SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 109

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 21 aprile 2004)

INDICE

BATTAGLIA Antonio: sulla presenza di rifiuti tossici nel comune di Massa (4-06173) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* *Pag.* 6031

BATTAGLIA Giovanni: sul ritrovamento in Sicilia di una nave da cargo del Settecento (4-00437) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)* 6033

sul tribunale di Ragusa (4-03756) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6035

sull'emergenza idrica in Sicilia (4-06262) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6038

BETTAMIO: sulla vicenda di una minore italo--norvegese (4-06269) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 6044

BEVILACQUA: su presunte irregolarità in un concorso per l'accesso alla magistratura (4-04575) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6050

BOBBIO: sui lavori di restauro e consolidamento della Certosa di San Giacomo a Capri (4-05143) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)* 6054

BOCO: sulle attività svolte dal 186º Reggimento paracadutisti «Folgore» (4-04686) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 6056

sul decesso di un detenuto presso il carcere «Le Sughere» di Livorno (4-05488) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* *Pag.* 6059

BONFIETTI ed altri: sul decesso di un detenuto presso il carcere «Le Sughere» di Livorno (4-05740) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6060

BUCCIERO: su presunte irregolarità in un concorso per l'accesso alla magistratura (4-05493) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6050

CAMBER: sulla soppressione del presidio notturno del posto di Polizia presso le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali di Trieste (4-06075) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 6062

CARELLA ed altri: sull'emergenza idrica in Sicilia (4-06147) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6064

CARRARA: sulla sospensione dei tributi in favore dei soggetti residenti in comuni colpiti da alluvione (4-05104) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 6073

CICCANTI: sull'inquadramento di dirigenti tecnici presso il Ministero delle infrastrutture (4-04449) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica)* 6075

su una vicenda giudiziaria che coinvolge il gruppo Vittawell (4-05400) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6079

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

sulla realizzazione di un ponte sul fiume Tronto (4-05843) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* *Pag.* 6081

COSTA: sulla comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili (4-04110) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 6082

sulla comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili (4-04167) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 6083

sulle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate (4-04241) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 6085

sulla reintegrazione nell'istituto comprensivo di Corsano della locale scuola media (4-05685) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 6087

DALLA CHIESA ed altri: su un eventuale avvicendamento nella posizione di direttore del carcere di San Vittore (4-05483) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6088

DEMASI: sulla presenza di una discarica all'interno della struttura ospedaliera di San Michele di Pogerola (4-06394) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6089

DE PAOLI: sul progetto di costruzione di una centrale turbogas in provincia di Mantova (4-05513) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6090

EUFEMI: sulla rideterminazione del trattamento previdenziale dei dipendenti dei ruoli ad esaurimento (4-03325) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica)* 6093

sulla revisione dei contratti dei dirigenti di seconda fascia (4-03369) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)* 6097

FABRIS: sul reinserimento sociale dei detenuti (4-05349) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6098

sul porto di Ravenna (4-05699) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 6102

sulla sicurezza stradale (4-05805) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 6104

FASSONE: sul conferimento di un'onorificenza ad un italiano che opera nel Connecticut nella radiofonia (4-05418) (risp. TREMAGLIA, *ministro per gli italiani nel mondo)* *Pag.* 6106

FASOLINO: su alcune lettere anonime riguardanti personale del Reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Salerno (4-04975) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6107

FAVARO ed altri: sulla «riforma Moratti» (4-05295) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 6109

FLORINO: sullo smaltimento dei rifiuti in Campania (4-04463) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6111

sulla mancata acquisizione di beni immobili di esponenti della criminalità organizzata (4-04472) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6113

sulla cooperativa di edilizia popolare A. Gramsci, costituitasi a Marigliano (Napoli) (4-05319) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 6114

GARRAFFA: sulla tutela dei minori in provincia di Palermo (4-02546) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 6116

GRECO: sulla realizzazione di una discarica in prossimità dell'insediamento apulo di Monte Sannace (4-06244) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)* 6120

LAURO: sulla cosiddetta «sicurezza sussidiaria»» (4-04797) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 6122

LONGHI: sul tribunale di Genova (4-05512) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6124

LONGHI, FLAMMIA: sul contingente italiano di stanza a Nassiriya (4-05714) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 6127

MALABARBA: su un giudizio di non idoneità permanente al servizio militare emesso dal distretto militare di Messina (4-03859) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 6128

sulla dotazione di assistenti amministrativi presso il liceo classico «M. Cutelli» di Catania (4-05661) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* *Pag.* 6130

sulla vicenda di un militare che ha prestato servizio in Bosnia (4-05735) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 6131

MALABARBA, SODANO Tommaso: sullo smaltimento dei rifiuti nella città di Arezzo (4-05692) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6133

sull'emergenza idrica in Sicilia (4-06141) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6135

MALABARBA ed altri: sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette ed il tirocinio per portatori di handicap nelle amministrazioni pubbliche (4-04806) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica)* 6141

MANZIONE: sulla Casa circondariale di Salerno (4-04803) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6108

MARINO ed altri: sull'identificazione di siti per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi (4-04585) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6143

MASCIONI ed altri: sulla Casa circondariale di Pesaro (4-04821) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6145

MEDURI ed altri: su presunte irregolarità in un concorso per l'accesso alla magistratura (4-05120) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6051

MINARDO: sul tribunale di Ragusa (4-03826) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6148

MODICA: sul progetto «PC ai giovani» (4-06028) (risp. STANCA, *ministro per l'innovazione e le tecnologie)* 6151

MONTALBANO: sull'emergenza idrica in Sicilia (4-02660) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6155

MORO: sul contenzioso giudiziario tra un operaio invalido civile e la Snaidero spa (4-03129) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6162

MORO, FRANCO Paolo: sul gioco del Bingo (4-06153) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* *Pag.* 6164

MUGNAI: sull'inquinamento da polveri a Piombino (4-04558) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6164

PASCARELLA: sul carcere di Sollicciano, a Firenze (4-05556) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6167

PIATTI: sulla realizzazione di un ponte sul fiume Adda (4-06127) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 6169

RIGONI: sull'istituzione di uffici delle dogane a livello provinciale (4-05808) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 6171

RIPAMONTI: sul Parco del Ticino (4-05233) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6173

ROTONDO: sull'inquinamento delle falde acquifere a Priolo (4-06261) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6175

SAMBIN: sulla discarica di rifiuti nel comune di Cairo Montenotte (4-05339) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6179

SODANO Tommaso: sulla situazione igienico-ambientale nel comune di Isernia (4-02118) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6182

sulla vicenda della società cinese "Sinoro" (4-05721) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 6185

sull'impianto di selezione di rifiuti per CDR di Lamezia Terme (4-06172) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6188

sull'impianto di termovalorizzazione di Acerra (4-06208) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 6192

SPECCHIA: sulla realizzazione di un impianto di rigassificazione della British Gas nel porto di Brindisi (4-06038) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 6193

STIFFONI: sui «phone center» (4-05214) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)* *Pag.* 6195

TOMASSINI: sul funzionamento dei distributori automatici di sigarette (4-05810) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 6197

TURCI: sulla vicenda Parmalat (4-05855) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 6198

TURRONI: sulla realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza San Carlo a Torino (4-04406) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)* 6199

sulla realizzazione di una strada extraurbana nella zona appenninica dei «gessi triassici» (4-05230) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* *Pag.* 6203

sugli Archivi di Stato (4-05439) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)* 6206

ULIVI: sui disagi provocati dalla mancata corresponsione dei rimborsi IVA (4-04078) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 6208

sulla Casa circondariale di Pistoia (4-05761) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 6209

BATTAGLIA Antonio. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto di compostaggio per rifiuti solidi urbani sito in Massa e gestito dal locale Consorzio per l'eliminazione dei rifiuti nei Comuni di Massa e Carrara (CERMEC) l'impresa che eseguiva i lavori ha rinvenuto nel sottosuolo una grande quantità di rifiuti interrati nell'area dello stabilimento ad una profondità di circa due metri;

che tali rifiuti interrati, la cui eventuale natura tossica è ancora da accertare, lambiscono la falda acquifera sottostante, creando un grave rischio per la falda e quindi per l'incolumità pubblica;

che risulterebbe attualmente in corso un intervento di rimozione dei predetti rifiuti svolto senza alcuna specifica vigilanza degli organi competenti, e in particolare del Ministero dell'ambiente,

si chiede di sapere:

quali siano le misure che il Governo intende adottare per affrontare la descritta situazione di emergenza ambientale e per salvaguardare in particolare la falda acquifera sottostante all'impianto CERMEC di Massa;

quali siano le misure che il Governo intende adottare per individuare i soggetti civilmente e penalmente responsabili di tale gravissima situazione, anche al fine di avviare le opportune azioni per il risarcimento del gravissimo danno ambientale provocato dall'interramento dei rifiuti.

(4-06173)

(19 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Si rappresenta che, durante i lavori di ammodernamento dell'impianto di selezione e compostaggio del Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara spa (CERMEC), in località Gotara (comune di Massa), autorizzati con decreto del 31 marzo 2000, la ditta esecutrice riscontrava, durante gli scavi, in data 3 maggio 2001, la presenza di rifiuti posti anche in contatto con la falda acquifera superficiale, rappresentati da residui di rifiuti solidi urbani, scorie e ceneri, derivanti dal loro incenerimento nel vecchio impianto ormai non più esistente.

Il Consorzio per l'eliminazione dei rifiuti nei comuni di Massa e Carrara provvedeva ad informare sia il Ministero dell'ambiente, in quanto area ricompresa fra quelle individuate di interesse nazionale ai sensi della legge n. 426/98, che gli enti competenti.

Il CERMEC, in data 11.6.2001, presentava al Ministero dell'ambiente ed agli enti locali interessati il Piano di intervento per la messa in sicurezza di emergenza del materiale rinvenuto. In tale piano erano previsti:

l'immediata rimozione del materiale per lotti successivi; una selezione per individuare le frazioni pericolose da allontanare in impianti autorizzati; uno stoccaggio degli altri rifiuti nell'area della vecchia discarica oggetto di bonifica in corso.

L'ARPAT di Massa Carrara svolgeva immediatamente un'intensa attività di monitoraggio sul sito.

Il Comune di Massa, preso atto della necessità di dover intervenire immediatamente con procedura d'urgenza, con ordinanza del 27.6.01 disponeva l'immediata realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza come progettati dal CERMEC.

Il «Progetto definitivo di bonifica del III lotto CERMEC» è stato approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la regione territorialmente competente, dell'11 aprile 2003.

L'approvazione di tale Progetto, che prevede l'asportazione dei rifiuti abbancati, stimati in circa 13.000 metri cubi, fino al ritrovamento dello strato di terreno naturale sul quale sarà effettuata la verifica della conformità ai limiti ammissibili di contaminazione di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 471/99, per le destinazioni d'uso fissate dallo strumento urbanistico comunale, è stata, però, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

il sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti rimossi durante le operazioni di bonifica dovrà essere realizzato, ove possibile, all'interno del capannone ubicato nelle vicinanze dell'area di stoccaggio medesima;

nel sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le salvaguardie necessarie per la protezione della salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente, quali recinzione dell'area, captazione e idoneo smaltimento delle acque meteoriche, idonea copertura dei rifiuti nei periodi di non attività del cantiere, misure di contenimento della diffusione delle polveri inquinanti. Le condizioni di stoccaggio dovranno essere valutate dalla Provincia, alla luce delle misure che sono normalmente imposte dalla Provincia medesima per i siti di stoccaggio della suddetta tipologia;

dovrà essere verificato che il diaframma non costituisca un ostacolo al libero deflusso delle acque della falda superficiale;

dovrà essere eseguito un costante monitoraggio della falda anche per quanto attiene la contaminazione di origine fecale;

sui campioni di suolo prelevati sul fondo dello scavo dovranno essere analizzati anche gli idrocarburi totali e lo zinco;

la verifica del fondo scavo sarà effettuata sulla base di una maglia che sarà concordata con la Provincia di Massa e l'APAT;

sui campioni di acque prelevati dai piezometri a monte e a valle dello scavo dovranno essere misurati anche il Ph, la conducibilità elettrica e l'azoto ammoniacale.

Per quanto riguarda la falda, qualora nell'ambito delle indagini da condurre in accordo con l'APAT si evidenziassero dei superamenti dei va-

lori di concentrazione limite indicati nella tabella «Acque sotterranee» dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 71/99, dovrà essere presentato un apposito progetto di bonifica della falda medesima e, una volta approvato, si dovrà procedere alla sua attuazione.

Si ricorda che gli interventi di messa in sicurezza sono stati già ultimati nei primi mesi del 2003, mentre l'aggiudicazione dei lavori di bonifica della ex discarica sarà fatta con apposita gara d'appalto entro la prossima estate.

Gli interventi di bonifica dovranno concludersi entro il mese di aprile 2005.

Tali interventi sono stati interamente finanziati dal Ministero dell'ambiente, essendo il CERMEC un Consorzio prevalentemente pubblico e trattandosi di un sito nazionale.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

nel 1962, a breve distanza dalla costa meridionale della Sicilia, all'altezza della località Punta Castellazzo nei pressi dell'antica città greca di Apolline, furono rinvenuti i resti di una nave bizantina poi denominata Ippos, essendo stato trovato al suo interno un bassorilievo raffigurante un cavallo;

il relitto è stato definito, dagli autorevoli studiosi ed esperti americani che subito dopo lo analizzarono, di rilevantissimo interesse storico e archeologico;

il reperto, fino al mese di agosto scorso custodito in una vasca di cemento poco distante dal luogo in cui venne alla luce, per quasi quarant'anni è sempre stato considerato rinvenuto in territorio di Ispica dove ricadono Punta Castellazzo e l'antico sito di Apolline;

i resti della nave, alla fine del mese di agosto scorso sono stati improvvisamente prelevati da tecnici della Soprintendenza e trasferiti a Siracusa;

Ragusa, capoluogo di provincia del territorio in cui avvenne la scoperta, è sede di Soprintendenza ed è molto più vicina, di quanto lo sia Siracusa, alla località Punta Castellazzo;

l'amministrazione del Comune di Ispica da anni è impegnata in un progetto di creazione di un museo del mare al fine di valorizzare adeguatamente il prezioso reperto e consentirne la più ampia fruizione nel luogo in cui è stato trovato, peraltro al centro di un più vasto comprensorio archeologico ricco di testimonianze e di interessanti insediamenti,

si chiede di sapere:

se nella determinazione di prelevare il relitto e trasferirlo a Siracusa siano state rispettate tutte le norme e le procedure previste e siano

state compiute le verifiche necessarie, all'insegna di un percorso corretto e trasparente;

chi, e in forza di quale presupposto che ne legittimasse la condotta, abbia assunto l'iniziativa;

cosa si intenda fare per riportare il reperto nel suo sito naturale e promuovere il recupero, la valorizzazione e la più ampia fruizione pubblica.

(4-00437)

(25 settembre 2001)

RISPOSTA. – Al riguardo, interpellato l'Assessorato regionale beni culturali tramite il Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, si rappresenta quanto segue.

Si rammenta che i resti della nave furono rinvenuti nel 1964 presso il promontorio «Punta Castellazzo», nel territorio amministrativo del Comune di Pachino.

La sezione archeologica regionale della Soprintendenza di Siracusa, esaminato il relitto e la località ove originariamente è stato rinvenuto, ha provveduto ad effettuare una valutazione di appartenenza del reperto sotto il profilo geomorfologico e culturale.

Al riguardo, è risultato che la nave è affondata all'interno dell'insenatura, oggi interrata, che costituiva un recesso interno del porto dell'antico sito tardo-romano di Apolline, nell'area del pantano Longarini, nel Comune di Ispica.

Lo stesso Assessorato informa che, a seguito di un'apposita riunione operativa, sono state confermate le procedure per eseguire immediati interventi conservativi – da effettuarsi all'interno di un «capannone» appositamente allestito – nonché è stato previsto un secondo intervento, per il quale saranno stanziati circa centotrentamila euro, che prevede il lavaggio completo del reperto medesimo.

L'Assessorato regionale sottolinea, infine, l'importanza di mantenere il relitto nel contesto del porto e della città antica a cui apparteneva, da collocare, una volta restaurato, all'interno di un'idonea sede espositiva nel comune di Ispica, al fine di valorizzare e consentire la massima fruizione del reperto bizantino.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(8 aprile 2004)

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

in data 4 dicembre 2002 l'assemblea degli iscritti all'ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Ragusa ha proclamato lo stato di agitazione per richiamare l'attenzione delle competenti autorità sulla gravissima carenza di magistrati in forza al suddetto tribunale;

l'organico dei giudici del Tribunale di Ragusa è attualmente costituito da sole quattordici unità, compreso il Presidente, organico assolutamente inadeguato;

da oltre un anno continuano a restare non coperti ben quattro posti;

alla trattazione delle numerose controversie civili stimate in diverse migliaia sono destinati appena cinque giudici, compreso il Presidente, di cui due assegnati anche alle funzioni di GIP;

alla sessione distaccata di Vittoria risulta assegnato un solo magistrato, tra l'altro impegnato in maniera prevalente nella trattazione dei numerosi procedimenti penali;

ad aggravare ulteriormente la situazione è intervenuto il trasferimento in altra sede di due giudici, di cui uno addetto alla sezione penale e l'altro alla trattazione delle controversie di lavoro;

è stata comunicata la temporanea indisponibilità, per ragioni oggettive di carattere personale dei due nuovi magistrati, a coprire i posti e le funzioni loro assegnati;

la situazione descritta comporterà, nonostante l'impegno straordinario profuso dai magistrati in servizio, ritardi e tempi nella definizioni delle controversie, incompatibili con il corretto funzionamento della giustizia in qualunque paese civile,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza e come giudichi la grave carenza di organico dei magistrati assegnati al Tribunale di Ragusa;

quali iniziative intenda adottare per evitare la totale paralisi della trattazione delle controversie e dei procedimenti civili presso il Tribunale di Ragusa;

in particolare se non ritenga opportuna, nelle more della copertura di tutti i posti vacanti in organico, l'applicazione presso il Tribunale di Ragusa di giudici da assegnare per la trattazione delle controversie di lavoro e alla sezione staccata di Vittoria;

come giudichi, infine, la proposta avanzata dall'assemblea degli avvocati di istituire una sessione unica, annuale, dei trasferimenti a domanda dei giudici e di sospendere l'attuazione dei trasferimenti da un ufficio ad un altro fino a quando per il posto lasciato vacante non siano assunti i provvedimenti necessari alla sua tempestiva copertura.

(4-03756)

(30 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta che l'art. 38 del decreto legislativo n. 51/1998 (giudice unico) ha devoluto alle Corti di Appello la competenza a

trattare gli appelli in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Si è quindi reso necessario, per gli uffici di Corte di appello di maggiori dimensioni, assegnare specifiche risorse organiche, idonee a consentire l'istituzione di sezioni specializzate in materia.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno procedere all'ampliamento della pianta organica della Corte di appello di Catania in ragione di complessive tre unità, una delle quali reperita dal Tribunale di Ragusa, al fine di consentire l'istituzione di una sezione specializzata nella trattazione delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie.

Le risorse necessarie sono state quindi recuperate proprio dagli uffici per i quali la medesima disposizione normativa aveva determinato una corrispondente riduzione del carico di lavoro.

Con specifico riferimento alla sede di Ragusa occorre precisare che, prima dell'entrata in vigore della legge sul giudice unico, la Pretura era caratterizzata da un organico di sei unità di magistrati ed il Tribunale da un organico di nove e che, per i motivi sopra evidenziati, si è ritenuto che la dotazione organica del nuovo ufficio, risultante dall'unificazione, potesse essere congruamente determinata in 14 unità.

L'attuale dotazione organica del personale di magistratura del citato ufficio è quindi la seguente: un Presidente, un Presidente di Sezione e 12 giudici, per un totale di 14 magistrati.

Si fa altresì presente che la legge 13 febbraio 2001, n. 48, ha disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità.

Il contingente verrà ripartito in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il primo intervento di ripartizione, effettuato con decreto ministeriale 23 gennaio 2003, ha previsto l'assegnazione di 234 posti.

Nell'individuazione degli uffici presso cui ripartire il primo contingente dei posti recati in aumento, si è ritenuto di dover privilegiare le Corti di appello e la Corte suprema di Cassazione, in funzione delle esigenze operative delle relative sezioni lavoro. Ciò in considerazione della rilevanza riconosciuta a tale settore dalla stessa legge n. 48/2001.

Si è ritenuto, inoltre, per ciò che concerne gli uffici giudiziari di primo grado, di dover procrastinare ai successivi interventi la ripartizione delle ulteriori unità portate in aumento dalla legge citata.

Nello specifico, riguardo la situazione del Tribunale di Ragusa, premesso che l'organo competente in ordine al tramutamento del personale di magistratura ordinaria è il Consiglio superiore della magistratura e che la normativa vigente in materia, allo stato, non consente di garantire l'auspicata contestualità tra l'uscita dall'Ufficio di provenienza del magistrato trasferito e l'entrata del magistrato eventualmente subentrante, si precisa che allo stato non si registrano vacanze nei posti di giudice.

A fronte dell'imminente trasferimento della dott.ssa Frizilio ad altro ufficio, infatti, quattro ulteriori unità togate (i dottori Donzella, Giampic-

colo, Maggioni e Reale) hanno assunto possesso delle funzioni presso il Tribunale ragusano in data 13 ottobre 2003.

In vista della assunzione delle funzioni giudiziarie da parte dei citati quattro uditori assegnati al Tribunale di Ragusa, il Capo dell'Ufficio ragusano ha provveduto, con proprio decreto in data 29 settembre 2003, a delineare un nuovo assetto organizzativo per l'Ufficio che introducesse anche i dottori Donzella, Giampiccolo, Maggioni e Reale nella distribuzione degli incombenti giurisdizionali facenti capo ad esso.

Il Presidente del Tribunale ha così potuto procedere ad una generale riorganizzazione dell'Ufficio, eliminando tra l'altro la precedente commistione fra settore civile e settore penale (sino ad allora imposta dalla precaria situazione organica dell'Ufficio stesso) e revocando il provvedimento del dicembre 2001 col quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 48-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, l'avocazione presso la sede principale dei procedimenti contenziosi civili ordinari di valore superiore ai 25.822,84 euro rientranti nella competenza territoriale della Sezione distaccata di Vittoria. Il complessivo ridimensionamento dell'apporto fornito dai giudici onorari di tribunale all'attività giurisdizionale dell'Ufficio costituisce, altresì, un terzo significativo elemento della generale riorganizzazione di cui sopra. Il prossimo trasferimento della dott.ssa Frizilio (destinato a creare una vacanza nei posti di giudice previsti dall'organico del Tribunale di Ragusa), in particolare, non avrà corso che con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale n. 3/04.

Da un esame piu dettagliato del nuovo modulo organizzativo si ricava come la Sezione penale (all'interno della quale è stato inserito il dott. Reale) sia ora composta da un presidente e cinque giudici; il dott. Reale, in particolare, vi esercita tutte le funzioni penali compatibili col proprio *status* uditorale, salve deroghe necessitate da eventuali ragioni di incompatibilità degli altri componenti la Sezione e limitate a procedimenti monocratici di minore complessità.

La Sezione civile si avvale, invece, dell'apporto dei dottori Giampiccolo, Donzella e Maggioni. Al primo di questi ultimi (impropriamente inserito nella proposta tabellare valevole per il biennio 2002/2003 anche all'interno di una nuova articolazione denominata «Sezione lavoro») è stata in particolare delegata la trattazione delle controversie in materia previdenziale già pendenti all'atto della sua immissione in possesso, nonché di quelle afferenti la materia del lavoro sopravvenienti rispetto la medesima data (la dott.ssa Catalano, già in servizio presso il Tribunale di Ragusa, provvede invece alla definizione delle controversie di lavoro già pendenti al 12 ottobre 2003 e di quelle di natura previdenziale sopravvenute a far tempo dal successivo giorno 13).

La dott.ssa Donzella si occupa della trattazione delle controversie civili ordinarie unitamente ai dottori Duchi, Barracca, Ignaccolo e Ruggiero; alla dott.ssa Donzella, in particolare, è affidato un ruolo composito, determinato dalla confluenza in esso di parte delle controversie già in carico ai dottori Duchi ed Ignaccolo, di tutte le controversie già assegnate ad uno dei G.O.T. in servizio (dott. Solarino) e di parte delle controversie di

nuova iscrizione. La medesima dott.ssa Donzella risulta altresì destinataria di parte del ruolo delle esecuzioni mobiliari già affidato al G.O.T. dott. Brafa, della cura degli affari in tema di volontaria giurisdizione ed in materia di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri, nonchè di uno dei quattro ruoli fallimentari creati dal nuovo assetto tabellare (gli ulteriori tre sono assegnati ai dottori Baracca, Ruggiero e Maggioni).

Quanto al dott. Maggioni, quest'ultimo risulta infine assegnatario (oltre che di uno dei suddetti ruoli fallimentari) della funzione di giudice tutelare e dell'incarico di trattare tutti gli affari civili presso la Sezione Distaccata di Vittoria, laddove al dott. Canepa rimane delegata la cura degli affari penali presso la Sezione medesima.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(6 aprile 2004)

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il commissario governativo per l'emergenza idrica nella Sicilia centromeridionale e nelle isole minori, generale Roberto Jucci, in un'intervista pubblicata dal quotidiano «La Sicilia» il 14 luglio scorso (pagina 3, articolo dal titolo «Il generale Jucci accusa i politici, "Non mi fanno lavorare, potrei mollare tutto subito"») annuncia che, se non riceverà risposte concrete dai Governi nazionale e regionale, alla fine di agosto si dimetterà dall'incarico;

nell'intervista il generale Jucci afferma testualmente: «Le sfide a me piacciono, ma senza strutture ed interlocutori istituzionali l'unica cosa che posso fare è andarmene, è questione di volontà politica e di risorse economiche»;

in particolare il generale Jucci dichiara che le continue rotture degli acquedotti non dipendono solo dalla vetustà, ma sono in parte provocate; c'è il problema di una certa mentalità da superare, per esempio in riferimento al fatto che «nessun sindaco, per non inimicarsi i privati, chiede l'impiego delle autobotti messe a disposizione dell'esercito»; c'è bisogno immediato di finanziamenti perchè vi sono interventi che bisogna effettuare subito. Per esempio, se entro il mese di ottobre non inizieranno i lavori per la stabilizzazione della diga Ancipa, il Corpo nazionale delle dighe diminuirà l'attuale capacità d'invaso dagli attuali 13 milioni di metri cubi a 3 milioni; ciò significherebbe lasciare senza acqua le province di Enna e Caltanissetta;

l'emergenza idrica in Sicilia è una delle questioni nazionali più gravi, la quale richiede pertanto il massimo di impegno e determinazione nell'approntare nel modo più celere tutte le soluzioni possibili;

le dichiarazioni del generale Jucci chiamano in causa precise responsabilità che rischiano di vanificare l'attività straordinaria svolta dal commissario e di lasciare la Sicilia in una condizione inaccettabile;

si impone una risposta immediata capace di imprimere una svolta negli interventi che si rendono necessari per contrastare il fenomeno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti gravissimi lamentati dal generale Jucci e che stanno vanificando e ostacolando il raggiungimento e gli obiettivi per i quali è stato nominato commissario governativo;

cosa ritenga di fare per determinare una netta inversione di tendenza e apprestare immediatamente tutto quanto è necessario perché possano essere compiuti gli interventi finalizzati ad approvvigionare le utenze idriche alle quali, in varie zone della Sicilia, l'acqua non affluisce in misura adeguata.

(4-06262)

(2 marzo 2004)

RISPOSTA. – Le sfavorevoli condizioni meteo-climatiche comportano ciclicamente situazioni di emergenza idrica nel nostro Paese, in particolar modo in estate. La crescente scarsità di acqua non lede più solo il diritto basilare di ciascun cittadino ad una dotazione idrica minima *pro capite*, ma comporta anche danni economici diretti, principalmente in agricoltura, e indiretti in settori, come quello turistico, in cui la disponibilità di adeguate risorse idriche risulta indispensabile.

Una delle cause di tale situazione risiede nel fatto che manca ancora nel nostro Paese un sistema unitario decisionale e di gestione dell'acqua. Le competenze relative alle acque sono infatti disciplinate da almeno quattro diversi strumenti normativi (regio decreto 1775/33, legge n. 183/89, legge n. 36/94 e decreto legislativo n. 152/99) che stabiliscono le competenze attinenti la pianificazione, mentre solo in parte individuano il soggetto responsabile per la gestione unitaria ed integrata di tutte le acque superficiali e sotterranee in condizioni ordinarie e di emergenza.

La gestione dei servizi idrici risente dell'originario frazionamento in circa 8.000 enti e organi con diversi nomi, che non hanno consentito di gestire il servizio in un'ottica industriale di modernità, di efficienza e di economicità. Tale inefficienza, oltre a rendere difficoltosa la gestione dei servizi idrici nella configurazione ordinaria, è stata di ostacolo anche nella gestione straordinaria dettata dall'emergenza idrica: tutti gli sforzi profusi dai Commissari *ad acta* nominati nelle regioni più colpite dal fenomeno sono andati persi a causa dell'incapacità operativa di un sistema gestionale polverizzato.

Al fine del superamento della frammentazione che caratterizza l'organizzazione e la gestione dei servizi, la legge n. 36/1994 ha previsto l'integrazione territoriale, con la costituzione di Ambiti territoriali ottimali (ATO) e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Con il recepimento, poi, della direttiva quadro n. 2000/60/CE in materia di acque, che prevede, tra l'altro, l'individuazione del livello di coor-

dinamento a scala di bacino, cosiddetti «distretti idrografici», ossia le aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, sarà possibile una gestione unitaria e ottimale dei bacini idrografici stessi.

La Direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha assunto ulteriori iniziative, anche di concerto con le Amministrazioni interessate. Nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma Stato - Regioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata, sono stati firmati Accordi di programma quadro (APQ) nel settore della «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali e le regioni.

Tali Accordi, che prevedono il finanziamento congiunto Stato-Regione, con risorse immediatamente disponibili e altre subordinate a specifici adempimenti, sono finalizzati ad introdurre una visione unitaria della gestione della «risorsa acqua» da destinarsi agli specifici usi (potabile, civile, industriale ed irriguo) in un'ottica di tutela qualitativa e quantitativa della stessa.

Una più ampia e completa revisione della gestione del ciclo idrico sarà possibile con l'approvazione del disegno di legge Atto Senato n. 1753-B, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. In tale delega sono, tra l'altro, previsti, tra i princìpi e criteri generali, la semplificazione dei procedimenti per dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico e la promozione del risparmio idrico, favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa e l'accelerazione della piena attuazione della gestione stessa a livello di ambito territoriale ottimale, precisando i poteri sostitutivi.

Per quanto attiene la gestione degli invasi è all'esame della Conferenza Stato-Regione un decreto sulla fissazione dei criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi stessi di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che consentirà di definire il quadro normativo delle operazioni per assicurare il mantenimento ed il ripristino della capacità utile e della capacità morta, proprie dell'invaso, e per garantire, prioritariamente in ogni tempo, il funzionamento degli organi di scarico e di presa.

L'emanazione di tale provvedimento consentirà di avviare la risoluzione del problema dell'interramento degli invasi ed il conseguente recupero del volume utile di invaso.

Nelle regioni nelle quali per la situazione di crisi idrica non sono sufficienti interventi in via ordinaria necessari a ricondurre lo stato dei fatti a situazioni di accettabile vivibilità, il Governo interviene, su espressa richiesta degli enti locali, attraverso l'attivazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, ricorrendo allo

strumento della dichiarazione dello stato di emergenza e del potere di ordinanza, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225.

In tali regioni sono in atto misure straordinarie, affidate a commissari *ad acta*, per accelerare gli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico ed in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Con riguardo all'approvvigionamento idrico sono in emergenza le regioni Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa), Umbria e il comune di Reggio Calabria.

Con riferimento alla particolare situazione in atto in Sicilia, si delinea il quadro di interventi che hanno interessato direttamente la Regione.

In attuazione del servizio idrico integrato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 114 del 16 maggio del 2000, sono stati delimitati gli Ambiti territoriali ottimali i quali, nella fattispecie, coincidono con la delimitazione territoriale della Provincia. Con successivo decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 si è poi provveduto all'indicazione delle modalità di costituzione delle Autorità d'ambito.

Gli Ambiti territoriali ottimali i cui limiti coincidono con quelli provinciali sono 9, tutti costituiti e già operativi. La forma di cooperazione prescelta è conforme alle previsioni della legge quadro in materia di servizio idrico integrato e al decreto del Presidente della regione siciliana n. 209 del 7 agosto 2001 per gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) di Palermo Messina, Ragusa e Trapani per quanto riguarda la convenzione e per i restanti il consorzio.

È stata, inoltre, costituita una società denominata Siciliacque, partecipata per il 75% dal raggruppamento che si è aggiudicato la gara, ENEL-Vivendi ed altri, per il 20% dall'EAS (Ente Acquedotti Siciliani) e per il 5% dalla Regione, che si occuperà della captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione dell'acqua a scala sovrambito.

Si fa inoltre presente che nell'ambito della Convenzione tra il Ministero e l'ENEA per le isole minori è stato elaborato uno studio per l'ottimizzazione del sistema idrico integrato relativamente alle isole Eolie, sito iscritto dall'UNESCO come patrimonio mondiale.

Con riferimento alle misure di tipo strutturale e con particolare riferimento agli invasi, si precisa che le grandi dighe distribuite sul territorio della regione Siciliana sono 49 e sottendono 47 invasi artificiali (due invasi sono sbarrati ciascuno da due dighe) con destinazione d'uso prevalentemente a scopo potabile e irriguo. Si tratta del settore in cui si riscontano situazioni di inefficienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguente condizione di incompleta fruizione delle potenzialità di accumulo delle risorse idriche.

Le azioni messe in campo dal Ministero per la rifunzionalizzazione dei grandi invasi nella Regione sono volte principalmente all'assistenza tecnica alla Regione. L'applicazione, poi, di alcuni atti normativi in precedenza menzionati, ed in particolare il decreto sui criteri per la redazione

del progetto di gestione degli invasi e quello sul riutilizzo delle acque depurate, contribuiranno a migliorare l'attuale situazione.

Con riferimento all'assistenza tecnica, è stata sottoscritta nell'ottobre 2003 una convenzione con la Sogin s.p.a. finalizzata all'accertamento dello stato di qualità ambientale delle acque regolate da sbarramenti artificiali, comprendendo, inoltre un'analisi sul grado di efficienza del sistema invaso-derivazione-distribuzione. L'indagine è stata svolta in collaborazione con il Registro Italiano Dighe, l'Istituto Nazionale Economia Agraria, la Sogesid s.p.a. e l'Ufficio del commissario per l'emergenza idrica in Sicilia.

I risultati della convenzione, riportati in un Sistema Informativo Territoriale (SIT), hanno fornito un valido supporto alla Regione per la predisposizione di sistemi di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle acque e dei sedimenti, alla individuazione degli interventi di risanamento necessari al ripristino di una qualità ambientale che consenta gli usi potabili ed irrigui, all'indicazione degli interventi di rifunzionalizzazione del sistema invaso-derivazione-distribuzione anche alla luce delle utenze servite reali e potenziali.

Un passo obbligato è comunque rappresentato dalla riorganizzazione dei soggetti pubblici gestori dei grandi invasi, prevedendo gestioni unitarie, in forma industriale.

Anche il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, d'intesa con il Ministero, è intervenuto in due direzioni: la prima tipicamente emergenziale volta a operare gli interventi di manutenzione indispensabili ed urgenti, la seconda di pianificazione, consistente in un'attività di ricognizione dello stato degli invasi per una più puntuale programmazione futura.

Gli interventi emergenziali per gli invasi sono stati volti a promuovere un'azione di stimolo degli Enti gestori per migliorare l'efficienza delle opere (per tutte la manutenzione straordinaria per la rimozione del fango fino alla quota della soglia libera della traversa sul Dittaino o lo studio idrologico per accumulare un maggiore volume d'acqua rispetto a quello autorizzato nel laghetto Gorgo). Inoltre, con assoluta urgenza, si è operato in quelle dighe per le quali il RID (Registro Italiano Dighe) aveva segnalato la necessità di immediati interventi.

L'azione di rifunzionalizzazione degli invasi avviata in Sicilia ha permesso di recuperare complessivamente 47,8 milioni di metri cubi con azioni e interventi coordinati dall'Ufficio dell'emergenza idrica.

Sul fronte della disponibilità di risorsa, ovvero del volume d'acqua effettivamente presente nel serbatoio, si registra un netto miglioramento rispetto alla precedente stagione, principalmente dovuto ad una più attenta gestione e ad una maggiore piovosità.

Risulta confortante il raffronto tra il dato dell'ottobre 2002 relativo alla fine della campagna estiva, secondo cui i m3 invasati sono stati 120 milioni, e il dato di giugno 2003, secondo cui i m3 invasati sono stati 390 milioni.

Con riferimento, poi, alle misure che sono state adottate per fronteggiare con misure straordinarie l'emergenza idrica, si richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2002, con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza in relazione alla crisi da approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani Messina, Catania, Siracusa e Ragusa). Nelle ultime ordinanze nn. 3189/2002 e 3224/2002 al Commissario delegato è stato affidato, tra l'altro, il compito di superare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani e di avviare un governo unitario della risorsa idrica e una gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa idrica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2002 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio della Regione anche nel settore della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. Nell'ordinanza n. 3136/2001 è prevista, da parte del Commissario delegato, tra l'altro, la predisposizione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152/99, nonché l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario degli interventi da realizzare per il riutilizzo delle acque depurate e per tutelare i corpi idrici ricettori. Il Commissario delegato ha anche il compito di realizzare gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque.

Con particolare riferimento alla bonifica e ripristino ambientale dei siti di bonifica di interesse nazionale di Gela e Priolo, sono stati approvati i progetti preliminari relativi al trattamento delle acque di falda inquinate estratte dai pozzi di emunzione costituenti parte delle misure di messa in sicurezza di emergenza unitamente alle barriere di tipo fisico, costituite da un diaframma impermeabile corredato da telo in polietilene ad alta densità (HDPE), già in corso di realizzazione.

Al fine del risparmio della risorsa idrica i progetti prevedono il riutilizzo dell'acqua trattata nell'ambito del processo produttivo, costituendo così un beneficio notevole rispetto all'emunzione di acqua vergine da pozzi profondi captanti nella falda «pregiata» sottostante i siti in questione. Gli eventuali scarichi in mare saranno conformi a quanto previsto dal decreto n. 471/99. I progetti definitivi sono stati esaminati il 16 febbraio 2004 nella Conferenza dei servizi convocata dalla Direzione.

Infine, per quanto attiene l'Accordo di Programma Quadro (APQ) «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», si evidenzia che tale Accordo è stato sottoscritto con la Regione siciliana il 23 dicembre 2003 e prevede investimenti nel settore fognario e depurativo per un ammontare complessivo di risorse immediatamente disponibili pari a 635 mi-

lioni di euro e ulteriori 979 milioni di euro per il finanziamento di interventi che verranno individuati entro il dicembre 2004.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

BETTAMIO. – *Ai Ministri degli affari esteri, per gli italiani nel mondo e della giustizia.* – Premesso che:

le cronache giornalistiche da alcuni anni prestano attenzione alla triste vicenda della minore L. B., cittadina italiana, nata l'11 aprile 1994 dall'unione della Sig.ra Lisbeth Flister, cittadina norvegese, e del Sig. Silvio Berlini, cittadino italiano;

la minore veniva coattamente rimpatriata in Norvegia il 3 agosto 2001 dopo che il padre la aveva trattenuta per quattro anni in Italia in quanto la madre si trovava all'acme di una grave patologia psichiatrica che ne aveva determinato il ricovero in una clinica per la cura di malattie mentali;

il 28 marzo 2003 il tribunale di Rimini affidava la minore in via esclusiva al padre, con sentenza confermata il 22 gennaio 2004 integralmente dalla Corte d'appello di Bologna;

riguardo al citato trattenimento della figlia minore in Italia, il 31 ottobre 2003 il Sig. Berlini veniva assolto, con sentenza passata in giudicato, da ogni addebito penale in quanto il giudice ritenne i fatti non costituenti reato;

il distretto di polizia di Hordaland (Norvegia) ha emesso nel 1998 un mandato di cattura internazionale nei confronti del Sig. Berlini, senza mai notificare all'imputato, né al suo difensore, i capi d'accusa ed i provvedimenti adottati;

detto mandato veniva archiviato con decreto emesso in data 14 settembre 2003 ma, a seguito della immediata richiesta presentata dal Sig. Berlini, a mezzo del suo difensore, di incontrare la propria figlia, veniva ripristinato lo stesso giorno dall'agente di polizia competente;

anche in questa ultima occasione veniva rifiutata al difensore la visione degli atti;

sino ad oggi detto mandato di cattura risulta efficace, nonostante le disposizioni dell'articolo 12 del codice penale norvegese e dell'articolo 54 della Convenzione di Schengen, che dispongono chiaramente il principio del «ne bis in idem»;

alla minore viene impedito arbitrariamente da oltre due anni e mezzo l'incontro con il padre, mentre dal luglio 2003 sono stati interrotti anche i contatti telefonici e postali, vietati persino alla famiglia paterna e alle amiche, in violazione delle stesse determinazioni giudiziarie norvegesi del 3 marzo 1997, che concedono al padre l'affidamento congiunto, un ampio diritto di visita e diritti a contatti telefonici;

i servizi minorili della ASL Bologna Nord in ben tre relazioni espongono serie preoccupazioni per la integrità fisica e psichica della bambina in Norvegia e parlano di una situazione di grave pericolo psico-fisico;

i servizi minorili di Bergen Ytrebygda continuano a rifiutare di rispondere alle quattro istanze presentate per raccomandata dal padre e dai suoi legali;

detti servizi minorili sono stati visitati il 4 settembre 2003 da una delegazione della ambasciata d'Italia ad Oslo e, secondo il rapporto del 23 settembre 2003, redatto dal Ministero degli affari esteri, si sarebbero mostrati restii a collaborare con le autorità italiane;

sono stati secretati, a norma del decreto ministeriale n. 604 del 1994 dal Ministero degli affari esteri, alcuni atti riguardanti la minore ed il genitore nella corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata d'Italia e le autorità norvegesi, che non è stata ritenuta accessibile al difensore del Sig. Berlini, a norma della legge n. 241 del 1990, in quanto classificati tra le «categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali»;

la minore soffre di una grave patologia immunitaria congenita per la quale in Italia le autorità competenti alla tutela hanno disposto in modo chiaro cure e medicazioni particolari, che non sono state affatto messe in atto, come risulta anche dalla visita della delegazione dell'ambasciata d'Italia presso i servizi minorili di Bergen;

per oltre due anni e mezzo è stato impedito al Sig. Berlini di accedere alla giustizia norvegese, per causa di forza maggiore determinata dall'efficacia del citato mandato di cattura, che gli impediva di recarsi a prendere parte alla procedura di mediazione obbligatoria, la quale nell'ordinamento norvegese è condizione per poter presentare un ricorso in materia di affidamento di minori;

il 16 novembre 2003 il Sig Berlini si è recato in Norvegia, rischiando di sacrificare la sua libertà personale, al fine di partecipare alla suddetta mediazione, accompagnato da una delegazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, a sua volta autorizzata da una risoluzione dell'ente stesso approvata all'unanimità il 4 novembre 2003;

il Sig. Berlini si recava in Norvegia senza assistenza dell'ambasciata d'Italia ed obbligato a recarsi ad un interrogatorio di polizia presso il commissariato di Fana il 18 novembre 2003, in assenza sia di funzionari dell'ambasciata che di personale del consolato italiano di Bergen, dovendo comprendere le domande e fornire le risposte in lingua norvegese, alla presenza di un interprete con poca padronanza della lingua italiana e senza ottenere, a richiesta, copia del relativo verbale;

prima della partenza del Sig. Berlini l'agente di polizia competente comunicava al suo avvocato, con trasmissione in fac-simile del 12 novembre 2003, che «è evidentemente condizione che Silvio Berlini non provi nemmeno a mettersi in contatto con Lara», disposizione che, a giudizio dell'interrogante, appare del tutto arbitraria, gravemente lesiva del diritto

di una minore cittadina italiana e in totale contrasto con le disposizioni giudiziarie sia italiane che norvegesi;

il giorno 20 novembre 2003 si teneva una conferenza stampa ad Oslo nella quale la delegazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna interveniva al fine di chiedere alle autorità norvegesi collaborazione per risolvere questa vicenda nell'interesse della bambina coinvolta;

il portavoce del Ministero di giustizia norvegese concedeva un'intervista al telegiornale di Tv-Norge del 20 novembre 2003 alle ore 22,35, asserendo che «quegli italiani non devono piangere lacrime da coccodrillo», ed un'altra al primo quotidiano norvegese, «VG», pubblicata in seconda pagina della edizione del 20 novembre 2003, affermando che «è del tutto naturale che le autorità norvegesi aiutino il cittadino norvegese», in evidente contrasto con quanto disposto da tutti gli ordinamenti europei nonché dalle convenzioni internazionali sulla tutela dell'infanzia;

il Sig. Berlini in tale circostanza dovette tornare in Italia senza poter avere anche solo un contatto con la figlia minore;

l'interessato, trovandosi, dopo un *iter* giudiziario di nove anni, in una situazione economica precaria, chiedeva, tramite il proprio legale, l'accesso al gratuito patrocinio norvegese al fine di poter avanzare un ricorso per riconoscimento dei diritti della propria figlia a norma delle convenzioni internazionali attualmente vigenti;

tale diritto spetterebbe al Sig. Berlini in quanto stabilito sia dalla legge per il gratuito patrocinio norvegese, e dalle sue disposizioni attuative, che dall' articolo 26 della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nonché dalle stesse disposizioni della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento, entrambe ratificate dalla Norvegia, con riserva *ex* articolo 42, fin dal 1985;

come richiesto dalle disposizioni attuative norvegesi 96/96 § 1.5, ai fini del gratuito patrocinio, il Sig Berlini faceva certificare il proprio reddito dall'agenzia delle entrate di Bologna, per una somma che è nota all'interrogante ed è ufficiale, comunque ben inferiore al limite disposto dalla legge n. 70/2003, che prevede 230.000 corone norvegesi;

il Governatore di Oslo e Akerhus comunicava però al legale del Sig. Berlini in data 21 gennaio 2004 che non veniva autorizzato l'accesso al gratuito patrocinio, in quanto «non si vedono seri motivi per fare accedere il richiedente al gratuito patrocinio»;

la madre della minore, Sig.ra Flister, risulta essere indagata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna per i reati di cui agli articoli 388, 572 e 574 del codice penale, in quanto avrebbe telefonato in diverse occasioni al padre della minore, Sig. Berlini, minacciando di fare del male alla bambina se non le avesse subito inviato 800.000 corone norvegesi;

dalle analisi della Conferenza dell'Aja sulla applicazione della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, il cui ultimo rapporto reperibile è relativo all'anno 1999, risulterebbe che la Norvegia sia gravemente inadempiente riguardo al rimpatrio di minori

sottratti e del riconoscimento dei diritti d'accesso, i quali ultimi risultano di fatto pari a zero casi positivi,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano promuovere al fine di tutelare l'interesse della minore nella vicenda descritta in premessa e di far valere il pronunciamento della giustizia italiana, fino ad ora è rimasto inascoltato ed inefficace per le autorità norvegesi;

se si intenda garantire alla minore L. B. un rapporto affettivo e sereno con il proprio padre e la famiglia paterna, come disposto sia dalla giustizia norvegese che da quella italiana, invitando le autorità norvegesi alla collaborazione, nel superiore interesse della bambina, come previsto dalla Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata anche dalla Norvegia;

se i Ministri interrogati ritengano consoni alla normale prassi gli atteggiamenti assunti dalle autorità norvegesi nei confronti del Sig. Berlini e della figlia e se prevedano di dover intervenire diplomaticamente per richiamare gli impegni assunti dai Paesi che hanno ratificato le convenzioni ed accettato le norme del diritto civile internazionale;

quale misure urgenti si intenda adottare per accertare se la bambina goda effettivamente delle cure sanitarie disposte dall'autorità giudiziaria italiana ed, in caso negativo, come si intenda garantire il suo diritto costituzionale alla integrità fisica;

se non si ritenga opportuno, in caso di reiterato e continuato rifiuto norvegese di collaborare nel superiore interesse della minore, deferire la ritenuta inosservanza alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, attraverso il segretario generale del Consiglio d'Europa, avendo la Norvegia ratificato la convenzione e i protocolli aggiuntivi;

quali siano i motivi concreti che hanno portato alla secretazione degli atti a norma del decreto ministeriale n. 604 del 1994, citato in premessa, misura mai adottata in casi analoghi;

se si intenda sensibilizzare ulteriormente la rappresentanza diplomatica italiana in Norvegia al fine di assicurare una ancor più attenta vigilanza ed assistenza sui minori italiani residenti nel territorio di competenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967.

(4-06269)

(3 marzo 2004)

RISPOSTA. – Si premette che il caso della minore Lara Berlini è da tempo oggetto di costante attenzione da parte del Ministero degli affari esteri e dell'Ambasciata d'Italia a Oslo; esso attiene sostanzialmente all'affidamento della minore in conseguenza del divorzio tra il signor Silvio Berlini e la consorte, cittadina norvegese.

Nel 1997 il connazionale e l'ex moglie definivano un accordo, ratificato dal giudice norvegese e tuttora valido in quel Paese, che affidava Lara alla madre e stabiliva il diritto del padre a regolari contatti e a pe-

riodi di convivenza con la figlia. In occasione di una vacanza in Italia la minore veniva trattenuta dal padre. Di conseguenza, la madre denunciava presso le autorità giudiziarie norvegesi il signor Berlini per sottrazione di minore e presentava istanza di rimpatrio della stessa ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, che appunto disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Localizzata nel 2001, Lara tornava in Norvegia, mentre il padre veniva colpito da mandato di cattura per la sottrazione a suo tempo posta in essere. Proprio l'esistenza di tale mandato impediva da quel momento al connazionale di recarsi in quel Paese e di avere contatti diretti con la figlia.

Successivamemte, il signor Berlini otteneva nel marzo 2003 dal Tribunale di Rimini l'affidamento della figlia. Detta sentenza, in ragione della cittadinanza anche norvegese di Lara, non è tuttavia applicabile in Norvegia e la madre ha buon gioco nell'impedire, dal luglio 2003, persino i contatti telefonici tra la minore ed il connazionale.

Ultimamente, in applicazione del principio del *ne bis idem*, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale instaurato contro il connazionale in Italia per sottrazione di minore, la Corte norvegese ha disposto l'annullamento del mandato di cattura. Si tratta senz'altro di uno sviluppo positivo, che conferma la validità dei suggerimenti del Ministero degli affari esteri al signor Berlini ai fini della soluzione del caso.

In merito agli specifici quesiti sollevati dall'onorevole interrogante, si sottolinea quanto segue.

Anzitutto, elemento fondamentale è il ricorso – su istanza di parte – alla via giudiziaria. Per tale ragione, il signor Berlini è stato ripetutamente invitato a chiedere – rivolgendosi al Dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia nella sua veste di Autorità centrale convenzionale per l'Italia – il riconoscimento della sentenza italiana in Norvegia (ai sensi della Convenzione di Lussemburgo del 1980) e, nel contempo, ad ottenere la regolamentazione del diritto di visita (ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione dell'Aja del 1980), già attribuitogli dalla sentenza norvegese del 1997.

Il connazionale, data la divergenza delle due sentenze, italiana e norvegese, concernenti l'affidamento della minore, è stato altresì invitato a investire la giustizia norvegese per ottenere la piena esecuzione dell'accordo di separazione del 1997 (che risulta violato dalla madre, che continua a negare ogni contatto tra la figlia e la famiglia paterna) o, in alternativa, per chiedere una revisione dell'accordo stesso, facendo in tal modo valere in suo favore i comportamenti negativi della ex moglie.

Il Ministero degli affari esteri, in stretto raccordo con l'Ambasciata, ha fornito e continuerà a fornire ogni assistenza possibile (pareri, costanti contatti con legali nonché con i Dicasteri coinvolti). La nostra Rappresentanza continua altresì a effettuare passi ai massimi livelli al fine di sensibilizzare le Autorità norvegesi sui risvolti umanitari della vicenda, in particolare sul diritto della bambina – sancito dalle principali Convenzioni internazionali in materia minorile in vigore – ad avere contatti con il padre e la famiglia italiana, prescindendo dai contrasti tra coniugi.

In relazione all'aspetto sollevato dall'onorevole interrogante in merito agli interventi ai fini del rispetto delle convenzioni internazionali in materia minorile, si precisa che ogni vicenda di minore conteso ha una sua propria specificità. I casi che vengono segnalati al Ministero degli affari esteri sono seguiti con la massima attenzione, in conformità agli strumenti internazionali in vigore, alla normativa consolare e alle relazioni bilaterali.

Alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana non è stato concesso di verificare direttamente tramite visita consolare le condizioni di vita e di salute della minore. Non è rimasta altra via che richiedere ai Servizi sociali di Bergen, località di residenza di Lara, maggiori accertamenti anche alla luce delle costanti preoccupazioni paterne nonché delle prescrizioni mediche italiane, che tuttavia non sono state eseguite dalle Autorità norvegesi. Queste sino ad oggi hanno certificato come soddisfacenti le condizioni della minore.

Le sollecitazioni sulle Autorità norvegesi restano ad ogni modo costanti, sia per il ripristino dei contatti tra padre e figlia in attesa che questo possa essere sancito da pronunce giudiziarie, sia soprattutto perché i Servizi sociali effettuino perizie più dettagliate. Non è da escludere che un certo irrigidimento da parte delle Autorità norvegesi possa essere intervenuto a seguito del clamore che il signor Berlini ha dato al caso in manifestazioni pubbliche del «Comitato Libertà per Lara».

Per quanto concerne l'interessamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, non risultando che il connazionale abbia richiesto l'esecuzione in Norvegia della sentenza italiana, non si è verificato il presupposto del previo esaurimento dei rimedi interni norvegesi. Non è pertanto ipotizzabile il ricorso contro la violazione da parte norvegese dei diritti garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in relazione alla quale interessare il Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

Quanto all'ulteriore questione sollevata dall'interrogante circa il divieto di accesso agli atti relativi alla vicenda in possesso di questo Ministero, va precisato che detto diniego riguarda solo una parte del carteggio, in conformità di quanto prescritto dall'articolo 2, lettere *n)* e *ggg),* del decreto ministeriale n. 604 del 7 settembre 1994, che applica l'articolo 24, comma 4, della legge n. 241/90.

Infine si ricorda che anche il Ministero per gli italiani nel mondo segue con la massima attenzione, sin dal gennaio 2002, il caso del connazionale Silvio Berlini attraverso il Comitato interministeriale per la soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori e in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Oslo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(5 aprile 2004)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, alla fine del mese di gennaio 2003, a Roma si sono svolte le prove scritte di esame per il concorso nazionale per uditore giudiziario in magistratura;

che, in questi giorni, la commissione, formata, per la maggior parte, da magistrati ma anche da professori universitari, è impegnata nella correzione dei temi;

che, da un articolo pubblicato su «Il Giornale» del 14.05.2003, si è venuti a conoscenza del fatto che, a seguito del rinvenimento di alcuni fogli aggiuntivi al tema di un candidato, già giudicato non idoneo, un membro della commissione d'esame abbia alterato le prove cercando di favorirlo;

che dalle medesime notizie si è appreso che quest'ultimo, avrebbe, addirittura, già dato le dimissioni adducendo «motivi di famiglia»;

che sia la pratica aperta dalla Procura di Roma per indagare sulla vicenda, sia la pratica del CSM per la sostituzione del membro della commissione dimessosi, sono secretate;

che, nonostante le rassicurazioni del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Virginio Rognoni, il quale ha fatto notare come gli «organi competenti hanno reagito ed adottato i provvedimenti conseguenti», la tempestiva presa di coscienza del grave problema non tranquillizza né scioglie il dubbio venuto in essere, sia sulla serietà e sulla correttezza della prova d'accesso alla magistratura ordinaria, sia, inoltre, sulla irreprensibilità dei componenti delle commissioni di esame in magistratura,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda procedere per fornire chiarimenti sui fatti esposti in premessa, al fine di rassicurare tutta l'opinione pubblica su questo inquietante avvenimento che offusca l'immagine della magistratura, organo, peraltro, deputato ad amministrare la giustizia. (4-04575)

(20 maggio 2003)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

per i noti fatti verificatisi durante la correzione degli elaborati scritti del concorso per 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale del 12.03.02 *(Gazzetta Ufficiale* 4º serie spec. Esami e concorsi n. 21 del 15.03.02) ampiamente riportati dalla stampa, pende un procedimento penale presso la Procura di Roma a carico di alcuni Commissari d'esame;

per gli stessi fatti pendono numerosi ricorsi amministrativi dinanzi al TAR del Lazio con richiesta di annullamento dei risultati delle prove scritte di detto concorso tenutesi in data 22 e 23 gennaio 2003;

in particolare, in uno di tali procedimenti amministrativi (TAR del Lazio 1º sez. – R.G. 8864/2003), è stata disposta con ordinanza del 25.09.2003 l'acquisizione, tramite due ispettori di nomina del Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero (peraltro, parte in causa), di chiarimenti

e documentazione in ordine ai fatti di causa, nonché, tramite lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, di altre notizie e documentazione,

si chiede di sapere se il Ministro, considerati i fatti che hanno provocato il procedimento penale in corso, non ritenga doveroso disporre, a scopo cautelativo, la sospensione delle prove orali del citato concorso, per l'evidente contrasto tra i motivi che hanno generato il procedimento penale pendente, nonché i provvedimenti istruttori disposti, e la prosecuzione delle prove di esame, anche per evitare – come è già successo in passato – che i cittadini possano subire il rischio di essere giudicati da magistrati autori di così gravi reati.

(4-05493)

(28 ottobre 2003)

MEDURI, BEVILACQUA, SUDANO, CONTESTABILE, GENTILE, RAGNO, AZZOLLINI, CIRAMI, EUFEMI, CASTAGNETTI, MORSELLI, GUBERT, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, PERUZZOTTI, FERRARA, ULIVI, BONGIORNO, MENARDI, MUGNAI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il quotidiano «Il Giornale» del 14 maggio 2003 ha pubblicato il seguente articolo sotto il titolo: «Concorso truccato in magistratura»:

«C'è l'ombra di uno scandalo sull'ultimo concorso in magistratura: il grave sospetto che un membro della Commissione d'esame per uditori giudiziari, un magistrato, abbia commesso scorrettezze per favorire un candidato. O, addirittura, sia stato corrotto. Tutto segreto, per ora. Ma i titolari dell'azione disciplinare, il Procuratore generale della Cassazione e il Ministro della giustizia, sarebbero stati informati per valutare le iniziative di loro competenza.

La Procura di Roma, da parte sua, avrebbe aperto una pratica, subito secretata, per indagare sulla vicenda e accertare quali reati sono ipotizzabili. Anche il Consiglio superiore della magistratura, nella persona del suo vicepresidente, Virginio Rognoni, sarebbe stato messo al corrente. Tanto più perché il magistrato coinvolto, e sarebbe una donna che veste la toga a Napoli, avrebbe già dato le dimissioni dalla Commissione "per motivi di famiglia".

Così l'organo di autogoverno della magistratura, per la precisione la nona commissione, ha dovuto provvedere con urgenza a nominare il sostituto perché l'esame degli scritti potesse procedere senza interruzione. Anche questa pratica del CSM è stata secretata e questo la dice lunga sulla gravità dell'episodio e sulle ripercussioni che potrebbero esserci: quantomeno una batosta all'immagine di serietà e correttezza di questa fondamentale prova d'accesso dalla quale si esce abilitati ad indossare la toga.

Stiamo parlando del concorso nazionale che si è tenuto a Roma a fine gennaio. Una folla di giovani aspiranti magistrati, più di mille a quanto sembra, ha inizialmente superato i quiz di ammissione e successivamente si è cimentata sulle due prove scritte di diritto. In questi giorni la Commissione, formata prevalentemente da magistrati ma anche da alcuni pro-

fessori universitari, sta appunto correggendo i temi. E pare che proprio da un compito abbia avuto origine lo scandalo.

Era già stato giudicato non idoneo, ma in una seconda fase sarebbero saltati fuori degli strani fogli aggiuntivi che prima non c'erano. Ecco come sarebbe sorto il sospetto che qualcuno li avesse inseriti per «salvare» il candidato già bocciato, in modo da giustificare una valutazione diversa oppure da consentire un successivo ricorso al TAR. Una volta superata la prova scritta i candidati devono passare anche quella orale, che probabilmente partirà all'inizio dell'estate, ma la strada è spianata.

Sarebbe dunque inquinata la prova di accesso in magistratura? Di scandali per i concorsi da avvocati e da notai se ne ricordano tanti, ma questa volta la cosa sarebbe anche più grave, almeno perché è proprio in questa fase che si selezionano i servitori dello Stato che devono amministrare la giustizia, con indipendenza e imparzialità.

Accedere alla Commissione d'esame in magistratura è per questo un fatto di prestigio. Basti pensare che proprio a quest'ultima aveva chiesto di partecipare Francesco Saverio Borrelli, appena andato in pensione. Il Csm lo aveva anche nominato, ma poi il «padre» di Tangentopoli ci aveva ripensato e aveva rinunciato per motivi personali. Forse, perché contava di rientrare presto in servizio attivo appellandosi alla nuova legge che estende l'età pensionabile da 70 a 75 anni, senza immaginare che il Csm avrebbe osato sbarrargli il passo»;

che successivamente tutti i maggiori quotidiani nazionali e molti locali, ed anche tanti periodici, si sono occupati di tale gravissimo fatto, e che è stato individuato con nome e cognome il magistrato (una donna) in servizio a Napoli quale autore del broglio accertato;

che per tale episodio il CSM ha deciso di sospendere tale magistrato dalle funzioni e dallo stipendio;

che a fronte di 350 candidati ammessi alle prove orali pare che oltre 120 siano napoletani, i quali sembrano avere particolari attitudini naturali verso le scienze giuridiche e che sembrano essere particolarmente facilitati nel loro cammino anche dalla numerosa presenza nella commissione di esami di magistrati e professori napoletani;

che una luce sinistra grava, quindi, su tutto il concorso, e che nessuno può avere certezza che tutti gli ammessi lo meritassero veramente e tutti gli esclusi fossero veramente non idonei;

che, quindi, grava forte il sospetto che, domani, qualche imbroglione, gratificato indebitamente da esaminatori non irreprensibili, possa diventare giudice di altri uomini, forse più onesti o meno fortunati di lui;

che molti autorevoli giornali, qualcuno addirittura nell'editoriale, hanno invocato l'annullamento del concorso,

si chiede di sapere se, al fine di tranquillizzare tutti i cittadini e per ridare credibilità e fiducia nelle Istituzioni e soprattutto nell'Ordine Giudiziario, da anni al centro di forti polemiche e dure critiche, il Ministro in indirizzo non intenda, come a giudizio dell'interrogante dovrebbe e come da più parti viene richiesto, annullare il concorso in discussione, bandendone uno nuovo ed evitando che dello stesso facciano parte commissari

presenti nel concorso di cui si è detto, che agli interroganti, anche sulla base delle notizie di stampa citate, parrebbe viziato da scandali ed imbrogli.

(4-05120)

(30 luglio 2003)

RISPOSTA. (*) – Si comunica che nei confronti della dott.ssa Clotilde Renna in data 21.5.2003 è stata esercitata l'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione.

Nei confronti della dott.ssa Renna sono state inoltre dichiarate dapprima la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio e successivamente la decadenza dall'impiego.

In merito al concorso per uditore giudiziario citato, si rappresenta che il T.A.R. del Lazio, nel giudizio instaurato da un gruppo di candidati, in data 25.9.2003 ha pronunciato, in camera di consiglio, un'ordinanza con la quale ha disposto l'acquisizione di elementi istruttori, demandandone l'esecuzione all'Ispettorato generale di questo Ministero.

Ha, inoltre, ritenuto utile acquisire dal Consiglio superiore della Magistratura elementi documentali e chiarimenti. L'Ispettorato ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche, sia mediante audizione dei Commissari componenti la Commissione, sia mediante acquisizione di copia degli atti inerenti il concorso.

Nella successiva camera di consiglio del 10.12.2003, il predetto T.A.R. ha pronunciato un'ordinanza con cui ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato dai ricorrenti, in quanto «la procedura concorsuale alla quale il ricorso si riferisce non appare affetta da vizi di legittimità tali da fare prevedere probabile il suo futuro annullamento in sede di giudizio di merito». Il giudice amministrativo ha, inoltre, osservato che, alla stregua dell'articolata istruttoria che è stata disposta, al di là della vicenda già nota, non sono emersi elementi specifici che depongano nel senso che quello citato dall'interrogante non sia stato un episodio circoscritto e che il comportamento della dott.ssa Renna abbia determinato altre intromissioni o comunque altri illeciti e/o fuorvianti irregolarità nella valutazione degli elaborati. Il giudice amministrativo ha infine affermato che nel concorso in questione sono state rispettate le garanzie a presidio dell'anonimato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 marzo 2004)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

BOBBIO Luigi. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso:

che La Certosa di San Giacomo, importante bene storico-artistico presente nell'isola di Capri, versa in uno stato di degrado architettonico;

che nel 1999 il Centro studi ed iniziative «Capri domani», presieduto dall'avvocato Vittorio Lagani, organizzò un convegno per chiedere lo stanziamento di fondi per il recupero dei beni artistici di Capri;

che nella legge finanziaria del 2001, con un emendamento presentato da parlamentari di AN, vennero stanziati complessivamente quindici miliardi per il recupero dei beni culturali ed artistici di Capri, e che dieci di essi vennero destinati esplicitamente alla Certosa di San Giacomo;

che l'8 agosto 2002 venne sottoscritta una convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'istituzione «Cultura Capri» per l'utilizzo della Certosa di San Giacomo per la realizzazione di eventi culturali di prestigio, e che secondo i termini della convenzione entro un anno doveva essere costituita una associazione a cui affidare la gestione pratica;

che il 30 marzo 2002 venne costituta *ad hoc* l'associazione «Capri Island», che subentrò all'istituto «Cultura Capri» nella convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali;

che l'associazione «Capri Island» non ha potuto organizzare eventi di nessun tipo dato lo stato di abbandono architettonico della Certosa;

che nel giugno 2002 la Sovrintendenza al patrimonio storico e artistico di Napoli presentò un progetto di massima, dell'importo di quarantadue miliardi, per il recupero architettonico del complesso della Certosa, e che dato lo stanziamento di dieci miliardi si impegnò a presentare un progetto per il primo stralcio dei lavori entro il novembre successivo;

che, a quanto consta all'interrogante, il 25 settembre 2002 il Sovrintendente al patrimonio storico e artistico di Napoli, architetto Enrico Guglielmo, comunicò al Ministero, tramite lettera con protocollo n. 10680, che «la progettazione definitiva ed esecutiva in fase avanzata prevede anche i primi lavori necessari all'immediata utilizzazione del chiostro grande e dei percorsi di accesso»;

considerato che a tutt'oggi non è stato ancora presentato dalla Sovrintendenza al patrimonio storico e artistico di Napoli al Ministero dei beni culturali ed ambientali, nessun progetto definitivo sui suddetti lavori,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda esperire affinché possano iniziare i lavori per il consolidamento ed il restauro della Certosa di San Giacomo, e quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti dell'operato, quantomeno manchevole, del predetto Sovrintendente ai beni artistici e storici di Napoli.

(4-05143)

(31 luglio 2003)

RISPOSTA. – La Soprintendenza competente ha reso noto che, a seguito dell'assegnazione di un finanziamento di oltre cinque milioni di euro (dieci miliardi di lire), ai sensi della legge n. 29 del 2001, ha tempestivamente elaborato un progetto preliminare dell'intero intervento – per un importo di circa ventuno milioni di euro (quarantadue miliardi di lire) – avvalendosi sia delle proprie strutture e dei propri funzionari che di collaboratori e consulenti esterni, stante la carenza di tecnici e di altre figure professionali non presenti in organico.

Successivamente, la stessa ha avviato la fase di progettazione definitiva ed esecutiva, conferendo parte degli incarichi anche a personale tecnico esterno.

Tale scelta, seppur motivata, ha comportato però una temporanea *impasse* nello svolgimento della progettazione definitiva, al fine dell'acquisizione delle opportune autorizzazioni dall'Amministrazione centrale.

La Soprintendenza locale ha comunicato che la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento del primo lotto- finanziato con fondi della legge n. 29 del 2002 – è stata completata, approvata e validata nel luglio 2003.

Lo stesso ufficio ha riferito che è ormai imminente l'inizio dei lavori finanziati in quanto, in data 13 febbraio 2004, è stata espletata la gara di appalto bandita con il metodo della licitazione privata ed entro breve tempo prevede di procedere alla consegna dei lavori.

Informa, inoltre, che per quanto possibile, le aree interessate da manifestazioni culturali saranno impegnate nella sola stagione invernale, al fine di evitare la sospensione degli eventi e consentire la normale apertura al pubblico del monumento.

Per quanto riguarda la convenzione a suo tempo stipulata con l'istituzione «Cultura Capri», poi trasformata in associazione «Capri Island», la Soprintendenza comunica che, a seguito delle inadempienze rilevate e dei rilievi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, la stessa è da ritenersi del tutto inefficace e superata.

Infine, in merito ad eventuali impedimenti ad organizzare manifestazioni culturali da parte della suddetta associazione, la Soprintendenza locale precisa che non risulta che sia stato sottoposto un programma di iniziative.

Il Sottosegretario di Stato per i beni
e le attività culturali

BONO

(8 aprile 2004)

BOCO. – *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che il medio corso del fiume Cecina è considerato fra le emergenze fluviali da tutelare in Toscana: ecosistema fluviale a dinamica naturale, esso riveste un elevato interesse naturalistico;

che purtroppo a monte del sito di Berignone, fra le amministrazioni provinciali di Pisa e Siena e i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Casole d'Elsa e Radicondoli, il territorio ricadente nel bacino fluviale al confine fra le varie amministrazioni risulta privo di tutela da parte degli organi preposti alla salvaguardia delle risorse primarie: alle porte del sito di Berignone il deserto minaccia il fiume Cecina, il controllo degli organi delegati è infatti reso assai difficoltoso a causa delle competenze che vengono a cadere ai limiti dei vari confini amministrativi;

che ultime fra le attività non compatibili con la protezione di un bene giuridico quale è il fiume sono le esercitazioni militari sulle sponde del fiume Cecina, che sono state rilevate dai giorni 3, 4, 5 e 6 febbraio 2003: diversi mezzi pesanti rumorosissimi, tanto da essere notati da chilometri di distanza, percorrevano a grande velocità le sponde del fiume;

che risulta all'interrogante che la stazione dei Carabinieri di Radicondoli (Siena) non era stata avvisata che in località Strada, sulle aree golenali del fiume Cecina, si sarebbero svolte esercitazioni militari;

che in seguito è stato poi possibile ricostruire che le attività erano state segnalate per il territorio compreso nel Comune di Casole D'Elsa (Siena), ma i mezzi erano localizzati nel territorio del Podere Strada di Radicondoli;

che l'*habitat* fluviale è violato e viene danneggiato nella sua integrità, in quanto aperto ormai alla fruibilità pubblica, e ora anche militare, grazie alla viabilità che è stata creata lungo le sponde per accedere ai siti estrattivi aperti nel bacino del fiume Cecina, a causa della presenza del frantumatore sito in località Ponte della Spineta,

si chiede di sapere:

se sia possibile che i militari non sappiano identificare le aree nelle quali esercitano;

se non si ritenga necessario e urgente comunque sensibilizzare il competente comando sulla gravità dei danni inflitti e sull'importanza della conservazione degli ecosistemi del fiume Cecina, della tutela e valorizzazione delle sue risorse naturali che vanno quindi salvaguardate dal passaggio di mezzi meccanici sulle sponde fluviali, tanto più se si tratta di carri armati in esercitazione;

se e come il Ministro dell'ambiente intenda intervenire perché l'*habitat* fluviale sia concretamente tutelato.

(4-04686)

(10 giugno 2003)

RISPOSTA. – Si precisa che le attività citate dall'onorevole interrogante sono state svolte dal 186º Reggimento paracadutisti «Folgore» per eserci-

tazioni di «scuola guida» sui mezzi cingolati finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida di tali mezzi.

L'attività, condotta nei giorni 3, 4, 5, e 6 febbraio 2003 nell'area in argomento, fa parte dei compiti istituzionali di reparto e riveste carattere di assoluta priorità.

Ciò premesso, si osserva che la pianificazione di tali operazioni rientra in un quadro di equilibrata convivenza con le realtà locali.

Infatti attraverso procedure di coordinamento definite dalle Autorità militari e civili nell'ambito dei Comitati misti paritetici regionali è stato sempre possibile conseguire un *modus* di convivenza adeguato sia alle esigenze della collettività che a quelle militari.

Per quanto riguarda l'esercitazione in parola, erano state effettuate le previste comunicazioni sulle attività regolarmente pianificate al Comando provinciale dei Carabinieri di Siena e alle Compagnie dei Carabinieri di Siena e Poggibonsi, competenti per territorio.

In merito all'ipotizzata incapacità del Reparto di identificare le aree addestrative, si precisa che l'ubicazione dell'area di addestramento denominata «LAI» risulta ben nota al reparto fruitore e il suo utilizzo è disciplinato da un apposito regolamento.

Per quanto concerne, invece, la «presunta gravità dei danni inflitti», essa risale esclusivamente ad un'area in cui sarebbero state danneggiate alcune talee.

In particolare si tratta di una piazzola localizzata lungo una stradina che, pur insistendo all'interno del terreno autorizzato all'impiego, viene normalmente utilizzata per il solo trasferimento e non per l'attività addestrativa vera e propria.

Contestualmente, invece, la stradina viene utilizzata da pesanti autoarticolati di un'attigua cava di pietrame.

Ciò premesso, il citato dallo alle talee (trattasi, in sostanza, di bastoncini conficcati nel terreno e affioranti di circa 20/30 cm.) potrebbe essere stato prodotto da un mezzo cingolato in sosta temporanea nella suddetta piazzola per consentire il passaggio di un ingombrante autocarro che incrociava lungo la citata stradina.

Peraltro, gli stessi militari interessati hanno comunque provveduto, in accordo con il personale della locale comunità montana, a porre a dimora nuove talee.

Ciò è confortato dal fatto che, a seguito di un esposto nel quale si riferiva che esercitazioni militari avrebbero causato «inquinamento ambientale» nei pressi del fiume Cecina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siena hanno effettuato un sopralluogo da cui è emerso che «(...) l'area utilizzata non presentava evidenti alterazioni (...)».

Nella circostanza, peraltro, gli stessi Carabinieri hanno rinvenuto dei mezzi meccanici civili abbandonati per i quali è stato dato corso a specifico procedimento amministrativo nei confronti del proprietario del terreno.

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che, poco dopo il periodo in esame, nell'area dove sono state ripristinate le talee danneggiate sono state

accumulate grosse tubazioni in materiale plastico a danno delle talee ripristinate recentemente.

Peraltro, l'Esercito ha sempre posto la massima attenzione nei riguardi delle problematiche ambientali.

Ne è una riprova il fatto che recentemente è stato emanato un «*Vademecum* per i Comandanti dell'Esercito italiano sulla protezione ambientale», con cui si forniscono specifici strumenti per consentire la valutazione ottimale dell'eventuale impatto sulle aree utilizzate per l'esecuzione delle attività militari.

Per quanto, invece, e più in generale riguarda la tutela ambientale dell'area, si rappresenta, sulla scorta di quanto reso noto dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, che nell'ambito dell'Accordo di Programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, il 26 maggio 2003 è stato firmato l'Accordo integrativo per l'applicazione della direttiva comunitaria n. 2000/60/CE nel bacino del fiume Cecina, in qualità di bacino pilota.

Infatti esso è stato proposto ed accettato quale bacino pilota per la sperimentazione della direttiva comunitaria citata, quale ambito fisico nel quale definire un piano di gestione integrata, finalizzato a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi comunitari in materia di acque.

Tale accordo prevede la possibilità di sviluppare un complesso coordinato di interventi finalizzati alla tutela sia qualitativa che quantitativa e tesi al ripristino ambientale del bacino idrografico del fiume in attuazione della direttiva citata e delle linee guida predisposte per la sua implementazione.

Inoltre, presso il Comune di Cecina è stato istituito un «tavolo di coordinamento permanente», di cui fanno parte tutti i soggetti che hanno stipulato l'accordo, al fine di predisporne ed indirizzarne le attività attuative.

Tra le finalità più importanti che l'accordo intende raggiungere si evidenziano:

il raggiungimento dell'equilibrio fra le disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nel bacino ed i diversi usi, garantendo il deflusso minimo vitale ed il recupero di naturalità dei corpi idrici;

la tutela ed il ripristino dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei che fanno parte del bacino idrografico del fiume Cecina da ogni forma di inquinamento di origine civile, agricola e soprattutto industriale;

la gestione delle risorse idriche in tutti i Comuni del bacino e la prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici da fonti puntuali di origine urbana;

il ripristino delle condizioni di fruibilità del territorio e la salvaguardia della salute umana la promozione di attività di ricerca nel campo della fitodepurazione, dei trattamenti appropriati, del risparmio idrico e della rinaturalizzazione fluviale.

L'accordo prevede una serie di azioni, per il raggiungimento delle finalità su esposte, che ciascun soggetto firmatario si impegna ad attivare secondo le proprie competenze, ed in particolare: misure di risparmio della risorsa idrica e della diminuzione dei consumi; interventi di limitazione al prelievo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate; realizzazione delle infrastrutture di fognatura, collettamento e depurazione nel rispetto delle previsioni dei Piani d'ambito ed interventi di bonifica dei siti inquinati ed il ripristino delle condizioni naturali degli alvei fluviali.

Inoltre, al fine di provvedere ad una gestione uniforme ed integrata dei dati prodotti durante l'attuazione dell'accordo, è prevista la realizzazione di un Sistema informativo territoriale (SIT) coerente ed integrato con il sistema territoriale della Regione Toscana e delle Province, il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) gestito dall'ARPAT.

Si aggiunge infine, e per completezza di informazione, che il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio partecipa alla prima fase dei lavori di attuazione dell'Accordo tramite un co-finanziamento di 8.432.443,00 euro.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(13 aprile 2004)

BOCO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che consta all'interrogante che:

in data 11 luglio 2003 Marcello Lonzi, detenuto presso il carcere «Le Sughere» di Livorno, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio dovuto ad infarto;

secondo i familiari sarebbero state evidenziate numerose ferite sul corpo del giovane ventinovenne e molteplici ecchimosi sarebbero risultate sulla testa e sul torace;

la stampa riporta dichiarazioni della madre di Marcello Lonzi, signora Maria Cioffi, in base alle quali le ferite riportate dal giovane detenuto, tra cui diverse bruciature ed abrasioni sul torace e ferite al volto, sollevano numerosi dubbi sui reali motivi del decesso;

Marcello Lonzi, condannato ad otto mesi di reclusione per un tentativo di furto, aveva già scontato metà della pena ed era in attesa di essere avviato in una comunità per la riabilitazione, avendo quasi concluso la terapia a base di metadone;

la Procura della Repubblica di Livorno ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di accusa di omicidio,

si chiede di sapere se non si intenda adottare le opportune iniziative affinché sia istituita una commissione ministeriale per chiarire le eventuali

responsabilità amministrative connesse con la morte del detenuto Marcello Lonzi.

(4-05488)

(27 ottobre 2003)

BONFIETTI, VITALI, CORTIANA, DE ZULUETA, ROTONDO, IOVENE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che in data 11 luglio 2003 un detenuto tossicodipendente di ventinove anni, Marcello Lonzi, ristretto presso il carcere «Le Sughere» di Livorno, sarebbe deceduto per un arresto cardiocircolatorio dovuto ad infarto;

come riportato dalla stampa, secondo i familiari sarebbero state rinvenute evidenti ferite, nonché numerose ecchimosi, sul corpo di Marcello Lonzi (alla testa e al torace);

tale circostanza solleva dubbi sui reali motivi del decesso;

circa una settimana prima della morte del detenuto, la sorella di Marcello Lonzi aveva avuto un colloquio col fratello all'interno dell'istituto penitenziario, e le sue condizioni – come dichiarato dalla sorella – erano più che buone e non evidenziavano alcun problema di salute;

Marcello Lonzi, condannato ad otto mesi di reclusione per un tentativo di furto, aveva già scontato metà pena ed era in attesa di essere avviato in comunità per la riabilitazione, avendo quasi concluso la terapia a base di metadone,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare le opportune iniziative affinché sia istituita una commissione ministeriale per chiarire le eventuali responsabilità amministrative connesse con la morte del detenuto di cui si è detto in premessa.

(4-05740)

(4 dicembre 2003)

RISPOSTA. (*) – Si rappresenta che il detenuto Marcello Lonzi, nato a Livorno il 25.10.1973, era stato tratto in arresto in data 3.3.2003 e condotto presso la casa circondariale di Livorno, in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale; infatti il Lonzi al momento dell'arresto aveva usato violenza nei confronti del personale della Polizia di Stato.

Con il rito del patteggiamento, in data 5.3.2003, veniva condannato alla pena di 9 mesi di reclusione ed alla multa di 200,00 euro perché riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 4, 81 c.p.v., 582 e 586, 576 e 337 del codice penale.

Nel corso della visita di primo ingresso in carcere lamentava dolori alla gamba ed al braccio, a causa dei numerosi calci e pugni dallo stesso

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sferrati al momento dell'arresto. Il medico di guardia riscontrò una «ferita lacero-contusa al labbro superiore, varie escoriazioni, lividi alle cosce ed alle gambe, dolore emitorace sinistro». Peraltro il Lonzi dichiarò di avere subito percosse prima di essere associato all'istituto penitenziario e di essere un tossicodipendente seguito dal Sert di Livorno.

Le sue condizioni fisiche generali apparivano buone ed il fattore di rischio suicida valutato basso.

In data 10.3.2003, sottoposto a visita psichiatrica, riferiva nuovamente dolori al torace ed al ginocchio sinistro; per tali motivi venne sottoposto ad esame radiologico al ginocchio ed all'emitorace sinistro, che esclusero fratture in atto.

Il 21.03.2003, pur mostrandosi lucido ed orientato, lamentava con lo specialista uno stato di ansia ed insonnia per i quali gli venivano prescritti ansiolitici.

Lo psichiatra ha dichiarato di avere trovato il Lonzi in condizioni psichiche normali, tanto da essere sempre vigile ed orientato.

Durante il periodo trascorso in carcere il detenuto è stato sottoposto a diverse visite mediche che non hanno mai evidenziato patologie dell'apparato cardiocircolatorio.

Si ritiene opportuno evidenziare che il Lonzi, in data 7.5.2003, era stato ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale di Livorno per ingestione volontaria di sapone liquido per poi essere dimesso senza che gli venissero riscontrate anomalie di alcun genere.

Più volte, fra l'altro, il detenuto è stato sorpreso ad inalare gas dalla bomboletta in dotazione (gesto che molti tossicodipendenti pongono in essere, quale surrogato della droga).

Il decesso del detenuto è avvenuto in data 11.7.2003.

Alle ore 19.50, infatti, l'agente di servizio presso la sezione rinveniva il detenuto disteso per terra dentro la cella; immediatamente venivano praticate le manovre rianimatorie del caso da parte del medico di guardia che non davano, purtroppo, esito positivo.

Il corpo del detenuto, ormai defunto, è stato attentamente visitato dal medico SIAS montante, che non ha riscontrato alcun segno di lesioni in tutto il corpo ad eccezione di ferite lacero-contuse sulla fronte e sul labbro sinistro, verosimilmente procurate al momento della caduta, dopo avere sbattuto sul cancello d'ingresso della cella dove è stato trovato riverso bocconi con tracce di sangue intorno al capo.

Gli accertamenti ispettivi effettuati e la ricostruzione della dinamica dell'evento sembrerebbero confermare che la morte del detenuto sia avvenuta per cause naturali.

Dalla relazione ispettiva si rileva pure che i medici intervenuti non hanno riscontrato punture o altri segni che possano far risalire il decesso a cause violente e che sono da escludere responsabilità disciplinari e/o amministrative a carico del personale addetto alla vigilanza e del personale sanitario.

Copia della predetta relazione è stata inviata alla competente Procura della Repubblica di Livorno che ha iscritto un procedimento in atto contro

ignoti per il delitto di omicidio volontario, e ciò per esplicita denuncia in questo senso presentata dalla madre del defunto.

In proposito la Procura di Livorno ha, peraltro, precisato che tale forma di iscrizione del procedimento è allo stato giustificata solo da ragioni tecnico-processuali.

La citata Procura in merito al decesso del detenuto in questione ha riferito che uno dei primi atti di indagine è stato quello volto all'accertamento, mediante consulenza medico-legale (autopsia), della causa della morte. Tale accertamento tecnico ha concluso nel senso dell'attribuibilità del decesso del Lonzi a cause naturali, assolutamente non incompatibili con le lesioni effettivamente riscontrate sul cadavere, ben spiegabili con la caduta per terra del Lonzi, privo di sensi per arresto cardiaco, in ambiente angusto contrassegnato dalla presenza di sporgenze spigolose.

Quanto al citato arresto cardiaco che ha determinato, secondo il consulente, la morte naturale cardiaca, esso è dimostrato dalla «riscontrata severa ostruzione del calibro della coronaria discendente anteriore». Ciò per quanto riguarda la prova generica.

Quanto alla specifica, nei limiti di ciò che può riferirsi, la suddetta Procura ha rappresentato che i suoi risultati, allo stato attuale, non sono incompatibili con quelli della prova generica.

La Procura di Livorno ha poi aggiunto che sono stati richiesti ulteriori chiarimenti al consulente tecnico che ha eseguito l'autopsia, il quale ha confermato le precedenti conclusioni. È stata, poi, coltivata anche la pista investigativa relativa ad eventuali ritardi da parte della struttura penitenziaria in cui il fatto si è verificato nel prestare i soccorsi al detenuto in questione, ma con esito negativo.

Le indagini, comunque, proseguono con l'acquisizione di informazioni da parte di detenuti eventualmente a conoscenza di elementi di rilievo al fini di un definitivo accertamento dei fatti e la stessa Procura, onde non trascurare alcuna ipotesi, si accinge a richiedere al locale G.I.P. la proroga del termine semestrale previsto all'articolo 415 del codice di procedura penale che scadrà nel corrente mese di marzo.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(6 aprile 2004)

CAMBER. – *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali.* – Premesso che:

da alcuni anni è stato soppresso il presidio notturno del posto fisso di Polizia presso le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali di Trieste, specificamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore e presso quello dell'Ospedale di Cattinara;

di conseguenza, in caso di necessità, durante le ore notturne, il personale in servizio presso queste strutture sanitarie deve chiamare il «113»,

il quale provvede ad inviare sul posto una delle «volanti» in normale servizio di pattugliamento;

i tempi di intervento degli agenti sono quindi subordinati alle altre attività di pubblica sicurezza eventualmente in corso;

le ore notturne rappresentano il momento nel quale al Pronto Soccorso giungono in maggior misura pazienti potenzialmente pericolosi, in particolare soggetti in preda all'alcool o a droghe pesanti;

il personale medico e paramedico si è trovato innumerevoli volte a dover fronteggiare soggetti violenti, e in molti casi si sono registrati sia danni al personale stesso (tanto da dover essere medicato) sia ingenti danni alle strumentazioni e alle suppellettili del Pronto Soccorso;

la sicurezza del personale medico e paramedico è quindi ogni notte soggetta a rischi che vanno ben al di là del dovere professionale, soprattutto se si tiene conto che l'attuale assetto prevede un solo medico in servizio notturno coadiuvato da 3 o 4 paramedici e molto spesso si tratta complessivamente di sole donne, medico compreso,

si chiede di sapere:

per quali motivi sia stato soppresso il presidio notturno di Pubblica Sicurezza presso le strutture di Pronto Soccorso degli Ospedali di Trieste;

quale sia, allo stato, la possibilità di riattivare detto presidio così da garantire l'incolumità del personale medico e paramedico, già di per sè costretto a lavorare in situazioni al limite della precarietà a causa delle note carenze di addetti nelle Aziende Ospedaliere dovute a problemi di bilancio;

se non si ritenga opportuno e inderogabile predisporre, di concerto con l'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste (e, quindi, con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da cui essa dipende) apposita convenzione tra il Ministero in indirizzo e gli istituti di vigilanza privata onde garantire nelle ore notturne, attraverso la presenza di una guardia giurata, la sicurezza nelle strutture di Pronto Soccorso della città di Trieste.

(4-06075)

(5 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Si comunica che il presidio notturno dei posti fissi della Polizia di Stato presso il «pronto soccorso» degli ospedali «Maggiore» e «Cattinara» di Trieste è stato soppresso nel 1995, allorché si è reso necessario rivedere la distribuzione del personale della Questura per far fronte a nuove e pressanti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio.

Il presidio dei due posti fissi è attualmente assicurato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, in due turni di servizio; al momento non vi è possibilità di riattivare i servizi notturni, che richiederebbero l'impiego di 10-12 agenti, sottraendoli ad altri, più urgenti, compiti di istituto.

Tuttavia, anche allo scopo di garantire l'incolumità del personale sanitario nelle ore notturne, nel «pronto soccorso» dei due nosocomi sono

stati installati telefoni direttamente collegati con la sala operativa della Questura, attivabili in caso di emergenza.

Infine si fa presente che il ricorso a guardie giurate nelle ore notturne non richiederebbe la stipula di alcuna convenzione da parte del Ministero dell'interno o dell'Ufficio territoriale del Governo potendo l'Azienda ospedaliera affidare direttamente l'incarico ad un istituto di vigilanza privata.

A quest'ultimo spetterebbe, poi, di sottoporre all'approvazione del Questore le modalità di svolgimento del servizio con la specificazione dei compiti assegnati a ciascun operatore.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(5 aprile 2004)

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAn. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

30 milioni di cittadini italiani residenti in un'area geografica rappresentata dalle isole e dalle regioni centro meridionali sono ora privati dell'acqua per vivere, con migliaia di agricoltori e allevatori spremuti fino all'ultima goccia di sudore, delusi da un modello di sviluppo agricolo che faceva sognare immense pianure irrigue come la California, ora pesantemente consumate dai processi di desertificazione;

l'opinione pubblica italiana così pesantemente colpita, dopo l'ubriacatura sulla faraonica spesa per realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, è convinta, come noi, che mancano le risorse economiche per fare fronte alla tragedia idrica e alla sete, che mancano le idee-progetto per garantire a tutti l'eguale diritto di accesso all'acqua, dando la giusta acqua a tutti;

la stessa popolazione, mentre è costretta ad un limitatissimo accesso all'acqua, sente arrivare dalla Sicilia l'allarme del monopolio mafioso sulla distribuzione delle risorse idriche, e dall'Acquedotto Pugliese un contraddittorio sentimento di solidarietà in quanto più sensibile alle istanze dei consorzi di bonifica, non riuscendo più a mediare i bisogni tra usi domestici e usi agricoli o industriali, e a programmare una sana politica di approvvigionamento idrico e della sua distribuzione, ragione per cui fu costituito;

il 40% delle risorse idriche potabili vanno perse nelle condutture e negli impianti colabrodo, mentre le acque potabili di buona qualità, quasi il 97% del totale, vengono continuamente sperperate in usi impropri, come gli usi sanitari domestici che arrivano fino a 500 litri pro capite nelle aree metropolitane, o peggio ancora nei processi industriali , oppure in agricoltura, come impietosamente illustrato dai dati allarmanti forniti dal C.N.R.

e dal Professor Riccardo Petrella, tra i massimi esperti mondiali del problema;

questo contesto descrive una situazione sociale e ambientale grave che smaschera la situazione tragica e comica nel contempo in cui versa l'Italia, dove quasi nulla è l'attività di recupero delle acque sporche, per riutilizzarle a scopi industriali e irrigui, vista l'assenza e il cattivo funzionamento dei depuratori, con lo sperpero quotidiano di milioni di metri cubi di acqua;

la situazione è tale e dà forza ad un antico allarme ambientale, dagli scriventi denunciato chiedendo ai governi dell'Ulivo di aumentare, per esempi, gli stanziamenti per le opere di depurazione; durante gli stessi governi gli scriventi si sono impegnati nel favorire la ristrutturazione delle vecchie abitazioni nei centri storici introducendo innovazioni negli impianti idrici e contribuendo a far fronte alle perdite in condotta;

lo stesso allarme ambientale degli interroganti sui mutamenti climatici mostra a tutti come gli effetti di cicli metereologici siano sempre più simili a quelli della desertificazione, con precipitazioni piovose temporalesche brevi e intense concentrate soprattutto nei periodi estivi;

per la loro natura queste precipitazioni poco aiutano a ricostruire le riserve idriche e flagellano invece un territorio nazionale afflitto da dissesto idrogeologico e dalla cementificazione di vaste aree, di interi alvei di fiumi e di superfici drenanti, ragione per cui durante la partecipazione nei governi di centro – sinistra gli scriventi hanno avviato una vasta campagna di opere pubbliche per un primo risanamento del territorio;

le acque di precipitazione e di scorrimento superficiali ora disperse, anziché essere captate da nuove e dannose grandi dighe potrebbero essere raccolte in appositi sistemi di fogna bianca, ed accumulate per gli usi sanitari e irrigui sia urbani, sia privati che industriali, attraverso un sistema di reti duali prossime all'utenza, per differenziare le acque di buona qualità da quelle a solo uso sanitario, come già avviene nei paesi nord europei;

negli anni dei governi di centro – sinistra gli scriventi hanno emanato due delibere CIPE, la numero 299/99 Programma Nazionale per la Lotta alla siccità e alla desertificazione, e la delibera CIPE del 3 maggio 2001 per l'Assegnazione di risorse destinate al funzionamento del comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione;

nell'attuale piano del Governo, delibera CIPE 21 dicembre 2001, non si prevede quasi nulla per evitare le perdite idriche degli acquedotti, e non si prevede nulla per interventi infrastrutturali più in generale utili, per esempio, per promuovere la depurazione delle acque nere, considerando l'esiguità dei fondi previsti nel prossimo decennio per le reti idriche rispetto alle già relativamente scarse risorse destinate al Mezzogiorno,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare:

per promuovere il buon uso dell'acqua sia in termini di risparmio che in termini di corretto utilizzo domestico, irriguo, industriale, anche at-

traverso l'istituzione in Italia della giornata mondiale per l'acqua il 22 maggio, per promuovere apposite campagne di sensibilizzazione;

per dare seguito ai programmi di lotta alla siccità e alla desertificazione proposti dai precedenti Governi;

per quantificare e aumentare le risorse economiche da destinare agli interventi di lotta allo sperpero delle acque di buona qualità, anche controllando le perdite delle condutture, per favorire il recupero e il riuso delle acque reflue e di quelle piovane;

per contrastare tutti quei fenomeni che impediscono l'eguale diritto dei cittadini di accesso all'acqua e non assicurano la giusta acqua per tutti. (4-06147)

(17 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Le sfavorevoli condizioni meteo-climatiche comportano ciclicamente situazioni di emergenza idrica nel nostro Paese, in particolar modo in estate. Purtroppo, la crescente scarsità d'acqua non lede più solo il diritto basilare di ciascun cittadino ad una dotazione idrica minima *pro capite*, ma comporta anche danni economici diretti, principalmente in agricoltura, e indiretti in settori, come quello turistico, in cui la disponibilità di adeguate risorse idriche risulta indispensabile.

Una delle cause di tale situazione risiede nel fatto che, nel nostro Paese, manca ancora un sistema unitario decisionale e di gestione dell'acqua. Le competenze relative alle acque sono infatti disciplinate da almeno quattro diversi strumenti normativi (regio decreto 1775/33, legge n. 183/89, legge n. 36/94, e decreto legislativo n. 152/99) che stabiliscono le competenze attinenti la pianificazione, mentre solo in parte individuano il soggetto responsabile per la gestione unitaria ed integrata di tutte le acque superficiali e sotterranee in condizioni ordinarie e di emergenza.

La gestione dei servizi idrici risente dell'originario frazionamento in circa 8.000 enti e organi con diversi nomi, che non hanno consentito di gestire il servizio in un'ottica industriale di modernità, di efficienza e di economicità. Tale inefficienza, oltre a rendere difficoltosa la gestione dei servizi idrici nella configurazione ordinaria, è stata di ostacolo anche nella gestione straordinaria dettata dall'emergenza idrica; infatti tutti gli sforzi profusi dai Commissari *ad acta* nominati nelle regioni più colpite dal fenomeno sono andati persi a causa dell'incapacità operativa di un sistema gestionale polverizzato.

Al fine del superamento della frammentazione, che caratterizza l'organizzazione e la gestione dei servizi, la legge n. 36/1994 ha previsto l'integrazione territoriale con la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Dalla «Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici anno 2002» risulta che, sebbene la riforma introdotta dalla legge Galli non sia ancora completata, tuttavia lo stato di attuazione della legge può dirsi a

buon punto; infatti, su 91 ATO previsti, ne sono insediati 84, con oltre 54 milioni di abitanti, pari al 94% della popolazione italiana.

Le ricognizioni delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, alla data del 30 maggio 2003, risultavano ultimate in 66 ambiti, corrispondenti al 73% degli ATO complessivi.

Il processo di riforma ha avuto una forte accelerazione a seguito sia dell'approvazione della legge finanziaria 2002 sia dei finanziamenti dell'Unione europea previsti dai Quadri Comunitari di Sostegno (QCS) per accedere ai quali si doveva procedere all'applicazione della legge Galli con l'insediamento dell'ATO e l'approvazione del Piano.

Nello scorso autunno si è insediato l'ATO unico del Molise.

Con il recepimento, poi, della direttiva n. 2000/60/CE quadro, in materia di acque, che prevede, tra l'altro, l'individuazione del livello di coordinamento a scala di bacino, cosiddetti «distretti idrografici», ossia le aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, sarà possibile una gestione unitaria e ottimale dei bacini idrografici stessi.

I progressi raggiunti in merito alla strategia comune di implementazione della direttiva quadro sulle acque e l'integrazione delle politiche sulle acque nelle altre politiche, in particolare la politica agricola e le politiche regionali, sono stati oggetto di confronto nel *meeting* dei direttori delle acque dell'Unione europea, dei Paesi dell'accesso, dei Paesi candidati e dei Paesi dell'EFTA, organizzato dalla Direzione nel novembre 2003, in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Inoltre, la Drezione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha assunto ulteriori iniziative anche di concerto con le Amministrazioni interessate. Nell'ambito delle Intese istituzionali di programma Stato – Regioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata, sono stati firmati Accordi di programma quadro (APQ) nel settore della «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», tra i Ministeri dell'economia e delle finanze dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali e le regioni.

Tali Accordi, che prevedono il finanziamento congiunto Stato-regione con risorse immediatamente disponibili e altre subordinate a specifici adempimenti, sono finalizzati ad introdurre una visione unitaria della gestione della «risorsa acqua» da destinarsi agli specifici usi (potabile civile. industriale ed irriguo) in un'ottica di tutela qualitativa e quantitativa della stessa.

Una più ampia e completa revisione della gestione del ciclo idrico sarà possibile con l'approvazione del disegno di legge Atto Senato n. 1753-B, delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. In tale delega sono, tra l'altro, previsti tra i principi e criteri generali la semplificazione dei procedimenti per dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico e la promo-

zione del risparmio idrico, favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa e l'accelerazione della piena attuazione della gestione stessa a livello di ambito territoriale ottimale, precisando i poteri sostitutivi.

In attesa dell'esercizio della delega per un nuovo quadro di riferimento normativo si è intervenuti con ulteriori provvedimenti.

È stato emanato il decreto 6 novembre 2003, n. 367, sulla fissazione di *standard* di qualità dell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose ai sensi del citato decreto legislativo n. 152/99 con la finalità della tutela dei corpi idrici da fonti di inquinamento puntuali e diffuse. Gli *standard* di qualità sono finalizzati a garantire a breve termine, entro il 31 dicembre 2008, la salute umana e a lungo termine, entro il dicembre 2015, la tutela dell'ecosistema acquatico.

È stato, poi, predisposto, in attuazione del decreto legislativo n. 152/99, il decreto che fornisce le indicazioni per la corretta predisposizione del bilancio idrico, nonché per la definizione del deflusso minimo vitale e per il censimento delle utilizzazioni in atto, aspetto fondamentale del controllo e della gestione della risorsa idrica. Tale decreto è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, sono da richiamare le misure di tipo strutturale e quelle di tipo gestionale che consentono di fronteggiare la situazione di crisi, sia contingente sia in un'ottica di medio lungo periodo.

È necessario, con riferimento alle misure di tipo strutturale, intervenire nel territorio, ottimizzando la disponibilltà di risorsa presente in funzione delle esigenze spazio-temporali del sistema socio-economico e dell'ecosistema, naturalmente nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

In particolare, si dovrà intervenire nell'attuale sistema degli invasi, cercando di migliorarlo e renderlo più efficiente attraverso la manutenzione straordinaria dei serbatoi esistenti e del sistema di interconnessione e, ove necessario e possibile, attraverso la realizzazione di nuovi invasi di piccole e medie dimensioni compatibili con il territorio in cui sono inseriti.

A tal proposito, per quanto attiene la gestione degli invasi è all'esame della Conferenza Stato-Regiorle un decreto sulla fissazione dei criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi stessi di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che consentirà di definire il quadro normativo delle operazioni per assicurare il mantenimento ed il ripristino della capacità utile e della capacità morta proprie dell'invaso e per garantire, prioritariamente in ogni tempo, il funzionamento degli organi di scarico e di presa.

L'emanazione di tale provvedimento consentirà di avviare la risoluzione del problema dell'interrimento degli invasi ed il conseguente recupero del volume utile di invaso.

La riduzione delle perdite e l'eliminazione degli sprechi è un altro dovere; a fronte della scarsità della risorsa, infatti, bisogna incentivare la manutenzione e l'ammodernamento delle reti acquedottistiche, sia nel comparto civile e industriale, sia, soprattutto, nel settore agricolo.

In quest'ultimo settore vanno promossi l'adozione di sistemi di irrigazione ad alta efficienza, accompagnati da una loro corretta gestione, e la sostituzione, ove opportuno, dell'attuale rete di canali a pelo libero con reti a pressione.

Ulteriori azioni da intraprendere riguardano la conversione a colture meno idroesigenti (ove possibile ed economicamente sostenibile), la promozione, a livello di politica agricola, di incentivi e disincentivi anche a carattere finanziario e, soprattutto, uno schema reale di tariffazione basato sulle quantità effettivamente utilizzate.

Ulteriore intervento strutturale di immediato beneficio è il ricorso al riutilizzo delle acque reflue, peraltro regolamentato dal decreto 12 giugno 2003, n. 186, che deve essere promosso sia all'interno di un singolo sistema di produzione sia in uscita dai depuratori civili verso utenze industriali o agricole.

La riduzione dei consumi rappresenta un fattore prioritario per superare in modo permanente le condizioni di crisi idrica e, accoppiata alla riduzione strutturale delle perdite, consente infatti di diminuire i fabbisogni. Ciò appare essenziale nel settore agricolo.

Nel settore civile per la riduzione dei consumi finali occorre incentivare l'installazione di apparecchiature a basso consumo e di contatori per ogni unità abitativa, individuare e diffondere, anche attraverso campagne informative, comportamenti che vadano nella direzione dell'utilizzo razionale della risorsa e della diminuzione della domanda. Anche in questo caso l'elemento chiave appare lo strumento tariffario. Nel campo industriale, la riduzione dei consumi andrà perseguita favorendo il riciclo interno ed incentivando l'introduzione, all'interno dei cicli produttivi delle migliori tecnologie disponibili.

Inoltre appare fondamentale rivisitare il sistema delle concessioni alla luce delle esigenze emerse nell'analisi del bilancio idrico a scala di bacino e, conseguentemente, di una valutazione integrata e comparativa delle risorse disponibili e dei fabbisogni per i diversi usi. Occorre potenziare il sistema di controllo e di sanzione nei confronti degli utilizzi non in regola, o perchè privi di concessione o per uso non conforme alla concessione.

Per quanto concerne il prelievo di acque sotterranee, che costituiscono il vero grande serbatoio per il Paese, si potrebbe ipotizzare una moratoria assoluta per la costruzione di nuovi pozzi per un periodo sufficiente a limitare l'attuale sfruttamento degli acquiferi.

Tenuto conto dell'importanza degli acquiferi occorre individuare, in sede di pianificazione, aree vaste che concorrano alla ricarica delle falde. Per queste sembra fondamentale attivare le misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica qualitativamente e quantitativamente idoneo (divieto all'impermeabilizzazione delle superfici, usi del suolo compatiblli, ecc.).

Al fine di garantire, poi, la divulgazione dei dati sui corpi idrici, è stato emanato il decreto del 18 settembre 2002, che consente di individuare le criticità dei corpi idrici soggetti agli obiettivi per specifica destinazione (balneazione, acqua potabile, acque idonee alla vita dei pesci e

dei molluschi) per intervenire con misure appropriate. Un ulteriore strumento che assicurerà la più ampia divulgazione dello stato di qualità delle acque è rappresentato dal decreto del 19 agosto 2003, finalizzato alla raccolta dei dati sullo stato dei qualità dei corpi idrici e alla classificazione dei corpi idrici.

Infine, nelle regioni nelle quali la situazioni di crisi idrica non siano sufficienti interventi in via ordinaria necessari a ricondurre lo stato dei fatti a situazioni di accettabile vivibilità, il Governo interviene, su espressa richiesta degli enti locali, attraverso l'attivazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, ricorrendo allo strumento della dichiarazione dello stato di emergenza e del potere di ordinanza, ai sensi della legge 2 febbraio 1992, n. 225.

In tali regioni sono in atto misure straordinarie affidate a commissari *ad acta*, per accelerare gli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico ed in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Con riguardo all'approvvigionamento idrico, sono in emergenza le regioni Basilicata, Puglia, Sardegna Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa), Umbria e il comune di Reggio Calabria.

Con riferimento alla tutela delle acque superficiali e sotterranee e ai cicli di depurazione sono in emergenza le regioni Calabria, Puglia e Sicilia e la Campania relativamente al territorio di Napoli.

Le ordinanze prevedono l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento della crisi nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, a garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonché avviare e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita. Prevedono, inoltre, l'attuazione degli interventi nel settore della fognatura, del collettamento e della depurazione, che deve essere spinta sino al raggiungimento dei limiti fissati per il riutilizzo irriguo delle acque reflue, nonché l'individuazione e la realizzazione degli interventi di stoccaggio e collettamento necessari a rendere «reale» tale riutilizzo.

Con particolare riferimento al recupero delle acque reflue ai fini del loro utilizzo, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, con la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2002, ha affidato alla Sogesid Spa l'incarico di definire gli interventi necessari per l'ottimizzazione tecnica, economica e funzionale del recupero delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo, ivi compresa la predisposizione di analisi di fattibilità e progettazione.

L'attività oggetto dell'incarico consentirà l'identificazione delle fonti e delle opportunità di riutilizzo delle acque reflue depurate.

Con riferimento alla particolare situazione in atto in Sicilia, si delinea di seguito il quadro di interventi che hanno interessato direttamente la Regione.

In attuazione del servizio idrico integrato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 114 del 16 maggio del 2000, sono state delimitati gli Ambiti territoriali ottimali i quali, nella fattispecie, coincidono con la delimitazione territoriale della Provincia. Con successivo decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 si è poi provveduto all'indicazione delle modalità di costituzione delle autorità d'ambito.

Gli Ambiti territoriali ottimali i cui limiti coincidono con quelli provinciali sono 9, tutti costituiti e già operativi. La forma di cooperazione prescelta, conformemente alle previsioni della legge quadro in materia di servizio idrico integrato e al decreto del Presidente della regione Siciliana n. 209 del 7 agosto 2001 per gli ATO di Palermo, Messina, Ragusa e Trapani è la convenzione e per i restanti il consorzio.

È stata, inoltre, costituita una società denominata Siciliacque, partecipata per il 75% dal raggruppamento che si è aggiudicato la gara, ENEL-Vivendi ed altri, per il 20% dall'EAS (Ente Acquedotti Siciliani) e per il 5% dalla Regione, che si occuperà della captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione dell'acqua a scala sovrambito.

Si fa inoltre presente che nell'ambito della Convenzione tra il Ministero e l'ENEA per le isole minori è stato elaborato uno studio per l'ottimizzazione del sistema idrico integrato relativamente alle isole Eolie, sito iscritto dall'UNESCO come patrimonio mondiale.

Con riferimento alle misure di tipo strutturale e con particolare riferimento agli invasi, si precisa che le grandi dighe distribuite sul territorio della regione Siciliana sono 49 e sottendono 47 invasi artificiali (due invasi sono sbarrati ciascuno da due dighe), con destinazione d'uso prevalentemente a scopo potabile e irriguo. Si tratta del settore in cui si riscontano situazioni di inefficienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguente condizione di incompleta fruizione delle potenzialità di accumulo delle risorse idriche.

Le azioni messe in campo dal Ministero per la rifunzionalizzazione dei grandi invasi nella Regione sono volte principalmente all'assistenza tecnica alla Regione. L'applicazione, poi, di alcuni atti normativi in precedenza menzionati, ed in particolare il decreto sui criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi e quello sul riutilizzo delle acque depurate, contribuiranno a mlgliorare l'attuale situazione.

Con riferimento all'assistenza tecnica, è stata sottoscritta nell'ottobre 2003 una convenzione con la Sogin s.p.a. finalizzata all'accertamento dello stato di qualità ambientale delle acque regolate da sbarramenti artificiali comprendendo, inoltre, un'analisi sul grado di efficienza del sistema invasoderivazione-distribuzione. L'indagine è stata svolta in collaborazione con il Registro Italiano dighe, l'Istituto nazionale economia agraria, la Sogesid s.p.a. e l'Ufficio del commissario per l'emergenza idrica in Sicilia.

I risultati della convenzione, riportati in un Sistema informativo territoriale (SIT), hanno fornito un valido supporto alla Regione per la predisposizione di sistemi di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle acque e dei sedimenti, all'individuazione degli interventi di ri-

sanamento necessari al ripristino di una qualità ambientale che consenta gli usi potabili ed irrigui, all'indicazione degli interventi di rifunzionalizzazione del sistema invaso-derivazione-distribuzione anche alla luce delle utenze servite reali e potenziali.

Un passo obbligato è comunque rappresentato dalla riorganizzazione dei soggetti pubblici gestori dei grandi invasi, prevedendo gestioni unitarie, in forma industriale.

Anche il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, d'intesa con il Ministero, è intervenuto in due direzioni: la prima tipicamente emergenziale, volta a operare gli interventi di manutenzione indispensabili ed urgenti, la seconda di pianificazione, consistente in un'attività di ricognizione dello stato degli invasi per una più puntuale programmazione futura.

Gli interventi emergenziali per gli invasi sono stati volti a promuovere un'azione di stimolo degli Enti gestori per migliorare l'efficlenza delle opere.

Inoltre, con assoluta urgenza, si è operato in quelle dighe per le quali il RID (Registro italiano dighe) aveva segnalato la necessità di immediati interventi.

L'azione di rifunzionalizzazione degli invasi avviata in Sicilia ha permesso di recuperare complessivamente 47,8 milioni di metri cubi, con azioni e interventi coordinati dall'Ufficio dell'emergenza idrica.

Sul fronte della disponibilità di risorsa, ovvero del volume d'acqua effettivamente presente nel serbatoio, si registra un netto miglioramento rispetto alla precedente stagione, principalmente dovuto ad una più attenta gestione e ad una maggiore piovosità.

Risulta confortante il raffronto tra il dato dell'ottobre 2002 relativo alla fine della campagna estiva, secondo cui i metri cubi invasati sono stati 120 milioni e il dato di giugno 2003, secondo cui i metri cubi invasati sono stati di 390 milioni.

Con riferimento, poi, alle misure che sono state adottate per fronteggiare con misure straordinarie l'emergenza idrica, si richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2002, con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza in relazione alla crisi da approvvigionamento idropotabile in atto nel territorio delle province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani Messina, Catania, Siracusa e Ragusa). Nelle ultime ordinanze nn. 3189/2002 e 3224/2002 al Commissario delegato è stato affidato, tra l'altro, il compito di superare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani e di avviare un governo unitario della risorsa idrica e una gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa idrica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2002 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio della Regione anche nel settore della bonifica e del risanamento

ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Nell'ordinanza n. 3136/2001 è prevista, da parte del Commissario delegato, tra l'altro, la predisposizione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152/99, nonché l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario degli interventi da realizzare per il riutilizzo delle acque depurate e per tutelare i corpi idrici ricettori.

Il Commissario delegato ha anche il compito di realizzare gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque.

Con particolare riferimento alla bonifica e ripristino ambientale dei siti di bonifica di interesse nazionale di Gela e Priolo, sono stati approvati i progetti preliminari relativi al trattamento delle acque di falda inquinate estratte dai pozzi di emunzione costituenti parte delle misure di messa in sicurezza di emergenza unitamente alle barriere di tipo fisico

Al fine del risparmio della risorsa idrica i progetti prevedono il riutilizzo dell'acqua trattata nell'ambito del processo produttivo, costituendo così un beneficio notevole rispetto all'emunzione di acqua vergine da pozzi profondi captanti nella falda «pregiata» sottostante i siti in questione. Gli eventuali scarichi in mare saranno conformi a quanto previsto dal decreto n. 471/99. I progetti definitivi sono stati esaminati il 16 febbraio 2004 nella Conferenza dei servizi convocata dalla Direzione.

Infine, per quanto attiene l'Accordo di Programma Quadro (APQ) «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», si evidenzia che tale Accordo è stato sottoscritto con la Regione Siciliana il 23 dicembre 2003 e prevede investimenti nel settore fognario e depurativo per un ammontare complessivo di risorse immediatamente disponibili pari a 636 milioni di euro e ulteriori 979 milioni di euro per il finanziamento di interventi che verranno individuati entro il dicembre 2004.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

CARRARA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Considerati i provvedimenti fiscali riservati, nel novembre 2002, agli alluvionati della regione Lombardia per i comuni interessati della provincia di Bergamo (quali Brembilla, Capizzone, Caprino Bergamasco, Sant'Omobono Imagna, Valle Serina e Oltre il Colle) e per la provincia di Lecco (il comune di Cortenova);

visto il decreto del 5 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, che spostava dal 30 novembre al 31 marzo 2003 i termini relativi agli obblighi tributari dei residenti nei comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2002;

visto l'articolo 18 dell'ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003, che prorogava ulteriormente tale termine al 30 giugno 2003;

non essendo ad oggi intervenuti elementi nuovi di cambiamento, continuando lo stato di disagio perché tutt'ora «sfollati», non avendo ricevuto contributi oltre ai primi stanziamenti;

al fine di evitare il ricorso ad ulteriori proroghe temporanee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda farsi promotore di una disposizione legislativa precisa, limitatamente a chi ha perso totalmente la prima casa, che congeli gli obblighi fiscali fino a quando il danno non sarà rimborsato e, in via alternativa, considerare l'imposta fiscale dovuta come acconto dei contributi dovuti futuri;

se non ritenga opportuno che siano considerati come «evasori fiscali» coloro che si trovano in questa situazione e che sono frastornati da scadenze che non si sa se vengano o no prorogate;

se non ritenga inoltre opportuno tenere in considerazione che si sono istituite agevolazioni per le attività produttive danneggiate e nulla per i liberi professionisti. In proposito la copertura finanziaria non dovrebbe essere un problema visto il numero ridotto di soggetti che si trovano in questa situazione

(4-05104)

(29 luglio 2003)

RISPOSTA. – Con decreto del 5 dicembre 2002 è stata prevista una prima sospensione, dalla data del 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, dei termini relativi agli obblighi tributari a favore dei soggetti residenti nei Comuni situati nelle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna le cui abitazioni ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità, totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà.

L'articolo 18 dell'ordinanza 18 aprile 2003, n. 3282, ha previsto, poi, ulteriori agevolazioni in materia di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari.

Le predette disposizioni hanno differito il termine di sospensione, che scadeva il 31 marzo 2003, al 30 giugno 2003, ed hanno previsto che gli adempimenti e versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, andavano effettuati entro il 30 settembre dello stesso anno.

Inoltre, il medesimo articolo 18 ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione prevedendone l'applicazione anche a favore dei soggetti che, alla data del 25 novembre 2002, avevano la residenza, ovvero la sede legale o operativa, nei comuni nei quali sono state emanate ordinanze sindacali di interdizione al traffico delle vie principali di accesso al territorio comunale, o che avevano subito danni superiori a 25.000,00 euro.

Successivamente, l'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2003, n. 3328, ha decretato la rimessione

in termini, a partire dal 1º dicembre 2003, dei versamenti relativi agli obblighi tributari temporaneamente sospesi in favore dei residenti nelle predette Regioni.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato, con il comunicato stampa del 10 dicembre 2003, che i versamenti sospesi possono essere effettuati in quindici rate mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti per i pagamenti ordinari.

Da ultimo, con ordinanza ministeriale del 13 febbraio 2004, sono fissati i limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione, nonché l'autorizzazione al Dipartimento per la protezione civile a provvedere, con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per la prosecuzione degli interventi.

Il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente, altresì, che l'adozione delle soluzioni prospettate dall'onorevole interrogante comporterebbe problemi gestionali e di controllo, in quanto si tratterebbe di combinare strumenti agevolativi, con finalità e modalità di adozione diversi tra loro, considerato il fatto che è già in atto la riscossione delle somme sospese.

È tuttavia da far presente che, a parere del Dipartimento per le politiche fiscali, «i liberi professionisti» non sono stati esclusi dalle agevolazioni in esame.

Pertanto, se per tali soggetti sussistono i presupposti richiesti dai citati provvedimenti, questi godono, al pari di qualsiasi altro contribuente, dei benefici previsti.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(14 aprile 2004)

CICCANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo scorso 20 marzo 2002 ha esperito – innanzi al Collegio di Conciliazione costituito *ex* art. 69-*bis* del decreto legislativo n. 29/93, e successive modifiche e integrazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Provinciale del lavoro di Roma, Servizio Politiche del lavoro – il tentativo obbligatorio di conciliazione, giusta gli artt. 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di transigere la vertenza promossa da ingegneri, tutti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei Trasporti, i quali rivendicavano il diritto alla nomina a Dirigente Tecnico di seconda fascia per scorrimento della graduatoria approvata, a seguito di regolare concorso, con decreto dirigenziale del Capo del Personale provv. n. 248 del 26.3.1999 – direttiva 90/99;

che, in tale circostanza, il Collegio di Conciliazione, unitamente al Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti munito del potere di conciliare, ha inteso positivamente risolvere la controversia;

che il processo verbale di conciliazione del 20.03.2002 accoglie, in via transattiva, l'istanza degli interessati, tesa ad ottenere la nomina dirigenziale di seconda fascia, sulla scorta di appositi favorevoli pareri espressi – su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – sia dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, sia dall'Avvocatura Generale dello Stato;

che per mancanza di adeguate figure professionali non vi è stata alcuna possibilità, ancorché ricercata sia dall'Amministrazione dei Trasporti che dalla Funzione Pubblica, di ricoprire i posti di dirigente tecnico di seconda fascia vacanti con Dirigenti inseriti nel soppresso Ruolo Unico Dirigenti, ovvero tramite procedure di mobilità, circostanza che ha contribuito, tra le altre, al buon fine della conciliazione;

che in particolare, con la conciliazione in parola, per quanto di interesse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «considerato quanto rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, si impegna a scorrere la graduatoria, con la conseguente assunzione di idonei non appena verrà eliminato l'impedimento del blocco delle assunzioni in via legislativa, ovvero, ove possibile, amministrativa; successivamente si impegna a stipulare i relativi contratti individuali di lavoro assegnando loro, in via prioritaria, le funzioni dirigenziali attualmente ricoperte da reggenti delle ex nona qualifica funzionale, oggi area C 3»;

che la stessa Amministrazione, sempre nel contesto del verbale di conciliazione, precisa che «alla luce delle vacanze a suo tempo comunicate al Dipartimento per la Funzione Pubblica con lettera n. 4300 del 2.4.2001, procederà senz'altro allo scorrimento della graduatoria oggetto della presente controversia, per n. 10 posti. Conseguentemente l'Amministrazione detrarrà dai prossimi concorsi il numero dei posti attribuiti con la presente conciliazione»;

che la suddetta Amministrazione dei Trasporti, nel verbale di che trattasi, dichiara espressamente «di assumere l'impegno di sollecitare gli organi preposti per una rapida definizione delle assunzioni in discorso»;

che, successivamente alla conciliazione di cui in premessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato al Dipartimento per la Funzione Pubblica l'avvenuta conciliazione chiedendo, nel contempo, di stralciare dalla prevista programmazione delle assunzioni i dieci posti dirigenziali, di cui alla conciliazione medesima;

che lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, successivamente, chiesto all'Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento per la Funzione Pubblica parere sulla possibilità di poter procedere alla nomina dei 10 dirigenti tecnici di seconda fascia interessati dalla conciliazione *de qua*, senza ricevere risposta alcuna;

che tutti gli interessati alla nomina dirigenziale sono ingegneri già inseriti nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui le nomine stesse non comportano aumento dell'organico totale di tale Dicastero;

che le posizioni dirigenziali di seconda fascia disponibili, di cui alla conciliazione, sono tutte ancora attualmente occupate da funzionari «reggenti», inquadrati nella ex nona qualifica funzionale, ora C 3;

che la nomina dei dirigenti, in sostanza, come pure ribadito correttamente dall'Amministrazione dei Trasporti con propria nota del 20.7.2002, non si atteggia a nuova assunzione, trattandosi di mera progressione in carriera, dovendosi ricoprire le sedi dirigenziali tecniche disponibili – si reitera, tuttora rette da funzionari «reggenti», privi della necessaria qualifica – con personale selezionato tramite procedura concorsuale pubblica;

che gli stessi «reggenti», che hanno promosso azione legale contro l'Amministrazione, hanno ottenuto, man mano, il riconoscimento, quantomeno economico, delle mansioni superiori dirigenziali finora svolte (cfr., ad esempio, l'estratto della sentenza n. 658/99, emessa dal Giudice del Lavoro di Novara il 25.5.2000, e successiva del Tribunale di Torino, Corte di Appello Sez. Lavoro, del 25.05.2001, nonché, da ultimo, l'estratto della sentenza 394/2002 del 16.9.2002, emessa dal Giudice del Lavoro di Grosseto) con obbligo, da parte dell'Amministrazione medesima, di continuare ad erogare tali compensi finquando non saranno sostituiti;

che non può sottacersi, peraltro, come i «reggenti», pur essendo retribuiti come Dirigenti Tecnici, non devono osservare gli obblighi ed i doveri tipici e propri della qualifica dirigenziale – compreso il conseguimento degli obiettivi – non risultando inquadrati in tale ruolo. Agli stessi «reggenti», dunque, vengono pure puntualmente erogati compensi per straordinari, indennità di missioni, partecipazioni a Commissioni d'esame, collaudi, ecc.: tali emolumenti, viceversa, non vengono percepiti dai Dirigenti che, come noto, godono di un trattamento economico omnicomprensivo;

che ciò comporta, certamente, una non oculata gestione della spesa pubblica, con ogni possibile conseguenza per eventuali rilievi degli Organi di controllo, rilievo vieppiù aggravato per il disposto dell'art. 58, comma 5, del decreto legislativo 29/93, come novellato dell'art. 52 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. Infatti le «reggenze» perdurano da diversi anni, senza alcuna rotazione dell'incarico. Le nomine dirigenziali in questione, dunque, apporterebbero delle economie, poiché, per quanto prima argomentato, i «reggenti» percepiscono sia gli emolumenti economici spettanti ai Dirigenti che quelli rinvenienti dalla loro inferiore qualifica;

che in vigenza dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), l'Amministrazione dei trasporti ha inviato alla Funzione Pubblica, il 7.1.2003, una nota con la quale, tra l'altro, reiterava la richiesta di autorizzazione alla nomina dei 10 dirigenti tecnici di seconda fascia di cui in argomento, senza ricevere, ancora una volta, risposta;

che per quanto finora esposto possono trarsi, in buona sostanza, almeno quattro fondamentali elementi caratterizzanti il caso specifico, in as-

soluta coerenza con il disposto dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003) ed, in particolare:

invarianza del numero complessivo delle dotazioni organiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, atteso che tutti gli ingegneri interessati dalla nomina dirigenziale sono già di ruolo nell'Amministrazione medesima, trattandosi, in pratica, di mera progressione in carriera, come pure autorevolmente riconosciuto dall'Amministrazione, con la citata nota del 20.7.2002;

sostanziale invarianza *(rectius*: risparmio), per la spesa pubblica, atteso che i posti dirigenziali da ricoprire non sono «vacanti» (nel senso di liberi, dunque da coprire), ma risultano attualmente tutti occupati – ben oltre i limiti temporali stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo n.165/2001 – da «reggenti» ex IX qualifica funzionale, oggi C 3, vieppiù da remunerare alla stregua dei Dirigenti, giusta sentenze;

impossibilità, accertata a seguito di specifica ricerca, di ricoprire i posti di Dirigente Tecnico con Dirigenti inseriti nel soppresso Ruolo Unico Dirigenti, ovvero con procedure di mobilità, come è facilmente evincibile dagli atti prodromici alla conciliazione (poiché, altrimenti, non si sarebbe potuto addivenire alla positiva conciliazione esperita il 20.3.2002, anche sulla scorta dei favorevoli pareri del Dipartimento per la Funzione Pubblica e dell'Avvocatura Generale dello Stato);

priorità di nomina (citato art. 34, comma 6, della legge 289/2002), proprio in considerazione della natura e specie della conciliazione citata e dell'immediata esecutività del titolo acquisito in virtù dell'accordo,

si chiede di sapere:

quali motivi non abbiano finora consentito, in vigenza dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), di nominare i 10 Dirigenti Tecnici di seconda fascia di cui in premessa, nonostante le reiterate richieste della Direzione Generale del Personale dell'Amministrazione dei Trasporti, l'ultima del 7.1.2003;

quali provvedimenti si intenda adottare per addivenire all'immediata nomina dei 10 Dirigenti Tecnici di seconda fascia;

se risulti vero che il dr. Verbaro, Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica, abbia in corso di elaborazione un provvedimento che escluda nomine riferibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero ai 10 Dirigenti Tecnici in argomento;

in caso di accertamento positivo, quali provvedimenti si intenda adottare per adeguare il provvedimento in corso di redazione da parte del dr. Verbaro, al fine di poter procedere alla nomina *de qua* dei 10 dirigenti tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(4-04449)

(6 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta che l'assunzione delle 10 unità dirigenziali tecniche, di cui ai verbali di conciliazione redatti ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 165/2001, in ordine alla vertenza concernente lo

scorrimento della graduatoria del concorso a 10 posti di dirigente tecnico di seconda fascia, è stata autorizzata con il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003.

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

(31 marzo 2004)

CICCANTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nella provincia di Ascoli Piceno opera il gruppo Vitawell, riconducibile alla famiglia Scaramucci (di cui Mauro Scaramucci rappresenta l'elemento di maggior spicco), che produce attrezzi per palestre ed opera nel settore del benessere con circa 1000 dipendenti, oltre a quelli addetti ai settori indotti e collegati;

che, a quanto consta all'interrogante, in seguito ad una denuncia da parte di tal Claudio Perini nei confronti di Mauro Scaramucci, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ebbe ad avviare delle indagini – proc.n. 13962/00 R.G.N.R. – nei confronti di quest'ultimo, concernenti una serie di reati connessi al fallimento dell'azienda F.lli Perini S.r.l., avvenuto in data 30.12.98, azienda della quale lo stesso Mauro Scaramucci risultava essere amministratore unico (dopo Claudio Perini, che ne era anche titolare) al momento del fallimento;

che sussiste allo stato un conflitto positivo tra la Procura della Repubblica presso il tribunale di Teramo con quella presso il Tribunale di Ascoli Piceno;

che la vicenda danneggia il gruppo Vitawell, la cui credibilità è stata messa a dura prova dalle inevitabili strumentalizzazioni che sono state fatte dagli organi d'informazione locali e nazionali in ordine alle vicende giudiziarie in corso;

che il gruppo Vitawell, pur non essendo coinvolto in alcun modo nella vicenda, viene tuttavia fortemente identificato con l'imprenditore oggetto delle indagini, tanto che alcune maestranze, risentite e preoccupate degli esiti negativi dello stillicidio giudiziario posto in essere, finora – tra l'altro – senza alcun esito significativo, hanno manifestato all'interrogante sconcerto ed allarmismo per quanto riguarda il futuro dei posti di lavoro,

si chiede di conoscere:

se la Procura Generale presso la Corte di Cassazione sia stata informata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo del conflitto positivo di competenza in atto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno e, in caso affermativo, se il Procuratore Generale si sia efficacemente attivato per assumere le informazioni necessarie a dirimere il conflitto stesso;

se il massiccio impiego di mezzi di ricerca delle prove nello svolgimento delle indagini a carico dello Scaramucci possa considerarsi proporzionato alla gravità dei reati ed alla complessità dei relativi accerta-

menti, considerato che lo stesso Scaramucci e i suoi collaboratori hanno subito ben 150 perquisizioni, alle quali si è dato puntualmente e immancabilmente risalto soprattutto sulla stampa locale, con intuibili gravi danni all'immagine ed all'affidabilità commerciale del gruppo Vitawell.

(4-05400)

(14 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il riferito contrasto di competenza, *ex* art. 5-*quater* del codice di procedura penale, tra la Procura della Repubblica di Teramo e quella di Ascoli Piceno, attinente al procedimento penale n. 13962/2000 RGNR, è stato definitivamente ed inequivocabilmente risolto in favore della Procura di Teramo dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con provvedimento datato 8.8.2003. Nel citato provvedimento sono dettagliatamente elencate le tappe che hanno condotto alla definizione del riferito contrasto. Per completezza si precisa che, tra l'altro, proprio nel luglio del 2003 e prima della riproposizione della questione da parte del difensore dell'indagato Scaramucci, le indagini della Procura di Teramo si erano concluse, con conseguente emissione dell'avviso *ex* art. 415-*bis* del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento penale sopra nominato non è mai stata coinvolta alcuna società a nome «Vitawell», mentre è stato indagato Scaramucci Mauro, unitamente ad altre persone, tra cui anche alcuni suoi familiari.

Per l'anzidetto procedimento n. 13962/2000 RGNR in data 22.1.2004 è stata formulata dalla Procura di Teramo richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Perini Claudio e Scaramucci Mauro per i reati di cui agli artt. 216, 219 del regio decreto 267/1942 e 110 del codice di procedura penale. In ordine agli altri indagati è stata formulata richiesta di archiviazione in data 15 gennaio 2004 relativamente a diverse posizioni, tra cui alcune dello stesso Scaramucci Mauro. Tali ulteriori ipotesi di reato sono state definite favorevolmente per gli indagati in quanto, trattandosi di reati previsti dal decreto legislativo 74/2000 e sussistendo i presupposti di legge, essi hanno avuto accesso al cosiddetto «condono tombale».

I mezzi di ricerca della prova impiegati sono stati congrui e proporzionati al valore economico e giuridico dei fatti in questione e, comunque, sempre aderenti alle possibilità operative offerte dal codice di procedura penale. Le attività di perquisizione compiute dalla Guardia di Finanza, ben inferiori a quelle ipotizzate, sono state necessarie a reperire la copiosa documentazione riguardante la società fallita e le molte aziende (in gran parte controllate da Scaramucci Mauro, direttamente e non) che avevano goduto di pagamenti preferenziali o distrazioni. In tale contesto è stato necessario anche l'ausilio di una complessa consulenza tecnica, oltre che delle risultanze della Curatela fallimentare.

La Procura della Repubblica di Teramo ha infine precisato che non ha mai offerto alcuna informazione alla stampa locale e nazionale da

cui sia potuta scaturire la pubblicazione di notizie afferenti alla vicenda giudiziaria in parola.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(24 marzo 2004)

CICCANTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che nel 1992 l'esondazione del fiume Tronto (che divide il territorio della provincia di Ascoli da quella di Teramo) ha causato gravi e costosi danni alle popolazioni interessate dei comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone (Ascoli Piceno) e di Martinsicuro (Teramo);

che i danni stessi sono stati determinati dalla rottura degli argini terminali per il livello di massima piena raggiunto dal fiume in parola e per l'effetto diga determinato dal ponte ferroviario della tratta Milano-Lecce e dal ponte Anas sulla strada statale n. 16 Adriatica, che congiunge il territorio marchigiano con quello abruzzese, essendo ponti costruiti su arcate che hanno reso difficoltoso l'affluenza verso il mare delle acque di piena;

che è stata prevista la realizzazione di un nuovo ponte, prolungato verso nord, quindi più lungo dell'attuale ma anche molto più costoso rispetto alle previsioni ed alla disponibilità di risorse finanziarie a suo tempo assegnate;

che, pertanto, la realizzazione dell'opera assorbirà tutte le risorse finanziarie, che invece dovevano servire anche per le spese di rafforzamento degli argini ed alla bonifica della parte a valle del nuovo ponte;

che la insufficienza di risorse per gli interventi complessivi previsti per la sistemazione delle opere di sicurezza nella parte terminale del fiume rischia di registrare una ennesima «incompiuta» in un ambito territoriale strategico rispetto a nuove eventuali possibili «esondazioni»;

che non è stato tenuto conto dello studio idrogeologico dell'università di Ancona e delle opere che erano state suggerite,

l'interrogante chiede di sapere:

quali ragioni abbiano indotto l'Anas a disattendere lo studio dell'università di Ancona, prevedendo un'opera molto più costosa e consistente di quella occorrente;

a chi competa il finanziamento delle opere di rafforzamento degli argini terminali del fiume Tronto per far fronte ai livelli di massima piena, stante le diversificate competenze tra regioni Abruzzo e Marche, Stato, Anas e Rete ferrovia italiana nello stesso ristretto ambito territoriale;

quali iniziative siano immaginabili per ottenere un deciso quanto significativo intervento di pulitura e bonifica del fiume in prossimità delle arcate del fiume.

(4-05843)

(22 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS S.p.A., interessata al riguardo, fa presente che la previsione di un nuovo ponte sul fiume Tronto è un'iniziativa presa dall'Autorità di Bacino del fiume Tronto finalizzata a realizzare una nuova opera che rispetti le indicazioni di portata duecentennale pari a 1.450 metri cubi/secondo, individuate sulla scorta di uno studio redatto dell'Università di Ancona nel febbraio 2000 e finanziato con fondi individuati dal decreto ministeriale n. 8666 del 24 ottobre 2001 del Ministero dell'ambiente.

L'intervento è previsto attraverso apposita convenzione, nella quale la progettazione e la realizzazione dell'opera sono a cura dell'Autorità medesima, mentre compete all'ANAS l'approvazione del progetto.

La società stradale riferisce di aver autorizzato il Compartimento territorialmente competente alla stipula della convenzione sin dal dicembre 2003.

Allo stato attuale, non risulta ancora sottoscritto l'atto di convenzione né risultano essere stati presentati progetti o bozze di studio per l'approvazione.

L'ANAS comunica, inoltre, di non essere a conoscenza di altri progetti relativi alla nuova opera d'arte e, quindi, non può intervenire in merito alle scelte operate ed agli importi stimati.

Infine, la società stradale informa che l'Autorità del fiume Tronto è competente anche a realizzare sia le opere di rafforzarnento degli argini terminali del fiume Tronto sia le operazione di dragaggio e pulitura del fiume stesso.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(9 aprile 2004)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che entro il 28 febbraio 2003 gli imprenditori che avevano effettuato investimenti prima dell'8 luglio 2002 dovevano presentare i modelli CVS, a pena di decadenza del contributo conseguito automaticamente;

che alcune presentazioni sono avvenute in ritardo;

che l'obbligo della comunicazione è stato regolamentato con la legge finanziaria 2003, entrata in vigore il 1º gennaio 2003, e le istruzioni e lo stampato CVS sono stati approvati in data 24 gennaio 2003 con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 4 febbraio 2003;

che è pertanto comprensibile la circostanza che gli imprenditori hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per provvedere alla suddetta presentazione dei modelli in questione;

che la pena di decadenza dal beneficio è sproporzionata rispetto alla violazione di un breve ritardo, peraltro del tutto giustificato,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per non penalizzare gli imprenditori che hanno inve-

stito in funzione della agevolazione ricevuta e se si ritenga opportuna una breve proroga al termine stabilito o in subordine comminare la sanzione all'intermediario, colpevole del ritardo, facendo salvo il diritto al beneficio dell'agevolazione a favore degli imprenditori.

(4-04110)

(13 marzo 2003)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003, a pena di decadenza del contributo conseguito automaticamente, gli imprenditori che avevano effettuato investimenti prima dell'8 luglio 2002 dovevano presentare in via telematica i mod. CVS, mentre quelli che avevano effettuato investimenti dopo la suddetta data dovevano presentare i mod. CTS;

che alcune presentazioni sono avvenute in ritardo;

che l'obbligo della comunicazione è stato regolamentato con la legge finanziaria 2003, entrata in vigore il 1º gennaio 2003, e le istruzioni e gli stampati CVS e CTS sono stati approvati in data 24 gennaio 2003 con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 4 febbraio 2003;

che pertanto gli imprenditori hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per provvedere alla suddetta presentazione e molti hanno provveduto in ritardo, decadendo dal beneficio accordato;

che la pena di decadenza dal beneficio è sproporzionata rispetto alla violazione di un breve ritardo, peraltro del tutto giustificato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno concedere una proroga per la presentazione dei suddetti modelli CVS e CTS almeno fino al 31 marzo 2003, tenendo presente l'enorme carico di contenzioso che deriverebbe nel caso in cui non venisse accordata la suddetta proroga.

(4-04167)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. (*) – L'onorevole interrogante ha presentato le interrogazioni 4-04110 e 4-04167, alle quali si fornisce risposta congiunta, in quanto riguardano entrambe le difficoltà che si sono verificate per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a causa dei ristretti tempi concessi ai contribuenti per effettuare la trasmissione telematica dei modelli CVS e CTS all'Agenzia delle entrate, contenenti i predetti dati.

Preliminarmente, si osserva che l'articolo 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha imposto l'obbligo della comunicazione dei dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti sia a carico dei soggetti che hanno conseguito il

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, sia a carico dei soggetti che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle entrate in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178).

In attuazione delle citate disposizioni ed entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, sono stati approvati, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003, due distinti modelli di comunicazione, denominati modello CVS e modello CTS, che dovevano essere presentati dal 31 gennaio 2003 fino al 28 febbraio 2003.

Dal 30 gennaio 2003, quindi in tempo utile per l'inoltro, è stato reso disponibile sul sito della medesima Agenzia il prodotto informatico per la trasmissione dei dati denominato «Report 388».

Da quanto sopra esposto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il mancato invio dei dati nei termini prescritti non è imputabile né al ritardo nella pubblicazione dei modelli né alla inefficienza del sistema telematico che, al contrario, nel periodo previsto per la trasmissione dei dati è stato regolarmente operativo.

Tuttavia, poiché dall'esame dei dati indicati sono state rilevate apparenti incongruenze o contraddizioni imputabili ad errori materiali e di calcolo, quali, ad esempio, l'indicazione degli importi degli investimenti e dei crediti d'imposta in lire anziché in euro, nonché erronee percentuali di crediti sugli investimenti agevolabili, l'Agenzia delle entrate ha consentito, ai soggetti che avevano trasmesso la comunicazione entro i termini prescritti, la correzione degli errori mediante l'invio di una comunicazione CVS correttiva, fornendo le opportune istruzioni con la circolare n. 31 del 3 giugno 2003.

Sulla base di questi ultimi dati e tenuto conto delle ulteriori risorse destinate a tale finalità dal CIPE nell'ambito della ridistribuzione delle risorse all'interno del Fondo unico per le aree sottoutilizzate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2003, è stata rideterminata la misura massima entro cui è consentito l'utilizzo del contributo, per i soggetti che hanno conseguito il diritto anteriormente all'8 luglio 2002, nel modo seguente:

per quanto concerne il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2002, l'utilizzo è stato consentito, per l'anno 2003, nella percentuale massima del 49 per cento e, per gli anni successivi, nelle percentuali di utilizzo originariamente previste;

per quanto concerne il credito d'imposta relativo agli investimenti soltanto avviati prima dell'8 luglio 2002, ma non ancora realizzati al 31 dicembre 2002, la misura massima entro cui consentire la ripresa dell'utilizzo dei contributi, a decorrere dal 10 aprile 2003, resta applicabile quella determinata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2003, nella percentuale del 10 per cento, per l'anno 2003, e del 6 per cento, per gli anni successivi.

Infine, per quanto riguarda l'ipotesi di prevedere, in via subordinata, una sanzione da comminare all'intermediario colpevole del ritardo, facendo salvi i diritti dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la normativa vigente prevede la sanzione amministrativa a carico degli intermediari in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei medesimi, ferma restando, peraltro, la responsabilità del contribuente che resta assoggettato alla sanzione tributaria prevista per la relativa violazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(15 aprile 2004)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'obbligo disposto dall'art. 62, comma 1, lett. A e B della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di comunicare i dati relativi agli investimenti agevolati ai sensi dell' art. 8 della legge 388/2000, ha riservato ai Dottori Commercialisti non poche spiacevoli sorprese;

che, infatti, alcuni Dottori Commercialisti, a causa dell'accavallarsi di più di una scadenza (coincidente obbligo di invio delle comunicazioni annuali dati IVA) hanno inviato con alcuni giorni di ritardo le comunicazioni in oggetto, e per tale motivo si sono visti defraudati tanto del «paracadute» rappresentato dall'istituto del ravvedimento operoso, quanto della previsione di una qualsivoglia sanzione amministrativa, equa rispetto all'errore commesso, che consentisse loro di sottrarsi, stante la previsione dell'art. 62 della legge 289/2002, alla conseguente decadenza dal beneficio legittimamente acquisito in base all'originario disposto di cui all'art. 8 della legge 388/2000, o in base ad istanza prodotta in data 25 luglio 2002, *ex* art. 10 del decreto-legge n. 138 dell' 8 luglio 2002;

che tale fattispecie, per quanto poco condivisibile, trova almeno nel disposto di cui all'art. 62 una sua legittimazione;

che ancora più grave appare, invece, la posizione di chi, pur inviando nei termini di legge le comunicazioni suddette, ha assistito allo scarto del tutto illegittimo, perché non fondato su alcuna disposizione di legge o provvedimento dell'Agenzia, delle medesime da parte del sistema telematico, perché viziate da un mero errore di calcolo in base al quale il credito indicato nel riepilogo del modello differiva, per poche decine di euro, dall'importo del credito per il quale si era stati ammessi alla agevolazione con istanza presentata ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002;

che vi è di più in quanto a nulla è servito inviare nuovamente, in base alla normativa sugli invii telematici (segnatamente il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche riportato a margine del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di comunicazione e la circolare n. 195 del

24/09/1999), le comunicazioni corrette, entro i cinque giorni concessi agli intermediari per il rinvio dei *file* scartati dal servizio telematico;

che la conseguenza assai grave che questo arbitrario comportamento del centro operativo di Pescara rischia di determinare, almeno stante le presupposizioni della Agenzia delle Entrate, è la decadenza dal beneficio legittimamente acquisito, ipotesi prevista dalla legge solo in caso di omessa presentazione della comunicazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per evitare che coloro che abbiano avuto problemi nella presentazione della suddetta comunicazione a causa di errori di mero calcolo siano salvati dal beneficio accordato, tanto più se si considera che la decadenza da tale beneficio è prevista dalla legge solo per coloro che abbiano omesso del tutto di provvedere alla presentazione richiesta.

(4-04241)

(27 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante chiede di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento per non far decadere dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per gli investimenti nelle aree svantaggiate – di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – quei contribuenti che, avendo presentato nei termini la comunicazione dei dati relativi agli interventi effettuati (prevista dall'articolo 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), hanno ricevuto una comunicazione di scarto in quanto l'importo del credito indicato nel modello differiva da quello indicato nell'istanza di ammissione al contributo.

Come osservato dall'Agenzia delle entrate, la normativa circa le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto soggetti a registrazione prevede che le dichiarazioni si considerano presentate nel momento in cui è completa la ricezione del *file* da parte dell'Amministrazione finanziaria che, in tal caso, rilascia apposita ricevuta. Nell'ipotesi in cui il *file* contenga errori, il contribuente riceve la «comunicazione di scarto» che attesta l'invalidità della dichiarazione presentata. In tal caso, il contribuente deve ritrasmettere la dichiarazione dopo aver eliminato la causa che ha determinato lo scarto.

Per quanto attiene le comunicazioni di cui trattasi, la ritrasmissione dei *file* scartati doveva avvenire entro la data del 28 febbraio 2003, atteso che tale termine è previsto, a pena di decadenza, dall'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, peraltro riportato espressamente nel provvedimento di approvazione dei modelli e nelle istruzioni alla compilazione degli stessi.

Tuttavia il Centro Operativo di Pescara, secondo quanto riferisce l'Agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che tali comunicazioni sono finalizzate a confermare un beneficio già in precedenza acquisito, ha provveduto al riesame delle singole comunicazioni scartate in fase di ricezione, ed ha disposto, nella propria competenza, l'accoglimento delle

comunicazioni presentate nei termini e individuate sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(15 aprile 2004)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il paese di Corsano rivuole la sua scuola media, che attualmente è nella competenza dell'Istituto comprensivo di Tiggiano;

che nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Corsano si è riunito pronunciandosi all'unanimità sul reintegro della scuola media nell'Istituto comprensivo di Corsano, visto che la popolazione scolastica è in continuo decremento e quest'anno è addirittura inferiore ai 900 alunni, tetto massimo previsto per la formazione degli istituti comprensivi;

che, pertanto, ci sarebbero tutti gli elementi per dare luogo alla verticalizzazione del comprensorio scolastico di Cansano, che in questo modo comprenderebbe anche le scuole materne e le scuole elelmentari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire realizzando l'istituto comprensivo del Comune di Corsano con la reintegrazione della scuola media.

(4-05685)

(26 novembre 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata, concernente la richiesta del comune di Corsano volta ad ottenere la reintegrazione nell'Istituto comprensivo di Corsano della locale scuola media, che attualmente fa parte dell'Istituto comprensivo di Tiggiano.

Il problema rappresentato può considerarsi superato.

Infatti, in data 16 gennaio 2004, subito dopo la presentazione dei piani provinciali in materia di programmazione della rete scolastica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, come previsto dalla Direttiva prot. n. 34/4415/1ºDSO del 16 ottobre 2003 emanata al riguardo dalla regione Puglia, il competente Ufficio scolastico regionale ha in proposito espresso parere favorevole.

La Giunta regionale, quindi, facendo proprio, tra l'altro, il suddetto parere favorevole, ha autorizzato la realizzazione dell'istituto comprensivo del comune di Corsano.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(31 marzo 2004)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

sul quotidiano «Il Giorno» del 20 ottobre 2003 è apparsa con molta evidenza, sia pure sotto forma di indiscrezione, la notizia di un imminente allontanamento del dottor Luigi Pagano dalla sua funzione di direttore del carcere di San Vittore, ipoteticamente motivato con l'evasione, avvenuta dallo stesso carcere nel mese di agosto, di un trafficante di stupefacenti albanese;

tale notizia è destinata a incidere sulla situazione del carcere, dato il rispetto e anche la fiducia che il direttore Pagano si è conquistati nel corso di quattordici anni di impegnativo lavoro a favore della dignità dei detenuti;

esponenti di tutte le forze politiche cittadine si sono espressi, tramite interviste o tramite posizioni ufficiali in Consiglio comunale, contro l'ipotesi dell'allontanamento, in genere rilevandovi una possibile (e da loro considerata ingiusta) finalità punitiva;

nel corso di questa legislatura il lavoro del dottor Pagano ha ricevuto apprezzamenti anche nella relazione della Commissione giustizia del Senato, che ha riscontrato come San Vittore sia diventato nel corso del tempo il riferimento di una fitta e qualificata serie di iniziative volontarie a sostegno della condizione carceraria,

si chiede di sapere se la notizia pubblicata da «Il Giorno» corrisponda a verità, nel senso che la decisione di cui sopra sia già stata assunta o sia in corso di adozione e, in caso positivo:

se un tale provvedimento abbia effettivamente finalità punitive;

se non si ritenga che l'opera svolta dal dottor Pagano a San Vittore meriti una valutazione di lungo termine ampiamente positiva, tale da suggerirne la continuità, in termini di filosofia operativa, anche nei prossimi anni;

se non si ritenga che un eventuale avvicendamento nella posizione di direttore del carcere di San Vittore debba comunque implicare una valorizzazione piena in altre sedi e funzioni del dottor Pagano;

se eventualmente la decisione dell'allontanamento possa essere messa in relazione con la volontà, più volte espressa in sede politica (dal Ministro della giustizia e dal Sindaco di Milano), di trasferire altrove l'edificio del carcere di San Vittore.

(4-05483)

(27 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che, a seguito dell'evasione avvenuta lo scorso mese di agosto nel carcere di San Vittore, è stata avviata un'indagine amministrativa, all'esito della quale questa Amministrazione effettuerà le opportune valutazioni.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(24 marzo 2004)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute, dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che nel corso di un *blitz* dei carabinieri della Compagnia di Amalfi (Salerno) è stata individuata una discarica all'interno dell'Ospedale San Michele di Pogerola di Amalfi;

che, a quanto riferisce la cronaca locale, il cumulo dei rifiuti era volumetricamente notevole e, quindi, la discarica abusiva era utilizzata da parecchio tempo;

che la presenza di liquami e di materiale in avanzato stato di putrefazione non esclude la possibilità di deposito di rifiuti speciali in contemporanea a quelli ordinari;

che è quanto meno strano che l'attività criminosa si sia potuta svolgere senza che ne venissero a conoscenza, diretta o indiretta, quanti erano obbligati alla custodia dell'immobile sottoposto a sigilli e coloro i quali erano preposti alla tutela delle leggi sanitarie ed in materia di ambiente;

che, in particolare, è quanto meno strano che l'uso improprio del fabbricato che – all'origine – era destinato ad ospitare una struttura ospedaliera non sia venuto a conoscenza dell'ASL competente per territorio e custode del bene pubblico in abbandono,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano attivare, secondo competenze, per accertare:

la natura dei rifiuti illegalmente depositati nei locali del fabbricato chiamato «Ospedale S. Michele di Pogerola in Amalfi»;

le eventuali inadempienze che hanno consentito la trasformazione di tali locali in discarica;

le eventuali correlazioni, qualora esistenti, tra la discarica abusiva di Pogerola e le altre discariche abusive campane attraverso le quali la ecocriminalità si liberava dei rifiuti ordinari e speciali oggetto dei traffici interrotti dalla lodevole attività dei Carabinieri di Chieti con l'operazione denominata «Ecoscalo»;

se, secondo competenze, ritengano di avviare un processo di accertamento atto a verificare che l'uso improprio dell'immobile di Pogerola non sia da attribuire ad una organizzazione criminale indigena che lucra, in tutti i modi possibili, sulle difficoltà di smaltimento che incontrano i Comuni della provincia di Salerno ed, in particolare, quelli della Costiera amalfitana.

(4-06394)

(17 marzo 2004)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'interrogazione di cui all'oggetto, riguardante una discarica individuata all'interno della struttura ospedaliera San Michele di Pogerola, si rappresenta che, in data 21 giugno 2002, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno procedevano al sequestro della predetta struttura, nel comune di Amalfi.

In tale struttura, infatti, sono stati rinvenuti rifiuti solidi urbani consistenti in lattine, contenitori per olio, cartoni, giornali e carcasse di elettrodomestici. Non è stata riscontrata la presenza di rifiuti speciali.

L'immobile sequestrato, di proprietà della ASL SA/1, è nella materiale disponibilità del comune di Amalfi per il deposito di mobili e suppellettili. Nello stabile non vi sono custodi né consegnatari.

Le indagini svolte hanno portato a ritenere che:

i locali della struttura sono stati utilizzati come discarica per un tempo limitato;

l'uso improprio della struttura non è da collegare ad organizzazioni delinquenziali e non ha nessuna correlazione con la presenza di altre discariche abusive esistenti in Campania.

Il 2 luglio 2002, comunque, l'Autorità Giudiziaria emetteva decreto di dissequestro della struttura, con l'incarico di restituirla al sindaco *pro tempore* del comune di Amalfi.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

in località Valletta Valsecchi in provincia di Mantova è in progetto la costruzione di una centrale turbogas da 780 Mw nei terreni Enipower;

le indagini sullo stato di inquinamento del terreno dove sorge l'attuale Petrolchimico Enichem-Polimeri hanno riscontrato alte concentrazioni di veleni come diossine, Pcb, metalli pesanti, mercurio e idrocarburi che in alcuni casi hanno superato anche i limiti massimi, mentre questi inquinanti non sono stati rinvenuti nei terreni adiacenti in cui dovrà sorgere la nuova centrale Enipower;

i Pcb (policlorobifenili) sono sostanze che si concentrano nei primissimi strati di terreno (nei primi 10-15 cm);

dalla lettura della documentazione relativa alle indagini e ai piani di bonifica nonché dai piani di caratterizzazione presentati dall'Enipower si evince che l'analisi del primo strato di terreno è stata condotta su tutto il petrolchimico tranne che sulle aree dove dovrà sorgere la nuova centrale, nelle quali invece i campionamenti sarebbero stati effettuati a un metro di profondità;

inoltre non sono state eseguite campionature delle aree esterne ai perimetri degli stabilimenti contaminati, secondo normativa,

si chiede di sapere se esistano delle irregolarità circa le modalità di campionamento e analisi chimiche dei terreni eseguite in occasione dell'indagine sullo stato di inquinamento dei terreni Enipower e, qualora si

riscontrassero, quali provvedimenti si intenda adottare per salvaguardare l'ambiente e, soprattutto, le popolazioni residenti nella zona.

(4-05513)

(29 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente la realizzazione della costruzione di una centrale turbogas da 780 Mw nei terreni Enipower, si riferisce, sulla scorta di quanto comunicato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-Dipartimento di Mantova, che il terreno dove sorge l'attuale Petrolchimico Enichem-Polimeri rientra nel perimetro del sito d'interesse nazionale denominato «Laghi di Mantova e Polo Chimico» ai sensi della legge 426/98, art. 1, comma 4, lettera *p-nonies)*, così come modificato dall'art. 14 della legge n. 179/2002.

Tutte le aree inquinate nel territorio di Mantova, inserite tra quelle d'interesse nazionale, sono state oggetto di *iter* amministrativo comunale dal marzo 2000, mentre, a partire da marzo 2003, le procedure amministrative sono diventate di competenza del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

Nelle Zone III e IV, terreno di proprietà della Società Enipower, è in corso la realizzazione di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato, a seguito dell'avvenuto rilascio di decreto autorizzativo da parte del Ministero delle attività produttive.

Nell'ambito degli accertamenti preliminari, effettuati da Enipower su propria iniziativa nel dicembre 2000, sul suolo e nel sottosuolo delle aree suddette, le concentrazioni di tutte le sostanze analizzate, ivi compresi i PCB (policlorobifenili), rientravano nei limiti di accettabilità stabiliti dalla colonna B di tabella 1 del decreto ministeriale n. 471/99 per i siti ad uso industriale/commerciale.

Al fine di approvare il Piano di Caratterizzazione relativo alle zone III e IV della Società Enipower, furono chieste alla ditta di svolgere nuove indagini, finalizzate alla verifica della qualità dei terreni e delle acque sotterranee sotto la supervisione degli Enti di Controllo e secondo modalità e procedure stabilite per l'intero petrolchimico (si veda il «Protocollo Generale per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione nel Polo Petrolchimico multisocietario di Mantova», versione febbraio-marzo 2002). I criteri stabiliti per queste nuove indagini sono stati lungamente dibattuti tra gli enti presenti alle varie riunioni tecniche e conferenze di servizi; l'ultima versione del protocollo è stata approvata solo nel dicembre 2003 («Protocollo generale per l'investigazione delle matrici ambientali nei siti contaminati del comune di Mantova», versione dicembre 2002).

Nell'ambito della caratterizzazione ambientale delle aree interne al polo petrolchimico multisocietario, sulla base dei Piani di Caratterizzazione presentati dalle ditte Enipower, Polimeri Europa ed Enichem (ora Syndial) in sede di Conferenza di Servizi fu chiesta alle ditte un'indagine specifica per determinare le concentrazioni di diossine e di PCB. In par-

ticolare fu previsto di campionare uno spessore di terreno limitato ai primi 10 centimetri («salvo diverse valutazioni da effettuarsi sul posto e basate sulla effettiva rappresentatività dello strato»), ciò a causa della scarsa attitudine degli inquinanti in questione ad infiltrarsi in profondità. Tali indagini evidenziarono taluni superamenti per il parametro PCB nei pressi di zone in cui erano presenti apparecchiature contenenti PCB.

In data 6 agosto 2003 si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio una Conferenza di Servizi, *ex* art.14, comma 1, legge n. 241/90, inerente il sito d'interesse nazionale dei Laghi di Mantova e Polo Chimico, nel corso della quale sono stati illustrati, tra l'altro, i risultati della caratterizzazione eseguita sull'area di competenza della Società Polimeri Europa.

Dai risultati analitici è emersa una contaminazione dei terreni da idrocarburi aromatici (benzene, toluene, cilene), oltre ad una contaminazione puntuale da metalli quali mercurio, vanadio ed arsenico. Le determinazioni analitiche sui campioni superficiali di terreno hanno evidenziato superamenti per i parametri diossine, furani e PCB in 14 casi su 47 campioni analizzati. Sulla base di tali risultati è stato chiesto all'azienda di integrare le indagini eseguite infittendo la maglia di campionamento ed integrando il set dei parametri da analizzare nei terreni con i parametri Cobalto, Stagno e Tallio ed il set analitico delle acque con i parametri PCB, diossine, acrilonitrinile ed acetonitrile.

Nel corso della medesima Conferenza di Servizi, l'ARPA Lombardia, Dipartimento di Mantova ha comunicato che dall'esame dei risultati delle analisi di controllo eseguite sui campioni prelevati dall'area Polimeri Europa e Syndial sono emerse alcune discrepanze tra i dati forniti dalle aziende e quelli riscontrati dall'ARPA. Dato, però, il limitato numero di campioni con tali anomalie, si è ritenuto di considerare complessivamente coerenti i dati presentati dalle aziende con quelli riscontrati dal Laboratorio ARPA di Mantova.

Successivamente, in data 10 novembre 2003 si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente una Conferenza di Servizi nel corso della quale sono stati illustrati gli «Adempimenti delle prescrizioni formulate nella precedente Conferenza di Servizi decisoria del 6 agosto 2003. Nota tecnica presentata da Polimeri Europa relativa alla proposta integrativa di caratterizzazione, acquisita al protocollo del Ministero con n. 10256 del 20/10/03».

L'istruttoria condotta, al riguardo, dalla Direzione RiBo di questo Ministero ha evidenziato, tra l'altro, che la distribuzione dei sondaggi deve essere effettuata in modo da dettagliare meglio il quadro di contaminazione delle aree risultate contaminate nella prima fase di caratterizzazione. In particolare, PCB, diossine, furani e amianto dovranno essere ricaricati sul 50 per cento dello strato superficiale di suolo della totalità dei sondaggi integrativi. Il campionamento non va effettuato a dieci centimetri di profondità, ma va formato un campione medio dei primi dieci centime-

tri di terreno. Occorre determinare tali parametri anche negli strati sottostanti qualora si evidenziasse il superamento nello strato superficiale.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

nell'ambito delle Amministrazioni statali facenti capo al comparto dei Ministeri, si riscontra il problema del trattamento pensionistico da erogare ai funzionari appartenuti al soppresso ruolo ad esaurimento;

tale trattamento è attualmente corrisposto secondo le direttive di cui alla circolare del Dipartimento per la Funzione pubblica n. 12, datata 24 ottobre 2000;

questo trattamento economico deve essere esattamente determinato in applicazione piena dell'articolo 73 – secondo comma- del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che recita:« con effetto dal 1° dicembre 1972, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento, di cui al precedente articolo 60, sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio , avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'articolo 62» e, quindi, ai fini pensionistici tale norma impone l'integrale equiparazione tra il personale dei ruoli ad esaurimento e gli ex-primi dirigenti, attualmente identificabili nella seconda fascia della dirigenza pubblica;

per contro, la Ragioneria Generale dello Stato (con nota n. 206720 del 9 gennaio 1998) manifestò parere negativo sull'applicabilità del menzionato articolo ai funzionari collocati a riposo dopo il 1° dicembre 1995;

ciò indusse le interessate Amministrazioni a ridurre drasticamente la base pensionabile relativa ai funzionari stessi, che subirono così una notevole riduzione del loro trattamento economico solo per aver avuto il «torto» d'essere andati in pensione dopo la predetta data;

fù perciò instaurato un lungo contenzioso, che il Dipartimento per la Funzione Pubblica ritenne concluso con l'emanazione della citata circolare (redatta negli ultimi mesi della precedente legislatura), la quale però riconosce solo parzialmente i benefici previsti dalla predetta norma,

si chiede di sapere:

se alla luce della vigente normazione si possa legittimamente sostenere che con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni relative agli ispettori generali e ai direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento già in servizio presso le amministrazioni statali vadano liquidate sulla base del trattamento economico che sarebbe spettato loro, all'atto della cessazione dal servizio, qualora avessero conseguito la qualifica di primo diri-

gente, la quale – come è stato recentemente sostenuto dalla Corte dei Conti- corrisponde a quella attuale di dirigente di seconda fascia;

se nonostante la soppressione dei predetti ruoli ad esaurimento operata dall'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le relative qualifiche siano state contestualmente mantenute *ad personam* nei confronti dei rispettivi titolari , onde l'articolo 73 del citato decreto presidenziale non può considerarsi abrogato neppure tacitamente;

se invece la predetta Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica sostenga restrittivamente (in linea con l'orientamento politico del Governo d'allora) un'applicabilità soltanto parziale del «meccanismo operativo» della citata norma nei confronti dei soggetti destinatari, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale) non chè la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995, ma escludendo «le retribuzioni di posizione e di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali», quando invece solamente la retribuzione di risultato (di natura accessoria ed eventuale) attiene esclusivamente alle funzioni dirigenziali ed è fondata sulla valutazione concreta dell'operato del dirigente, mentre la retribuzione di posizione ha natura oggettiva e viene corrisposta al dirigente medesimo prescindendo dal raggiungimento di specifici risultati;

se sia noto che tale qualificazione della retribuzione ha trovato riscontro nella giurisprudenza amministrativa, la quale sostiene –in particolare- che la retribuzione di posizione «ha natura di emolumento fisso, continuativo, costante e generale, e risulta essere parte essenziale della retribuzione» (sentenza del TAR-Liguria n. 680 del 14 giugno 2001), e che inoltre «è insita nella stessa posizione dirigenziale: essa spetta in ogni caso – indipendentemente dal raggiungimento o meno di qualsivoglia risultato – essendo variabile solo l'ammontare della stessa entro valori annui fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro» (sentenza del TAR-Lazio n. 1120/2000 del 1º dicembre 1999);

se si possa ragionevolmente ritenere che, essendo la retribuzione di posizione compresa nel «trattamento economico fondamentale » dei dirigenti, essa vada considerata anche per la determinazione del trattamento pensionistico e di fine rapporto riguardante il personale dei ruoli ad esaurimento, proprio per effetto dell'accennata parità prevista dal più volte citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, n. 748;

se corrisponda a verità che lo stesso Dipartimento per la funzione pubblica, successivamente alla data della citata circolare, abbia aderito alla tesi dell'inclusione della retribuzione di posizione nella base pensionabile per il personale dei ruoli ad esaurimento, sostenendo che tale retribuzione di posizione «sembra assumere, limitatamente a quella minima contrattualmente prevista, la caratteristica del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta» (nota n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001, indirizzata alla Ragioneria Generale dello Stato);

se sia in corso la modifica della più volte menzionata circolare del Dipartimento della funzione pubblica per ridefinire il trattamento in questione, spettante al personale dei ruoli ad esaurimento, affinché termini il disagio morale e professionale nonché materiale finora sofferto per decenni da tali soggetti.

(4-03325)

(12 novembre 2002)

RISPOSTA. – Le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari dei ruoli ad esaurimento, dal 1º dicembre 1972, sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente (art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72).

La modifica del quadro normativo in materia di rapporto di lavoro pubblico, intervenuta con il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, ha introdotto la qualifica unica di dirigente, ponendo in evidenza il problema della ulteriore efficacia della norma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e del relativo diritto riconosciuto al personale del ruolo ad esaurimento.

Il nuovo quadro legislativo di riferimento ha comportato la diversificazione delle fonti contrattuali che disciplinano la struttura della retribuzione del personale dei ruoli ad esaurimento, da un lato, e dei dirigenti dall'altro.

Per i primi il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, del 16 maggio 1995 ha previsto la cessazione, dal 1º dicembre 1995, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali. Lo stesso contratto ha, altresì, introdotto la nuova composizione della retribuzione costituita dal trattamento economico fondamentale – stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale – e dal trattamento accessorio – indennità di amministrazione ed altri compensi –.

Per i dirigenti, la nuova struttura della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenza, del 9 gennaio 1997, ha previsto il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio costituito, quest'ultimo, da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

La diversificazione della struttura delle retribuzioni del personale del ruolo ad esaurimento e del personale dirigenziale, operata dalla contrattazione collettiva, ha indotto questo Dipartimento, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad adottare la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, al fine di chiarire le modalità di applicazione del citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e di individuare le voci retributive da prendere in considerazione per il trattamento pensionistico da corrispondere al personale in questione.

La circolare ha inteso ripristinare elementi di omogeneità tra le strutture retributive equiparando il trattamento stipendiale tabellare del personale dei ruoli ad esaurimento con il corrispondente analogo trattamento della correlativa qualifica dirigenziale.

È stato pertanto previsto che, per il personale collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995, il meccanismo operativo dell'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 vada garantito ai fini pensionistici ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità – stipendio tabellare e indennità integrativa speciale –, nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995 ma con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato in quanto strettamente collegate all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali.

Il Dipartimento della funzione pubblica, a seguito delle sollecitazioni pervenute, ha formulato al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta tendente a riconsiderare, in via interpretativa, la natura della retribuzione di posizione dei dirigenti almeno nella sua parte fissa.

La proposta non ha trovato accoglimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che ha manifestato contrarietà ad una modifica della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha argomentato l'avviso contrario nella considerazione che dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001 per il quadriennio 1998-2001 emerge che la retribuzione di posizione, anche nei valori fissi, è collegata non solo all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali ma anche alla valutazione complessiva sull'espletamento dell'incarico e non può pertanto essere assimilata al trattamento economico fondamentale. L'articolo 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro, infatti, nel dettare la disciplina del personale con qualifica dirigenziale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone che «al termine dell'incarico... spetta, per i primi sei mesi, la retribuzione di posizione nei valori fissi.... Per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del cinquanta per cento. In caso di valutazione complessiva negativa sull'espletamento dell'incarico non è dovuta alcuna retribuzione di posizione».

Sulla questione si è pronunciata a suo tempo anche la Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – con deliberazione n. 33/2001, adottata nell'adunanza del 10 settembre 2001, che ha ribadito la correttezza, nella determinazione del trattamento di quiescenza, dell'esclusione delle voci variabili «legate, rispettivamente, alla peculiare e mutevole posizione rivestita dal dirigente nella struttura dell'ente ed ai risultati perseguiti (cosiddetta Indennità di posizione e di risultato) essendo la loro corresponsione correlata esclusivamente al concreto ed effettivo esercizio della funzione dirigenziale».

Allo stato attuale, quindi, stante la vigente normativa, non è possibile attribuire alla questione di cui trattasi una soluzione diversa da quella di

cui alla circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, sulla base della quale – a quanto risulta – vengono liquidati i trattamenti pensionistici al personale già appartenuto agli ex ruoli ad esaurimento.

Per una diversa soluzione nei sensi auspicati nell'interrogazione, occorrerebbe uno specifico intervento legislativo e soprattutto una adeguata copertura finanziaria.

Al riguardo si fa presente di aver interessato il Ministero dell'economia e delle finanze, anche alla luce delle più recenti posizioni espresse in merito dalle sezioni giurisdizionali regionali della Lombardia e del Lazio della Corte dei Conti, ai fini di una positiva soluzione della questione di cui trattasi.

Il Ministro per la funzione pubblica

MAZZELLA

(31 marzo 2004)

EUFEMI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per la funzione pubblica.* – Premesso che:

il Ministero per i beni e le attività culturali sta procedendo – con lettera inviata il 6 novembre 2002 – alla revisione dei contratti da poco stipulati con dirigenti di 2ª fascia con la motivazione che devono essere adeguati alle nuove disposizioni introdotte dalla legge Frattini e dalla relativa circolare;

la revisione contrattuale avrà efficacia fino alla riorganizzazione del Ministero prevista dalla stessa normativa, evento che farà cessare, nuovamente, l'efficacia di tutti i contratti con i dirigenti, stipulati fino a quella data;

suscita molte perplessità l'inutile duplicazione dei contratti di cui innanzi, con modalità non ancora precisate;

appare necessario chiarire se l'effetto-decadenza sia realmente previsto dalla legge Frattini, in collegamento con la riforma del Ministero,

si chiede di conoscere:

quali garanzie vengano assicurate ad un personale di vertice i cui rapporti contrattuali assumono, ogni giorno di più, carattere di precarietà assoluta;

quali interventi intenda porre in essere il Ministro in indirizzo per far cessare tale situazione, atteso che qualche altro Ministero, che ha posto in essere tale procedura con lettera del 6 novembre, ha poi revocato l'iniziativa, ritenuta ovviamente non legittima sotto tutti i profili e foriera di nutrito contenzioso.

(4-03369)

(19 novembre 2002)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellato il Segretario Generale, si riferisce quanto segue.

La procedura di revisione dei contratti dei dirigenti di seconda fascia, i cui incarichi sono stati confermati, in applicazione delle disposizioni della legge n. 145 del 2002, non è stata ancora avviata in quanto il processo di adeguamento, in base alla stessa disposizione, prevede un'attuazione «graduale» da parte delle Amministrazioni.

Si rende noto che il Segretariato ha emesso alcuni provvedimenti di conferimento di incarico dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o di conferimento di nuovo incarico a dirigenti di seconda fascia già assegnati a quel centro di responsabilità.

Si precisa che tali provvedimenti recano la previsione di durata fino al 31 dicembre 2006 e «comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», in attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137 (si veda il decreto legislativo n. 3 del 2004 e il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente all'esame del Consiglio di Stato).

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
BONO

(8 aprile 2004)

FABRIS. – *Ai Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che nel reinserimento sociale dei detenuti la formazione professionale e il lavoro ricoprono un ruolo determinante;

che per questo motivo, presso il Ministero della giustizia, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, e in particolare l'ufficio IV, dedica attualmente la propria attenzione a questo aspetto, anche attraverso l'attivazione di una collaborazione stabile con il Ministero dell'istruzione, per lo sviluppo di un sistema integrato di formazione professionale in grado di costituire utile supporto al futuro reinserimento sociale dell'utenza penitenziaria;

che inoltre è stato avviato un tavolo di lavoro con il Dicastero dell'istruzione per attuare un coordinamento dei vari soggetti coinvolti nel sistema formativo ovverosia le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e i privati che si occupano di formazione, il Ministero del lavoro e infine il Dipartimento di giustizia minorile;

che tale ufficio ha posto un grande impegno nello sviluppo della progettualità di interventi tesi a favorire l'inserimento al lavoro dei detenuti;

che in primo luogo si era provveduto a un capillare monitoraggio delle imprese e delle cooperative che hanno assunto soggetti in stato di detenzione;

che, contemporaneamente, sono state impartite le necessarie direttive agli uffici periferici affinché pervengano alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, trimestralmente, le notizie riguardanti i detenuti assunti e i datori di lavoro, così da poter valutare, sull'intero territorio nazionale, l'impatto della legge e, in particolare, quali siano le professionalità richieste dal mondo imprenditoriale;

che le azioni tese ad incentivare l'ingresso del mondo imprenditoriale nell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti costituiscono, inoltre, il contenuto qualificante di due progetti presentati, per il 2003, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento;

che i Provveditorati, inoltre, sono stati invitati a ricercare tutte le possibili interazioni con le realtà territoriali per inserire le proprie produzioni nelle economie di mercato locali, con l'intento di razionalizzare gli interventi economici erogati dall'Amministrazione penitenziaria;

che in tal senso risulta particolarmente evidente la collaborazione tra il Ministero della giustizia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

che, inoltre, si è costituito un tavolo tecnico permanente sia al fine di aggiornare e integrare il protocollo d'intesa già esistente, sia di seguire progetti che perseguono obiettivi comuni, inerenti l'ingresso nel mondo del lavoro di categorie svantaggiate;

che d'intesa con la società «Engineering Ingegneria Informatica» il Ministero della giustizia ha previsto la creazione di un *data-base* con informazioni relative alle caratteristiche professionali e al percorso formativo di ciascun detenuto, alla disponibilità e alle caratteristiche degli spazi lavorativi presenti presso gli istituti penitenziari nonché alle attività lavorative realizzabili;

considerato:

che un protocollo di intesa per favorire il reinserimento dei detenuti del carcere di Vicenza S. Pio X nelle aziende artigiane operanti nel territorio è stato sottoscritto il 3 ottobre 2002 tra la citata Casa circondariale di Vicenza, l'Amministrazione provinciale, l'Associazione artigiani della Provincia di Vicenza e la Cooperativa Sociale «Saldo & Mecc»;

che tale convenzione intendeva favorire il recupero sociale dei detenuti attraverso attività formative da svolgersi durante il periodo della detenzione e successivi periodi di tirocinio presso le imprese artigiane locali, avvalendosi dell'esperienza e delle conoscenze maturate dagli artigiani anziani;

che attualmente, nella casa di reclusione di Vicenza, con una capienza di 120 posti, vi sono ben 250 detenuti, e nessun tipo di attività di recupero degli stessi viene espletata in modo sereno ed efficace;

che, in particolare, il sovraffollamento dell'istituto S. Pio X risulta aggravato dalla presenza di un numero cospicuo di persone appartenenti a nazionalità ed etnie diverse (circa 150 su 250 detenuti) per l'evidente complessità dell'esecuzione dei compiti di traduzione e piantonamento (dall'inizio di gennaio 2003 sono stati tradotti 327 detenuti dinanzi all'autorità giudiziaria, ne sono stati trasferiti 90 in altra sede penitenziaria,

sono stati effettuati 28 arresti domiciliari e ne sono stati portati 130 in luogo esterno di cura);

che, in definitiva, mancano completamente le risorse e le strutture necessarie per recuperare socialmente i detenuti nel rispetto delle esigenze di sicurezza;

che risulta addirittura mancante il personale necessario per il carcere, dato che la pianta organica di Vicenza prevederebbe 187 persone, mentre attualmente ce ne sono solo 147,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto denunciato con la presente interrogazione, porre in essere tutti gli atti di competenza al fine di risolvere definitivamente questa situazione di emergenza che rischia di innescare i meccanismi più perversi e inaccettabili dell'istituzione carceraria quali i processi di depersonalizzazione, di destrutturazione sociale e culturale, di acculturazione criminale, nonché di adattamento passivo od opportunistico dei detenuti;

quali provvedimenti si intenda assumere al fine di restituire alla città di Vicenza un carcere che faccia realmente parte della società, rispetto al quale non sussista la contraddizione altrimenti invincibile di un fine di reinserimento sociale assegnato ad uno strumento di totale emarginazione;

se non si concordi sulla impossibilità di operare un tentativo di rieducazione dei detenuti del carcere di Vicenza quando è proprio il carcere stesso a presentarsi come l'immagine più distorta ed infelice della società.

(4-05349)

(2 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si rappresenta che rilevante è l'impegno in atto da parte del competente Dipartimento, per adeguare le offerte di istruzione e formazione destinate alla popolazione detenuta agli standard previsti nel modello del «long - life learning».

Infatti, da alcuni anni è attiva una collaborazione con la Direzione Generale per i Percorsi post-secondari e degli Adulti del Ministero dell'istruzione, finalizzata alla promozione ed allo sviluppo di un sistema integrato di istruzione e formazione professionale a favore dei soggetti adulti sottoposti ad esecuzione penale, in accordo con le normative vigenti nell'ambito dell'Educazione degli Adulti e con le raccomandazioni europee che prevedono la possibilità di poter seguire percorsi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita (concetto del «long-life learning»).

A tal proposito è stato attivato, nello scorso mese di aprile, un tavolo interministeriale formato da referenti del Ministero della giustizia – Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Ufficio IV – e del Ministero dell'istruzione – Direzione Generale per i Percorsi di istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati – il cui scopo è quello di individuare le specificità che caratterizzano i percorsi educativi

in carcere, al fine di creare opportunità istruttive e formative che siano adeguate alla particolare utenza e che, soprattutto, siano in grado di fornire quelle competenze di base e trasversali utili e spendibili nel contesto lavorativo esterno.

Nello specifico, l'attività del tavolo di lavoro è finalizzata a creare una «rete» tra i vari attori — istituzionali e no — che si occupano di istruzione e formazione sia in campo pubblico che privato, al fine di attuare un modello di intervento che sia in grado di evitare sovrapposizioni, dispersione di risorse e mancanza di coordinamento.

Nell'ambito della citata collaborazione interministeriale si sta, inoltre, lavorando per l'elaborazione congiunta di un protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia, Ministero dell'istruzione e Ministero del lavoro, in modo da consentire una certa fluidità operativa, definendo le rispettive competenze, i canali comunicativi, le modalità di azione ed intervento che prevedano – tra le altre attività – il coinvolgimento delle Regioni, degli Enti locali e delle Agenzie formative pubbliche e private.

L'obiettivo finale che si vuole realizzare è quello di individuare, in maniera congiunta, delle linee direttive che possano costituire una cornice operativa comune, in grado di garantire una certa uniformità nell'offerta di opportunità istruttivo/formative, pur in considerazione delle particolarità presenti nei diversi contesti territoriali.

Inoltre, nell'ambito delle strategie tese a migliorare la condizione detentiva delle persone recluse negli istituti penitenziari il competente Dipartimento, anche al fine di rispettare il dettato normativo che prevede l'obbligatorietà del lavoro per i detenuti condannati, ha da qualche tempo avviato contatti con la Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare sinergie mirate ad un adeguato reinserimento sociale della popolazione detenuta.

Il Ministero del lavoro al riguardo, attuando le proprie politiche volte a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro delle categorie svantaggiate, ha finanziato tre progetti: uno, per la creazione di una banca dati sulle caratteristiche professionali dei detenuti (la società «Engineering Ingegneria Informatica» è la ditta aggiudicataria dell'appalto) mentre gli altri due prevedono l'affidamento a cooperative di attività di consulenza a sostegno dei Servizi Pubblici per l'Impiego, per favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti.

A fronte, quindi, della evidente necessità di una gestione comune dei progetti già promossi o di altri da definire congiuntamente e per attivare le sinergie occorrenti per produrre interventi mirati, con la maggior valorizzazione di energie e di risorse economiche, è stato istituito un tavolo tecnico permanente, composto da dirigenti e funzionari di entrambe le Direzioni Generali, con compiti di pianificazione e valutazione congiunta delle azioni tese ai comuni obiettivi.

La costante integrazione tra le due Amministrazioni, infatti, non può che garantire la massima efficacia dei progetti e delle iniziative congiunte e la visibilità dei risultati.

Ciò premesso, per quanto riguarda la Casa Circondariale di Vicenza a cui l'interrogante fa riferimento, si rappresenta che, a seguito di protocollo d'intesa sottoscritto nell'ottobre 2002, è attiva una lavorazione interna nel settore metalmeccanico la cui conduzione è affidata alla Cooperativa Sociale «Saldo&Mecc». La Cooperativa impegna, alle proprie dipendenze, otto detenuti per i quali usufruisce delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 (cosiddetta «legge Smuraglia»).

Inoltre, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 19.11.2003, ha comunicato di aver istituito, con l'organico dell'Istituto Commerciale «Barolini» per il conseguimento della licenza media (150 ore), una cattedra di italiano, due di lingua inglese e nove ore di matematica.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(24 marzo 2004)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la Commissione europea l'11 novembre 2003 ha approvato una serie di progetti di grandi opere infrastrutturali che riguardano l'Italia come i tunnel del Brennero e del Moncenisio, le nuove linee elettriche tra l'Italia e la Svizzera, i gasdotti tra Algeria, Libia e Italia e, infine, le cosiddette «autostrade del mare», che rientrano nell'ambito delle tratte dell'Europa del Sud-est ed in particolare della dorsale adriatica;

che, in generale, tali progetti prevedono il rifacimento di alcuni moli e porti, soprattutto in vista del potenziamento dei collegamenti via traghetto;

che in tema di «autostrade del mare» la tratta Ravenna –Catania costituisce di gran lunga la principale relazione di cabotaggio adriatica in rapporto ai volumi trasportati (circa 37.000 pezzi nel 2002, per 900.000 tonnellate) e rappresenta inoltre un collegamento a contenuto operativo e organizzativo avanzato, in quanto il traffico non accompagnato *(trailer)* sfiora la quota del 95%;

che le prospettive di sviluppo per tale tipo di traffico sono anche connesse al completamento del *terminal* passeggeri, una infrastruttura interamente dedicata ai settori della traghettistica e delle crociere, un mercato, quest'ultimo, su cui si sono concentrate importanti iniziative promozionali da parte dell'Autorità portuale che a partire dal 2002 ha incominciato a dare i primi interessanti risultati;

che Ravenna è stata inserita nei propri circuiti sia da parte del principale operatore europeo, Costa Crociere, che dall'emergente gruppo spagnolo Pullmatur, e questo consentirà al porto di Ravenna un risultato stagionale che si aggira attorno ai 50-55.000 passeggeri;

che in tema di logistica è stata costituita il 23 dicembre 2001 la Società Logistica Nord- Est, i cui soci sono l'Autorità portuale di Ravenna e l'Interporto di Bologna S.p.a.;

che tale società si propone di promuovere e sviluppare l'intermodalità, la logistica, le reti trasportistiche, con particolare riferimento ai traffici ferroviari e terrestri, che interessano le aeree del porto di Ravenna e dell'interporto di Bologna;

che, in particolare, il porto di Ravenna e l'interporto di Bologna rappresentano attualmente nodi fondamentali nel sistema delle reti trasportistiche nazionali ed europee;

che, dal punto di vista operativo, il primo atto concreto della citata società è stato quello di avviare un collegamento intermodale sulla relazione Milano-Melzo che prevede la realizzazione di 5 coppie di treni combinati e bilanciati alla settimana e che consente al porto di Ravenna di essere connesso con i principali poli logistici europei;

considerato:

che la serie storica del traffico merci nel Porto di Ravenna dimostra incontestabili risultati di crescita positiva nel tempo (14.000.000 migliaia di tonnellate nel 1992; 16.000.000 migliaia di tonnellate nel 1994; 18.000.000 migliaia di tonnellate nel 1995; 19.000.000 migliaia di tonnellate nel 1998; 20.000.000 migliaia di tonnellate nel 2000; 22.000.000 migliaia di tonnellate nel 2002);

che il Governo ha chiesto un finanziamento complessivo di 240 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per le autostrade del mare presentando un emendamento all'articolo 48 della legge finanziaria 2004 a firma dei senatori Luigi Grillo, Salvatore Lauro e Antonio Girfatti;

che il 13 novembre 2003, durante lo svolgimento della seduta antimeridiana del Senato della Repubblica n. 491, il citato emendamento è stato ritirato;

che si considera necessario individuare al più presto tutte le tratte beneficiarie dei contributi che saranno stanziati a favore delle cosiddette «autostrade del mare», proprio sulla base del progetto inserito dalla Commissione europea nella lista ristretta delle grandi opere da realizzare in Italia,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce di quanto rilevato con la presente interrogazione, porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di inserire il porto di Ravenna nel novero delle tratte beneficiarie dei finanziamenti che saranno erogati per favorire il trasporto marittimo con il progetto di sviluppo delle cosiddette «autostrade del mare».

(4-05699)

(2 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, si rappresenta che il Porto di Ravenna è stato destinatario di vari finanziamenti statali destinati anche alla realizzazione delle «autostrade del mare».

A riguardo si precisa che sono stati assegnati al porto di che trattasi:

140,1 miliardi di lire con il decreto ministeriale 2 maggio 2001, di ripartizione di fondi recati dalle leggi n. 488/99 e n. 388/00, di rifinanziamento *ex* art. 9 della legge n. 413 del 1998;

64.000.000 di euro con il decreto ministeriale di riparto dei fondi *ex* legge 166/2002 in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(15 aprile 2004)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che la circolare n. 22/94/MOT del 21 febbraio 1994 precisava che potevano essere ammessi a sostenere l'esame orale per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B coloro che non avessero conseguito il titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo;

che la successiva circolare n. 40/96/MOT del 5 novembre 1998 chiariva che le patenti di guida rilasciate a candidati che avevano prodotto mendace dichiarazione di non aver conseguito il suddetto titolo di studio al fine di sostenere l'esame orale dovevano essere annullate, accertata la mancanza del presupposto essenziale previsto dalla citata circolare n. 22/94/MOT;

che la questione veniva riproposta all'allora Ministero dei trasporti e della navigazione;

che il Ministero dei trasporti e della navigazione, riconsiderata la fattispecie in questione, riteneva che questa veniva ad assumere due aspetti: uno di rilevanza penale ed uno di rilevanza amministrativa;

che, nel caso in cui fosse stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni fornite dall'utente, gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avrebbero dovuto presentare denuncia alle competenti Procure della Repubblica per violazione del disposto di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

che, al contrario, da un punto di vista strettamente amministrativo, non si riteneva che la patente di guida rilasciata a persona che falsamente aveva dichiarato di non aver conseguito il titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo dovesse essere annullata;

che, infatti, fatta salva ogni altra responsabilità da accertarsi nelle competenti sedi, l'esame di teoria con il metodo orale, che viene svolto da un funzionario esaminatore dell'Ufficio Provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e volto all'accertamento dell'idoneità

tecnica del candidato, era considerato del tutto equivalente all'esame svolto con il metodo dei questionari;

che la circolare n. 27/99/MOT del 25 novembre 1999 evidenziava che a modifica di quanto stabilito nella citata circolare n. 140/96 gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dovranno più provvedere ad annullare le patenti di guida rilasciate a candidati che hanno sostenuto l'esame di teoria con metodo orale a seguito di una mendace dichiarazione in ordine al titolo di studio posseduto;

considerato:

che la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», è stata abrogata dall'articolo 77 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, e dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

che già prima che venisse emanato il richiamato Testo unico n. 445/2000 il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, recante il «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», stabiliva all'articolo 11, recante disposizioni inerenti i «controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive», che, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 25, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»;

che l'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, stabilisce altresì che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

che l'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, stabilisce espressamente che, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»;

che l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia»;

che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto di falso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, avendo riguardo ai contenuti normativi evidenziati nella presente interrogazione, ritirare la circolare n. 27/99/MOT del 25 novembre 1999;

quali azioni intenda assumere al fine di contrastare il fenomeno del rilascio della patente di guida che sia stata ottenuta a seguito di false autocertificazioni;

come e in che termini sia stato operato e si continui a operare il controllo da parte degli uffici competenti in tutti casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni.

(4-05805)

(16 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, con circolare protocollo 4982/M310 del 15 dicembre 2003, il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, nel quadro generale delle azioni avviate per il miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione stradale, che concernono anche gli aspetti che riguardano l'accesso alla guida, ha precisato che gli Uffici provinciali della Motorizzazione devono procedere all'annullamento delle patenti di guida rilasciate a conducenti che hanno presentato una autocertificazione che, a seguito dei controlli, si è rilevata dichiarazione non rispondente al vero.

Detta disposizione è conforme a quanto previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una autocertificazione non veritiera presentata alla pubblica amministrazione.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(15 aprile 2004)

FASSONE. – *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

in data 21 novembre 2000 l'interrogante segnalava al Ministero degli affari esteri (Direzione generale per gli Italiani all'estero) il caso di un nostro connazionale, residente negli Stati Uniti, che da tempo si impegna, con risultati molto apprezzati, nel campo della radiofonia culturale italiana. Si tratta del sig. Antonio Magno, originario di Sessa Aurunca, operante da molti anni nel Connecticut, promotore e gestore di un'emittente che ha ampio ascolto fra i nostri connazionali, e non solo. L'interrogante allegava analitico *curriculum* del predetto e chiedeva che, in occasione dell'imminente trentennio dalla nascita dell'emittente, fosse accordato al signor Magno un qualche riconoscimento per la sua attività;

in data 20 dicembre 2000 il Direttore generale per gli Italiani all'estero rispondeva affermativamente (prot. 302/40414 – n. 6), ritenendo che il sig. Magno potesse «essere insignito di una adeguata onorificenza per la sua trentennale attività culturale svolta a favore della locale collettività italiana» e a tal fine trasmetteva la documentazione al competente Ufficio II

del Cerimoniale del Ministero degli affari esteri «per l'avvio dell'*iter* relativo al conferimento»;

non avendo notizia di ulteriori sviluppi, l'interrogante, in data 1°.10.2002, richiedeva al menzionato Direttore generale se potesse essere accordata la promessa onorificenza;

poiché nessuna notizia è pervenuta, né alcun atto risulta essere stato compiuto, e la locale comunità italiana ha interpellato più volte l'interrogante,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato, quale specifico tutore degli italiani nel mondo, non ritenga di accogliere la richiesta di cui in premessa, quale riconoscimento di una meritoria attività svolta dal nostro concittadino.

(4-05418)

(15 ottobre 2003)

RISPOSTA. – La documentazione relativa alla segnalazione del signor Antonio Magno è stata trasmessa, con appunto del 20 dicembre 2000, dall'Ufficio II della Direzione Generale degli Italiani all'Estero e delle Politiche Migratorie al competente Ufficio II del Cerimoniale del Ministero degli affari esteri per l'avvio dell'*iter* relativo al conferimento di una onorificenza.

Tuttavia, l'Ambasciata d'Italia a Washington, con nota del 22 maggio 2001, ha espresso parere negativo al conferimento in quanto, da un esame degli atti, non sembrava che il signor Magno avesse acquisito quelle particolari benemerenze che giustificano l'assegnazione di una onorificenza.

Conseguentemente, l'Ufficio II del Cerimoniale del Ministero degli affari esteri ha deliberato di non accordare il conferimento proposto dall'onorevole interrogante.

Peraltro, se l'onorevole interrogante ritiene che negli oltre due anni nel frattempo trascorsi il signor Magno abbia acquisito ulteriori meriti, può inviare la relativa documentazione allo scrivente, che potrà eventualmente proporre il conferimento di una onorificenza al connazionale.

Il Ministro per gli italiani all'estero
TREMAGLIA

(5 aprile 2004)

FASOLINO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che, a quanto consta all'interrogante:

l'Ispettore Superiore Michele Fioretti, Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Salerno, sarebbe stato oggetto di alcune lettere anonime pervenute al Provveditore Generale Dr. Giuseppe Brunetti;

quest'ultimo, a seguito di un'indagine interna, avrebbe ricondotto tali episodi a circostanze legate alla realtà penitenziaria;

l'Amministrazione penitenziaria centrale avrebbe disposto, in seguito, un'indagine ispettiva in relazione al medesimo fenomeno;

a seguito di tale indagine, svolta in modo del tutto parziale da una Commissione delegata composta da tre funzionari dell'Amministrazione stessa, sarebbe risultata un'incapacità gestionale del Comandante dovuta a suoi presunti metodi arcaici di gestione, un non meglio specificato connubio ideologico tra lo stesso Comandante e il Direttore, una conduzione autarchica e assolutistica, nonché la non collaborazione alla delazione del personale di Polizia Penitenziaria;

tali valutazioni avrebbero avviato un procedimento disciplinare a carico del Comandante e del Direttore e di conseguenza la procedura di revoca delle funzioni da Comandante del Reparto e di trasferimento d'autorità per motivi di incompatibilità ambientale a carico dell'Ispettore Superiore Michele Fioretti;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

l'Ispettore Superiore Michele Fioretti non è mai stato ascoltato in merito alle situazioni operative e gestionali dell'Istituto;

le organizzazioni sindacali del settore si sono attivamente interessate alla vicenda sostenendo la posizione dell'Ispettore Superiore;

i colleghi e tutti i dipendenti della Casa Circondariale si oppongono ai provvedimenti disciplinari e al trasferimento di cui sopra, appoggiando spontaneamente il Comandante, cui attribuiscono, oltre che stima, efficienti capacità manageriali e di gestione nonché una assoluta integrità morale e professionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di sospendere tutti i provvedimenti eventualmente posti a carico dell'Ispettore Superiore Michele Fioretti, di riaprire le indagini amministrative e verificare se effettivamente esse siano state condotte, come appare all'interrogante, in maniera non rispondente ai canoni di obiettività, completezza, profondità e terzietà che tali delicate indagini richiedono.

(4-04975)

(15 luglio 2003)

MANZIONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da alcuni mesi lo scrivente ha avuto modo di registrare che nella Casa Circondariale di Salerno, sita in località Fuorni, esiste una atmosfera molto pesante, quasi come se si fosse determinata una irreparabile frattura fra i vertici dell'istituto penitenziario ed il resto del personale;

a tal riguardo, sembrerebbe esserci stata, fra la fine dell'anno 2002 e l'anno in corso, una visita ispettiva ad opera di una commissione ministeriale (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) che avrebbe accertato gravi irregolarità,

si chiede di conoscere:

se effettivamente sia stata disposta una visita ispettiva da parte del Ministero della giustizia alla Casa Circondariale di Salerno;

quali siano state le motivazioni che hanno determinato la nomina della commissione ispettiva da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

quali elementi siano emersi in seguito all'ispezione della commissione;

quali provvedimenti siano stati proposti e/o adottati in seguito alla conclusione della stessa.

(4-04803)

(24 giugno 2003)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si rappresenta che a seguito di un'indagine ispettiva effettuata presso la Casa Circondariale di Salerno da parte dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono state riscontrate notevoli disfunzioni nella gestione della predetta struttura che hanno determinato il competente Ufficio Disciplina ad avviare procedimenti disciplinari nei confronti delle professionalità coinvolte e cioè il Direttore, due funzionari, il contabile, il Comandante di reparto ed un Ispettore Superiore.

Detti procedimenti, allo stato, risultano sospesi, atteso che per i medesimi fatti sono in corso indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Si conferma, infine, che il trasferimento d'ufficio dell'Ispettore Superiore Michele Fioretti è stato dettato da ragioni di incompatibilità ambientale.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(24 marzo 2004)

FAVARO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, DE RIGO, FALCIER, MAINARDI, PASINATO, TREDESE, CARRARA, SAMBIn. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che l'attuale «riforma Moratti» (legge n. 53/2003) prevede che a conclusione della terza media il passaggio alla frequenza della prima classe del grado di istruzione successivo sia subordinato al superamento dell'esame di Stato che «costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (art. 2, comma 1, lett. *f*);

che molte regioni, nella direttiva per l'accesso ai corsi di formazione professionale rivolti a giovani in obbligo formativo, indicano che

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

la partecipazione dell'utenza deve avvenire nel contesto normativo nazionale e regionale di riferimento;

considerato:

che la «riforma Moratti» non ha abolito la legge n. 845 del 21.12.1978 che prevede all'art. 2 l'accesso alla formazione professionale indipendentemente dal possesso della licenza media;

che la formazione professionale personalizzata può consentire l'accesso al mercato del lavoro altrimenti negato;

che i ragazzi disabili che accedono ai corsi di formazione professionale sono spesso privi di licenza media;

che vi sono anche ragazzi di 15 anni prosciolti dall'obbligo scolastico ed allievi di 14 anni che, per ragioni di disagio ambientale e familiare, non hanno ottenuto la licenza media;

che agli interroganti appare assurdo che si continui la frequenza della scuola media fino al compimento del 18° anno di età ai fini di assolvere l'obbligo formativo,

si chiede di sapere quale tipo di risposta formativa il Ministro in indirizzo ritiene che possa essere data a questi allievi che presentano maggiori problemi rispetto ai coetanei, e conseguentemente alle loro famiglie, visto che non possono essere al momento inseriti in alcun tipo di istituzione scolastica.

(4-05295)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, gli onorevoli interroganti pongono problematiche in ordine all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, previsto dalla legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, nell'ipotesi che l'allievo interessato non abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale).

In proposito si fa presente quanto segue.

L'articolo 112 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, che ha recepito l'art. 8 della legge n. 1859/1962 relativa all'istituzione e all'ordinamento della scuola media, detta norme in materia di obbligo scolastico, correlando l'assolvimento di detto obbligo al conseguimento del diploma di licenza media o il suo proscioglimento al compimento del quindicesimo anno di età, qualora si dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

La legge n. 53/2003, di riforma degli ordinamenti scolastici, non prevede più l'obbligo scolastico, bensì il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; infatti com'è noto, l'art. 2, lettera *c)*, stabilisce il principio di garantire «a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel si-

stema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale».

La citata legge n. 53/2003 determina i princìpi fondamentali e generali in materia di istruzione e formazione e necessita, quindi, per la sua attuazione, di decreti legislativi e regolamenti; anche la materia del diritto-dovere è attualmente oggetto di studio in vista della predisposizione dell'apposito schema di decreto legislativo da proporre al Consiglio dei ministri.

Pertanto, in sede di emanazione dei provvedimenti connessi alla riforma degli ordinamenti scolastici, si presterà la dovuta attenzione anche a eventuali forme di disagio e difficoltà, per consentire l'attuazione di detto diritto-dovere.

Attualmente è ancora in vigore la normativa sull'obbligo scolastico dettata dal citato articolo 112 del decreto legislativo n. 297 del 1994 nonché quella dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, la quale, come è noto, prevede che «Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti». Ciò in attesa di contestualizzare la predetta normativa nel quadro del decreto legislativo relativo all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, previsto dalla legge delega n. 53/2003.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(31 marzo 2004)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso:

che la situazione dell'emergenza rifiuti in Campania è tale da aver determinato il rinnovo della dichiarazione dello stato di emergenza;

che la dichiarazione dello stato di emergenza trova applicazione con l'emanazione di una ordinanza interministeriale attraverso la quale è stato individuato e nominato quale Commissario di Governo il Presidente della Giunta Regionale, Antonio Bassolino;

che tra i poteri esercitati dalla struttura commissariale vi è stato anche quello di autorizzare impianti di tritovagliatura, biostabilizzazione, eco-imballaggio dei rifiuti solidi urbani destinati agli impianti per la produzione del CDR non ancora attivati;

che l'esercizio di tali poteri ha portato scarsissimi risultati a fronte di una spesa elevatissima;

che tali poteri sono stati esercitati anche dal sub-commissario Facchi attraverso l'emanazione di ordinanze a propria firma;

che l'onere di tali spese è stato coperto con un intervento economico della struttura commissariale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se vi sia stato un controllo sugli affidamenti privatistici riguardo allo smaltimento dei rifiuti e in caso affermativo quali siano i risultati di tali controlli;

se risulti che il sub-commissario Facchi abbia scelto direttamente, senza alcuna procedura concorsuale, un impianto di proprietà della ditta Pellini S.r.l. destinato alla tritovagliatura e all'eco-imballaggio per un costo, interamente a carico del Commissario di Governo, dal 15 luglio 2001 al 15 settembre 2002, di oltre 2.000.000 di euro (4 miliardi di vecchie lire);

se risulti che tale impianto non fosse perfettamente idoneo alle necessità individuate dal Commissariato di Governo, tanto che è soggetto a continui lavori di riparazione;

se risulti vera la circostanza che la Pellini S.r.l. svolga anche attività di trattamento, smaltimento ed incenerimento di rifiuti speciali e pericolosi e che il suo personale sia lo stesso impegnato nell'impianto di tritovagliatura e l'eco-imballaggio;

se siano stati effettuati controlli per verificare che il personale della Pellini S.r.l. abbia potuto smaltire i propri rifiuti speciali e pericolosi anche attraverso l'impianto fittato e pagato dal Commissario di Governo per la tritovagliatura e l'eco-imballaggio;

se il Ministro dell'interno intenda promuovere indagini volte ad accertare eventuali reati penali commessi sia nelle procedure dell'affidamento, sia nello svolgimento dei lavori pagati dalla struttura commissariale.

(4-04463)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – In merito ai problemi emergenti dallo smaltimento rifiuti in Campania, oggetto dell'interrogazione parlamentare, si rappresenta che il Comune di Acerra (Napoli), per far fronte all'emergenza di cui si discute agli inizi del 2001 per la chiusura delle vecchie discariche, con propria ordinanza sindacale, acquisì un'area di 5.000 mq, di proprietà della ditta Pellini srl, per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, corrispondendo un canone di affitto di circa 9 milioni di lire al giorno.

Successivamente, il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Campania, che aveva dotato il suddetto Comune anche di una macchina rotoimballatrice per lo smaltimento dei rifiuti secchi, al fine di rendere più spedite le varie attività lavorative, con propria ordinanza, dispose lo spostamento dei rifiuti dall'area di stoccaggio, denominata Settore A, ad un'area attigua, denominata Settore B, di circa 13 mila mq, sempre di proprietà della Pellini srl e sufficiente ad ospitare ulteriori impianti.

Inoltre, la suddetta Struttura Commissariale, con ordinanza n. 306 del 12/06/01, dispose l'autorizzazione, in via provvisoria, all'esercizio dell'impianto ubicato in Contrada Lenza-Schiavone, che risultava impermea-

bilizzato e munito di tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario, per un costo giornaliero di 7.600.000 lire e per un periodo massimo di sei mesi.

La gestione dell'impianto veniva affidata, quindi, al Consorzio di bacino NA/2.

Il suddetto Consorzio veniva affiancato dalla società IGICA nel ruolo di supervisore e nella gestione dell'attività di rotoimballatura, e dalla società Pomigliano Ambiente nell'attività di tritovagliatura, mentre i controlli di competenza sulla gestione dell'intero impianto venivano svolti dall'Amministrazione Provinciale.

Il Commissariato di Governo, inoltre, si impegnava a fornire al Consorzio NA/2 un fondo economico da destinarsi all'avvio delle attività e di altri interventi necessari a garantire una corretta gestione.

Infine, come riferito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli alla Prefettura di Napoli, non risulta che l'impianto di tritovagliatura ed ecoimballaggio di rifiuti ubicato in località Lenza-Schiavone del Comune di Acerra sia stato soggetto a continui lavori di riparazione o giudicato inidoneo, né che vi siano stati trattati rifiuti speciali e pericolosi.

Il Ministro dell'ambiente per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 aprile 2004)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 22 novembre 2002 lo scrivente presentò alla Procura della Repubblica di Napoli denuncia per accertare eventuali violazioni di legge e relative responsabilità degli amministratori locali sulla mancata acquisizione di beni immobili confiscati, già di proprietà di vari esponenti della criminalità organizzata;

che detti beni in conformità a quanto previsto dalle relative disposizioni legislative non solo non hanno trovato l'utilizzazione secondo legge, ma addirittura continuano ad essere utilizzati da familiari di coloro ai quali sono stati confiscati;

che, sentito dalla polizia giudiziaria e successivamente dal dott. Santulli della Procura della Repubblica di Napoli, lo scrivente depositò i tabulati relativi agli immobili confiscati nella città di Napoli, i siti dove erano ubicati, gli attuali occupanti;

che dalla data di convocazione l'indagine sembra inspiegabilmente essersi fermata;

che da informazioni pervenute allo scrivente risulta che l'intero fascicolo sarebbe stato preso in carico da uno dei procuratori aggiunti di Napoli già noto per essere stato l'infaticabile protagonista della clamorosa inchiesta sui fatti del G7 a Napoli, che portò all'arresto di numerosi membri della Polizia di Stato poi scarcerati,

si chiede di conoscere se la predetta denuncia sia tuttora sottoposta a verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o se la denunciata attrazione del fascicolo da parte del Procuratore aggiunto in questione risponda al

vero, e in caso positivo quali siano le ragioni che la possano aver determinata.

(4-04472)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il procedimento penale n. 56848/02, iscritto presso la Procura della Repubblica di Napoli a carico di persone da identificare per i reati di cui agli artt. 323 e 388 del codice penale, è assegnato soltanto al sostituto procuratore Dott. Luigi Santulli, e non ad altri magistrati.

Le indagini, dopo l'assunzione di informazioni menzionata nell'atto di sindacato ispettivo, sono state attivate con delega alla Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria in sede per accertamenti su numerosi beni immobili e sul relativo, cospicuo, compendio documentale.

Per un immobile si è già proceduto ad accertamenti sul posto, effettuati al fine di accertare l'eventuale disponibilità dello stesso, anche dopo il provvedimento di confisca, da parte dei precedenti titolari, o di loro familiari o prestanome.

La stessa Procura ha, infine, comunicato che, a seguito della predetta attività di indagine, è già pervenuta una consistente mole di documentazione che è all'esame del Pubblico Ministero, assegnatario del procedimento.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(24 marzo 2004)

FLORINO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che la Cooperativa Edilpopolare A. Gramsci si è costituita in Marigliano (Napoli), in data 11 giugno 1974, e si è subito associata al CON.-C.AB. di Napoli, consorzio facente capo alla Lega delle Cooperative e che, di fatto, provvedeva alla totale gestione della stessa;

che con la Convenzione n. 1436 del 16 febbraio 1976 dal Comune di Marigliano veniva concesso il diritto di superficie *ad aedificandum* su circa 60.000 mq del proprio Piano di Zona;

che, in data 7 luglio 1977, veniva stipulata la convenzione aggiuntiva n. 1480 con cui veniva disciplinata la costruzione ed assegnazione di 64 alloggi, costruiti con contributo a fondo perduto della Casmez (80 per cento del costo) e riservati ai metalmeccanici dell'agglomerato industriale di Pomigliano d'Arco;

che, in data 18 luglio 1980, venivano comunicate le modalità di assegnazione di 110 alloggi del primo programma;

che il terremoto del 1980 ha gravemente danneggiato i due fabbricati a torre di 11 piani, per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero e

per il cui recupero è stato concesso un contributo di oltre 600 milioni, tuttavia non presente nel bilancio;

che, nel corso degli anni, si è determinata una grave situazione di ricorso all'indebitamento da parte della Coop. A. Gramsci a r.l., per mutui non pagati alla Cariplo, riferiti al costo di costruzione degli alloggi;

che con sentenza n. 5 dell'8 gennaio 2003, decidendo sull'appello proposto da alcuni destinatari di alloggi, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 12.12.1997, la Corte di Appello di Napoli – Sez. IV – ha condannato la Cooperativa Edil Popolare «A. Gramsci» a r.l. ad effettuare, a favore degli appellanti, il versamento delle somme dagli stessi pagate in eccedenza e proporzionate dalla deliberazione del 20.05.1979 al costo di costruzione sulla base dell'avvenuto cumulo dei mutui a fondo perduto con il mutuo concesso agli altri soci,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per verificare, alla luce dei fatti esposti in premessa, eventuali, ulteriori scorrettezze nella gestione del denaro pubblico;

se non intenda adottare provvedimenti volti alla tempestiva liquidazione, agli appellanti di cui all'oggetto, delle somme in eccedenza versate.

(4-05319)

(1° ottobre 2003)

RISPOSTA. – La Cooperativa Edilpopolare A. Gramsci, associata al Consorzio CON.C.AB. di Napoli, aderente alla Legacoop, costituita in data 11 giugno 1974, è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile nel 1997.

Il Commissario governativo, nominato in data 28 dicembre 2000, dopo la rinuncia di cinque precedenti commissari governativi, sta attuando un piano di risanamento della cooperativa finalizzato alla sistemazione delle partite debitorie (in particolare con la Cariplo), anche attraverso ipotesi di proposte transattive, ed all'assegnazione in proprietà degli alloggi ai soci.

L'*iter* giudiziario di cui all'atto di sindacato ispettivo trae origine dal fatto che la cooperativa, sulla base di una delibera assembleare del 20 maggio 1979, avrebbe costruito gli alloggi sociali utilizzando il finanziamento a fondo perduto della Casmez, riservato ai lavoratori dell'industria, promiscuamente con i mutui dei dipendenti del pubblico impiego per la costruzione di tutti gli alloggi sociali. Alcuni soci hanno impugnato la citata delibera assembleare eccependone la legittimità. La domanda, rigettata in primo grado, è stata accolta in sede di appello, riconoscendo ai ricorrenti il diritto al rimborso di una somma variabile a seconda della diversa posizione dei soci.

Si fa, infine, presente che qualora il Commissario governativo non fosse messo nelle condizioni di ultimare il proprio mandato, peraltro condotto con notevoli difficoltà dovute anche alla scarsa disponibilità e collaborazione dei soci, si prospetterebbe la liquidazione del sodalizio, atteso

il lungo tempo ormai trascorso dall'inizio della procedura di gestione commissariale.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
GALATI

(24 marzo 2004)

GARRAFFA. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno e per le pari opportunità*. – Ritenuto che lo sforzo che la nazione compie per elevare la cultura di base non dovrà mai diminuire;

rilevato che quest'anno l'osservatorio sull'andamento dell'integrazione dei bambini e dei ragazzi portatori di *handicap* non ha regolarmente funzionato;

evidenziato che per quanto riguarda l'obbligo scolastico la legge n. 9 del 1999 prevedeva la necessità di un cospicuo intervento del Governo per sostenere l'inserimento nella prima e nella seconda classe secondaria superiore, al di là della tradizionale sfera dell'obbligo, di ragazzi in difficoltà;

constatato che le istituzioni scolastiche per incidere in un territorio hanno bisogno, oltre che di supporti materiali, di risorse professionali di elevato profilo;

riscontrato che in questi anni di attività i docenti utilizzati in qualità di operatori psicopedagogici di scuola e di rete, nell'ambito del piano provinciale contro il fenomeno della dispersione scolastica, hanno mostrato di essere capaci, formati ed all'altezza della situazione;

considerato che sin dal 1987, anno di avvio del servizio psicopedagogico, coordinato dal Provveditorato agli Studi di Palermo, questi docenti hanno contribuito all'ampliamento, al miglioramento, alla sperimentazione in ambito educativo in molti territori della città e della provincia di Palermo dove è facilmente riscontrabile il disagio e la sofferenza psicosociale;

tenuto conto che i fenomeni della dispersione scolastica hanno una forte ricaduta sociale negativa,

l'interrogante chiede di sapere

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che:

fin dal 1987 a Palermo ed in provincia, grazie all'impegno istituzionale del Provveditorato agli Studi – ora C.S.A. –, dei collegi dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli operatori del servizio psicopedagogico (di scuola e di rete), si è sviluppata una attenzione privilegiata a tutela dei diritti dei minori ed in particolare dei soggetti più emarginati;

in alcuni territori la scuola è l'unico presidio istituzionale che mantiene un contatto reale con gli abitanti;

il progetto che vede impegnato il servizio psicopedagogico coinvolge a Palermo ed in provincia 102.000 allievi di scuola dell'obbligo e 165 operatori psicopedagogici;

Palermo è la prima città italiana che si è occupata di svantaggio e nel servizio sono coinvolti i quartieri più difficili della città: dalla Kalsa a Brancaccio, da Settecannoli all'Oreto, dal Capo alla Vucciria, dallo Zen all'Albergheria;

nell'anno 1985/86 si registrò il 30 per cento di dispersione scolastica e che tale situazione comportava e comporta anche se diminuita la presenza pericolosa di delinquenza minorile soprattutto nelle aree a maggior controllo mafioso;

in questi anni si sono avviati i progetti integrati di area, grazie ai quali la dispersione scolastica è stata ridotta al 10 per cento;

gli abusi sui minori in alcuni quartieri hanno determinato l'intervento della Magistratura a seguito di circostanziate denunce;

a partire da questa esperienza si è sviluppata a Palermo ed in provincia la presenza dei GOIAM (Gruppi operativi interistituzionali contro l'abuso ed il maltrattamento) che nascono dal raccordo tra ASL, Comune, C.S.A., dando un servizio interprofessionale che ha lo scopo di lavorare specificatamente sui casi di abuso e maltrattamento minorile di concerto con le Forze dell'ordine e con la Procura minorile, con quella ordinaria e con il Tribunale dei minori;

ad oggi è messa in discussione a causa dei tagli alle risorse previste la presenza di tali qualificati progetti.

Considerato ciò, l'interrogante chiede inoltre di conoscere quali siano gli atti che i Ministri in indirizzo intendano avviare nei confronti delle istituzioni coinvolte, a partire dal governo della regione Sicilia, per evitare che i risultati fin qui ottenuti vengano vanificati creando un grave nocumento allo sviluppo sociale dell'area territoriale interessata ed alimentando fenomeni di delinquenza minorile e di abuso e maltrattamento nei confronti dei minori.

(4-02546)

(2 luglio 2002)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'onorevole interrogante tratta tematiche collegate alla dispersione scolastica. In particolare, dopo avere evidenziato la qualità delle azioni poste in essere dagli operatori scolastici impegnati nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno, l'onorevole interrogante, facendo specifico riferimento alla provincia di Palermo, paventa il probabile venir meno dei risultati fino ad oggi raggiunti a causa dei presunti tagli alle risorse necessarie alla prosecuzione del servizio psicopedagogico coordinato dall'ex Provveditorato agli studi di Palermo, ora Centro Servizi Amministrativi.

Tale preoccupazione non ha ragione d'essere.

Infatti, sia per l'anno scolastico 2002/2003 che per il 2003/2004, per il suddetto servizio psicopedagocico nella regione Sicilia, il Ministero ha autorizzato il competente Ufficio scolastico regionale ad attivare 90 posti di insegnamento in sede di adeguamento dell'organico di diritto all'organico di fatto. Per la ripartizione dei suddetti posti in relazione alle esi-

genze delle varie province della Sicilia, la competente Direzione generale regionale ha indetto un'apposita conferenza di servizio tra i dirigenti dei rispettivi centri servizi amministrativi, in seguito alla quale 50 posti sono stati assegnati alla provincia di Palermo, sia per il 2002/2003 che per il 2003/2004, per la prosecuzione di progetti già operativi negli anni precedenti.

Quanto alla richiesta volta a conoscere le iniziative assunte per contrastare il fenomeno della dispersione, giova ricordare che la grave situazione di dispersione scolastica presente nel nostro paese è da molto tempo un problema, che il Governo ha ereditato e che fin dall'inizio ha affrontato, ponendolo al centro della propria politica, nella consapevolezza che elevati tassi di dispersione aumentano il rischio di emarginazione, di esclusione sociale e, di conseguenza, il rischio di criminalità. La centralità dell'azione di prevenzione e contrasto del disagio giovanile, nonché delle iniziative volte alla scolarizzazione e alla socializzazione degli studenti nelle aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e in quelle a forte immigrazione, è ribadita nella Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2004, emanata il 16 gennaio 2004, nella quale dette azioni ed iniziative sono indicate tra i principali obiettivi strategici.

Si deve peraltro rilevare che mancavano completamente strumenti di monitoraggio. Per rimediare a questa mancanza, si sta mettendo a punto la costituzione a livello nazionale di un'anagrafe unitaria degli abbandoni scolastici e un Piano nazionale per l'orientamento, mai fatto dai Governi precedenti.

Si sottolinea, altresì, che l'innalzamento dell'obbligo scolastico introdotto dalla legge n. 9 del 1999 non assicurava il conseguimento di nessuna qualifica e di nessun diploma e i ragazzi dopo il primo anno obbligatorio spesso non proseguivano il percorso né nel sistema scolastico né in quello della formazione professionale. I dati relativi ai primi tre anni di applicazione dell'obbligo formativo introdotto dalla legge n. 9/1999 dimostrano che la stessa legge non è stata uno strumento efficace nel contrasto alla dispersione.

La legge delega n. 53 del 2003 di riforma del sistema scolastico, prevedendo il diritto-dovere alla istruzione e formazione per 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica, ha invece l'obiettivo di far conseguire una qualifica o un diploma a tutti i giovani che escono dal sistema educativo.

È evidente che tutte queste azioni potranno produrre i propri effetti nell'arco di alcuni anni. Da subito, però, sono stati registrati gli effetti positivi dei protocolli d'intesa stipulati dal MIUR con tutte le Regioni, che hanno consentito l'inserimento in percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica di oltre 22.000 giovani.

Nel quadro delle iniziative assunte va anche segnalata l'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'interno siglata in data 24 giugno 2003, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006.

La suddetta intesa ha come obiettivo il rafforzamento delle azioni svolte dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dei rispettivi Programmi operativi nazionali «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» e «La Scuola per lo Sviluppo», al fine di ridurre i fenomeni di criminalità, di disagio e di emarginazione sociale nelle aree del Mezzogiorno.

In particolare, l'intesa stessa prevede:

iniziative di prevenzione e recupero della dispersione scolastica finalizzate alla lotta contro l'esclusione sociale e il disagio giovanile, attraverso la realizzazione di interventi formativi per i giovani sia delle scuole primarie che secondarie con il coinvolgimento degli enti locali e dei genitori; gli interventi sono complessivamente 1.255, per 33.000 allievi e si prevede di coinvolgerne altri 22.000 oltre ai genitori ed ai docenti;

percorsi formativi per i docenti nelle aree territoriali maggiormente a rischio di esclusione sociale;

la creazione di strutture di accoglienza, orientamento e recupero dei giovani presso istituzioni scolastiche in aree a particolare rischio di dispersione scolastica, con il coinvolgimento di soggetti istituzionale e del volontariato; queste strutture sono innanzitutto a disposizione degli studenti delle scuole della rete per attività curricolari e sono aperte a tutti i giovani e gli adulti del territorio in orario extrascolastico. Sono attivi inoltre 50 centri risorse in aree urbane e 21 centri risorse in comunità montane, aree rurali e piccole isole. Sono in fase di valutazione i proggetti tecnici di 60 istituti che hanno già superato la fase di prequalificazione per la costruzione di nuovi centri.

L'intesa prevede, altresì, una valutazione interna ed esterna, a cura di valutatori indipendenti.

È già disponibile il rapporto di valutazione intermedia del programma, che conferma la validità della strategia e l'efficacia delle azioni.

Valutazioni positive sull'andamento del Programma Operativo Nazionale (PON) scuola sono state espresse nel corso della verifica di metà periodo (autunno 2003) anche dalla Commissione europea.

Va anche segnalato, tra l'altro, il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 24 luglio 2003, che pone attenzione alle problematiche connesse alla dispersione scolastica prevedendo, all'articolo 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, in relazione al contesto socio-culturale e al disagio economico delle diverse realtà territoriali.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(31 marzo 2004)

GRECO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

con decreto ministeriale dell'11 maggio 1963 è stata sottoposta a vincolo archeologico parte del comprensorio territoriale della località «Monte Sannace» in agro di Gioia del Colle (Bari), coincidente con la particella 73 del foglio di mappa n. 18, successivamente utilizzata abusivamente, con altre particelle, quale bacino di cava estrattiva di pietra ad opera di una ditta privata;

con sentenza del 20 aprile 2001 il giudice del Tribunale di Acquaviva delle Fonti applicava al titolare-gestore della cava sia la sanzione penale – detentiva e pecuniaria sia quella dell'articolo 7 della legge n. 47/1988 e dell'articolo 164 del decreto legislativo n. 490/99;

con provvedimento del 22 novembre 2001 il giudice competente per la esecuzione della menzionata sentenza, nel disporre il dissequestro dell'intera cava, premetteva che «non essendo possibile la soluzione di poter colmare il vuoto che si è venuto a creare, sarà la natura stessa che si riapproprierà del territorio con l'intervento anche delle autorità preposte alla tutela e alla conservazione dell'area che faciliteranno il totale recupero con interventi appropriati e nel rispetto della normativa vigente (rimboschimento dell'area, riporto della terra per ricreare *l'humus* ...) »;

nella stessa decisione del giudice della esecuzione veniva anche testualmente scritto che «la difesa della Ditta condannata ha correttamente, nel corso del giudizio di esecuzione, abbandonato l'originaria richiesta di concessione in comodato gratuito della zona ad una impresa, per l'esercizio di una discarica, sicuramente irrealizzabile alla luce della vigente normativa a tutela dei vincoli archeologici ed idrogeologici a cui è sottoposta la zona in commento»;

in data 17 luglio 1998, intanto, era stato presentato dalla ditta Eco Polis s.r.l. di Valenzano un progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali di seconda categoria di tipo B sull'area già oggetto dell'attività estrattiva della cava abusiva;

con decreto n. 89 del 10 aprile 2001 il Commissario delegato per la emergenza ambientale disponeva l'approvazione del progetto della discarica, sulla scorta di presupposti pesantemente viziati nel merito e nella forma, quali una serie di nulla osta (della Commissione edilizia e del Consiglio comunale, del Comitato tecnico della Provincia di Bari, dell'Ispettorato delle Foreste, della Soprintendenza archeologica e di quella per i beni ambientali) tutti rilasciati in epoca antecedente all'approvazione del P.U.T.T., avvenuta in data 15 dicembre 2000, che sottopone l'area interessata della discarica alla particolare tutela di cui all'articolo 3.15 delle norme tecniche di attuazione del P.U.T.T. e, in particolare, all'espresso divieto dell'approvazione di piani o progetti comportanti discariche di rifiuti o di materiali di ogni tipo;

nella seduta n. 145 della Camera dei deputati del 15 maggio 2002 il Ministro per i beni e le attività culturali, rispondendo ad analoga interrogazione del 16 aprile 2002, concludeva dichiarando che «la questione

merita ulteriori verifiche inerenti l'accertamento delle rispettive competenze amministrative»;

la stampa in questi ultimi mesi ha dato ampio risalto alle proteste di movimenti politici e ambientalisti, scandalizzati per il mancato intervento di chi ha il dovere di impedire che una pregressa violazione di vincoli paesaggistici e archeologici possa alla fine rivelarsi una ingiusta premessa per conseguire autorizzazione al risanamento di un grave scempio, tanto più dopo che la Procura della Repubblica di Bari, diversamente che per la vicenda della discarica portata a sua conoscenza da un apposito Comitato cittadino, ha dimostrato grande solerzia nel bloccare un complesso turistico in fase di realizzazione in altra zona di rispetto a salvaguardia dei giacimenti archeologici, non lontana da quella interessata dalla ex cava,

si chiede di sapere, sulla scorta degli ulteriori elementi forniti con il presente atto di sindacato ispettivo e delle eventuali ulteriori verifiche anticipate dal Ministro per i beni e le attività culturali nella seduta della Camera dei deputati del 15 maggio 2002, quali iniziative si intenda intraprendere per impedire la realizzazione della illegittima e/o incompatibile discarica di cui in premessa.

(4-06244)

(2 marzo 2004)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la realizzazione di una discarica in prossimità dell'antico insediamento apulo di Monte Sannace, all'interno di una ex cava, si rappresenta quanto segue.

Occorre, innanzitutto, premettere che, come riferito dalla locale Soprintendenza ed anche a seguito di una visita ispettiva effettuata- conseguente ad un impegno preso in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-00889 –, l'attività estrattiva non autorizzata svolta nell'area in questione, nonostante le segnalazioni e le denunce più volte avanzate dalla stessa Soprintendenza, hanno trasformato in modo irreversibile il luogo, con la conseguenza di una palese perdita di quelle che erano le caratteristiche geologiche ed archeologiche originarie del luogo. A ciò si deve, inoltre, aggiungere che la realizzazione, negli anni Settanta, della strada provinciale Gioia del Colle-Putignano ha contribuito ad isolare la suddetta zona dal nucleo principale della collina di Monte Sannace.

Considerata tale situazione ed al fine di impedire l'espansione della cava per il proseguimento dell'attività estrattiva, la Soprintendenza archeologica è intervenuta, nel 1990, estendendo l'area già sottoposta a vincolo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939, in modo da comprendere alcune particelle confinanti con quelle già interessate dall'escavazione e, nel 1998, esercitando il diritto di prelazione di altre particelle di terreno, ancora integre sotto il profilo geomorfologico, che ora sono di proprietà demaniale.

La profonda ed ampia escavazione ha comunque apportato danni significativi all'interno del paesaggio non consentendo, tra l'altro, di poter

più individuare, neanche a livello di parete stratigrafica, nulla di archeologico sul posto.

Alla luce di tali considerazioni, la Soprintendenza archeologica, valutando in ogni caso indispensabile l'avvio di un'azione di ripristino ambientale della zona intorno all'antico insediamento di Monte Sannace, ha ritenuto recentemente di esprimersi in termini favorevoli ad una ricostruzione dell'orografia originaria mediante colmata con materiali inerti, in base ad un progetto *ad hoc* presentato, sottoposto al vaglio di un geologo di questa Amministrazione.

Si segnala, infine, per opportuna informazione, che il progetto in questione prevede anche l'utilizzazione di un'area ancora di interesse archeologico, all'interno della quale sono previste unicamente opere di rimboschimento e sistemazione tese «a rafforzare l'intervento di mitigazione preliminare dell'impatto» e tali da non arrecare alcun pregiudizio alla situazione conservativa del luogo. Ovviamente, l'utilizzo sarà consentito solo a seguito della stipula di un atto di concessione a titolo oneroso a favore della Soprintendenza competente.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
BONO

(8 aprile 2004)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali, della difesa e dell'interno.* – Premesso:

che nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003 è stato approvato un disegno di legge, su proposta del Ministro dell'interno, che modifica le vecchie norme che disciplinano la «sicurezza sussidiaria» sostituendole con un nuovo regolamento;

che il nuovo regolamento, compatibilmente con le esigenze di controllo pubblico sulle attività di ordine e sicurezza, mira a rinnovare la vigente legislazione (regio decreto del 1931), a valorizzare le professionalità private impiegate nel settore, a realizzare un servizio complessivamente più vantaggioso per l'utenza e ad inquadrare la vigilanza privata in un progetto di sicurezza globale;

che la «sicurezza sussidiaria» o «sicurezza secondaria» può essere svolta da privati qualora non sia richiesto l'esercizio di poteri coercitivi e differisce dalla «sicurezza primaria» che resta affidata alle Forze di Polizia. Il provvedimento interessa in particolare la vigilanza privata, le investigazioni private, la ricerca e la raccolta di informazioni, il recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, il trasporto e la scorta valori, la gestione di sistemi complessi di sicurezza aziendale, i servizi di custodia e di sicurezza secondaria, incluso il portierato, destinati per la prima volta anche a cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno;

considerato:

che per effetto della parificazione, a livello di competenze e preparazione, tra corpi di vigilanza privata e forze dell'ordine, l'agente privato

dovrà essere in possesso degli stessi requisiti che vengono richiesti per la partecipazione al concorso di agente di Polizia di Stato;

che nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero della difesa risultano in organica assegnazione circa undicimila addetti ai servizi di vigilanza, il cui ruolo in un'ottica di sicurezza globale relativa sia al patrimonio artistico nazionale sia a strumenti, mezzi ed edifici della Pubblica Amministrazione andrebbe ulteriormente potenziato;

che le organizzazioni sindacali di categoria (F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), attraverso le loro strutture nazionali, hanno evidenziato la necessità di evitare che nell'ambito dei Ministeri per i beni e le attività culturali e della difesa si sviluppino duplicazioni di figure professionali legate alla vigilanza con conseguente aggravio della spesa pubblica,

si chiede di sapere:

se il disegno di legge in oggetto preveda che nel progetto di sicurezza globale siano ricompresi anche gli addetti ai servizi di vigilanza dei Ministeri per i beni e le attività culturali e della difesa;

se istituti ed enti appartenenti al Ministero della difesa e al Ministero per i beni e le attività culturali (musei, archivi e biblioteche) rientrino in obiettivi meritevoli di vigilanza globale e professionalizzata;

se sia previsto l'utilizzo di vigilanza privata nell'ambito delle particolari specificità di vigilanza del settore della difesa e dei beni culturali.

(4-04797)

(24 giugno 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che il disegno di legge governativo (Atto Camera n. 4209) concernente disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria e di riordino della vigilanza privata e della disciplina delle guardie particolari giurate è attualmente al vaglio di un Comitato ristretto costituito nell'ambito della I Commissione permanente della Camera dei deputati, unitamente ad altre proposte di legge presentate nella stessa materia da parlamentari di vari gruppi politici.

Il citato progetto governativo, che ovviamente è suscettibile di modifiche ed integrazioni nel corso dell'esame parlamentare, prevede espressamente (art. 6) per gli enti pubblici – compresi i Ministeri e quindi anche gli enti citati dall'onorevole interrogante – la possibilità di esercitare in forma diretta, cioè mediante propri dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria disciplinate dallo stesso progetto (tra le quali rientra anche la vigilanza dei beni di cui dispongono), previo nulla osta del Prefetto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(6 aprile 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della giustizia*. – Considerato che:

il Ministero della giustizia nel 2001 ha retrocesso in «terza fascia» il Tribunale di Genova, collocandolo dietro ai Tribunali di Bergamo, Trani e altri uffici minori;

l'Ispettorato del Ministero della giustizia, in una successiva ispezione, ha riconosciuto la fondatezza delle proteste del Tribunale di Genova confermando la necessità che la pianta organica degli operatori giudiziari, abbassata a 91 unità, tornasse alle 127 unità previste in precedenza;

tredici operatori giudiziari del Tribunale di Genova sono stati destinati ad altri uffici: chi in Procura, chi in Corte d'Appello, chi presso il Tribunale dei minori, e ben 5 operatori sono stati addirittura distaccati fuori provincia: a Massa, a Carrara, a La Spezia, a Savona e a Chiavari;

i suddetti 13 operatori sono parte di una ventina di impiegati assunti tre anni fa con un contratto *part-time* e recentemente hanno presentato ricorso al Tribunale del Lavoro che ha emesso un verdetto positivo alla trasformazione del rapporto di lavoro in *full-time*;

Genova è la sesta città metropolitana italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riportare il Tribunale di Genova nella «seconda fascia»;

se non ritenga che il taglio agli organici possa portare alla paralisi del Tribunale di Genova;

se il trasferimento fuori Genova di lavoratori che hanno vinto un ricorso al Tribunale del Lavoro non possa essere considerato una forma di rappresaglia.

(4-05512)

(29 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che con i decreti ministeriali 30 dicembre 2000 e 6 aprile 2001 si è provveduto a modificare le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari.

Così come per gli altri uffici, anche presso il Tribunale di Genova gli ampliamenti di maggiore consistenza hanno interessato i profili professionali di cancelliere C2 e B3 ed operatore giudiziario B3. Le contestuali riduzioni hanno riguardato le figure degli operatori giudiziari B2 e B1 e quelle degli ausiliari B1 (autisti) ed A1.

In particolare, con il decreto ministeriale 30.12.2000 è stata istituita la nuova figura professionale dell'operatore giudiziario B3, che consentirà un significativo livello di riqualificazione al personale inquadrato nella posizione economica B2. Le contestuali riduzioni nell'ambito delle posizioni economiche B2, Bl e Al sono state necessarie in quanto la ridefinizione della dotazione organica complessiva doveva, ai sensi della legge 19 gennaio 2001, n. 4, non comportare oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva definita dai provvedimenti preesistenti.

Le seguenti tabelle riportano le variazioni di organico per effetto dei decreti ministeriali 30.12.2000 e 06.04.2001 e la pianta organica attuale.

TRIBUNALE DI GENOVA

Modifiche della pianta organica del personale della cancelleria

Decreto ministeriale	Profilo professionale		Modifica della pianta organica	
30.12.2000	C2	Cancelliere	+ 14	(da 25 a 39)
	B3	Cancelliere	+ 22	(da 23 a 45)
	B3	Operatore giudiziario	+ 3	(da 0 a 3)
	B2	Operatore giudiziario	– 25	(da 105 a 80)
	B1	Operatore giudiziario	– 11	(da 22 a 11)
	A1	Ausiliario	– 4	(da 27 a 23)
06.04.2001	C1	Contabile	+ 1	(da 0 a 1)
	B3	Operatore giudiziario	+ 7	(da 3 a 10)
	B1	Ausiliario (Autista)	– 2	(da 16 a 14)
	B1	Ausiliario	+ 2	(da 0 a 2)
	A1	Ausiliario	– 9	(da 23 a 14)

Pianta organica attuale

Posizione economica e profilo professionale		Organico
	Dirigente	1
C3	Direttore di cancelleria	12
C2	Cancelliere	39
C1	Cancelliere	76
C1	Contabile	1
B3	Cancelliere	45
B3	Operatore giudiziario	10
B2	Operatore giudiziario	80
B1	Operatore giudiziario	11
B1	Ausiliario (Autista)	14
B1	Ausiliario	2
A1	Ausiliario	14
	TOTALE . . .	305

Relativamente alle richieste delle 13 unità di operatori giudiziari della posizione economica B2, assunti con lavoro di tempo parziale al 50% in servizio nel Tribunale di Genova che, alla scadenza del triennio di servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno chiesto, ai sensi dell'art.

22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, si rappresenta che le medesime istanze sono state respinte, in quanto nell'organico degli operatori giudiziari B2 del Tribunale di Genova non vi erano posti vacanti o frazioni di posto vacante utili ai fini della trasformazione richiesta.

L'art. 22, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 – comparto Ministeri – sottoscritto il 16 maggio 2001 prevede infatti che «i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purchè vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno».

Gli operatori di cui sopra hanno proposto ricorso *ex* art. 700 al giudice del lavoro del Tribunale di Genova per vedersi riconoscere il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. Il giudice del lavoro, con varie ordinanze, ha accolto il ricorso proposto, ordinando a questo Ministero di trasformare il rapporto di lavoro degli stessi a *full time*. Lo stesso Tribunale di Genova, con ordinanza collegiale, nell'accogliere il reclamo proposto da un ricorrente, ha rilevato che la disponibilità del posto vacante va ricercata non solo a livello locale, nel distretto di Corte di appello di appartenenza, ma in ambito nazionale.

Di identico parere è stata l'Avvocatura dello Stato, che ha trasmesso le ordinanze per l'esecuzione.

Questo Ministero, con provvedimenti del 24.6.2003 e 4.9.2003, ha messo in esecuzione le relative ordinanze provvedendo a trasformare a *full time* il rapporto di lavoro dei 13 ricorrenti e assegnando gli stessi, in considerazione delle esigenze organizzative, a posti vacanti nel distretto di Corte di appello di Genova.

In ordine alla classificazione del Tribunale di Genova, appare opportuno precisare che non è prevista alcuna classificazione in fasce per gli uffici giudiziari. La «terza fascia» del Tribunale di Genova, cui si fa riferimento nella interrogazione, concerne esclusivamente la posizione dirigenziale relativa a tale ufficio, ed ha la sola finalità di attribuire la retribuzione di posizione al dirigente preposto.

Tale graduazione viene effettuata sulla base di diversi criteri oggettivi stabiliti dalla Amministrazione in concertazione con le rappresentanze sindacali.

Tra questi criteri è incluso anche il personale, amministrativo e di magistratura, in organico, unitamente ad altri criteri come i carichi di lavoro e il bacino di utenza.

In merito, infine, al citato parere dell'Ispettorato che riconosce la fondatezza delle proteste del dirigente del Tribunale di Genova, si fa presente che esso concerne una materia che esula dalle competenze proprie dell'Ispettorato e che riguarda esclusivamente l'applicazione del contratto

collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto ministeri.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(24 marzo 2004)

LONGHI, FLAMMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Considerato che:

sul numero 48, del 26 novembre 2003, del settimanale «Chi», editore Mondadori, vi è un ampio servizio dal titolo «Gli Eroi di Nassiriya» riguardante il barbaro eccidio dei 19 italiani in Iraq ad opera dei terroristi;

a pagina 17 del suddetto settimanale vi è un servizio fotografico dal titolo «Nassiriya (Iraq). Ciò che rimane del quartier generale dei Carabinieri dopo l'attentato del 12 novembre. In alto il tricolore rimasto appeso in una delle stanze distrutte»;

al centro del tricolore vi è un gagliardetto nero con un'aquila che stringe tra gli artigli un fascio littorio e la dicitura «Camerati italiani»,

si chiede di sapere:

per quale motivo in una delle stanze del quartiere generale italiano fosse esposta siffatta bandiera, quale segno di riconoscimento del nostro Paese, in luogo del «classico» tricolore;

quali responsabilità si possano ravvisare in capo al Comando militare della missione italiana in Iraq;

se il Governo non ritenga che questo fatto ravvisi il reato di vilipendio alla bandiera di cui all'articolo 292 del codice penale;

quali iniziative il Governo intenda adottare per chiarire al più presto tutti gli aspetti di questa incresciosa vicenda.

(4-05714)

(2 dicembre 2003)

RISPOSTA. – La Difesa mantiene una costante vigilanza affinché il personale militare rispetti i vincoli connessi con lo «*status* giuridico» e si attenga, altresì, al rispetto delle norme dettate dal Regolamento di Disciplina Militare.

Ciò detto, con riferimento all'episodio richiamato dagli interroganti, è opportuno sottolineare che la distruzione della camerata ubicata all'interno della sede del Comando italiano della Multinational Specialized Unit di An Nassiriyah (Iraq) e i pochissimi elementi desumibili dall'inquadratura dell'immagine riportata nel servizio fotografico non hanno consentito al Comando Generale di risalire ai responsabili.

Al riguardo si rende noto, comunque, che la vicenda è al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

Nell'assicurare, altresì, che l'Amministrazione militare ha fornito agli inquirenti ogni possibile e fattiva collaborazione per la ricerca della verità,

questo Dicastero non può che confermare il proprio impegno nel contribuire alla chiarificazione dell'accaduto ed all'individuazione dei responsabili.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(1° aprile 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il 4 giugno 1994 il Distretto Militare di Messina ha comunicato al capitano Giuseppe Siracusano che lo stesso era stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo assoluto ed era da collocare, dunque, in congedo definitivo;

il 16 maggio 1994 il capitano Siracusano aveva chiesto di poter riprendere servizio trascorso il periodo di convalescenza di quattrocentottanta giorni, disposto a seguito di una perizia dell'ospedale militare;

a tale istanza il Comando militare rispondeva di essere ancora in attesa della decisione del Ministero della difesa; sebbene tale decisione non fosse ancora pervenuta, il Comando militare sanciva la messa in congedo assoluto del capitale Siracusano;

tale provvedimento inoltre veniva assunto senza ulteriori controlli medici, visto che la diagnosi formulata dai periti del TAR di Catania – che il capitano Siracusano aveva adito – era in netto contrasto con quella espressa dai medici militari;

quest'ultima perizia parrebbe, in qualche modo, condizionata e influenzata da alcuni contrasti che il capitano avrebbe avuto, in precedenza, con un ufficiale medico,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per fare luce sulle ragioni di un provvedimento che – dopo dieci anni di servizio – ha determinato la repentina interruzione della carriera del capitano Siracusano.

(4-03859)

(12 febbraio 2003)

RISPOSTA. – La problematica sollevata con l'atto di sindacato ispettivo in esame è finalizzata a far luce sulle ragioni di un provvedimento amministrativo che ha determinato il collocamento in congedo del capitano Siracusano.

Sulla questione, in passato, questo Dicastero ha fornito riscontro alle interrogazioni del senatore Manconi 4-12050, dell'onorevole Scalisi 4-03450, dell'onorevole Piscitello 4-20962, dell'onorevole Bampo 423668 e dell'onorevole Gatto 5-00874.

Il provvedimento *de quo* si è sostanziato in una comunicazione all'interessato nella quale, a seguito di giudizio della competente Commissione

medica militare di permanente inidoneità al servizio militare in modo assoluto, la Difesa lo collocava conseguentemente in congedo definitivo.

Questione di fondo, quindi, è quella di stabilire se la procedura seguita sia stata legittima e, soprattutto, se la diagnosi medica fosse inficiata da gravi vizi.

Appare doveroso, tuttavia, evidenziare che la tutela della riservatezza dei dati personali non consente di esplicitare le peculiari patologie cliniche – già sottoposte ad approfonditi esami e verifiche da parte delle competenti Commissioni mediche – su cui si è formato il giudizio di inidoneità della Pubblica Amministrazione.

Chiarito quanto sopra, si precisa che sulla dibattuta questione dell'illegittimità della procedura seguita dall'Amministrazione nei confronti dell'interessato e della conseguente erroneità della diagnosi formulata a suo carico, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha definitivamente chiarito ogni dubbio con sentenza n. 274/02 del 3 ottobre 2001, che ha ormai acquisito autorità di cosa giudicata.

Il Collegio giudicante di secondo grado, infatti, si è espresso nel senso di ritenere che le valutazioni sullo stato di salute del pubblico dipendente rientrino nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione che, pertanto, non può essere sottoposta al vaglio di legittimità del Giudice amministrativo, restando soggetta a censura solo ove appaia affetta da vizi di illogicità o contraddittorietà manifesta.

Con la stessa sentenza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha anche riaffermato la bontà delle verifiche istruttorie compiute dal Giudice di primo grado che, dopo apposita verifica, ha concluso confermando la sussistenza di un'infermità di tale grado da giustificare la non idoneità alla vita militare.

Poiché, peraltro, il giudizio tecnico sulle capacità invalidanti dell'infermità è riservato, in via esclusiva, al Collegio Medico, tale organo verifica ed apporta nell'ambito procedimentale dell'istruttoria l'accertamento dal quale discende la determinazione, in piena legittimità, della proposta di dispensa.

Ne discende che – conclude il Collegio giudicante – il giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla Commissione Medica militare, in ordine alla sopravvenuta inidoneità del pubblico dipendente al servizio per gravi motivi di salute non è contestabile, in sede di impugnativa del provvedimento di dispensa, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Sulla base di tali principi, è di tutta evidenza che il provvedimento oggetto di contestazione che ha determinato il collocamento in congedo del capitano Siracusano sia pienamente legittimo e che il relativo giudizio di non idoneità permanente al servizio militare sia, per l'intervenuta pronuncia giudiziale, inconfutabile.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(1° aprile 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che in base al decreto n. 571 del giugno 2003 il dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Catania, dottor Raffaele Zanoli, ha disposto una dotazione organica di 9 assistenti amministrativi da assegnare al liceo classico statale «M. Cutelli» di Catania per l'anno scolastico 2003-2004 (tab. pag. 7 di 8, secondo rigo, allegata al decreto n. 571);

considerate:

la lettera prot. n. 15942 del giorno 07.08.2003 che il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Catania, dottor Raffaele Zanoli, ha inviato al Dirigente del liceo classico «M. Cutelli» di Catania (protocollo di arrivo n. 388 del 22.08.2003), nella quale «si prega la S.V. di voler consentire la prosecuzione dell'utilizzo presso questo Centro Servizi Amministrativi, per il prossimo anno scolastico 2003/2004, del personale ATA appartenente a istituzione scolastica da Lei diretta, specificatamente nella persona del Sig. Scandura Francesca, senza aggravio per l'erario»;

la lettera al Dirigente Scolastico del liceo classico «M. Cutelli» inviata dal Direttore S.G.A., rag. Angelo Micale, nella quale si esprime parere «...favorevole alla suddetta proroga purché resti invariato il numero degli addetti alla segreteria previsti in organico (9). Infatti, per la complessità dell'Istituto, per la mole di lavoro affidata alla Segreteria a seguito del decentramento di tutte le pratiche che gestiva l'ex Provveditorato agli Studi, in considerazione del fatto che l'utilizzazione della signora Scandura si protrae da diversi anni con aggravio sullo stesso personale di segreteria, si ritiene indispensabile, per il prosieguo delle attività didattico-amministrative, la presenza di tutto il personale in organico» (prot. n. 3928 del 29 agosto 2003);

la nota del Dirigente del liceo classico «M. Cutelli», professor Roberto Laudani, nella quale si chiede al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Catania «di coprire il posto vacante dell'assistente amministrativa in oggetto disponendone il rientro presso questo liceo o la sua sostituzione, stante l'assoluta necessità di avere l'organico completo» (prot. n. 4170, Catania, 17.09.2003), nota che ribadisce quanto già sostenuto dal Dirigente scolastico in data 1º settembre 2003, prot. n. 3949;

accertato che a tutt'oggi vi sono otto unità, contro le nove previste dalla dotazione organica, e che pertanto il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Catania, dottor R. Zanoli, non ha dato seguito alle legittime richieste avanzate dagli organi competenti della scuola, privando arbitrariamente il liceo di una unità di personale amministrativo,

si chiede di sapere quali misure si intenda mettere in atto al fine di garantire il necessario completamento di organico del personale amministrativo del liceo classico «M. Cutelli» di Catania.

(4-05661)

(25 novembre 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla richiesta del Dirigente scolastico del Liceo classico «Cutelli» di Catania, intesa ad ottenere la restituzione al medesimo Liceo della Sig.ra Francesca Scandura, assistente amministrativo, titolare nella predetta scuola ed attualmente utilizzata presso il Centro Servizi Amministrativi di Catania per le esigenze dello stesso Ufficio.

Al riguardo, si comunica che il Dirigente scolastico del Liceo in argomento, con nota n. 160/04 in data 11.2.2004 diretta al Centro Servizi Amministrativi di Catania, ha comunicato l'assenso alla conferma dell'assegnazione al C.S.A. della predetta impiegata fino al completamento del corrente anno scolastico.

Il Sottosegretario di Stato
per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(31 marzo 2004)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che:

il militare C.C. (si omette il nome per motivo di *privacy)* ha prestato servizio in Bosnia dal febbraio al luglio '96 nella zona di Sarajevo, pesantemente colpita da bombardamenti da armi all'uranio impoverito;

il primo controllo sanitario previsto per i militari inviati in missione all'estero dalle normative in vigore, che doveva avvenire al rientro dalla missione, è stato effettuato dopo circa 4 anni e in questo controllo il militare C.C. è stato considerato affetto da ipertransaminasemia e dopo un breve periodo di convalescenza è stato giudicato completamente guarito. Successivamente invece gli sono state riscontrate le seguenti infermità: epatite cronica da virus B mutante, pancitopenia grave, ipertransaminasemia, piastrinopenia e granulocitopenia,

si chiede di conoscere:

perché la visita medica sia stata effettuata solo dopo 4 anni, con grave violazione delle norme stabilite e ampiamente pubblicizzate dal Ministero della difesa;

quali controlli vengano effettuati nelle visite mediche da parte della sanità militare;

quali provvedimenti vengano presi nei riguardi di chi è responsabile di così gravi omissioni nel servizio che dimostrano una assoluta trascuratezza;

perché non gli siano stati riconosciuti la causa di servizio e l'equo indennizzo.

(4-05735)

(3 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Nell'impossibilità di identificare meglio le problematiche sanitarie relative al caso posto dall'interrogante, a causa dell'anonimato, si può ritenere plausibile che il soggetto in questione sia stato sottoposto ai dettagliati accertamenti previsti dal «protocollo Mandelli», non prima del 2001 (anno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 27/2001 che sancisce l'applicazione del citato protocollo).

Prima dell'entrata in vigore del citato protocollo, il personale militare destinato a prestare servizio all'estero, su disposizione dello Stato Maggiore della Difesa e della competente Direzione Generale per la Sanità Militare, veniva sottoposto a una sola visita medica preliminare e alla specifica profilassi vaccinale.

Si ritiene, pertanto, che il militare in esame, nel 1996, prima dell'immissione in Teatro sia stato sottoposto alle citate procedure.

Per quanto attiene agli accertamenti previsti dal «protocollo Mandelli», recepiti anche con il decreto interministeriale 22 ottobre 2002, attuativo del decreto legislativo n. 27/2001, sono riportati nella tabella estratta dall'Atto Interministeriale.

A tal riguardo, le specifiche indagini disposte per i militari (in servizio o congedati) aventi titolo (missioni operative in Bosnia-Herzegovina e/o Kosovo) sono da ripetersi prima della partenza ed al rientro dalle aree di operazioni, nonché ogni quattro mesi per i primi tre anni e, in seguito, nel quinquennio successivo all'ultimo rientro, con periodicità annuale.

In relazione a quanto precede e nell'impossibilità di giungere ad una migliore definizione dello specifico caso in esame a causa dell'anonimato che copre il soggetto di cui trattasi, non appaiono rilevabili omissioni colpose nella sorveglianza sanitaria attribuibili ad organismi o personale della Sanità militare.

Infine, in merito alla problematica del mancato riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (e conseguente attribuzione di equo indennizzo) delle infermità lamentate successivamente all'impiego all'estero, si evidenzia che ogni valutazione in merito – ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 – compete al Comitato di verifica per le cause di servizio, dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale aspetto, quindi, esula dalle attribuzioni di questo Dicastero.

In ogni caso, si segnala che la complessa patologia accusata dal militare, riconducibile globalmente ad un'infezione cronica da *virus* dell'epatite B, non appare correlata ad esposizioni a rischi ambientali di natura chimica o fisica (uranio impoverito).

Inoltre, essendo i militari destinati all'impiego operativo nei Balcani sottoposti a specifica profilassi vaccinale, in osservanza di quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare, tale patologia potrebbe essere stata acquisita dall'interessato:

– precedentemente all'impiego balcanico;

– in qualsiasi occasione in cui abbia avuto contatto con sangue o mucose infette, laddove il soggetto in questione non abbia sviluppato una risposta immunitaria protettiva a seguito della vaccinazione (evento statisticamente presente nel 10% circa dei vaccinati);

– in qualsiasi occasione in cui abbia avuto contatto con sangue o mucose infette, laddove il soggetto, per motivi da definire, sia sfuggito al protocollo vaccinale previsto.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(1° aprile 2004)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno*. – Premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'AISA s.p.a., che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nella città di Arezzo, ha recentemente avviato un progetto di privatizzazione parziale della società, che dovrebbe condurre ad un nuovo assetto societario (57,26% per la parte pubblica, 42,74% per la parte privata);

attualmente l'AISA s.p.a è di proprietà per il 97% del Comune di Arezzo (anche se ha ceduto a titolo di «restituzione di indebito», ma la procedura non è ancora stata perfezionata, l'11% delle azioni ai Comuni dell'ex-bacino 11) e per il 3% alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e dalla società Termomeccanica;

la legge in materia consente all'ente pubblico, per i servizi pubblici a carattere industriale, la facoltà di privatizzare la gestione del servizio ma non certamente le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, che devono rimanere (art. 113, comma 13, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) «a società interamente a capitale pubblico che è incedibile»;

sia nella decisione del Consiglio di amministrazione dell'AISA s.pa, sia nell'atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale di Arezzo, sia nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea dei soci convocati il 12-13 dicembre 2003, non si fa cenno alcuno alla necessità di scindere l'attuale società in due nuove società distinte tra loro (la prima a capitale interamente pubblico proprietaria delle reti, impianti e patrimonio, e la seconda, eventualmente anche a partecipazione privata, per quel che riguarda la gestione del servizio); non si tratta di una svista o dimenticanza ma di una scelta deliberata del Comune di Arezzo per attrarre meglio – mettendo in gioco la proprietà degli impianti – il nuovo socio privato, altrimenti non interessato alla sola gestione del servizio. Ma tutto questo contrasta con la legge ed è profondamente illegittimo;

alcune ragioni di opportunità e di correttezza verso la collettività si aggiungono a quelle legali. L'impianto d'incenerimento di S. Zeno è stato acquisito con due mutui, uno a carico del Comune di Arezzo per 19 miliardi delle vecchie lire, l'altro a carico del Ministero dell'ambiente per un valore di 17 miliardi di lire. Questo ultimo finanziamento venne concesso espressamente perché l'impianto fosse posto al servizio di tutti i comuni dell'ex bacino 11 (i comuni della Val di Chiana più i comuni di Capolona, Subbiano e Castiglion Fibocchi), comuni che non sono stati investiti della

decisione e che vedranno dimezzare il proprio potere azionario dall'operazione di privatizzazione,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per tutelare gli interessi delle comunità di Arezzo e degli altri comuni dell'ex bacino 11 e per esigere che gli impianti di S. Zeno, costruiti anche grazie ai finanziamenti statali, non siano messi in vendita;

quali iniziative il Governo intenda assumere per richiamare il Comune di Arezzo e l'AISA s.p.a al rispetto delle leggi che regolamentano il settore dei servizi pubblici a carattere industriale ed in particolare il comma 2 del citato art.113 del Testo Unico degli Enti Locali («gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici») e del comma 13 del medesimo («la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali devono rimanere a società a capitale interamente pubblico che è incedibile»).

(4-05692)

(2 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura e dal Comune di Arezzo, si rappresenta quanto segue.

L'A.I.S.A. – Arezzo Impianti Servizi Ambientali- Spa è una società, a prevalente partecipazione del Comune di Arezzo, che opera nel settore dei servizi di igiene ambientale, con particolare riferimento alle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'AISA presta i suoi servizi a favore del Comune di Arezzo e dei Comuni della Val di Chiana.

Il Comune di Arezzo, con deliberazione n. 223 del 18 luglio 2003, ha approvato il Piano Strategico di Sviluppo 2003-2005, presentato dalla società AISA Spa con le osservazioni e le limitazioni ivi contenute.

Quale ulteriore passo per l'attuazione degli obiettivi contenuti nel citato piano strategico, l'AISA ha presentato, in data 2 ottobre 2003, un «Progetto di ricerca di un *partner* privato», con il quale viene delineato un percorso volto a consentire l'ampliamento della capacità di termovalorizzazione dell'impianto di San Zeno, mediante ricorso ad un allargamento della base sociale che contempli l'ingresso di un nuovo *partner* privato cui attribuire una partecipazione pari almeno al 40% del capitale sociale, da individuarsi mediante gara ad evidenza pubblica.

La quota di partecipazione che verrà attribuita al nuovo *partner* privato non sarà conseguente ad operazioni di cessione di azioni da parte del Comune di Arezzo, bensì alla rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, a seguito dell'aumento di capitale sociale, da parte dei soci preesistenti.

In data 28 ottobre 2003 il Consiglio Comunale di Arezzo, con apposita delibera, ha valutato con favore il Progetto suddetto di ricerca di un *partner* privato, facendo ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica,

presentato dall'AISA Spa, «in ragione della necessità di acquisire le necessarie competenze e risorse strategico-finanziarie, altrimenti ricadenti esclusivamente sulle finanze pubbliche, per implementare la capacità di termovalorizzazione dell'impianto di San Zeno, nell'ottica di favorire le future strategie di sviluppo dell'azienda nei settori economici, anche in considerazione della recente costituzione della Comunità di Ambito n. 7 nel territorio della Provincia di Arezzo».

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'acqua è un bene vitale, patrimoniale e comune dell'umanità e l'accesso all'acqua è un diritto umano, sociale, individuale e collettivo, indispensabile;

che la risorsa non è inesauribile e riveste notevole importanza sia per la vita che per l'economia;

che il Meridione del nostro Paese è interessato da una grave carenza di acqua in particolare nelle regioni Sicilia e Puglia, ma anche nel resto del Paese la situazione è precaria;

che è necessario recepire le proposte formulate nella Carta dell'acqua degli enti locali e dei cittadini;

che le risposte alla grave crisi idrica non possono essere relegate alla gestione emergenziale ma che è necessario affrontare la questione in maniera strategica e con risposte concrete ed esaustive;

che in Italia siamo in presenza di una perdurante e grave fatiscenza delle reti idriche che causano una dispersione media del 40 per cento con punte, nelle regioni meridionali, dell'80 per cento delle risorse idriche,

si chiede di sapere se il Governo intenda:

promuovere azioni anche legislative sostenute da congrue risorse economiche al fine di utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune nel rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale, ambientale, economica, politica e istituzionale;

garantire il carattere pubblico della proprietà e la gestione dell'acqua ovvero il capitale ed i servizi ad essa collegati: infrastrutture, captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione;

garantire l'accesso all'acqua nelle quantità e qualità necessarie alla vita a tutti i membri della comunità locale in solidarietà con altre comunità e alle generazioni future; a tal fine deve essere garantito l'accesso a 40 litri di acqua al giorno per ogni persona come diritto e i costi necessari per il mantenimento di tale diritto devono essere a carico della collettività;

applicare un sistema tariffario giusto e solidale fondato sul principio di sostenibilità;

rendere effettivo il principio di inaccettabilità dello spreco delle risorse idriche ponendo limiti severi ai consumi massimi sostenibili, sanzionando in maniera congrua il superamento dei citati limiti;

ridurre sul nostro territorio i prelievi eccessivi e sconsiderati imposti da una agricoltura e da una zootecnia iperproduttive nonché da una industria ad alta intensità energetica e divoratrice di risorse naturali che hanno portato negli ultimi trenta anni al notevole abbassamento della falda freatica e al prosciugamento di numerosi tratti fluviali;

garantire il risparmio e il riciclaggio operando per l'uso appropriato e il riciclo;

garantire la riduzione al di sotto dei livelli di concentrazione ammissibile delle sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 152 del 1999;

approntare in tempi brevi un programma straordinario di manutenzione, ristrutturazione e realizzazione delle reti idriche, adeguatamente finanziato, per eliminare le dispersioni e garantire l'uso appropriato e il riciclaggio;

promuovere le forme più innovative di partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche relative alle risorse idriche sia attraverso gli strumenti della democrazia rappresentativa, partecipativa e diretta che con una intensa opera di formazione e informazione in materia di acqua, introducendo forme di controllo e partecipazione da parte degli utenti;

promuovere e favorire l'introduzione o la reintroduzione di «punti di acqua» di ristoro, informazione e cultura nei luoghi di incontro sociale, piazze, stazioni, giardini, aeroporti, stadi eccetera, anche al fine di contrastare il consumo di acqua in bottiglia deleterio per l'ambiente e di incentivare una nuova cultura dell'acqua.

(4-06141)

(17 febbraio 2004)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto indicata concerne il problema dell'emergenza idrica in Italia nelle regioni del Meridione, in particolare la Sicilia.

Le sfavorevoli condizioni meteo-climatiche comportano ciclicamente situazioni di emergenza idrica nel nostro Paese, in particolar modo in estate. Purtroppo, la crescente scarsità d'acqua non lede più solo il diritto basilare di ciascun cittadino ad una dotazione idrica minima *pro capite*, ma comporta anche danni economici diretti, principalmente in agricoltura, e indiretti in settori, come quello turistico, in cui la disponibilità di adeguate risorse idriche risulta indispensabile.

Una delle cause di tale situazione risiede nel fatto che, nel nostro Paese, manca ancora, un sistema unitario decisionale e di gestione dell'acqua. Le competenze relative alle acque sono infatti disciplinate da almeno quattro diversi strumenti normativi (regio decreto 1775/33, legge 183/89, legge 36/94 e decreto legislativo 152/99) che stabiliscono le competenze attinenti la pianificazione, mentre solo in parte individuano il soggetto re-

sponsabile per la gestione unitaria ed integrata di tutte le acque superficiali e sotterranee in condizioni ordinarie e di emergenza.

La gestione dei servizi idrici risente dell'originario frazionamento in circa 8.000 enti e organi con diversi nomi, che non hanno consentito di gestire il servizio in un'ottica industriale di modernità, di efficienza e di economicità. Tale inefficienza, oltre a rendere difficoltosa la gestione dei servizi idrici nella configurazione ordinaria, è stata di ostacolo anche nella gestione straordinaria dettata dall'emergenza idrica; infatti tutti gli sforzi profusi dai Commissari *ad acta* nominati nelle regioni più colpite dal fenomeno sono andati persi a causa dell'incapacità operativa di un sistema gestionale polverizzato.

Al fine del superamento della frammentazione, che caratterizza l'organizzazione e la gestione dei servizi, la legge n. 36/1994 ha previsto l'integrazione territoriale, con la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Dalla «Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – anno 2002» risulta che sebbene la riforma introdotta dalla cosiddetta legge Galli non sia ancora completata, tuttavia lo stato di attuazione della legge può dirsi a buon punto; infatti, su 91 ATO previsti, ne sono insediati 84, con oltre 54 milioni di abitanti, pari al 94% della popolazione italiana.

Le ricognizioni delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, alla data del 30 maggio 2003, risultavano ultimate in 66 ambiti, corrispondenti al 73% degli ATO complessivi.

Il processo di riforma ha avuto una forte accelerazione a seguito sia dell'approvazione della Legge Finanziaria 2002 sia dei finanziamenti dell'Unione Europea previsti dai Quadri Comunitari di Sostegno (QCS), per accedere ai quali si doveva procedere all'applicazione della legge Galli con l'insediamento dell'ATO e l'approvazione del Piano.

Nello scorso autunno si è insediato l'ATO unico del Molise.

Con il recepimento, poi, della direttiva 2000/60/CE quadro, in materia di acque, che prevede, tra l'altro, l'individuazione del livello di coordinamento a scala di bacino, cosiddetti «distretti idrografici», ossia le aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, sarà possibile una gestione unitaria e ottimale dei bacini idrografici stessi.

I progressi raggiunti in merito alla strategia comune di implementazione della Direttiva quadro sulle acque e l'integrazione delle politiche sulle acque nelle altre politiche, in particolare la politica agricola e le politiche regionali, sono stati oggetto di confronto nel *meeting* dei direttori delle acque dell'Unione europea, dei Paesi dell'accesso, dei Paesi candidati e dei Paesi dell'EFTA, organizzato dalla Direzione nel novembre 2003, in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Inoltre, la Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, ha assunto ulteriori iniziative, anche di concerto con le Amministrazioni interessate. Nell'ambito delle In-

tese Istituzionali di Programma Stato-Regioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata, sono stati firmati Accordi di Programma Quadro (APQ) nel settore della «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali e le regioni.

Tali Accordi, che prevedono il finanziamento congiunto Stato-regione, con risorse immediatamente disponibili e altre subordinate a specifici adempimenti, sono finalizzati ad introdurre una visione unitaria della gestione della «risorsa acqua» da destinarsi agli specifici usi (potabile, civile, industriale ed irriguo) in un'ottica di tutela qualitativa e quantitativa della stessa.

Una più ampia e completa revisione della gestione del ciclo idrico sarà possibile con l'approvazione dell'atto Senato n. 1753-B, delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. In tale delega sono, tra l'altro, previsti tra i princìpi e criteri generali la semplificazione dei procedimenti per dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico e la promozione del risparmio idrico, favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa e l'accelerazione della piena attuazione della gestione stessa a livello di ambito territoriale ottimale, precisando i poteri sostitutivi.

In attesa dell'esercizio della delega per un nuovo quadro di riferimento normativo si è intervenuti con ulteriori provvedimenti.

È stato emanato il decreto 6 novembre 2003, n. 367, sulla fissazione di *standard* di qualità dell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose ai sensi del citato decreto legislativo n. 152/99 con la finalità della tutela dei corpi idrici da fonti di inquinamento puntuali e diffuse. Gli *standard* di qualità sono finalizzati a garantire a breve termine, entro il 31 dicembre 2008, la salute umana e a lungo termine, entro il dicembre 2015 la tutela dell'ecosistema acquatico.

È stato, poi, predisposto, in attuazione del decreto legislativo 152/99, il decreto che fornisce le indicazioni per la corretta predisposizione del bilancio idrico, nonché per la definizione del deflusso minimo vitale e per il censimento delle utilizzazioni in atto, aspetto fondamentale del controllo e della gestione della risorsa idrica. Tale decreto è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, sono da richiamare le misure di tipo strutturale e quelle di tipo gestionale che consentono di fronteggiare la situazione di crisi, sia contingente, sia in un'ottica di medio lungo periodo.

È necessario, con riferimento alle misure di tipo strutturale, intervenire nel territorio, ottimizzando la disponibilità di risorsa presente in funzione delle esigenze spazio-temporali del sistema socio-economico e dell'ecosistema, naturalmente nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

In particolare, si dovrà intervenire nell'attuale sistema degli invasi, cercando di migliorarlo e renderlo più efficiente attraverso la manuten-

zione straordinaria dei serbatoi esistenti e del sistema di interconnessione e, ove necessario e possibile, attraverso la realizzazione di nuovi invasi di piccole e medie dimensioni compatibili con il territorio in cui sono inseriti.

A tal proposito, per quanto attiene la gestione degli invasi, è all'esame della Conferenza Stato-Regione un decreto sulla fissazione dei criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi stessi di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che consentirà di definire il quadro normativo delle operazioni per assicurare il mantenimento ed il ripristino della capacità utile e della capacità morta, proprie dell'invaso e per garantire, prioritariamente in ogni tempo, il funzionamento degli organi di scarico e di presa.

L'emanazione di tale provvedimento consentirà di avviare la risoluzione del problema dell'interrimento degli invasi ed il conseguente recupero del volume utile di invaso.

La riduzione delle perdite e l'eliminazione degli sprechi è un altro dovere a fronte della scarsità della risorsa, infatti, bisogna incentivare la manutenzione e l'ammodernamento delle reti acquedottistiche, sia nel comparto civile e industriale, sia, soprattutto, nel settore agricolo.

In quest'ultimo settore vanno promossi l'adozione di sistemi di irrigazione ad alta efficienza, accompagnati da una loro corretta gestione, e la sostituzione, ove opportuno, dell'attuale rete di canali a pelo libero con reti a pressione.

Ulteriori azioni da intraprendere riguardano la conversione a colture meno idroesigenti (ove possibile ed economicamente sostenibile), la promozione, a livello di politica agricola, di incentivi e disincentivi, anche a carattere finanziario e, soprattutto, uno schema reale di tariffazione basato sulle quantità effettivamente utilizzate.

Ulteriore intervento strutturale di immediato beneficio è il ricorso al riutilizzo delle acque reflue, peraltro regolamentato dal decreto 12 giugno 2003, n. 185, che deve essere promosso sia all'interno di un singolo sistema di produzione sia in uscita dai depuratori civili verso utenze industriali o agricole.

La riduzione dei consumi rappresenta un fattore prioritario per superare in modo permanente le condizioni di crisi idrica; e, accoppiata alla riduzione strutturale delle perdite, consente infatti di diminuire i fabbisogni. Ciò appare essenziale nel settore agricolo.

Nel settore civile per la riduzione dei consumi finali occorre incentivare l'installazione di apparecchiature a basso consumo e di contatori per ogni unità abitativa, individuare e diffondere, anche attraverso campagne informative, comportamenti che vadano nella direzione dell'utilizzo razionale della risorsa e della diminuzione della domanda. Anche in questo caso l'elemento chiave appare lo strumento tariffario. Nel campo industriale, la riduzione dei consumi andrà perseguita favorendo il riciclo interno ed incentivando l'introduzione, all'interno dei cicli produttivi, delle migliori tecnologie disponibili.

Inoltre, appare fondamentale rivisitare il sistema delle concessioni, alla luce delle esigenze emerse nell'analisi del bilancio idrico a scala di bacino e, conseguentemente, di una valutazione integrata e comparativa delle risorse disponibili e dei fabbisogni per i divelsi usi. Occorre potenziare il sistema di controllo e di sanzione nei confronti degli utilizzi non in regola, o perché privi di concessione o per uso non conforme alla concessione.

Per quanto concerne il prelievo di acque sotterranee, che costituiscono il vero grande serbatoio per il Paese, si potrebbe ipotizzare una moratoria assoluta per la costruzione di nuovi pozzi per un periodo sufficiente a limitare l'attuale sfruttamento degli acquiferi.

Tenuto conto dell'importanza degli acquiferi, occorre individuare, in sede di pianificazione, aree vaste che concorrano alla ricarica delle falde. Per queste, sembra fondamentale attivare le misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica qualitativamente e quantitativamente idoneo (divieto all'impermeabilizzazione delle superfici, usi del suolo compatibili, ecc.).

Al fine di garantire, poi, la divulgazione dei dati sui corpi idrici, è stato emanato il decreto 18 settembre 2002, che consente di individuare le criticità dei corpi idrici soggetti agli obiettivi per specifica destinazione (balneazione, acqua potabile, acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi) per intervenire con misure appropriate. Un ulteriore strumento che assicurerà la più ampia divulgazione dello stato di qualità delle acque è rappresentato dal decreto 19 agosto 2003, finalizzato alla raccolta dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e alla classificazione dei corpi idrici.

Infine, nelle regioni nelle quali la situazioni di crisi idrica non siano sufficienti interventi in via ordinaria necessari a ricondurre lo stato dei fatti a situazioni di accettabile vivibilità, il Governo interviene, su espressa richiesta degli Enti locali, attraverso l'attivazione, coordinata con gli Organi istituzionali competenti, delle iniziative indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, ricorrendo allo strumento della dichiarazione dello stato di emergenza e del potere di ordinanza, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225.

In tali regioni sono in atto misure straordinarie, affidate a commissari *ad acta,* per accelerare gli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico ed in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Con riguardo all'approvvigionamento idrico, sono in emergenza le regioni Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa), Umbria e il comune di Reggio Calabria.

Con riferimento alla tutela delle acque superficiali e sotterranee e ai cicli di depurazione sono in emergenza le regioni Calabria, Puglia e Sicilia e la Campania relativamente al territorio di Napoli.

Le ordinanze prevedono l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento della crisi nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione,

della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, a garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonché avviare e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita. Prevedono, inoltre, l'attuazione degli interventi nel settore della fognatura, del collettamento e della depurazione che deve essere spinta sino al raggiungimento dei limiti fissati per il riutilizzo irriguo delle acque reflue, nonché l'individuazione e la realizzazione degli interventi di stoccaggio e collettamento necessari a rendere «reale» tale riutilizzo.

Con particolare riferimento al recupero delle acque reflue ai fini del loro utilizzo, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, con la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2002, ha affidato alla Sogesid Spa l'incarico di definire gli interventi necessari per l'ottimizzazione tecnica, economica e funzionale del recupero delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo, ivi compresa la predisposizione di analisi di fattibilità e progettazione.

L'attività oggetto dell'incarico consentirà l'identificazione delle fonti e delle opportunità di riutilizzo delle acque reflue depurate.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI, RIGONI, MASCIONI, DI GIROLAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

in data 01.12.1993 è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri una direttiva, tuttora vigente, che riguarda le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e il tirocinio per portatori di handicap;

nel 1999 è entrata in vigore la legge n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) che all'articolo 11 prevede il ricorso a convenzioni al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e, all'articolo 9, comma 4, l'avviamento su richiesta nominativa dei disabili psichici mediante le convenzioni di cui all'articolo 11;

l'articolo 39 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 prevede che «le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

considerato inoltre che risulta che numerose pubbliche amministrazioni non utilizzano gli strumenti espressamente previsti dalla legislazione vigente per favorire l'inserimento dei disabili (convenzioni, convenzioni di

integrazione lavorativa, chiamata nominativa per i disabili psichici) in quanto ritengono che manchino precise modalità di attuazione della normativa sopracitata,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda procedere alla sollecita emanazione di una direttiva che regoli il ricorso alle convenzioni lavorative per i disabili e l'assunzione per chiamata nominativa per i disabili psichici in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 68/99. La direttiva dovrebbe confermare i criteri previsti nella precedente direttiva del 1993 apportando gli adeguamenti necessari per la concreta attuazione della legge n. 68/99 e prevedere una norma transitoria (analoga a quella prevista dall'articolo 7 della direttiva del 1993) per l'assunzione dei disabili che hanno svolto presso pubbliche amministrazioni attività di tirocinio formativo per almeno due anni.

(4-04806)

(24 giugno 2003)

RISPOSTA. – La legge n. 68/1999, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», definisce i nuovi princìpi e strumenti per il collocamento dei soggetti portatori di *handicap.*

Questo Dipartimento è attualmente impegnato nell'esame delle varie problematiche che riguardano l'applicazione di detta legge, rispondendo anche a diversi e numerosi quesiti posti dal le Amministrazioni pubbliche interessate al collocamento dei disabili.

Per quanto riguarda le direttive previste dall'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, da emanare ai sensi dell'art. 11 della predetta legge n. 68/1999, il quale prevede il ricorso a convenzioni (nel caso specifico tra le pubbliche amministrazioni e i Servizi regionali per l'impiego) al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica un apposito Gruppo di lavoro, nel quale sono impegnati anche rappresentanti dell'ARAN e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di pervenire al più presto alla redazione delle necessarie istruzioni di indirizzo per tutte le pubbliche amministrazioni.

Non può non convenirsi, peraltro, che fino alla definizione delle direttive in questione continuano a trovare applicazione le disposizioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 1993, che è la direttiva emanata sulla base della previgente normativa, e che riguarda le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e il tirocinio per portatori di *handicap.*

Per completezza di informazione, si comunica, altresì, che si è anche provveduto alla predisposizione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 68/1999, concernente l'individuazione delle mansioni, che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la con-

sentono in misura ridotta. Il predetto schema è stato trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il prescritto parere.

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

(29 marzo 2004)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che il problema delle scorie nucleari radioattive, prodotte dalle industrie e dalle centrali nucleari «spente» dopo il referendum del 1987, è stato oggetto di un recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per i rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte;

che di fronte alla Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in sede di audizione, i dirigenti della società statale Sogin, incaricata di individuare i siti per lo smaltimento dei rifiuti nucleari in condizioni di massima sicurezza, non hanno escluso la possibilità che il sito unico nazionale destinato a deposito di tutti i rifiuti radioattivi italiani, e forse anche di quelli provenienti da altri paesi europei, oltre a quelli «di ritorno» dallo stoccaggio provvisorio in Inghilterra, possa essere individuato in Sardegna, molto probabilmente nelle miniere abbandonate del Sulcis-Iglesiente;

che tale eventuale scelta non può non trovare l'assoluta contrarietà delle istituzioni ed Amministrazioni locali, delle organizzazioni sociali e civili sarde, le quali giustamente temono che la propria regione possa essere trasformata in una «pattumiera nucleare» delle scorie radioattive sia italiane che di altri paesi europei;

che lo stesso premio Nobel per la fisica, Prof. Carlo Rubbia, oggi Commissario dell'Enea, ha dichiarato che il trasporto di scorie nucleari verso la Sardegna «comporta rischi incalcolabili»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero che entro il 15 giugno prossimo verrà individuato il deposito unico nazionale di scorie nucleari, da localizzarsi probabilmente in Sardegna, che presenterebbe le «caratteristiche geologiche e geotettoniche di stabilità», con assenza di rischi sismici, indicate dai dirigenti della Sogin in sede di audizione parlamentare;

se il Governo non ritenga che la sola notizia di una tale eventuale scelta già di per sé possa comportare conseguenze devastanti per il settore del turismo, che costituisce una delle principali risorse della Sardegna;

se non si ritenga necessario evitare che la Sardegna sia scelta come «pattumiera» dei rifiuti nucleari e se non sia altresì necessaria una consultazione degli Enti locali e delle Regioni, per garantire contemporaneamente esigenze di carattere nazionale ed esigenze locali volte a determi-

nare condizioni idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza della collettività.

(4-04585)

(27 maggio 2003)

RISPOSTA. – L'interrogazione riguarda l'identificazione di siti per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi. In merito si riferisce che la legge 24.12.2003, n. 3683, ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 14.11.2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi».

Tale legge, all'art. 1, ha stabilito che entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, il Commissario straordinario di cui all'art. 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, deve individuare il sito riservato ai soli rifiuti di terza categoria. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine predetto, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.

La stessa legge precisa che la validazione del sito è effettuata oltre che sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3, anche del parere dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).

La legge fa salve le competenze del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale, in conformità a quanto previsto dalla legge 21.12.2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 28 agosto 2002, n. 190.

La localizzazione di un sito nazionale per il deposito di rifiuti radioattivi, è da considerare come una necessità divenuta ormai urgentissima. In Italia sono infatti presenti, per la maggior parte precariamente stoccati presso i siti di produzione, oltre 25.000 metri cubi di rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso funzionamento degli impianti nucleari, attivi sino alla seconda metà degli anni '80, nonché dalle attività industriali, di ricerca e, soprattutto, sanitarie, nelle quali sorgenti radioattive sono state e continuano ad essere impiegate, determinando, insieme alle operazioni di mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari ancorché spenti, un incremento annuo di alcune centinaia di metri cubi del quantitativo totale di rifiuti già presenti.

Circa 6.000 ulteriori metri cubi di rifiuti dovranno rientrare in Italia dagli impianti inglesi, ove è stata riprocessata la maggior parte del combustibile nucleare a suo tempo utilizzato nelle centrali ENEL.

Inoltre, dalla disponibilità del deposito nazionale dipenderà l'effettiva possibilità di smantellare gli impianti nucleari spenti e di restituire quindi i loro rispettivi siti ad ogni successivo uso, esenti da vincoli di natura radio-

logica. Il *decommissioning* degli impianti produrrà infatti alcune decine di migliaia di metri cubi di rifiuti radioattivi che dovranno essere idoneamente depositati.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

MASCIONI, BASTIANONI, CALVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il sistema penitenziario registra da tempo evidenti e gravi difficoltà che riguardano circa 57.000 detenuti e, soprattutto, i 50.000 operatori;

il suo funzionamento rappresenta una garanzia per la sicurezza dei cittadini e una prospettiva di vita per gli stessi detenuti;

una delegazione di Parlamentari ha effettuato, nei giorni scorsi, una visita alla casa circondariale di Pesaro;

nel carcere pesarese c'è una popolazione di circa 240 detenuti, di cui circa 50 ospitati in celle di alta sicurezza;

la dotazione di personale è assolutamente sottostimata, e ciò determina gravi difficoltà nella gestione ordinaria, e addirittura è a rischio la permanenza del settore femminile;

la struttura carceraria mostra segni di grave deterioramento, dai tetti alle cancellate, con conseguente pregiudizio per i servizi (sistema antincendio, docce, depurazione, ecc.) che rendono difficile la corretta gestione della casa circondariale;

la situazione finanziaria è insostenibile: si pensi che non c'è liquidità in cassa per pagare le utenze (luce, gas, acqua, ecc.) fino alla fine del 2003;

i tagli operati sulle prestazioni sanitarie (in particolare le visite specialistiche) comportano (oltre ai disagi per chi vi deve ricorrere), per le conseguenti traduzioni in ospedale, un sovraccarico di lavoro per il personale, con rischio di evasioni da parte dei detenuti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire rapidamente, con l'assegnazione di fondi e di personale, per mettere la direzione della casa circondariale di Pesaro in condizione di operare con serenità in considerazione dei rischi che le difficoltà citate comportano in termini di sicurezza per i cittadini, di disagio e di sacrificio per gli operatori e di qualità della detenzione per chi deve scontare la pena.

(4-04821)

(25 giugno 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta, in via preliminare, che nel 2003 i dati relativi alle presenze dei detenuti, rispetto all'anno precedente, rivelano un lieve decremento de-

gli imputati (da 22.411 a 20.524) ed un aumento dei condannati (da 32.729 a 34.695) e degli internati (da 1.137 a 1.184).

L'aumento della popolazione detenuta si caratterizza, inoltre, per una graduale maggior presenza di detenuti stranieri con una lieve inversione di tendenza nell'ultimo anno (17.049 nel 2002 e 16.636 nel 2003) e per una pressoché costante presenza di soggetti dichiaratisi tossicodipendenti (15.500 unità).

Premesso ciò, si ritiene opportuno sottolineare che per contenere il livello delle sedi penitenziarie a più alto indice di sovraffollamento, vengono attuati, da parte della competente Direzione Generale, periodici sfollamenti, tenendo conto delle esigenze processuali e personali dei detenuti ed al fine di rispettare i limiti massimi di presenze convenuti e ritenuti non oltrepassabili dal Comitato Europeo per la Prevenzione delle Torture e dei Trattamenti Inumani presso il Consiglio d'Europa.

Per quanto concerne, in particolare, l'istituto di Pesaro, si comunica che lo stesso, a fronte di una capienza regolamentare di 183 posti e tollerabile di 289, ospita circa 226 detenuti.

Presso il suddetto istituto è istituita una sezione «Alta Sicurezza» con una presenza effettiva di 26 detenuti.

Il *trend* di presenze detentive, in aumento rispetto ai rilevamenti registrati negli anni scorsi, è purtroppo un fenomeno comune a molti istituti penitenziari.

Al riguardo si rappresenta che presso l'istituto di Pesaro, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e tenuto conto delle necessità trattamentali dei detenuti, nell'anno 2003 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha adottato provvedimenti di sfollamento della sezione A.S.; in ogni caso la situazione dell'istituto è all'attenzione del citato Dipartimento.

Per quanto attiene alle strutture immobiliari, nel programma per il triennio 2003-2005, per il suddetto istituto sono stati previsti i seguenti lavori:

manutenzione straordinaria del muro di cinta euro 1.830.000,00;
realizzazione della tettoia del ricovero automezzi euro 300.000,00.

Inoltre la competente Direzione Generale ha invitato il Provveditore Regionale ad avviare interventi di ripristino di altre strutture del carcere, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.

Per le carenze dei locali docce è stato sensibilizzato il locale Provveditorato alle Opere Pubbliche, considerato che nel recente passato erano stati eseguiti, a cura del predetto organo tecnico, delle opere di risanamento dei locali stessi.

Relativamente al personale, presso la casa circondariale di Pesaro risultano presenti 19 unità di dipendenti del Comparto Ministeri, suddiviso nelle varie figure professionali, e 145 unità, più 5 ausiliari, sulle 169 previste in organico del Comparto Sicurezza.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che si potrà provvedere all'incremento del personale appartenente al Comparto Ministeri,

compatibilmente con le esigenze operative degli altri istituti e servizi penitenziari, una volta che l'Amministrazione Penitenziaria potrà procedere al reclutamento di ulteriori unità.

Per quanto concerne il personale di Polizia penitenziaria, la cui carenza è quantificabile in 19 unità, si rappresenta che recentemente sono state adottate iniziative di mobilità temporanee finalizzate ad assicurare alla casa circondariale di Pesaro un rinforzo organico di 3 unità di sesso femminile.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai detenuti, si ritiene opportuno rappresentare quale sia stata l'attività di programmazione predisposta in merito dal competente Ufficio, dal 1999 ad oggi, a seguito della progressiva riduzione del *budget* a disposizione.

L'art. 11 della legge n. 354/75 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 impongono all'Amministrazione Penitenziaria di predisporre, in ogni istituto di pena, l'organizzazione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della popolazione detenuta». Nelle ipotesi in cui siano necessarie cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli istituti potrà essere disposto l'invio dei detenuti in strutture sanitarie esterne.

In applicazione di tali norme e tenuto conto delle risorse disponibili, in ogni istituto penitenziario è stato organizzato un servizio sanitario in grado di garantire una adeguata assistenza sanitaria per i detenuti.

Dal 1999 ad oggi, sono state attuate alcune modifiche strutturali del sistema sanitario penitenziario, al fine di organizzare l'assistenza sanitaria per i detenuti utilizzando al meglio le risorse disponibili, anche in coerenza ai principi di efficienza ed economicità, nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto, costituzionalmente garantito quale diritto inviolabile di ogni individuo.

Nell'anno 1999 l'Amministrazione Penitenziaria, perseguendo l'obiettivo della razionale distribuzione delle risorse, con circolare del 15 gennaio 1999, ha provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli, a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti. Nell'anno 2002 è stato richiesto ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria di formulare un progetto di nuova distribuzione del *budget* che fosse il più aderente possibile al bisogno di salute dei detenuti e tenesse conto delle caratteristiche funzionali dei servizi di primo, secondo e terzo livello di assistenza.

Particolari direttive, negli anni 2002 e 2003, sono state emanate in materia di acquisto farmaceutico e in materia di attività specialistica.

Infatti, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'anno 2002, con nota del 15.3.2002, ha richiamato i Provveditorati a tenere presenti i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 230/99 relativamente alla gratuità delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche per i detenuti e della iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di tutti i detenuti ed internati, sollecitando a tal proposito le singole Direzioni a farsi rilasciare dalle A.S.L. competenti il ricettario regionale.

Con circolare del 6.2.2003 la competente Direzione Generale ha istituzionalizzato per tutti i Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria l'utilizzo del prontuario terapeutico regionale dettando, comunque, disposizioni per l'acquisto dei farmaci necessari per assicurare la tutela della salute della popolazione detenuta non compresi nel prontuario indicato, permettendo a tutte le Direzioni degli Istituti penitenziari, nelle ipotesi di assoluta urgenza, di procedere direttamente all'acquisto nelle locali farmacie.

Nell'anno 2003 la stessa Amministrazione penitenziaria ha emanato ulteriori direttive anche per la medicina specialistica. La circolare del 6 febbraio 2003 ha infatti rielaborato i tre livelli di assistenza sanitaria indicati dalla citata circolare del 1999, in materia di consulenza specialistica prevedendo, per gli istituti di primo livello, solo due convenzioni per le consulenze specialistiche individuate in base alla prevalenza delle patologie rilevate, alla tipologia dell'utenza, ai mezzi diagnostico-strumentali già in possesso dell'istituto e alle difficoltà, per le suddette branche, di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche; per gli istituti di secondo livello le convenzioni per sei branche specialistiche individuate in base agli stessi criteri stabiliti per gli istituti di primo livello e per gli istituti di terzo livello, sede di centro clinico, il mantenimento di tutte le branche specialistiche già attivate.

Per le branche specialistiche in infettivologia e in psichiatria è stato invece previsto il rinnovo per tutti gli istituti penitenziari indipendentemente dal livello.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che il diritto alla salute dei detenuti, nonostante le riduzioni finanziarie, sia adeguatamente tutelato secondo i principi dettati dalla Costituzione (artt. 2 e 32). Si sottolinea inoltre che l'Amministrazione Penitenziaria ha avviato un processo di integrazione tra il Servizio Sanitario Penitenziario e il Servizio Sanitario Nazionale, che sicuramente accrescerà i livelli di assistenza già assicurati.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(6 aprile 2004)

MINARDO. – *Al Ministro della giustizia*. – Considerato che la carenza d'organico al Tribunale di Ragusa rischia di paralizzare il normale corso della giustizia, dato che l'organico è composto da appena dieci magistrati in servizio su un totale di quindici e con la giustizia civile, nella sezione distaccata di Vittoria, affidata ai giudici onorari;

ritenuto, inoltre, che tale situazione sta creando notevole disagio anche alla Procura della Repubblica oberata da una sopravvivenza di migliaia di provvedimenti che non possono esercitarsi in tempi ragionevoli per effetto della mancata copertura dei vuoti in organico e che tale stato di cose ha portato all'astensione da tutte le udienze civili e penali da parte degli Avvocati del Foro di Ragusa, dal 24 febbraio al 1° marzo 2003,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare nell'immediato per risolvere l'annoso problema che sta comportando i sopracitati disagi e inoltre conseguenze sui tempi di definizione delle numerose controversie, soprattutto quelle civili, dato che alla loro trattazione sono destinati pochi giudici;

se non si ritenga, per quanto riguarda i trasferimenti dei magistrati in altre sedi, che occorra che ci sia la certezza dei sostituti contemporaneamente ai trasferimenti stessi.

(4-03826)

(6 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che l'art. 38 del decreto legislativo n. 51/1998 (giudice unico) ha devoluto alle Corti di Appello la competenza a trattare gli appelli in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Si è quindi reso necessario, per gli uffici di Corte di appello di maggiori dimensioni, assegnare specifiche risorse organiche, idonee a consentire l'istituzione di sezioni specializzate in materia.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno procedere all'ampliamento della pianta organica della Corte di appello di Catania in ragione di complessive tre unità, una delle quali reperita dal Tribunale di Ragusa, al fine di consentire l'istituzione di una sezione specializzata nella trattazione delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie.

Le risorse necessarie sono state quindi recuperate proprio dagli uffici per i quali la medesima disposizione normativa aveva determinato una corrispondente riduzione del carico di lavoro.

Con specifico riferimento alla sede di Ragusa occorre precisare che, prima dell'entrata in vigore della legge sul giudice unico, la Pretura era caratterizzata da un organico di sei unità di magistrati ed il Tribunale da un organico di nove e che, per i motivi sopra evidenziati, si è ritenuto che la dotazione organica del nuovo ufficio, risultante dall'unificazione, potesse essere congruamente determinata in 14 unità.

L'attuale dotazione organica del personale di magistratura del citato ufficio è quindi la seguente: un Presidente, un Presidente di Sezione e 12 giudici, per un totale di 14 magistrati.

Si fa altresì presente che la legge 13 febbraio 2001, n. 48, ha disposto l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura per complessive 1.000 unità.

Il contingente verrà ripartito in fasi successive, attuate prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi-banditi ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il primo intervento di ripartizione, effettuato con decreto ministeriale 23 gennaio 2003, ha previsto l'assegnazione di 234 posti.

Nella individuazione degli uffici presso cui ripartire il primo contingente dei posti recati in aumento, si è ritenuto di dover privilegiare le

Corti di appello e la Corte Suprema di Cassazione, in funzione delle esigenze operative delle relative sezioni lavoro. Ciò in considerazione della rilevanza riconosciuta a tale settore dalla stessa legge n. 48/2001.

Si è ritenuto, inoltre, per ciò che concerne gli uffici giudiziari di primo grado, di dover procrastinare ai successivi interventi la ripartizione delle ulteriori unità portate in aumento dalla legge citata.

Nello specifico, riguardo la situazione del Tribunale di Ragusa, premesso che l'organo competente in ordine al tramutamento del personale di magistratura ordinaria è il Consiglio Superiore della Magistratura e che la normativa vigente in materia, allo stato, non consente di garantire l'auspicata contestualità tra l'uscita dall'Ufficio di provenienza del magistrato trasferito e l'entrata del magistrato eventualmente subentrante, si precisa che allo stato non si registrano vacanze nei posti di giudice.

A fronte dell'imminente trasferimento della dott.ssa Frizilio ad altro ufficio, infatti, quattro ulteriori unità togate (i dottori Donzella, Giampiccolo, Maggioni e Reale) hanno assunto possesso delle funzioni presso il Tribunale ragusano in data 13 ottobre 2003.

In vista della assunzione delle funzioni giudiziarie da parte dei citati quattro uditori assegnati al Tribunale di Ragusa, il Capo dell'Ufficio ragusano ha provveduto, con proprio decreto in data 29 settembre 2003, a delineare un nuovo assetto organizzativo per l'Ufficio che introducesse anche i dottori Donzella, Giampiccolo, Maggioni e Reale nella distribuzione degli incombenti giurisdizionali facenti capo ad esso.

Il Presidente del Tribunale ha così potuto procedere ad una generale riorganizzazione dell'Ufficio, eliminando tra l'altro la precedente commistione fra settore civile e settore penale (sino ad allora imposta dalla precaria situazione organica dell'Ufficio stesso) e revocando il provvedimento del dicembre 2001 col quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 48-q*uinquies* dell'ordinamento giudiziario, l'avocazione presso la sede principale dei procedimenti contenziosi civili ordinari di valore superiore ai 25.822,84 euro rientranti nella competenza territoriale della Sezione Distaccata di Vittoria. Il complessivo ridimensionamento dell'apporto fornito dai giudici onorari di tribunale all'attività giurisdizionale dell'Ufficio costituisce, altresì, un terzo significativo elemento della generale riorganizzazione di cui sopra. Il prossimo trasferimento della dott.ssa Frizilio (destinato a creare una vacanza nei posti di giudice previsti dall'organico del Tribunale di Ragusa), in particolare, non avrà corso che con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale n. 3/04.

Da un esame più dettagliato del nuovo modulo organizzativo, si ricava come la Sezione Penale (all'interno della quale è stato inserito il dott. Reale) sia ora composta da un presidente e cinque giudici; il dott. Reale, in particolare, vi esercita tutte le funzioni penali compatibili col proprio *status* uditorale, salve deroghe necessitate da eventuali ragioni di incompatibilità degli altri componenti la Sezione e limitate a procedimenti monocratici di minore complessità.

La Sezione Civile si avvale, invece, dell'apporto dei dottori Giampiccolo, Donzella e Maggioni. Al primo di questi ultimi (impropriamente in-

serito nella proposta tabellare valevole per il biennio 2002-2003 anche all'interno di una nuova articolazione denominata «Sezione Lavoro») è stata in particolare delegata la trattazione delle controversie in materia previdenziale già pendenti all'atto della sua immissione in possesso, nonché di quelle afferenti la materia del lavoro sopravvenienti rispetto la medesima data (la dott.ssa Catalano, già in servizio presso il Tribunale di Ragusa, provvede invece alla definizione delle controversie di lavoro già pendenti al 12 ottobre 2003 e di quelle di natura previdenziale sopravvenute a far tempo dal successivo giorno 13).

La dott.ssa Donzella si occupa della trattazione delle controversie civili ordinarie unitamente ai dottori Duchi, Barracca, Ignaccolo e Ruggiero; alla dott.ssa Donzella, in particolare, è affidato un ruolo composito, determinato dalla confluenza in esso di parte delle controversie già in carico ai dottori Duchi ed Ignaccolo, di tutte le controversie già assegnate ad uno dei G.O.T. in servizio (dott. Solarino) e di parte delle controversie di nuova iscrizione. La medesima dott.ssa Donzella risulta altresì destinataria di parte del ruolo delle esecuzioni mobiliari già affidato al G.O.T. dott. Brafa, della cura degli affari in tema di volontaria giurisdizione ed in materia di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri, nonché di uno dei quattro ruoli fallimentari creati dal nuovo assetto tabellare (gli ulteriori tre sono assegnati ai dottori Baracca, Ruggiero e Maggioni).

Quanto al dott. Maggioni, quest'ultimo risulta infine assegnatario (oltre che di uno dei suddetti ruoli fallimentari) della funzione di giudice tutelare e dell'incarico di trattare tutti gli affari civili presso la Sezione Distaccata di Vittoria, laddove al dott. Canepa rimane delegata la cura degli affari penali presso la Sezione medesima.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(6 aprile 2004)

MODICA. – *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* – Premesso che:

l'articolo 27 (Progetto «PC ai giovani») della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/02), recuperando anche lo stanziamento previsto da una precedente norma (legge 388/2000, art. 103, comma 4) tesa a favorire la diffusione degli strumenti informatici e telematici tra i giovani, stabilì un contributo statale in denaro a coloro che, compiendo 16 anni nel corso del 2003, avessero acquistato nel corso dello stesso anno un personal computer;

tale norma è stata confermata nella legge finanziaria per il 2004 per coloro che compiranno 16 anni nel 2004;

considerato che:

il quotidiano «Il Tirreno» ha pubblicato il 20 gennaio 2004 una lettera della signora Sandra Favilla di Pisa, madre di un giovane nato nel 1987 e quindi sedicenne nel 2003, che lamenta la mancata concessione

al figliolo del bonus previsto dalla legge, segnalando una serie di disguidi e malintesi;

in particolare la signora afferma di essere stata informata dell'iniziativa ministeriale dalla scuola del figlio solo all'inizio del dicembre 2003 e che, non avendo ricevuto presso la propria abitazione, come indicato dalla comunicazione scolastica, la lettera del Ministero con il codice personale necessario per ottenere il *bonus* in forma di sconto al momento dell'acquisto, ne ha segnalato il 5 dicembre la mancata ricezione all'apposito numero verde ottenendo la risposta che l'invio era stato effettuato e la lettera sarebbe pervenuta in qualche giorno;

la signora afferma altresì che, non essendo nulla pervenuto alla sua abitazione fino al 15 dicembre e quindi avvicinandosi la scadenza definitiva del 31 dicembre, otteneva dallo stesso numero verde l'informazione che l'iniziativa era stata prorogata al marzo 2004 e quindi si predisponeva ad attendere ancora il codice personale visto che non sembrava possibile avere questo codice per altra via diversa dalla posta ordinaria, notoriamente intasata in periodo natalizio;

la signora afferma infine che il 13 gennaio 2004 ha invece avuto la comunicazione che non vi era nessuna proroga e che quindi il figliolo aveva perso definitivamente la possibilità di avere il contributo all'acquisto del personal computer, rimanendogli, a detta degli operatori, solo quella di conseguire, se avesse voluto e dietro pagamento di 18 euro, la cosiddetta «patente europea di guida del computer», collegata appunto allo stesso progetto di diffusione dei computer tra i sedicenni di cui, paradossalmente, egli non aveva potuto usufruire;

la signora lamenta anche l'impossibilità di parlare con personale esperto e responsabile del Ministero in quanto gli operatori del numero verde, forniti da ditta esterna, erano tenuti per contratto a dare solo le informazioni codificate né potevano controllare o intervenire nella procedura di recapito postale del codice personale perché questa era stata affidata ad un'altra ditta, esterna al Ministero e non raggiungibile,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministero che quanto denunciato dalla signora Favilla risponda al vero;

quanti fossero i sedicenni possibili destinatari del bonus previsto dal progetto «PC ai giovani» per il 2003 e a quanti di loro il bonus sia stato effettivamente erogato;

quando sia stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 289/02 e, se non fossero stati rispettati i tempi previsti nel medesimo comma, quali ne siano state le ragioni;

in che modo e in quali tempi sia stata curata l'informazione ai possibili destinatari del bonus;

a quali ditte esterne e con quali condizioni contrattuali sia stata affidata dal Ministero, in tutto o in parte, la procedura di informazione e gestione delle attività connesse all'erogazione del bonus ministeriale e come ne sia stata monitorata dal Ministero l'attività;

quale sia il parere motivato del Ministro sul funzionamento complessivo del progetto «PC ai giovani» e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi progettuali;

se il Ministro non ritenga, di fronte ad accertati casi di mancata erogazione del bonus per l'arrivo tardivo del codice personale o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei possibili beneficiari, visto anche che il progetto «PC ai giovani» è stato confermato per il 2004, di poter intervenire per risolvere tali casi garantendo comunque a coloro che hanno compiuto sedici anni nel 2003 di usufruire del beneficio previsto dalla legge.

(4-06028)

(29 gennaio 2004)

RISPOSTA. – In merito al mancato ricevimento della lettera contenente il codice personale per usufruire del *bonus* previsto lamentato dalla signora Favilla Sandra a nome del sedicenne Zumbo Emanuele, si fa presente che i dati per la spedizione della lettera sono stati predisposti, ad avviamento del progetto, da Sogei e forniti a Postel il 15 aprile 2003 con l'indirizzo successivamente confermato dall'interessata in data 5 dicembre 2003, nel corso del colloquio con l'operatore del *Contact Center* del progetto «PC ai giovani». A seguito di tale contatto il nominativo del ragazzo beneficiario è stato inserito tra i destinatari della successiva spedizione commissionata a Postel lunedì 15 dicembre. Agli atti risulta inoltre un successivo colloquio con gli operatori del *Contact Center* il 10 gennaio 2004, con ulteriore conferma dello stesso indirizzo; la signora Favilla ha comunque ricevuto il 4 febbraio 2004 la lettera richiesta, che è quindi pervenuta in tempo utile per accedere al beneficio a seguito della prorogga dell'efficacia del progetto nel frattempo intervenuta.

Per quanto concerne la richiesta di fornire elementi di conoscenza più puntuali in merito all'iniziativa «Vola con Internet» nel suo complesso, si comunicano i seguenti dati. Le modalità di attuazione del Progetto in questione sono state definite nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato con il concerto dello scrivente, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), in data 8 aprile 2003, nei tempi tecnici necessari per la definizione del complesso meccanismo procedurale e la predisposizione delle conseguenti strutture organizzative.

I ragazzi coinvolti nel Progetto «PC ai giovani» per l'anno 2003 sono stati in totale 577.588; complessivamente sono state inviate 593.152 lettere a firma dello scrivente con l'indicazione del PIN. Di queste, 572.156 sono state spedite ad aprile 2003 (data di inizio del Progetto), ai ragazzi che a tale data risultavano provvisti di codice fiscale; 5.432 sono state inviate tra settembre e dicembre ai ragazzi a cui è stato attribuito il codice fiscale successivamente all'aprile 2003; 15.564 sono state spedite a ragazzi che tra giugno e dicembre 2003 ne hanno fatto richiesta al numero 840.000.160 (*Contact Center* delle Poste Italiane).

Dell'iniziativa «Vola con Internet» si è data ampia notizia, fin dall'inizio e per tutta la sua durata, sia sulle reti RAI, con *spot* predisposti appositamente dal Dipartimento per l'informazione e l'Editoria), sia sulle più diffuse testate nazionali («Corriere della Sera», «Repubblica», «Sole 24 0re» eccetera – settimanali – riviste per giovani), sia sui siti www.innovazione.gov.it. e wwwv.italia.gov.it; su quest'ultimo sito era altresì possibile consultare l'elenco, diviso per province, dei rivenditori autorizzati individuati sul territorio nazionale.

Dell'iniziativa, alla ripresa autunnale delle attività didattiche, sono stati informati dettagliatamente anche i Presidi degli Istituti superiori, che sono stati altresì invitati a distribuire a tutti gli alunni interessati al progetto il relativo materiale informativo. Sono state attivate inoltre alcune informative sui siti Internet più visitati dai giovani quali Deejay.it, M20.it, Studenti.it; comunicazione sul progetto è stata inoltre veicolata attraverso un'intera pagina pubblicitaria sul giornale «Tabù», in distribuzione di fronte alle scuole.

Di questo progetto, anche lo scrivente ha personalmente più volte parlato in pubblico, illustrandone i contenuti e le finalità nell'ambito del tema «alfabetizzazione informatica dei cittadini».

Per quanto concerne i soggetti cui è stata affidata la realizzazione del progetto, ed in particolare la procedura di erogazione del *bonus*, con il decreto interministeriale sopra indicato gli stessi sono stati individuati nelle Poste Italiane Spa e in Sogei Spa, che periodicamente hanno fornito apposite relazioni al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie riguardanti l'andamento dell'attività svolta. In particolare, il numero e la distribuzione territoriale degli acquisti effettuati con il Progetto «Vola con Internet» è stato monitorato in tempo reale attraverso un apposito sistema messo a punto da Sogei. Inoltre il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attraverso Poste Italiane spa, ha attivato un *Contact Center* in grado di fornire indicazioni sul progetto, nonché ricevere segnalazioni su eventuali disfunzioni registrate al fine di porvi rimedio. Per quanto riguarda l'attività di recapito delle lettere ai beneficiari, si è registrato un 10 per cento di mancati ricevimenti che rappresenta una percentuale di malfunzionamento da ritenersi fisiologica in una iniziativa di tali proporzioni.

I ragazzi che hanno acquistato il PC con il *bonus* sono 36.489 in tutta Italia. In particolare, nella provincia di Pisa, in cui risiede anche il sedicenne Emanuele Zumbo, sono stati interessati dall'iniziativa 3.015 ragazzi, di cui 450 hanno acquistato il PC con il *bonus*. Al riguardo è significativo rilevare che la provincia di Pisa sia risultata al secondo posto, dopo quella di Treviso, per numero di ragazzi che hanno usufruito del *bonus* rispetto al totale degli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta di tutta evidenza che il progetto, nel suo complesso, ha avuto riscontri più che positivi; si è provveduto, pertanto, sia a disporne la proroga fino al 31 marzo 2004, con un eventuale ulteriore prolungamento al 30 giugno 2004, per coloro che

hanno compiuto il sedicesimo anno di età nel 2003, sia a replicare il Progetto a favore dei ragazzi che compiono sedici anni nel 2004.

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

(14 aprile 2004)

MONTALBANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

la crisi idrica che colpisce l'intero Mezzogiorno sta mettendo in luce l'incalzante accumularsi di emergenze di natura diversa, che tutte insieme ormai travolgono accanto ai normali *standard* di vita civile, anche interi e fondamentali comparti dell'economia;

da dati SVIMEZ 2002 si evince che già nel 2000 il 24 per cento delle famiglie del Sud lamentavano irregolarità nella erogazione idrica e che nelle isole questa percentuale arrivava al 37 per cento;

il comparto agricolo e zootecnico è quello che subisce i danni maggiori con la quasi totale perdita delle produzioni della corrente annata agraria ed il rischio concreto di un deperimento irreversibile degli impianti;

la Sicilia in questo quadro risulta essere la Regione più esposta agli effetti devastanti di una crisi che ormai si sta cronicizzando;

se si considerano gli effetti che si stanno dispiegando, vanno letti criticamente gli interventi che a partire dagli anni '80 hanno caratterizzato le scelte politiche tese alla realizzazione di un sistema di dighe mai compiutamente collaudate, non interconnesse, prive per la maggior parte di sistemi di canalizzazioni e che per di più sono costate, come si rileva dall'audizione del Procuratore della Repubblica di Palermo dottor Grasso, 1.200 miliardi di vecchie lire provenienti dalla Cassa per il Mezzogiorno dalla Protezione Civile e da altri enti, anche comunitari;

in una dichiarazione riportata dalla stampa il Presidente della Regione Cuffaro, Commissario straordinario per le acque in Sicilia, ha dichiarato di aver incaricato l'ENI di compiere una serie di studi con prospezioni per individuare la presenza di bacini idrici nel sottosuolo della Sicilia;

considerato che:

il dottor Giuseppe Salmè, per anni capo dell'ufficio di rappresentanza dell'ENI a Palermo ha dichiarato che in realtà non ci sarebbe la necessità di questi nuovi studi poiché giace da quarant'anni negli archivi della Regione (o di qualche suo ente) un voluminoso studio predisposto dall'Agip intitolato: «Acque sotterranee», che rivela l'esistenza di enormi bacini geologici situati tra i duemila e i cinquemila metri di profondità contenenti immense quantità di acqua dolce;

questi studi che hanno interessato tutto il territorio siciliano non sono mai stati da alcuno presi in considerazione;

sempre agli inizi degli anni '60 gli studi dell'Agip hanno avuto una conferma da analoghe ricerche effettuate dall'Edison e curate dal professor Agostino Gianotti il quale ha individuato tra le province di Trapani ed Agrigento, nella valle del Belice cioè fra le province pi colpite dalla crisi idrica, la presenza di un immenso bacino sotterraneo di acqua potabile alla profondità di circa tremila metri;

queste indicazioni sono state regolarmente disattese;

per raggiungere questi bacini occorrerebbero investimenti di gran lunga inferiori al costo di una sola diga ed in ogni caso presumibilmente non superiori ai due miliardi di vecchie lire come ha dichiarato l'ingegnere Carlo Russo, responsabile del distretto di produzione di ENI divisione Agip di Gela,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dell'esistenza degli studi realizzati dall'Agip e dall'Edison;

se in assenza di ciò non si ritenga di suggerire al Presidente della Regione, Cuffaro, di predisporre l'immediata «riesumazione» degli stessi per verificarne l'efficacia e l'odierna attendibilità al fine di evitare altri studi che si rivelerebbero un inutile dispendio di denaro pubblico;

se alla luce di una verificata attendibilità degli stessi il Governo d'intesa con la Regione Sicilia non ritenga di inserire gli interventi per la captazione delle suddette acque fra le priorità delle grandi opere infrastrutturali predisponendone l'inserimento nell'accordo di programma per le risorse idriche Stato-Regione.

(4-02660)

(16 luglio 2004)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto indicata concerne il problema dell'emergenza idrica in Italia nelle regioni del Meridione in particolare la Sicilia.

Le sfavorevoli condizioni meteo-climatiche comportano ciclicamente situazioni di emergenza idrica nel nostro Paese, in particolar modo in estate. Purtroppo, la crescente scarsità d'acqua non lede più solo il diritto basilare di ciascun cittadino ad una dotazione idrica minima *pro capite*, ma comporta anche danni economici diretti, principalmente in agricoltura, e indiretti in settori, come quello turistico, in cui la disponibilità di adeguate risorse idriche risulta indispensabile.

Una delle cause di tale situazione risiede nel fatto che, nel nostro Paese, manca ancora, un sistema unitario decisionale e di gestione dell'acqua. Le competenze relative alle acque sono infatti disciplinate da almeno quattro diversi strumenti normativi (regio decreto n. 1775 del 1933, legge n. 183 del 1989, legge n. 36 del 1994 e decreto legislativo n. 152 del 1999) che stabiliscono le competenze attinenti la pianificazione, mentre solo in parte individuano il soggetto responsabile per la gestione unitaria ed integrata di tutte le acque superficiali e sotterranee in condizioni ordinarie e di emergenza.

La gestione dei servizi idrici risente dell'originario frazionamento in circa 8.000 enti e organi con diversi nomi, che non hanno consentito di gestire il servizio in un'ottica industriale di modernità, di efficienza e di economicità. Tale inefficienza, oltre a rendere difficoltosa la gestione dei servizi idrici nella configurazione ordinaria, è stata di ostacolo anche nella gestione straordinaria dettata dall'emergenza idrica: infatti tutti gli sforzi profusi dai Commissari *ad acta* nominati nelle regioni più colpite dal fenomeno sono andati persi a causa dell'incapacità operativa di un sistema gestionale polverizzato.

Al fine del superamento della frammentazione, che caratterizza l'organizzazione e la gestione dei servizi, la legge n. 36 del 1994 ha previsto l'integrazione territoriale, con la costituzione di ambiti territoriali ottimali (ATO) e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Dalla «Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – anno 2002» risulta che sebbene la riforma introdotta dalla cosiddetta legge Galli non sia ancora completata, tuttavia lo stato di attuazione della legge può dirsi a buon punto; infatti, su 91 ATO previsti, ne sono insediati 84, con oltre 54 milioni di abitanti, pari al 94 per cento della popolazione italiana.

Le ricognizioni delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, alla data del 30 maggio 2003, risultavano ultimate in 66 ambiti, corrispondenti al 73 per cento degli ATO complessivi.

Il processo di riforma ha avuto una forte accelerazione a seguito sia dell'approvazione della legge finanziaria 2002 sia dei finanziamenti dell'Unione europea previsti dai Quadri comunitari di sostegno (QCS) per accedere ai quali si doveva procedere all'applicazione della legge Galli con l'insediamento dell'ATO e l'approvazione del Piano.

Con il recepimento, poi, della direttiva 2000/60/CE quadro, in materia di acque, che prevede, tra l'altro, l'individuazione del livello di coordinamento a scala di bacino, cosiddetti «distretti idrografici» ossia le aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, sarà possibile una gestione unitaria e ottimale dei bacini idrografici stessi.

I progressi raggiunti in merito alla strategia comune di implementazione della Direttiva quadro sulle acque e l'integrazione delle politiche sulle acque nelle altre politiche, in particolare la politica agricola e le politiche regionali, sono stati oggetto di confronto nel *meeting* dei direttori delle acque dell'Unione europea, dei Paesi dell'accesso, dei Paesi candidati e dei Paesi dell'EFTA, organizzato dalla Direzione nel novembre 2003, – in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Inoltre, la Direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha assunto ulteriori iniziative, anche di concerto con le Amministrazioni interessate. Nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli stru-

menti della programmazione negoziata, sono stati firmati Accordi di programma quadro (APQ) nel settore della «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali e le regioni.

Tali Accordi, che prevedono il finanziamento congiunto Stato-regione, con risorse immediatamente disponibili e altre subordinate a specifici adempimenti, sono finalizzati ad introdurre una visione unitaria della gestione della «risorsa acqua» da destinarsi agli specifici usi (potabile, civile, industriale ed irriguo) in un'ottica di tutela qualitativa e quantitativa della stessa.

Una più ampia e completa revisione della gestione del ciclo idrico sarà possibile con l'approvazione del disegno di legge atto Senato n. 1753-B, delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. In tale delega sono, tra l'altro, previsti tra i princìpi e criteri generali la semplificazione dei procedimenti per dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico e la promozione del risparmio idrico, favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa e l'accelerazione della piena attuazione della gestione stessa a livello di ambito territoriale ottimale, precisando i poteri sostitutivi.

È necessario, con riferimento alle misure di tipo strutturale, intervenire nel territorio, ottimizzando la disponibilità di risorsa presente in funzione delle esigenze spazio-temporali del sistema socio-economico e dell'ecosistema, naturalmente nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

In particolare, si dovrà intervenire nell'attuale sistema degli invasi, cercando di migliorarlo e renderlo più efficiente attraverso la manutenzione straordinaria dei serbatoi esistenti e del sistema di interconnessione e, ove necessario e possibile, attraverso la realizzazione di nuovi invasi di piccole e medie dimensioni compatibili con il territorio in cui sono inseriti.

A tal proposito, per quanto attiene la gestione degli invasi, è all'esame della Conferenza Stato-Regione un decreto sulla fissazione dei criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi stessi di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che consentirà di definire il quadro normativo delle operazioni per assicurare il mantenimento ed il ripristino della capacità utile e della capacità morta, proprie dell'invaso, e per garantire, prioritariamente in ogni tempo, il funzionamento degli organi di scarico e di presa.

L'emanazione di tale provvedimento consentirà di avviare la risoluzione del problema dell'interrimento degli invasi ed il conseguente recupero del volume utile di invaso.

La riduzione delle perdite e l'eliminazione degli sprechi è un altro dovere a fronte della scarsità della risorsa; infatti, bisogna incentivare la manutenzione e l'ammodernamento delle reti acquedottistiche, sia nel comparto civile e industriale, sia, soprattutto, nel settore agricolo.

In quest'ultimo settore vanno promossi l'adozione di sistemi di irrigazione ad alta efficienza, accompagnati da una loro corretta gestione, e la sostituzione, ove opportuno, dell'attuale rete di canali a pelo libero con reti a pressione.

Ulteriori azioni da intraprendere riguardano la conversione a colture meno idroesigenti (ove possibile ed economicamente sostenibile), la promozione, a livello di politica agricola, di incentivi e disincentivi, anche a carattere finanziario e, soprattutto, uno schema reale di tariffazione basato sulle quantità effettivamente utilizzate.

Ulteriore intervento strutturale di immediato beneficio è il ricorso al riutilizzo delle acque reflue, peraltro regolamentato dal decreto 12 giugno 2003, n. 185, che deve essere promosso sia all'interno di un singolo sistema di produzione sia in uscita dai depuratori civili verso utenze industriali o agricole.

Nelle regioni nelle quali la situazioni di crisi idrica non siano sufficienti interventi in via ordinaria necessari a ricondurre lo stato dei fatti a situazioni di accettabile vivibilità, il Governo interviene, su espressa richiesta degli Enti locali, attraverso l'attivazione, coordinata con gli Organi istituzionali competenti, delle iniziative indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, ricorrendo allo strumento della dichiarazione dello stato di emergenza e del potere di ordinanza, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225.

In tali regioni sono in atto misure straordinarie, affidate a commissari *ad acta*, per accelerare gli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico ed in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Con riguardo all'approvvigionamento idrico, sono in emergenza le regioni Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa), Umbria e il comune di Reggio Calabria.

Con riferimento alla particolare situazione in atto in Sicilia, si delinea di seguito il quadro di interventi che hanno interessato direttamente la Regione.

In attuazione del servizio idrico integrato con decreto del Presidente della regione siciliana n. 114 del 16 maggio del 2000, sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali i quali, nella fattispecie, coincidono con la delimitazione territoriale della provincia. Con successivo decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001, si è poi provveduto all'indicazione delle modalità di costituzione delle Autorità d'ambito.

Gli ambiti territoriali ottimali i cui limiti coincidono con quelli provinciali sono 9, tutti costituiti e già operativi. La forma di cooperazione prescelta, conformemente alle previsioni della legge quadro in materia di servizio idrico integrato e al decreto del Presidente della regione siciliana n. 209 del 7 agosto 2001 per gli ATO di Palermo, Messina, Ragusa e Trapani è la convenzione e per i restanti il consorzio.

È stata, inoltre, costituita una società denominata Siciliacque, partecipata per il 75 per cento dal raggruppamento che si è aggiudicato la gara,

ENEL-Vivendi ed altri, per il 20 per cento dall'EAS (Ente acquedotti siciliani) e per il 5 per cento dalla Regione, che si occuperà della captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione dell'acqua a scala sovrambito.

Si fa inoltre presente che nell'ambito della Convenzione tra il Ministero e l'Enea per le isole minori è stato elaborato uno studio per l'ottimizzazione del sistema idrico integrato relativamente alle isole Eolie, sito iscritto dall'UNESCO come patrimonio mondiale.

Con riferimento alle misure di tipo strutturale e con particolare riferimento agli invasi, si precisa che le grandi dighe distribuite sul territorio della regione siciliana sono 49 e sottendono 47 invasi artificiali (due invasi sono sbarrati ciascuno da due dighe) con destinazione d'uso prevalentemente a scopo potabile e irriguo. Si tratta del settore in cui si riscontano situazioni di inefficienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguente condizione di incompleta fruizione delle potenzialità di accumulo delle risorse idriche.

Le azioni messe in campo dal Ministero per la rifunzionalizzazione dei grandi invasi nella Regione sono volte principalmente all'assistenza tecnica alla Regione. L'applicazione, poi, di alcuni atti normativi in precedenza menzionati, ed in particolare il decreto sui criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi e quello sul riutilizzo delle acque depurate, contribuiranno a migliorare l'attuale situazione.

Con riferimento all'assistenza tecnica, è stata sottoscritta nell'ottobre 2003 una convenzione con la Sogin spa finalizzata all'accertamento dello stato di qualità ambientale delle acque regolate da sbarramenti artificiali, comprendendo, inoltre, un'analisi sul grado di efficienza del sistema invaso-derivazione-distribuzione. L'indagine è stata svolta in collaborazione con il Registro Italiano Dighe, l'Istituto nazionale economia agraria, la Sogesid spa e l'Ufficio del commissario per l'emergenza idrica in Sicilia.

I risultati della convenzione, riportati in un Sistema informativo territoriale (SIT), hanno fornito un valido supporto alla Regione per la predisposizione di sistemi di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle acque e dei sedimenti, alla individuazione degli interventi di risanamento necessari al ripristino di una qualità ambientale che consenta gli usi potabili ed irrigui, alla indicazione degli interventi di rifunzionalizzazione del sistema invaso-derivazione-distribuzione anche alla luce delle utenze servite reali e potenziali.

Un passo obbligato è comunque rappresentato dalla riorganizzazione dei soggetti pubblici gestori dei grandi invasi, prevedendo gestioni unitarie, in forma industriale.

Anche il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, d'intesa con il Ministero, è intervenuto in due direzioni: la prima tipicamente emergenziale volta a operare gli interventi di manutenzione indispensabili ed urgenti, la seconda di pianificazione consistente in un'attività di ricognizione dello stato degli invasi per una più puntuale programmazione futura.

Gli interventi emergenziali per gli invasi sono stati volti a promuovere un'azione di stimolo degli Enti gestori per migliorare l'efficienza delle opere.

Inoltre, con assoluta urgenza, si è operato in quelle dighe per le quali il RID (Registro Italiano Dighe) aveva segnalato la necessità di immediati interventi.

L'azione di rifunzionalizzazione degli invasi avviata in Sicilia ha permesso di recuperare complessivamente 47,8 milioni di metri cubi con azioni e interventi coordinati dall'Ufficio dell'emergenza idrica.

Sul fronte della disponibilità di risorsa, ovvero del volume d'acqua effettivamente presente nel serbatoio, si registra un netto miglioramento rispetto alla precedente stagione principalmente dovuto ad una più attenta gestione e ad una maggiore piovosità.

Risulta confortante il raffronto tra il dato dell'ottobre 2002 relativo alla fine della campagna estiva secondo cui i metri cubi invasati sono stati 120 milioni e il dato di giugno 2003 secondo cui i metri cubi invasati sono stati 390 milioni.

Con riferimento, poi, alle misure che sono state adottate per fronteggiare con misure straordinarie l'emergenza idrica, si richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2002, con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza in relazione alla crisi da approvvigionamento idropotabile in atto nel territorio delle province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa). Nelle ultime ordinanze nn. 3189/2002 e 3224/2002 al Commissario delegato è stato affidato, tra l'altro, il compito di superare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani e di avviare un governo unitario della risorsa idrica e una gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa idrica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2002 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio della Regione anche nel settore della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Nell'ordinanza n. 3136/2001 è prevista, da parte del Commissario delegato, tra l'altro, la predisposizione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario degli interventi da realizzare per il riutilizzo delle acque depurate e per tutelare i corpi idrici ricettori.

Il Commissario delegato ha anche il compito di realizzare gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque.

Con particolare riferimento alla bonifica e ripristino ambientale dei siti di bonifica di interesse nazionale di Gela e Priolo, sono stati approvati i progetti preliminari relativi al trattamento delle acque di falda inquinate

estratte dai pozzi di emunzione costituenti parte delle misure di messa in sicurezza di emergenza, unitamente alle barriere di tipo fisico.

Al fine del risparmio della risorsa idrica i progetti prevedono il riutilizzo dell'acqua trattata nell'ambito del processo produttivo, costituendo così un beneficio notevole rispetto all'emunzione di acqua vergine da pozzi profondi captanti nella falda «pregiata» sottostante i siti in questione. Gli eventuali scarichi in mare saranno conformi a quanto previsto dal decreto n. 471 del 1999. I progetti definitivi sono stati esaminati il 16 febbraio 2004 nella Conferenza dei servizi convocata dalla Direzione.

Infine, per quanto attiene l'Accordo di programma quadro (APQ) «Tutela e gestione integrata delle risorse idriche», si evidenzia che tale Accordo è stato sottoscritto con la regione siciliana il 23 dicembre 2003 e prevede investimenti nel settore fognario e depurativo per un ammontare complessivo di risorse immediatamente disponibili pari a 635 milioni di euro e ulteriori 979 milioni di euro per il finanziamento di interventi che verranno individuati entro il dicembre 2004.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

MORO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 30 maggio 1986, presso la Pretura di S. Daniele del Friuli, il signor Sergio Copetti, invalido civile, presentava un esposto contro la società Snaidero Spa, presso la quale era impiegato, con cui denunciava angherie subite sul posto di lavoro;

che detta situazione veniva esposta anche durante la XIII Legislatura attraverso una interrogazione dell'onorevole Domenico Pittino, n. 4-23383, atto di sindacato ispettivo che non riceveva risposta;

a seguito dell'archiviazione dell'esposto, la società Snaidero licenziava il Copetti, il quale impugnava tale licenziamento con ricorso davanti al pretore con richiesta di reintegra sul posto di lavoro;

nel frattempo veniva raggiunto un accordo tra le parti e in via transattiva la Snaidero pagava 8 milioni quale risarcimento danni per il licenziamento;

durante le more giudiziarie, il Copetti aveva ricevuto un'offerta di lavoro da parte di altra fabbrica di mobili (la Fantoni di Rivoli di Osoppo), tuttavia non veniva assunto in attesa dell'esito del processo da lui promosso contro la Snaidero;

il Copetti intraprendeva, con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, azione legale presso il pretore di Gemona del Friuli contro la Fantoni per un'azione di risarcimento danni a seguito della mancata assunzione motivata in modo pretestuoso, e nel contempo denunciava per falso due testi che avevano deposto sotto giuramento a favore della Fantoni;

in data 28 giugno 1988 il pretore con ordinanza sospendeva il processo fino alla decisione del procedimento penale, che veniva archiviato in data 30 gennaio 1989;

nel frattempo l'avvocato rinunciava al mandato, senza che il Copetti avesse la possibilità di essere difeso da altro legale;

il processo conseguentemente si estingueva per mancata riassunzione nei termini ai sensi dell'articolo 297 del codice di procedura civile e la richiesta di risarcimento danni si prescriveva per decorso del termine legale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se non intenda assumere informazioni presso il competente consiglio dell'ordine degli avvocati circa la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato ed in ordine all'impossibilità di reperire un altro difensore.

(4-03129)

(10 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Presidente del Tribunale di Udine ha confermato che la controversia iniziata dal Sig. Sergio Copetti davanti alla Pretura di San Daniele si è conclusa con una transazione.

Per quanto concerne la vicenda processuale avanti al Pretore, in funzione di giudice del lavoro, della soppressa sezione distaccata di Gemona del Friuli, il Tribunale di Tolmezzo ha comunicato che il giudizio promosso dal Sig. Sergio Copetti è stato sospeso dal Pretore, a scioglimento della riserva di cui al verbale di causa del 21.6.1988, con ordinanza in data 28.6.1988, ai sensi degli artt. 3 del codice di procedura penale (previgente) e 295 codice di procedura civile.

All'udienza del 21.6.1988, che ha preceduto l'ordinanza, il procuratore del ricorrente, avv. Mario Marinelli di Udine, alla presenza del ricorrente medesimo, dichiarava di avere rinunciato al mandato.

Non risulta che il ricorrente si sia munito, come era suo onere dopo la rinuncia dell'avv. Marinelli, di nuovo procuratore-difensore, né quindi che abbia chiesto la riassunzione del giudizio.

L'Avv. Marinelli, difensore del sig. Copetti, ha rinunciato al mandato in linea con i princìpi deontologici desumibili dalle pronunce della giurisprudenza disciplinare forense, successivamente formalizzati dall'art. 47 del Codice Deontologico Forense.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(6 aprile 2004)

MORO, FRANCO Paolo. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le sale dove si svolge il gioco del bingo sul territorio nazionale sono ormai presenti in moltissimi comuni;

nonostante la grande aspettativa iniziale, per molte di queste sale, vista la scarsa affluenza di pubblico, non si capisce la sopravvivenza economica,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia il fatturato complessivo delle società che gestiscono le sale bingo;

quale sia il numero delle aziende e la loro dislocazione geografica divisa per provincia;

a quanto ammontino gli introiti fiscali prodotti dalle società in oggetto.

(4-06153)

(18 febbraio 2004)

RISPOSTA. – In ordine alle richieste contenute nell'interrogazione cui si risponde, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, nell'anno 2003, il valore delle cartelle vendute per il gioco del Bingo è stato pari a euro 1.257.429.154, di cui euro 228.852.106 come compensi per i concessionari.

Le entrate erariali sono state pari a euro 251.485.831 ed il compenso per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, quale affidatario del controllo centralizzato del gioco del Bingo, previsto dall'articolo 7 del Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo (approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29), è stato pari a euro 47.782.308.

Il rimanente importo di euro 729.308.909 è stato destinato ai premi per i giocatori.

Si rimanda, infine, al prospetto, aggiornato al 31 dicembre 2003, relativo alla dislocazione geografica, per provincia, delle sale Bingo con le quali sono state stipulate le rispettive convenzioni di concessioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
CONTENTO

(14 aprile 2004)

MUGNAI. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che i cittadini di Piombino sono fortemente preoccupati per la situazione ambientale generatasi a fronte dell'inquinamento derivante da emissioni apparentemente incontrollate provenienti dal locale stabilimento siderurgico;

che pare che da oltre dieci giorni, secondo la stampa locale, siano stati superati i limiti di legge previsti per l'inquinamento di polveri fini;

che l'odore di gas, con il suo contenuto di sostanze nocive, rende ancora più irrespirabile l'aria in zone sempre più estese della città;

che l'ottimismo ostentato nel recente passato dal Sindaco, tutore della salute dei cittadini, ha lasciato il posto ad una improvvisa preoccupazione, sfociata in interventi presso la Provincia e la Regione;

che in passato le uniche spiegazioni tecniche a disposizione dei cittadini sono state dichiarazioni dell'ARPAT tendenti ad ignorare una situazione palesemente diffusa ed a soffermarsi al contrario su guasti accidentali, come tali non ripetibili;

che l'ARPAT ha alla fine abbandonato il tono distaccato e rassicurante ed ha denunciato l'insostenibile situazione;

che il Sindaco, a quanto risulterebbe dalla stampa locale, solo ora chiede all'Assessore regionale all'ambiente ed all'ARPAT di scoprire l'origine delle polveri,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda esposta, per i relativi conseguenti interventi del caso e per gli accertamenti di ogni eventuale responsabilità.

(4-04558)

(15 maggio 2003)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione di cui all'oggetto, concernente l'inquinamento da polveri a Piombino, si riferisce che la rete di rilevamento del predetto comune comprende a tutt'oggi, per ciascun inquinante, il seguente numero di stazioni:

3 per biossido di azoto (NO_2): una urbana industriale e due suburbane industriali;

9 per biossido di zolfo (SO_2): una urbana, tre urbane industriali, cinque suburbane industriali;

2 per il monossido di carbonio (CO): suburbane industriali;

1 per il PM10: suburbana industriale;

1 per il benzo[a]pirene (B[a]P): suburbana industriale.

I dati relativi al biossido di zolfo e al monossido di carbonio sono inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente e non risultano elementi che fanno ipotizzare rischi di superamento dei limiti per la protezione della salute umana che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005. Per quel che riguarda il primo inquinante è da segnalare, infatti, nel triennio, un solo superamento della soglia oraria di 350 microgrammi/m^3, fissata dal decreto ministeriale 60/2002 per il 2005 e da non superare più di 24 volte in un anno. Tale superamento è stato rilevato nella stazione di Via Modiglioni ubicata a circa 1,5 km dall'impianto siderurgico di Piombino.

Alle emissioni di SO_2 concorrono tutti i processi di combustione (industriali e civili) che interessano combustibili che contengono zolfo, in

particolare orimulsion, carbone, olio combustibile e, in misura minore, gasolio. Ulteriore sorgente è costituita dal trasporto stradale.

Per quel che riguarda le concentrazioni annuali di biossido di azoto si segnalano concentrazioni superiori al valore annuale di 40 microgrammi/m^3, fissato dal decreto ministeriale 60/2002 per la protezione della salute umana, nella sola stazione di Giardini Pubblici. Il decreto ministeriale 60/2002 prevede comunque che il valore limite annuale 40 microgrammi/m^3 dovrà essere raggiunto entro il 1° gennaio 2010.

Alle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) contribuiscono tutti i processi di combustione e, quindi, il settore industriale, il riscaldamento civile e i trasporti. Nelle medie nazionali il settore dei trasporti contribuisce da solo per oltre il 50% delle emissioni complessive di NO_x.

Per quanto concerne la misura del PM10, il monitoraggio nel comune di Piombino è iniziato nell'aprile 2000 presso il sito di Cotone e quindi i primi dati confrontabili con i valori limite di legge sono quelli relativi al 2001.

Il decreto ministeriale 2/4/2002, n. 60, fissa per il PM10 un valore limite annuale pari a 40 microgrammi/m^3 ed un valore limite giornaliero pari a 50 microgrammi/m^3 da non superare più di 35 volte l'anno. Entrambe le prescrizioni dovranno essere rispettate a partire dal 1° gennaio 2005.

Dai dati si evince che la media annuale di PM10, relativa al 2001 (42 microgrammi/m^3) è risultata superiore al limite mentre nel 2002 (38 microgrammi/m^3) è rimasta al di sotto del limite suddetto.

In entrambi gli anni, inoltre, è stato superato il valore limite giornaliero rispettivamente con 71 superamenti nel 2001 e con 62 superamenti nel 2002.

Se sarà mantenuto l'andamento decrescente registrato finora per le concentrazioni del PM10, è possibile arrivare nel 2005 a rispettare il valore limite giornaliero fissato dal decreto ministeriale 60/2002.

Per quanto concerne la misura degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), l'obiettivo di qualità dell'aria fissato dal decreto ministeriale 25 novembre 1994, in particolare per il benzo[a]pirene, risulta superato nel sito di Cotone, situato in prossimità della cokeria e della via di accesso a Piombino, presso il quale è stato effettuato il campionamento dal 1999 a tutt'oggi. Gli IPA sono inquinanti che derivano da tutti i processi di combustione; le principali fonti sono le emissioni da traffico stradale, da impianti industriali e da riscaldamento per uso civile.

L'andamento delle concentrazioni di benzo[a]pirene in corrispondenza di tale sito industriale si dimostra tuttavia in costante e considerevole riduzione. Infatti, a fronte di un obiettivo annuale pari a 1 nanogrammo/m^3, la media mobile annuale è passata da 16 nanogrammi/m^3 del 1999, ai 10 nanogrammi/m^3 del 2000, ai 4 nanogrammi/m^3 del 2001, ai 3 nanogrammi/^{3} del 2002 e attestandosi ai 3 nanogrammi/^{3} al 31/8/2003. Il dato complessivo del 2003 è ovviamente suscettibile di modifiche in più o in meno.

La rilevante riduzione di benzo[a]pirene è, con grande probabilità, attribuibile agli interventi di ammodernamento, completati nel giugno 2002, che hanno interessato i forni della cokeria.

Tuttavia la rilevazione, presso il solo sito di Cotone, non consente di individuare il contributo attuale dell'impianto siderurgico alle concentrazioni di IPA. Sarebbe infatti necessario disporre, secondo quanto stabilito nel citato decreto ministeriale 25/11/1994, dei dati, su base annuale, di almeno altre due stazioni, di cui una di fondo urbano e una orientata al traffico per stimare il contributo di tutte le altre fonti e distinguerlo da quello delle fonderie. Nel 2001 sono state effettuate misure degli IPA in altri due siti, ma per periodi di tempo molto inferiori ad un anno, che non consentono quindi il confronto con i dati rilevati a Cotone.

Il benzene non risulta ancora misurato in nessuna postazione fissa con il metodo di riferimento previsto dalla normativa vigente.

Dai dati esaminati si può concludere che, seppure gli standard di riferimento della qualità dell'aria non sono ancora pienamente rispettati per tutti gli inquinanti, sono evidenti rilevanti miglioramenti occorsi negli ultimi anni.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

PASCARELLA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

come si è appreso da organi di stampa, due guardie penitenziarie in servizio presso l'Istituto di Sollicciano in Firenze sono state aggredite, una nel settore femminile ed una nel settore maschile;

nel settore femminile l'allarme è stato dato da altre detenute perché l'agente in servizio era sola;

attualmente, nell'istituto penitenziario ci sono circa 1000 detenuti tra cui anche alcuni per reati di terrorismo;

detto Istituto penitenziario presenta gravi problemi strutturali, dal posizionamento delle garitte che non offrono alcun riparo in caso di condizioni climatiche avverse, alla inadeguata illuminazione del camminamento che non consente e, anzi, rende particolarmente difficile e pericolosa la stessa vigilanza di competenza;

gli agenti di polizia penitenziaria, circa 400 sia nel settore maschile che in quello femminile, si trovano ad operare in 3 oppure 4 distinti posti di servizio a causa di una carenza organica di circa 100 unità;

le stesse organizzazioni sindacali hanno denunciato livelli di sicurezza degli agenti al di sotto di ogni limite accettabile poiché è spesso un solo agente ad accompagnare decine di detenuti nelle attività ricreative, lavorative, scolastiche e durante i colloqui;

le turnazioni in più posti di servizio comportano un protrarsi di almeno tre ore per ogni turno;

in conseguenza di questi avvenimenti ci sono state manifestazioni di protesta dei sindacati della Polizia Penitenziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale insostenibile situazione;

se non intenda assumere l'impegno di integrare in numero congruo il personale di agenti rispetto alle effettive esigenze dell'Istituto Penitenziario di Sollicciano.

(4-05556)

(6 novembre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta, preliminarmente, che presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano il tasso di affollamento dell'istituto è proporzionalmente conforme a quello degli altri penitenziari di grandi dimensioni, collocati nei capoluoghi di provincia.

Gli episodi di violenza, evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo, si riferiscono al detenuto Colaneri ed alla detenuta Romano.

Il primo, segnalato come soggetto affetto da turbe psichiche, nel mese di ottobre 2003 fu denunciato all'Autorità Giudiziaria per i reati di violenza, minaccia, resistenza e lesioni, a seguito di diverbio avuto con un appartenente alla Polizia penitenziaria.

La seconda, per futili motivi, ingiuriò e provocò lievi lesioni ad un appartenente alla Polizia penitenziaria sempre nel mese di ottobre 2003.

Entrambi i suddetti detenuti sono condannati per reati «comuni». Il Colaneri in data 6.11.2003 è stato trasferito alla casa circondariale di Livorno, su disposizione del Provveditore Regionale della Toscana.

Da notizie acquisite dalla Direzione di Sollicciano non risulta che vi siano state altre aggressioni da parte della popolazione detenuta nei confronti di appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Si può, pertanto, affermare che si sia trattato di fatti episodici e comunque non tali da creare allarme o situazioni destabilizzanti per l'ordine, la disciplina e la sicurezza dell'istituto fiorentino.

Per quanto concerne il personale di Polizia penitenziaria amministrato dalla Direzione della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano si rappresenta che lo stesso ammonta a 617 unità, a fronte di una previsione organica stabilita con decreto ministeriale 8.2.2001, di 692 unità.

Questa Amministrazione ha assunto iniziative volte ad assicurare l'incremento degli organici della citata struttura nei limiti di quanto possibile, tenuto conto delle esigenze operative presentate da altri istituti e servizi siti in analoghi contesti territoriali.

A tale proposito, si precisa che, nell'arco dell'anno 2003, sono stati inviati a prestare servizio negli istituti della Toscana complessivamente 80 agenti ausiliari di leva, 32 neo-vice ispettori e 3 funzionari di Polizia penitenziaria provenienti dal primo corso di formazione; ulteriori 11 unità

sono state destinate nella regione, a seguito di interpello pubblicato per favorire la mobilità di personale verso le sedi del Centro-Nord.

Delle citate unità, 41 sono state assegnate alla Casa Circondariale di Sollicciano ed, in particolare:

un Commissario
2 Vice Commissari
2 Ispettori
9 Vice Ispettori
10 Agenti e Assistenti
17 Agenti Ausiliari.

Per quanto concerne le problematiche attinenti alla sicurezza denunciate da alcune Organizzazioni Sindacali si rappresenta che una verifica condotta presso vari istituti, e, in particolare, presso quello di Firenze-Sollicciano, ha indotto questa Amministrazione ad emanare alcune disposizioni di carattere operativo rivolte ai vari distretti regionali, per assicurare un maggior livello di sicurezza negli istituti.

Tali direttive sono finalizzate ad individuare – con le risorse disponibili ma soprattutto nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei vincoli contrattuali – un nuovo modello dell'organizzazione del lavoro che tenga conto della tipologia dell'istituto e dell'obiettivo preposto.

A seguito di ciò, il Provveditore di Firenze ha avviato una serie di incontri con le Organizzazioni Sindacali locali per cercare di individuare un piano di interventi razionale ed adeguato alle esigenze prospettate.

Infine, per quanto riguarda la situazione strutturale si rappresenta che, nel programma triennale dei lavori 2004-2006 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per l'anno 2004 è stata inclusa la realizzazione di lavori di potenziamento della sicurezza perimetrale dell'istituto di Sollicciano, per una spesa presunta di euro 200.000,00. La relativa attività di progettazione sarà curata dal servizio tecnico del Provveditorato Regionale di Firenze.

Inoltre, la competente Direzione Generale del predetto Dipartimento ha provveduto ad assegnare al Provveditorato la somma di euro 100.000,00 per il completamento del sistema antievasione e della sala regia dell'istituto penitenziario fiorentino.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(6 aprile 2004)

PIATTI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.* – Premesso:

che dal 1997 si sta costruendo un nuovo ponte sul fiume Adda fra il comune di Bertonico (Lodi) e il comune di Montodine (Cremona), dopo l'alluvione avvenuta nel 1994;

che i gravi ritardi per la sua realizzazione sono stati segnalati in questi anni con ripetuti atti ispettivi ed incontri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che dopo i ritardi gravi nella valutazione e approvazione del progetto (che fu approvato dalla Presidenza del Consiglio) sono stati appaltati lavori da parte dell'ANAS alla Cooperativa Costruttori di Argenta;

che nuovi ritardi si sono verificati nel 2002 a causa dell'alluvione che ha prodotto danni al cantiere;

che la Cooperativa Costruttori di Argenta, dopo rilevanti difficoltà finanziarie verificatesi nella propria attività, ha chiesto l'utilizzo delle procedure stabilite dalla «legge Prodi». Per la definizione delle procedure previste da tale legge e per la nomina dei commissari si è verificata una nuova paralisi dei lavori;

che i commissari di tale impresa hanno manifestato l'intenzione di concludere i lavori, di fatto però mai ripresi, probabilmente per ridefinire con l'ANAS i termini dell'accordo per le opere in fase di realizzazione;

che di fronte a tali ritardi e decisioni l'ANAS ha emanato l'atto di rescissione del contratto con l'impresa in questione. Tale atto non ha ancora avuto una pratica attuazione;

che le Prefetture di Lodi e Cremona, le Province e le istituzioni locali hanno in questi anni seguito costantemente le procedure per la realizzazione di tale opera,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo su tale vicenda e sui ritardi, assurdi e insopportabili, per la realizzazione di un ponte utilissimo per la realtà territoriale e lombarda;

quali siano le procedure amministrative indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS per concludere i lavori e non perdere altro tempo prezioso, considerando che l'opera è stata realizzata all'80% ed un nuovo appalto comporterebbe altri mesi di attesa;

quali siano le indicazioni del Governo ai commissari nominati ai sensi della "legge Prodi" per far coesistere l'obiettivo del risanamento aziendale con quello dell'interesse pubblico e del territorio.

(4-06127)

(12 febbraio 2004)

RISPOSTA. – In merito al progetto di realizzazione del nuovo ponte sul fiume Adda evidenziato con l'atto ispettivo cui si risponde, l'ANAS spa, interessata al riguardo, fa presente che, a causa dei gravi disaccordi emersi tra gli Enti locali interessati all'opera, le approvazioni di rito hanno subito notevoli ritardi.

La società stradale informa che, giunti finalmente all'appalto ed all'avvio dei lavori con una consistente realizzazione fino all'80 per cento circa degli stessi, è intervenuto l'abbandono unilaterale da parte dell'Impresa e successivamente il suo commissariamento. L'ANAS ha pertanto proceduto alla rescissione del contratto.

Nell'intento comunque di dare ulteriore credito all'Impresa COOP Costruttori, in una riunione svoltasi in data 22 gennaio 2004 presso la Prefettura di Cremona, sono state fissate alcune condizioni che l'Impresa stessa, per il tramite dei commissari intervenuti, si era impegnata a rispettare e il cui adempimento avrebbe potuto consentire la revoca dell'atto di rescissione contrattuale.

La società stradale riferisce che nessuna delle condizioni stabilite in quella riunione si è verificata. Pertanto, sono state riavviate le procedure di legge consistenti nella liquidazione all'Impresa dei lavori già eseguiti.

L'ANAS fa conoscere, infine, che provvederà alla redazione del relativo progetto di completamento del ponte e alla istruzione di un nuovo appalto.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(9 marzo 2004)

RIGONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane (protocollo n. 1779/UD), la Dogana di Marina di Carrara è stata soppressa ed è stato istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio «unico» delle dogane di Pisa, con competenza per i territori delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, nei quali verranno costituite sezioni operative locali;

il suddetto provvedimento, assunto nonostante che inizialmente fosse stato previsto un unico ufficio a Marina di Carrara, ha provocato il declassamento della Dogana di Marina di Carrara a struttura con competenze operative limitate al territorio provinciale ed in ogni caso dipendente da Pisa;

tale scelta appare penalizzante per il territorio e per gli operatori locali soprattutto in quanto non tiene in alcun conto né la valenza commerciale della provincia, legata principalmente, anche in termini di indotto, alla rilevanza nazionale ed internazionale del porto di Marina di Carrara, né l'entità del gettito fiscale garantito dal territorio, che rappresenta la gran parte delle entrate delle tre province di Pisa, Lucca e Massa Carrara;

lo scalo di Marina di Carrara riveste infatti notevole importanza a livello internazionale, con movimentazione annua di 3.500.000 tonnellate di merci, ed è sede di autorità portuale e di capitaneria di porto;

il declassamento subito dagli Uffici doganali locali sembra rientrare in una scelta strategica adottata in via sperimentale, ma che potrebbe diventare definitiva nell'aprile del prossimo anno;

la Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara e le associazioni hanno già lamentato l'irrazionalità di

una scelta così penalizzante e mortificante per il territorio della provincia di Massa Carrara;

gli stessi operatori locali, per espletare formalità e/o particolari richieste, sono costretti a recarsi «fisicamente» a Pisa, con comprensibili ed inutili disagi,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere affinché il provvedimento di istituzione dell'Ufficio unico delle Dogane a Pisa, adottato in via sperimentale, non assurga a definitivo, e venga ripristinato il progetto originale della istituzione a Marina di Carrara di un Ufficio unico, in virtù della sua valenza commerciale e per il notevole gettito fiscale che garantisce.

(4-05808)

(17 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane prevede che possano essere istituiti uffici delle dogane a livello provinciale e che la loro attivazione sia legata all'entità dei traffici ed alle reali esigenze operative.

In particolare, come riferito dalla stessa Agenzia, l'istituzione di un ufficio di livello dirigenziale nella provincia di Massa Carrara non poteva essere realizzata, in quanto le attività economiche rilevanti ai fini doganali non era di per sè sufficienti a giustificare un autonomo ufficio delle dogane.

Peraltro, l'eventuale istituzione avrebbe necessariamente comportato un adeguamento delle risorse umane e strumentali, non in linea con le disponibilità dell'Agenzia delle dogane, che ha riferito di avere l'ambizioso obiettivo di ridurre l'organico da circa 14.000 unità a quasi 10.000 unità.

Nello specifico, l'attivazione della sezione operativa territoriale di Marina di Carrara, dipendente dall'ufficio delle dogane di Pisa, nulla ha innovato rispetto alla preesistente organizzazione che si articolava nella circoscrizione doganale di Pisa e nella dogana di Marina di Carrara.

Pertanto, la sezione operativa territoriale di Marina di Carrara continua e continuerà a svolgere la sua funzione di mettere a disposizione degli operatori servizi adeguati, atti a soddisfare le connesse esigenze operative nella zona.

Da un punto di vista operativo-funzionale la sezione operativa territoriale di Marina di Carrara ha avuto competenze ampliate rispetto a quelle già proprie della dogana di Marina di Carrara.

In particolare, gli attuale compiti della sezione abbracciano sia ambiti doganali che delle accise, con un notevole vantaggio per l'utenza locale che, facendo riferimento ad un solo ufficio, può trattare problematiche connesse ad entrambi i tributi.

La stessa sezione è stata, altresì, abilitata a rilasciare le autorizzazioni ai regimi economici, funzione che prima della riforma veniva svolta dalla circoscrizione doganale di Pisa.

Per quanto concerne l'adozione del provvedimento, in via sperimentale, di istituzione dell'ufficio delle dogane di Pisa, l'Agenzia delle dogane ha osservato che il nuovo assetto organizzativo degli uffici locali è previsto, in via definitiva dagli articoli 7, comma 1 e 9, comma 2, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane.

Pertanto la sperimentazione riguarda solo il funzionamento dell'organizzazione interna della struttura e non già la struttura in sè.

Difatti l'attivazione di un ufficio presuppone la soppressione degli uffici preesistenti e, conseguentemente, la fase sperimentale non può che riguardare l'architettura organizzativa interna, le procedure per apportare le eventuali modifiche e non il ripristino delle strutture precedentemente soppresse e la contestuale soppressione dell'ufficio delle dogane attivato.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

CONTENTO

(14 aprile 2004)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che risulta all'interrogante che:

l'Unesco potrebbe cancellare il Parco del Ticino dalle aree Mab (Man and Biosphere) protette dal programma dell'Unesco;

sul parco del Ticino incombe infatti il pericolo di una nuova autostrada di 23 chilometri tra Magenta, Abbiategrasso e la tangenziale Ovest milanese, che sventrerebbe il parco del Ticino e quello agricolo Sud Milano;

l'Unesco, rispondendo a un esposto di sindaci e ambientalisti il 3 aprile scorso, avrebbe fatto sapere che se il progetto non dovesse essere compatibile con il programma Mab, «si troverebbe nella inevitabile necessità di avviare le procedure per l'immediata sospensione del parco»;

nonostante questo rischio e le proteste di sindaci, la regione Lombardia ritiene fondamentale la costruzione dell'autostrada per collegare Malpensa alla tangenziale Ovest milanese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il progetto di costruzione dell'autostrada di cui in premessa in una delle 425 riserve della biosfera mondiali si configurerebbe come un vero e proprio scempio ambientale e sociale, in una zona ad alta vocazione agricola di qualità e ricca di antiche testimonianze architettoniche, come le belle ville che si affacciano sul leonardesco Naviglio Grande;

se non si consideri urgente avviare un processo di riammodernamento di tutta la viabilità locale.

(4-05233)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, riguardante la cancellazione del Parco del Ticino dalle aree MAB, si rappresenta che la Valle del Ticino è divenuta negli anni '70 uno dei maggiori parchi fluviali europei attraverso l'istituzione di due parchi regionali, il Parco Lombardo della Valle del Ticino (1974) e il Parco Naturale della Valle del Ticino (1978), nel tratto piemontese del fiume.

Nel 2002 la Valle del Ticino è stata dichiarata Riserva della Biosfera nell'ambito del programma MAB (Man and Biossphere) dell'Unesco.

Fin dal 1970 l'UNESCO ha riconosciuto la necessità di sviluppare un programma internazionale e interdisciplinare per dare le basi per un uso sostenibile ed un'effettiva conservazione delle risorse naturali della Biosfera. Da questi intenti è nato il Programma MAB «L'Uomo e la Biosfera», che è stato attuato con la creazione della «Rete mondiale di riserve della biosfera».

Queste sono «aree individuate in ecosistemi, o in combinazioni di ecosistemi terrestri e costieri/marini» riconosciute a livello internazionale.

In sintonia con i moderni concetti di protezione e conservazione dinamica, le riserve della Biosfera assumono un nuovo e più preciso ruolo che si integra perfettamente con le funzioni di mantenere un equilibrio, duraturo nel tempo, tra l'uomo ed il suo ambiente attraverso la conservazione della diversità biologica, la promozione dello sviluppo economico e la salvaguardia degli annessi valori culturali.

L'Italia ha aderito al Programma MAB dell'UNESCO dichiarando sette riserve della Biosfera: la Foresta demaniale del Circeo, il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il Parco nazionale del Vesuvio e Miglio d'oro, le Riserve naturali statali di Collemeluccio e Montedimezzo in Molise, la Riserva marina di Miramare a Trieste, Valle del Ticino e le Isole Toscane.

Nel marzo del 1999 è stato sottoscritto dal Governo e dalla Regione Lombardia l'Accordo di Programma Quadro «Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000».

Nell'Accordo si identificano le opere di viabilità necessarie allo sviluppo dello snodo lombardo tra cui appunto è il collegamento Boffalora-Malpensa che interessa un'area compresa nel Parco Lombardo della Valle del Ticino.

In merito a tali lavori, con nota del 9 febbraio 2003, il direttore del Parco ha reso noto che il Consiglio di amministrazione del Parco del Ticino, con deliberazione n. 81 del 3.7.2003, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera così come presentata dall'ANAS.

Il parere negativo del Consiglio di amministrazione è fondato tra l'altro sulle seguenti motivazioni:

il tratto iniziale del progetto interessa la fascia orientale del Parco del Ticino, tra Magenta e Albairate, una zona delicata per le innumerevoli relazioni esistenti tra l'area a parco e gli ecomosaici esterni ad est. Tra queste zone è compresa una fascia di fontanili e di unità ambientali che

costituisce il ganglio primario del PTCP di Milano. Il passaggio dell'opera dell'Anas porterebbe ad un'alterazione significativa del territorio e quindi a una compromissione delle relazioni ecologiche funzionali tra il Parco del Ticino e l'ambito dei fontanili;

l'opera in oggetto interessa un sistema territoriale altamente sensibile dal punto di vista ecosistemico, paesaggistico e territoriale: sono interessate dal progetto zone sottoposte a vincolo paesaggistico *ex* decreto legislativo 490/99, l'area naturale protetta istituita ai sensi della legge 394/91 e l'oasi di protezione ai sensi della legge regionale 26/93.

il quadro ambientale presentato nel progetto riserva un'attenzione fugace alle acque superficiali. Queste vengono trattate congiuntamente al suolo, al sottosuolo e alle acque sotterranee non tenendo conto che le acque superficiali dell'area (navigli, rocce, canali e fontanili) rappresentano un tratto assolutamente peculiare del territorio interessato dal progetto;

l'insieme delle misure che tendono a mitigare l'impatto sull'ambiente appaiono poco efficaci e destinate a non raggiungere lo scopo.

Il Consiglio di amministrazione del Parco ha proposto alla regione Lombardia un tavolo di concertazione nel quale siano coinvolti tutti gli attori interessati per promuovere il potenziamento e la riqualificazione della rete viaria esistente.

Con la stessa nota viene comunicato che l'Unesco ha già avuto modo di apprezzare l'attività di tutela del patrimonio ambientale intrapresa dal Parco del Ticino in conseguenza delle preoccupazioni espresse dall'organizzazione internazionale circa l'impatto ambientale che l'infrastruttura avrebbe avuto sul territorio e che al momento attuale non sussistono elementi che possano portare all'esclusione del Parco della Valle del Ticino dall'elenco delle aree MAB-Unesco.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

ROTONDO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

sono stati registrati dei casi di inquinamento delle falde idriche nelle campagne di Priolo, in provincia di Siracusa, a causa della presenza di idrocarburi, che lasciano prevedere gravissime conseguenze per il territorio e l'ambiente;

è stato accertato che da una trivella in contrada Mortilli è iniziata a fuoriuscire acqua mista a idrocarburi e successivamente anche altri tre pozzi a poche decine di metri dal parco serbatoi di stoccaggio degli impianti dell'Agip e dell'Enichem sono risultati inquinati da quantità imprecisate di benzina e gasolio;

il comune di Priolo ha avviato una serie di ispezioni negli altri pozzi per verificare la portata del fenomeno e per accertare che non vi siano problemi negli impianti che riforniscono la rete idrica comunale;

il sindaco della cittadina ha già annunciato che se dovesse risultare inquinato l'acquedotto comunale chiederà di fermare gli impianti della zona industriale;

la magistratura di Siracusa ha disposto il sequestro dei pozzi ed ha avviato una inchiesta sulla vicenda, che potrebbe portare anche ad una situazione di emergenza in parte simile a quella già registrata a Gela;

pesanti responsabilità comunque potrebbero ricadere sulle aziende del polo petrolchimico nella zona industriale di Siracusa e Priolo, dove risultano assolutamente necessari e non più derogabili interventi di bonifica dei siti inquinati e l'avvio dei progetti previsti dal piano di risanamento ambientale, che risultano ancora fermi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro dell'ambiente per tutelare il territorio di Priolo, assicurando anche maggiori e costanti controlli sui casi di inquinamento registrati, e per accertare che la falda idrica del comprensorio non sia stata contaminata, per garantire la sicurezza delle reti idriche e dei cittadini;

quali azioni intenda promuovere all'interno degli stabilimenti della zona industriale di Priolo per verificare la piena efficienza degli impianti e se il problema è legato ad eventuali perdite dei serbatoi o delle condutture, o è da ricercare in altre cause;

quali interventi intenda adottare per sostenere la bonifica dei pozzi risultati inquinati e degli altri siti industriali dismessi e quali interventi intenda avviare nei confronti delle aziende del polo petrolchimico di Priolo per ottenere corrette procedure di lavorazione, ridurre le emissioni inquinanti e salvaguardare la salute dei dipendenti e delle popolazioni della provincia di Siracusa.

(4-06261)

(2 marzo 2004)

RISPOSTA. – In merito a quanto riportato nell'interrogazione di cui all'oggetto, dove vengono segnalati casi di inquinamento delle falde acquifere nelle campagne di Priolo dovuti alla presenza di idrocarburi, provenienti dagli stabilimenti industriali di Priolo, si rappresenta che il Polo Industriale di Priolo si sviluppa su una superficie di oltre 650 ettari a nord del Comune di Priolo Gargallo (Siracusa) ed è compreso all'interno del Sito inquinato da bonificare d'interesse nazionale di Priolo. Sin dal 1999 è stato attivato l'*iter* previsto dal decreto ministeriale 471/99 per la caratterizzazione dei singoli siti e per la definizione di programmi operativi tesi al risanamento-ambientale degli stessi.

In tale ambito le società Syndial (già Enichem), Polimeri Europa ed Eni Divisione Refining & Marketing (già Agip Petroli) hanno da tempo condotto studi di caratterizzazione della situazione ambientale dei siti in-

quinati di propria competenza interni al Polo Industriale di Priolo ed hanno predisposto i progetti (Preliminari e/o Definitivi) di bonifica dei settori contaminati.

Nel febbraio 2002 il ritrovamento di idrocarburi nelle acque estratte dal pozzo privato Cannamela, ubicato nella piana di Priolo Gargallo (Siracusa) in Contrada Mortilli, portò all'individuazione di una contaminazione da idrocarburi delle falde acquifere all'esterno delle aree destinate alle attività industriali.

Le società interessate si attivarono rapidamente con azioni per la messa in sicurezza del pozzo Cannamela e con controlli delle falde, secondo appositi programmi concordati con gli enti preposti, che a loro volta avviarono un programma di controllo della qualità delle acque sotterranee nel territorio di Priolo.

Le indagini condotte stabilirono con sicurezza che gli idrocarburi affluivano nel pozzo Cannamela attraverso una fessura praticata nella tubazione del pozzo in corrispondenza della falda superficiale, che sino a quel momento non era reso noto essere contaminata in quel settore di territorio.

Il 13 maggio 2002 fu immediatamente attivato, come azione di messa in sicurezza d'emergenza del pozzo suddetto, il pompaggio continuo delle acque di falda profonda e all'inizio di settembre 2002 iniziarono le attività di messa in sicurezza definitiva del pozzo, mediante sigillatura e re-intubaggio, in modo da impedire la comunicazione tra la falda superficiale e quella profonda.

In merito al monitoraggio della falda profonda, nel mese di marzo 2002 l'Arpa di Siracusa segnalò la presenza di benzene nel pozzo pubblico n. 22, che venne escluso dalla rete idrica di Priolo con apposita ordinanza del Sindaco di Priolo; successivamente lo stesso pozzo fu collegato al sistema di approvvigionamento di acqua del polo industriale.

Tra marzo ed aprile dello stesso anno, la società «URS Dames & Moore» effettuò – su incarico di Agip Petroli (ora ENI R&M) ed affiancata dai tecnici degli organi di controllo – un censimento dei pozzi privati esistenti nella zona compresa tra il torrente Cannolo (nord), l'abitato di Priolo (sud), la linea ferroviaria (est) ed il limite amministrativo di Priolo (ovest). Le acque dei pozzi censiti ed accessibili furono campionate e sottoposte ad accertamenti analitici di laboratorio che esclusero l'esistenza di situazioni di diffusa contaminazione della falda profonda nella zona esaminata.

Successivamente, nel maggio 2002, l'Arpa di Siracusa rilevò la presenza di benzene anche nei pozzi per uso industriale nn. 34 e 29 ubicati rispettivamente in Contrada Mortilli del Comune di Priolo e immediatamente a sud-est del pozzo 22 e nell'agosto 2002 la stessa Arpa comunicò la presenza di benzene, idrocarburi totali e DCIPE (dicloroto isopropiletere) nei pozzi ad uso industriale 8, 9 e 13, ubicati ad est-nordest del pozzo Cannamela.

Nell'ottobre 2002 l'Arpa di Siracusa accertò l'effetto positivo dell'operazione di messa in sicurezza definitiva del pozzo Cannamela, rilevando una netta diminuzione delle concentrazioni di benzene e di idrocarburi to-

tali nell'acqua all'interno del pozzo stesso ma anche nel pozzo 22 ed autorizzando l'uso per scopo irriguo delle acque estratte dal primo.

Nell'ambito di tali vicende il Sindaco di Priolo Gargallo emise le seguenti ordinanze sindacali inerenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza di siti inquinati, ai sensi del decreto legislativo 22/97, articolo 17, e del decreto ministeriale 471/99, articolo 8:

n. 27 del 13 maggio 2003, con cui si comunicava ad ERGMED (società che gestisce i pozzi del Polo Industriale), Syndial e Polimeri Europa il rilevamento della contaminazione delle acque sotterranee estratte dai pozzi industriali denominati 8, 9, 13 e si richiedeva alle stesse società di intraprendere le azioni di messa in sicurezza;

n. 39 del 24 luglio 2003 con cui si imponeva la messa in sicurezza dei pozzi 53 e 61 e delle aree limitrofe nonché la caratterizzazione del fenomeno di inquinamento della falda profonda;

n. 47 del 12 settembre 2003, con cui si imponeva la messa in sicurezza del pozzo industriale denominato 28, ubicato nel reparto SG10 della raffineria ERGMED.

Le società Syndial, ENI Divisione Refining & Marketing e Polimeri Europa hanno congiuntamente incaricato la società «URS Dames & Moore» di esaminare i dati disponibili e di acquisirne nel più breve tempo possibile di nuovi (avvalendosi per questa attività dei risultati di campagne di monitoraggio della falda profonda effettuate dalla società Acquater ed Erm). La ricostruzione dell'assetto idrogeologico e dell'entità dell'inquinamento dell'acquifero profondo ha presentato notevoli difficoltà, per la complessità della struttura idrogeologica e delle caratteristiche idrochimiche dell'area.

Essa permette tuttavia di ottenere un quadro sufficientemente rappresentativo ed utile ai fini della formulazione del programma di indagine e dei primi interventi di messa in sicurezza. Le informazioni che verranno successivamente acquisite permetteranno di ottenere una ricostruzione esauriente della contaminazione delle falde e produrre un programma di messa in sicurezza integrato della falda profonda e di quella superficiale.

Per il sito d'interesse nazionale di Priolo il Ministero dell'ambiente ha, quindi, avviato l'attività istruttoria prevista dalla vigente normativa (471/99) sui progetti di messa in sicurezza di emergenza delle situazioni d'inquinamento in corso, sui piani di caratterizzazione dello stato di contaminazione dei suoli e delle falde e sui successivi progetti di bonifica.

La quasi totalità del sito di Priolo è stata sottoposta ad indagini di caratterizzazione. In base ai risultati di dette indagini, sulla quasi totalità del sito sono state messe in atto le misure di messa in sicurezza d'emergenza che consistono essenzialmente nell'emungimento di prodotto petrolifero disperso e galleggiante sulla falda e nella creazione di barriere plastiche in cemento bentonite o idrauliche (mediante pozzi di pompaggio) al fine di contrastare il deflusso della falda inquinata verso il mare. Tali barriere si estendono per tutta l'area del polo industriale che affaccia verso il mare.

Inoltre, per i circa 700 ettari del Petrolchimico, di proprietà dell'Agip Petroli (ora ErgMed), Enichem ed Agricoltura SpA (ora Syndial) e Polimeri Europa sono stati presentati ed istruiti dalle predette Società i Progetti preliminari di bonifica.

La citata superficie di circa 700 ettari è così ripartita:

circa 300 ettari di proprietà Syndial;
circa 300 ettari di proprietà ERGMED;
circa 100 ettari di proprietà Polimeri Europa.

Tali progetti non risultano ad oggi approvati in quanto ancora manca, ma si è in attesa di ricevere, la validazione dei dati da parte dell'Arpa Siracusa.

Per quanto riguarda i suoli, nel dicembre 2003 è stato presentato da ENI Div. Ref. & Mark. il Progetto definitivo di bonifica della raffineria ERGMED Impianti Nord, che è stato poi istruito e discusso nella Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 16 febbraio 2004.

Nel corso della medesima Conferenza di Servizi è stato consegnato il «Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Priolo» comprensivo del «Progetto di messa in sicurezza d'emergenza del tratto di costa dello stabilimento di proprietà Syndial e Polimeri Europa».

Si ricorda infine che verrà a breve convocata una Conferenza di Servizi decisoria nel corso della quale sarà verificata l'efficacia delle misure di messa in sicurezza d'emergenza adottate sino ad oggi e saranno approvati i progetti per i quali si è in attesa della validazione da parte dell'Arpa.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

SAMBIN. – *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

la società Ligure Piemontese Laterizi s.p.a ha richiesto alla Provincia di Savona l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Filippa del Comune di Cairo Montenotte, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, artt. 27 e 28;

la Giunta provinciale di Savona, con deliberazione n. 12, prot. 3955, del 22 gennaio 2002 ha bocciato il progetto della discarica;

in data 28 settembre 2002 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria respingeva il ricorso presentato dalla società Ligure Piemontese;

in data 14 marzo 2003 il Consiglio di Stato accoglieva l'appello della suddetta Società e annullava il provvedimento del TAR;

il Consiglio di Stato ha dichiarato non valida la delibera della Provincia di Savona in quanto emanata dalla Giunta, mentre i provvedimenti

di autorizzazione, concessione o analoghi sono compiti che spettano ai dirigenti dell'Amministrazione provinciale;

il progetto di discarica in questione insiste su un area di espansione residenziale;

nella regione Liguria esiste una sola discarica per i rifiuti speciali non pericolosi a soli 20 km. di distanza da quella proposta;

non si ravvisano, quindi, i termini di urgenza e di pubblica utilità richiamate dalle vigenti disposizioni;

considerato che:

l'art. 51 della legge n. 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'ente. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

inoltre l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000 attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

secondo la sentenza si apprende che l'autorizzazione per la realizzazione di una discarica è prettamente un atto autorizzatorio e non un provvedimento politico amministrativo;

la valutazione di impatto ambientale sulla quale si è espresso parere favorevole non ha però tenuto conto delle mutate condizioni atmosferiche che hanno comportato alluvioni negli ultimi anni sull'area in questione;

ritenuto che:

sono mutate le condizioni a sostegno della valutazione di impatto ambientale;

il piano regolatore di recente approvazione regionale ha individuato nuove aree di espansione urbanistica limitrofe all'area della progettata discarica;

l'eventuale realizzazione della discarica stessa costituirebbe ad oggi un grave rischio ambientale per le residenze limitrofe e per tutta la città di Cairo Montenotte,

si chiede di sapere;

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di chiarire se, in merito a provvedimenti particolarmente importanti, qual è la realizzazione di una discarica, non possa essere vincolante l'indirizzo adottato dall'organo politico atteso che la Giunta Provinciale e lo stesso Consiglio ha deliberato in senso contrario all'apertura della discarica, confermando, così, la volontà degli organi sia regionali che comunali;

se il Ministro per la funzione pubblica non ritenga di intervenire per chiarire le competenze del dirigente in merito a questa delicata materia, in modo da limitare le scelte prettamente politiche di indirizzo territoriale.

(4-05339)

(2 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente la discarica di rifiuti non pericolosi in località Filippa a Cairo Montenotte, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con decisione n. 4596/2003 del 14 marzo 2003, accogliendo il ricorso in appello proposto dalla società Ligure Piemontese Laterizi S.p.A. contro la Provincia di Savona ed il Comune di Cairo Montenotte, ha annullato la sentenza di primo grado n. 984 del 28 settembre 2002 con cui il TAR della Liguria aveva respinto il ricorso proposto dalla società medesima per l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Savona n. 12 del 22 gennaio 2002, con la quale veniva negata l'approvazione del progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi presentato dalla società appellante.

Per effetto della predetta decisione del Consiglio di Stato, basata sul fatto che la competenza all'emanazione di «provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni ...nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo» è riservata ai dirigenti, a norma dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 267/2000) anziché all'organo politico – Giunta provinciale – come di fatto avvenuto, viene contestualmente annullato il menzionato provvedimento provinciale.

Allo stato attuale, pertanto, a cura del dirigente provinciale competente dovrà essere reiterato l'esame istruttorio della domanda, a suo tempo prodotta dalla società richiedente, di approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica.

Le considerazioni e le valutazioni che dovranno presiedere al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione ovvero di diniego dovranno pertanto essere basate sia sulle risultanze istruttorie in ordine agli aspetti tecnici di carattere ambientale ed igienico-sanitario che sulle prescrizioni dettate dalle vigenti norme urbanistiche e dalle scelte pianificatorie in materia di uso del territorio, con particolare riferimento alla pianificazione regionale e provinciale inerente la gestione dei rifiuti e, nell'ambito di quest'ultima, ai criteri di localizzazione delle discariche e di individuazione delle aree idonee.

Un ruolo di particolare rilievo in tale esame spetta naturalmente allo studio di impatto ambientale presentato dal richiedente a corredo del progetto.

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore in data 27 marzo 2003 del decreto legislativo 13/01/03, n. 36, che ha dato attuazione alla direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, vanno rispettate una serie di nuove disposizioni riguardanti l'ubicazione, l'autorizzazione e la classificazione delle discariche, nonché l'ammissibilità in esse dei rifiuti.

La progettata discarica in oggetto, non avendo conseguito alcuna autorizzazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 36/2003, deve essere considerata una nuova discarica.

Il relativo progetto, pertanto, deve soddisfare tutte le prescrizioni ed i requisiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dal decreto ministeriale

13/03/03, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», che hanno individuato in totale tre tipologie di discariche (discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) ed ha stabilito, conformemente alla citata direttiva europea, che nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti anche i rifiuti urbani e, in determinate condizioni, quelli pericolosi stabili non reattivi.

La procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio dovrà essere conforme alle disposizioni degli artt. 8, 9 e 10 del suddetto decreto legislativo.

La realizzazione e l'esercizio dell'impianto dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dall'Allegato 1, punto 2, del decreto legislativo 36/2003, relativamente ad ubicazione, protezione delle matrici ambientali, controllo delle acque meteoriche, gestione del percolato, protezione del terreno e delle acque, controllo del biogas, disturbi e rischi, stabilità, controllo dell'accesso e dello scarico illegale, dotazioni di attrezzature e personale, modalità e criteri di coltivazione.

Per quanto riguarda la scelta del sito di ubicazione, il punto 2.1 dell'allegato suddetto, oltre ad individuare una serie di aree nelle quali, per le loro caratteristiche morfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali la ubicazione di discariche è preclusa, definisce le condizioni locali di accettabilità in relazione, tra l'altro, alla distanza dai centri abitati ed alla collocazione in zone sedi di produzioni agricole I.G.T. o D.O.P. o di coltivazioni biologiche, ai sensi dei relativi regolamenti CEE.

Tali limitazioni vanno tenute in considerazione in sede di procedura autorizzatoria alla realizzazione ed all'esercizio della discarica in questione.

In conclusione, le nuove norme nel frattempo intervenute in materia di ubicazione, realizzazione ed esercizio di discariche consentono una più completa ed attenta valutazione di tutte le possibili controindicazioni; il procedimento autorizzatorio non potrà, pertanto, prescindere da tali valutazioni.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

nel territorio del comune di Isernia sussistono situazioni di rischio igienico ambientale nelle contrade Tiegno e Breccelle - Rava Secca;

tali rischi discendono sia da impianti produttivi che da scarico a cielo aperto di liquami fognari; in particolare, i cittadini lamentano:

a) alla contrada Tiegno l'impianto produttivo della Società Siefic S.p.a. che gestisce una grande cava in cui si producono inerti, calce idrata, intonaci e rasanti contenenti additivi chimici, asfalti, vi sono emissioni continue di polveri bianche finissime e rumori molesti provenienti

dall'impianto di frantumazione, discontinui sono invece i fumi maleodoranti provenienti dalla produzione di asfalti; tali emissioni investono giornalmente terreni coltivati e abitazioni circostanti la cava con grave pregiudizio per la salute dei residenti obbligati a inalare queste polveri; vi sarebbero stati anche tra i lavoratori casi di intossicazioni dovuti alla respirazione di queste polveri e serie sono per i residenti le possibilità di contrarre anche malattie come la silicosi;

b) alla contrada Rava Secca e Breccelle emissioni di odori nauseabondi che quotidianamente provengono dalla porcilaia ivi esistente che raccoglie i liquami prodotti dall'allevamento di centinaia di maiali in due grosse vasche di decantazione situate a ridosso di un torrente e che dista poche decine di metri dal vecchio borgo;

in tale zona, e precisamente in contrada Breccelle, sussiste un'altra emergenza igienico- sanitaria determinata da una fogna che scorre da anni a cielo aperto; infatti i suoi liquami, in violazione della legge n. 319 del 1976, vengono scaricati direttamente nel terreno circostante non esistendo in tale zona un collettore fognario a cui allacciare questo sbocco;

tale inigienica situazione è stata più volte denunziata pubblicamente, anche con le riprese video effettuate da una troupe del TG3 Regionale, sia dai cittadini che dal Partito della Rifondazione Comunista di Isernia;

altra situazione che crea problemi è la gestione del depuratore comunale gestito da una società privata; infatti da tempo si sta assistendo nel letto del fiume Cavaliere, in cui vengono scaricate le acque depurate, allo svilupparsi di alghe con possibilità di eutrofizzazione dell'intero corso d'acqua che riversa le sue acque nel letto del fiume Volturno, derivante da una diminuzione di ossigeno nelle acque,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare in merito agli episodi segnalati un'indagine conoscitiva con ispezione dei luoghi, per evidenziare eventuali violazioni di norme di legge in materia ambientale e igienica, considerato che a livello locale nulla o quasi è stato fatto in merito per risolvere tali problematiche;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare, di concerto con le Autorità preposte, per salvaguardare la pubblica salute e l'ambiente del territorio minacciato da tali dannose emissioni.

(4-02118)

(9 maggio 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto vengono segnalate situazioni di rischio igienico-ambientale nelle contrade di Tiegno, Brecelle e Rava Secca nel comune di Isernia, causati sia da impianti produttivi che da scarico a cielo aperto di liquami fognari.

In contrada Tiegno è sito un impianto produttivo della Società SIEFIC spa, che gestisce una grande cava in cui si producono inerti, calce

idrata, intonaci e rasanti contenenti additivi chimici ed asfalti. Nella stessa contrada si trovano altri stabilimenti quali:

Calcisernia spa, ove viene prodotta e commercializzata la calce;

Micromix spa, ove vengono lavorati e commercializzati prodotti macinati, micronizzati, pre-miscelati per l'industria in generale (rasanti ed intonaci);

Siefic Calcestruzzi srl che produce e commercializza manufatti in gesso fibrogesso e cemento cellulare.

Tutti i predetti stabilimenti insistono su terreno destinato a zona industriale, come previsto da una variante al P.R.G. del Comune di Isernia, mentre l'area circostante è destinata ad uso agricolo.

Tutti gli impianti sono stati autorizzati con determinazioni dirigenziali, e sono stati sottoposti a controlli periodici al fine di verificare il rispetto dei limiti alle emissioni previsti dalle rispettive autorizzazioni. Da queste verifiche, realizzate con frequenza annuale, è emerso che tali impianti sono dotati di efficienti sistemi di abbattimento che permettono di mantenere le emissioni da essi derivanti al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

L'interrogante fa riferimento, inoltre, al fatto che la produzione di polveri può essere causa di malattie come la silicosi. Al riguardo, si rappresenta che accertamenti specifici hanno evidenziato che tale rischio non esiste, in quanto nel territorio non vengono lavorate rocce silicee, bensì rocce calcaree. Anche l'INAIL di Isernia, appositamente interpellato, ha riferito che sinora non risultano casi di silicosi in questo ambito provinciale.

Per quanto concerne l'attività di estrazione di materiale calcareo della cava sita nella medesima zona e gestita dalla stessa Siefic, la Regione ha dichiarato che, in sede di rinnovo della concessione per il proseguimento dell'attività, la medesima è stata sottoposta alla procedura completa di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale n. 21 del 24 marzo 2000, i cui risultati, riportati nella documentazione trasmessa dalla Regione, unitamente a quelli ottenuti da una precedente campagna di monitoraggio svoltasi nel giugno 2001, hanno permesso di mettere in evidenza che le uniche emissioni provenienti dalla cava sono le polveri prodotte dall'attività estrattiva e di movimentazione dei mezzi. Al fine, pertanto, di ridurre gli effetti derivanti dalla diffusione delle polveri nell'atmosfera circostante l'area aziendale, è stato richiesto alla società di adottare una serie di misure di mitigazione e di sottoporre a controlli periodici le emissioni derivanti dalle attività estrattive. A conclusione della procedura di VIA, la Giunta Regionale con delibera n. 81 del 27 gennaio 2003 ha pronunciato giudizio positivo di compatibilità ambientale all'intervento proposto dalla Siefic, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e condizioni quali l'acquisizione, prima di realizzare l'ampliamento, di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti e, in secondo luogo, l'attuazione degli interventi riportati nel rapporto sull'impatto ambientale redatto dal Comitato Tecnico VIA in data 19 dicembre 2002.

In contrada RavaSecca-Brecelle esiste un'azienda suinicola di proprietà del sig. Vincenzo Romano, in regola con le previste autorizzazioni.

Come previsto dal P.P.G.. l'azienda è ubicata in una zona classificata agroalimentare. Oltre all'allevamento dei suini, essa dispone di un mattatoio e di un laboratorio per la lavorazione delle carni.

Gli odori sgradevoli che si sprigionano dall'allevamento sicuramente vanno ad interessare le zone nelle immediate vicinanze. Il problema è stato segnalato più volte dagli abitanti della zona anche con esposti all'Autorità Giudiziaria, che però, non avendo mai rilevato reati, ha provveduto all'archiviazione dei procedimenti.

I numerosi controlli, effettuati dal Servizio Igiene Pubblica – Servizio Veterinario dell'ASL di Isernia e dell'ARPA del Molise – Dipartimento di Isernia, competenti per territorio, non hanno mai rilevato alcun illecito.

Gli stessi Uffici, comunque, hanno imposto all'azienda delle prescrizioni per l'abbattimento degli odori, attraverso l'installazione di nebulizzatori di biocatalizzatori.

In merito alle quantificazioni dei valori di accettabilità di un odore sgradevole, i dirigenti degli Uffici sopracitati hanno riferito che «non esiste né una normativa di riferimento né una strumentazione idonea».

Per quanto riguarda lo scarico fognario a cielo aperto, nella contrada Breccelle, risulta che i lavori di costruzione della nuova fognatura già dal settembre 2003 sono in fase di completamento.

Per quanto riguarda il depuratore comunale, si riferisce che l'impianto di depurazione del Comune di Isernia è del tipo «a fanghi attivi» e dista poche centinaia di metri dall'agglomerato urbano, da esercizi commerciali ed in particolare dall'Ospedale civile di Isernia, e da sistemi viari di piccola e grande comunicazione.

La proprietà è dello stesso Comune di Isernia e, secondo la vigente normativa, attualmente con delibera della Giunta comunale n. 191 del 31 luglio 2003 si è provveduto ad affidare la gestione allo stesso Comune di Isernia.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 aprile 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

una società cinese, attualmente denominata «Sinoro», prima «Centro Orafo», poi «Cripo» ed ancora «Orop», ha ottenuto, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 219/81, recante «Interventi per la reindustrializzazione delle aree terremotate della Campania e Basilicata», un contribuito di oltre 20 miliardi di vecchie lire per la realizzazione di uno stabilimento per la lavorazione dell'oro nell'area industriale di Tito anche per utilizzare gli ex dipendenti della Memofil a suo tempo fallita;

lo stabilimento non è entrato mai in produzione e la Orop, prima di essere rilevata dalla Sinoro, è fallita, mentre il tribunale di Potenza procedeva nei confronti di alcuni amministratori per truffa aggravata nei confronti dello Stato;

a seguito di un'intesa sottoscritta il 21.05.03 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri da Sinoro, Ministero delle attività produttive, Regione Basilicata, Comitato per l'occupazione, l'azienda – sempre a capitale cinese – subentrata all'Orop si impegnava a completare lo stabilimento, ad acquisire attrezzature e macchinari ed a mantenere i livelli occupazionali a suo tempo definiti. Nella riunione veniva sottoscritto il seguente verbale:

«Alla riunione sono presenti i rappresentanti del Ministero delle attività produttive Dr. Loffredo e d.ssa Maceri e della Regione Basilicata Dr. Laurenza, i signori Qi Yule e Li Xiuyun in qualità di rappresentanti delegati del Presidente della Sinoro Srl Wang Zhonghui, di cui si allega la delega, ed i signori Zhangjun Fang e Li Bin in rappresentanza dell'Ambasciata Cinese a Roma.

Nella riunione il rappresentante della Società presenta una lettera del Presidente della Sinoro srl., allegata al presente verbale, con cui conferma l'interesse della società a realizzare l'investimento e comunica che «ha già inviato l'originale del contratto di appalto dei lavori firmato a seguito delle progettazioni effettuate nelle gare delle contrattazioni e prevede la fine dei lavori entro 10 mesi dalla data della concessione della proroga».

Il rappresentante della Sinoro srl ha assicurato che i recenti episodi epidemici verificatasi in Cina non hanno alcuna rilevanza ai fini del completamento dell'investimento e chiede che i 10 mesi entro i quali deve essere concluso il programma di investimento, secondo la richiesta pervenuta, vengano aumentati, per maggiore sicurezza, fino a 12.

Il rappresentante del Ministero delle attività produttive prende atto degli impegni espressi dalla Sinoro ed evidenzia che la concessione della proroga può essere prevista subordinatamente alla dimostrazione dell'effettiva attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli investimenti.

In questo senso si precisa che entro 30 giorni dalla concessione della proroga la Sinoro srl dovrà trasmettere copia conforme dei contratti relativi alle opere murarie, nonché degli ordinativi riguardanti le attrezzature ed i macchinari. In mancanza di tale documentazione la lettera di concessione della proroga si deve intendere come preavviso di revoca ai sensi della legge n. 241/90.

Il rappresentante della Regione Basilicata afferma di non essere contrario, in linea di principio, alla proroga e ribadisce la necessità che la Sinoro srl renda noto il programma di assunzioni rispetto agli impegni occupazionali assunti in sede di transazione.

In particolare da parte della Regione si vogliono conoscere i tempi e le modalità di assunzione delle 12 unità provenienti dall'Orop e si richiede che l'azienda concordi con la Regione i tempi e le modalità per la prosecuzione del programma di formazione già avviato e attualmente sospeso.

I rappresentanti della Sinoro srl assicurano il completo adempimento di quanto richiesto dal Ministero delle attività produttive e dalla Regione.»;

nonostante i continui solleciti della Direzione Generale di coordinamento incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, i lavoratori ex Memofil, prima licenziati, poi messi in mobilità, attualmente disoccupati, non sono stati riassunti dalla Sinoro, il processo produttivo non è installato secondo gli impegni, anche recentemente assunti, il corso di formazione richiesto alla Regione Basilicata dalla Sinoro per 60 unità con un costo di circa 400.000 euro dopo l'inizio è stato sospeso per la mancata disponibilità di un'azienda di Bassano del Grappa ad effettuare gli *stage*,

si chiede di sapere quali iniziative abbia adottato o intenda adottare il Ministro in indirizzo per chiudere definitivamente una vicenda che dura da oltre un decennio con gravi ricadute sull'uso delle risorse pubbliche, sui lavoratori e sull'area interessata, procedendo alla revoca, per la riutilizzazione delle strutture e dei livelli occupazionali da affidare ad altre imprese oppure con l'immediata attuazione degli impegni presi.

(4-05721)

(2 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si evidenzia che con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 42/B5 del 12.04.2001 è stato approvato un atto di transazione sottoscritto in data 5 aprile 2001 per il subentro della ditta Sinoro S.r.l. alla società OROP S.p.A. fallita in data 25.06.1999.

Con la sottoscrizione del suddetto atto di transazione la ditta Sinoro S.r.l., oltre al rispetto degli impegni occupazionali e produttivi previsti nel relativo disciplinare sottoscritto, assumeva l'obbligo di avviare i lavori di completamento entro 3 mesi dal trasferimento del contributo e di iniziare la produzione entro due anni.

In seguito ad una serie di problematiche sollevate dalla ditta Sinoro ed alle ripetute richieste di proroga del termine di ultimazione dei lavori, si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una riunione in data 21 maggio 2003 nella quale si sono fissati, alla presenza del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'Occupazione e della Regione Basilicata, i capisaldi della concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori.

In particolare si è concordato:

1) il rispetto degli impegni occupazionali e produttivi assunti in sede di sottoscrizione dell'atto di transazione del 5/4/2001;

2) la subordinazione della suddetta proroga alla trasmissione, entro trenta giorni dalla concessione della medesima, di copia conforme dei contratti relativi alle opere murarie e di almeno parte degli ordinativi riguardanti le attrezzature ed i macchinari, nonché del programma di assun-

zioni per il rispetto degli impegni occupazionali assunti in sede di sottoscrizione dell'atto di transazione del 5/4/2001.

Con nota n. 1.052.253 del 3 giugno 2003 questa Amministrazione, secondo quanto concordato nella riunione del 21 maggio 2003, ha concesso la proroga di 12 mesi fino al 4 giugno 2004.

Con nota del 12 giugno 2003 la ditta Sinoro Srl, ha inviato copia del contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere civili dello stabilimento oggetto del contributo, nonché, successivamente, il programma di assunzioni e parte della restante documentazione richiesta.

Infine con fax del 15 settembre 2003 la ditta indicata in oggetto ha chiesto un parere circa l'ammissibilità o meno dei lavori di adeguamento del manto di copertura del capannone, nonché dei lavori di demolizione della palazzina uffici.

La competente Direzione generale, con risposta n. 1.058.181 del 13 ottobre 2003, nel dare il proprio giudizio sull'ammissibilità dei lavori su indicati, ha ribadito ancora una volta la inderogabilità del termine fissato per il completamento del programma di investimenti, per la entrata in funzione dello stabilimento e la conseguente assunzione del personale.

Con nota datata 7.01.2004 è stata poi sollecitata la Commissione di collaudo a relazionare in merito allo stato dei lavori, sempre tenendo conto del termine concesso per la ultimazione degli stessi, ed a verificare quindi l'esecuzione degli adempimenti sottoscritti con l'atto di transazione il cui mancato rispetto non potrà che determinare la conseguente revoca della concessione dei benefici già concessi.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
GALATI

(24 marzo 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Premesso che:

nella scorsa estate è stato avviato nella città di Lamezia Terme un impianto di selezione dei rifiuti che, come dichiarato dall'ufficio del Commissario Straordinario per l'Emergenza Ambiente in Calabria, doveva produrre *compost* e CDR (combustibile derivato da rifiuti);

pare che in questi giorni siano iniziati i lavori per il potenziamento di tale impianto;

sull'impianto sono stati sollevati numerosi dubbi da associazioni e partiti dovuti al fatto che lo stesso è entrato in funzione in una regione dove poco o nulla è stato fatto per privilegiare, come prevede la stessa legislazione nazionale, il riutilizzo e il recupero attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

tra l'altro, pare che i rifiuti vengano conferiti «tal quali» al suddetto impianto mentre è fin troppo noto che senza una preselezione a

monte della frazione organica dei rifiuti non si può produrre un *compost* di qualità, così come affermato dall'ufficio del Commissario Straordinario;

inoltre, il CDR prodotto non può essere utilizzato a Gioia Tauro, così come dichiarato dall'ufficio del Commissario, in quanto in quella località non è in funzione nessun termovalorizzatore;

si avvia un compostaggio non di qualità (non arrivare regolarmente sotto il 10-15% di impurezza vuol dire ottenere *compost* di bassissima qualità) che andrebbe comunque smaltito in discarica;

tutto questo significa, oltre che disincentivare la raccolta differenziata e il riciclaggio, far ricadere sulla città di Lamezia le inadempienze dell'ufficio del Commissario in materia di raccolta differenziata e di quelle amministrazioni che conferiscono i rifiuti nel suddetto impianto perché non si sono dotate di politiche efficaci per la raccolta differenziata;

sembra che i residui della lavorazione del suddetto impianto vengano smaltiti presso la discarica gestita dalla Lamezia Multiservizi;

ciò avviene in una città che già accoglie nella sua discarica i rifiuti di diversi comuni;

l'impianto in questione è stato affidato alla Daneco Spa in una città dove esiste una azienda a capitale pubblico, la Lamezia Multiservizi, che ha dimostrato in questi anni come anche nell'ambito pubblico sia possibile ottenere risultati e standard di sviluppo notevoli;

la difesa dell'ambiente è un bene fondamentale primario che implica un uso e una gestione dei rifiuti che necessitano di una strategia basata sulla sostenibilità ambientale, la difesa della salute e quindi l'interesse generale;

l'affidamento di impianti e strutture a gestori esterni e privati, oltre che produrre una frammentazione nella gestione dei cicli di gestione dei rifiuti, con seri problemi per una gestione efficace e unitaria, rischia di mettere in grosse difficoltà le aziende a maggioranza pubblica impegnate in questo settore tanto delicato per l'ambiente e per la salute dei cittadini;

in merito alle procedure per l'affidamento alla Daneco del gruppo Waste Management del suddetto impianto sorgono gravi perplessità;

è un diritto fondamentale dei cittadini lametini avere tutte le informazioni possibili sul suddetto impianto e sulla destinazione finale dei rifiuti trattati;

in merito a tale impianto è stata già presentata dallo scrivente l'interrogazione 4-04953 in data 14 luglio 2003,

si chiede di sapere:

come mai sia stato deciso l'ampliamento del suddetto impianto;

a quanto ammonti il quantitativo attuale dei rifiuti trattati nell'impianto;

quanti e quali comuni attualmente utilizzino l'impianto di selezione della città di Lamezia;

se il potenziamento preveda l'aumento del numero dei comuni che conferiscono i rifiuti all'impianto;

quale sia attualmente la destinazione finale del *compost* e CDR prodotto nell'impianto di Lamezia Terme visto che non si può certamente

parlare di *compost* di qualità e che il termovalorizzatore di Gioia Tauro, ancora non funzionante, non può utilizzare il CDR prodotto;

a quanto ammonti il quantitativo di *compost* e di CDR prodotti dall'impianto dal suo avvio ad oggi;

a quanto ammonti la percentuale dei residui della lavorazione che attualmente vengono destinati in discarica;

come mai le scelte dell'ufficio del Commissario, invece di indirizzarsi con il massimo degli sforzi e dei finanziamenti alla raccolta differenziata, siano indirizzate quasi esclusivamente alla costruzione di impianti di compostaggio e di produzione di CDR, nonché a quella di termovalorizzatori, questi ultimi fortemente sotto accusa per il loro impatto ambientale e sanitario;

a quanto ammonti la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria;

quanti siano i lavoratori impegnati nel suddetto impianto e quali procedure siano state adottate per la loro assunzione.

(4-06172)

(19 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto concernente l'impianto di selezione rifiuti per CDR a Lamezia Terme affidato alla Daneco spa (West Management) si riferisce che, sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria, con il «Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei RSU e assimilabili» del 1998 e, successivamente, con il «Piano gestione rifiuti», l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria ha elaborato una specifica programmazione in materia, in linea con la normativa nazionale e comunitaria.

Tale pianificazione prevede, in dieci siti, la realizzazione di impianti – tra cui quello di Lamezia Terme – di selezione e valorizzazione della frazione umida e della frazione secca dei RSU, sia indifferenziati che differenziati, con produzione di CDR (Combustiblle Derivato da Rifiuti), FOS (Frazione Organica Stabilizzata) e di composti di qualità. Detta programmazione prevede, altresì, la termovalorizzazione del CDR nell'impianto di Gioia Tauro, l'utilizzo della FOS sia per uso agro-forestale che per ricopertura delle discariche, l'impiego del compost in agricoltura.

Per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e gestione dell'impianto tecnologico di Lamezia Terme, l'Ufficio del Commissario Delegato ha indetto, con Ordinanza Commissariale n. 873 del 14/01/2000, una gara europea alla quale hanno partecipato le seguenti imprese: Publiservizi S.p.A., ATI costituita tra Ares Società Consortile per Azioni ed Ecosistem S.r.l., ATI costituita tra Termomeccanica Ecologia e Rossato Fortunato S.r.l., ATI costituita tra Emas Ambiente S.p.A e Protezione Territorio S.r.l..

La Commissione di gara ha valutato anche il curriculum della Società aggiudicataria ed i relativi certificati dai quali non sono emersi elementi ostativi alla concessione del servizio.

L'impianto ad oggi tratta 80.000 tonnellate annue di RSU e RD e a pieno regime tratterà 120.000 tonnellate annue.

La società concessionaria, in sede di offerta, ha presentato il progetto definitivo e la documentazione richiesta corredata del Piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, sulla base del quale è stata fissata la tariffa di smaltimento. La società concessionaria, pertanto, in regime di autofinanziamento ha progettato e costruito l'impianto in oggetto per un importo complessivo di 16.564.029.021 di vecchie lire e una tariffa di gestione di 76,57 di vecchie lire per chilogrammo.

Nell'impianto di Lamezia Terme il Piano di Gestione dei Rifiuti prevede il conferimento dei rifiuti dell'ambito di Vibo Valentia e del sottoambito di Lamezia Terme; attualmente vengono ivi conferiti i rifiuti della Provincia di Vibo Valentia e dei Comuni di Martirano Lombardo, Jacurso, Miglierina, Conflenti, Filadelfia, San Pietro Apostolo.

Si ricorda, inoltre, che, nonostante sia stata realizzata, la sezione dell'impianto per la produzione di compost di qualità non risulta ancora attivata in quanto la società Multiservizi Spa di Lamezia Terme e la società Proserpina Spa, che hanno il compito di provvedere alla raccolta differenziata nel sottoambito di Lamezia e nell'ambito di Vibo Valentia, non hanno ancora avviato la raccolta differenziata dell'organico.

Ad oggi l'impianto produce:

CDR, che, in attesa del conferimento nell'impianto di Gioia Tauro, sarà utilizzato presso altri impianti autorizzati, anche fuori Regione;

frazione organica stabilizzata da utilizzare, come previsto dal decreto ministeriale 5/02/98 per ricopertura di discariche o attività agro-forestali secondo il protocollo d'intesa sottoscritto tra Ufficio del Commissario Delegato e AFOR.

In merito alla raccolta differenziata di rifiuti, l'Ufficio del Commissario Delegato ha attivato la stessa prevedendo di raggiungere l'obiettivo minimo del 35 per cento di rifiuto prodotto ed ha costituito, a tal fine, quindici Società miste pubblico-private per la raccolta nei sottoambiti di riferimento, dotando, le stesse, delle attrezzature e dei mezzi necessari e finanziando la realizzazione di isole ecologiche con un investimento complessivo di lire 67.000.000.000 circa e di lire 3.000.000.000 circa per attività di informazione e divulgazione in tema di recupero rifiuti. La percentuale della raccolta differenziata ha valori diversi nei vari sottoambiti anche in rapporto alle diverse date di attivazione del servizio da parte delle Società miste. Nella Regione, attualmente, la raccolta differenziata raggiunge il 10% a fronte del 2,37 per cento del 1999.

Gli operai in servizio presso l'impianto in questione sono diciotto, come stabilito nel contratto la ditta ha mantenuto il numero degli occupati

già presenti ed ha proceduto all'assunzione del personale aggiuntivo necessario osservando le disposizioni di legge in materia.

L'impianto di Lamezia Terme, realizzato come ampliamento dell'impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani già esistente, è stato autorizzato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1979 del 5 agosto 2003. Esso fa parte della cosiddetta piattaforma depurativa dell'area industriale comprendente tra l'altro l'impianto di depurazione, l'impianto incenerimento RSU e l'impianto di compostaggio. Detto impianto è solo uno dei dieci impianti realizzati e/o in corso di realizzazione in Calabria e, pertanto, la città di Lamezia non è e non diventerà la discarica della Calabria.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che :

sono stati resi noti i risultati dell'analisi dell'Istituto Mario Negri di Milano sulla presenza della diossina nell'area acerrana;

la ricerca si basava sull'esame di un campione di latte da cui è stato estratto un grammo di grasso, che poi è stato testato su una scala di valori di diossina; è emersa una concentrazione del 50.65 di tossicità;

nei mesi scorsi sono stati riscontrati gravi malformazioni a feti di agnelli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, alla luce degli ultimi gravi fenomeni di inquinamento da diossina, di voler riconsiderare la decisione di localizzare ad Acerra un termovalorizzatore, disponendo una nuova valutazione di impatto ambientale;

se non valuti che il livello di inquinamento dell'area acerrana abbia raggiunto una soglia di pericolosità altissima per gli uomini e per l' ambiente;

se e quali provvedimenti intenda intraprendere per salvaguardare la salute dei cittadini e per garantire controlli severi sulla catena alimentare dell'area acerrana.

(4-06208)

(25 febbraio 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto concernente l'impianto di Termovalorizzazione nel Comune di Acerra, si riferisce che tale impianto rientra tra quelli la cui tipologia progettuale è stata assegnata, con il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1996, alla competenza regionale e, come tale, da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale da parte delle Regioni.

Poiché il citato decreto prevede che possano essere derogati dall'assoggettamento alla detta procedura di VIA gli interventi disposti in via d'urgenza, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, con le ordinanze n. 2560 del 1997 e n. 2774 del 1998 è stata disposta per detti interventi la deroga dalla ordinaria procedura di VIA.

Peraltro, avendo le ordinanze citate prescritto l'espressione di un parere di compatibilità da parte della Commissione VIA, la stessa, in conclusione dei lavori, ha evidenziato, sulla base della documentazione prodotta, la mancanza di significativi elementi di incompatibilità ambientale e territoriale connessi con la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

In ogni caso, nel parere sono stati indicati gli accorgimenti ed interventi atti a mitigare l'impatto dell'opera anche in relazione alla localizzazione del previsto Polo Pediatrico e ad assicurare un adeguato controllo in fase di costruzione ed in esercizio.

Tale parere è stato recepito dalla società FIBE aggiudicataria dei lavori che ha provveduto a realizzare i piezometri che hanno permesso di effettuare le necessarie analisi chimiche.

Inoltre, nell'ambito dell'istruttoria espletata dalla Commissione V.I.A., è stata anche effettuata una fase di informazione e partecipazione rivolta, ai Comuni interessati, i quali hanno potuto presentare osservazioni e memorie tecniche.

In considerazione della rilevanza della problematica, il Ministero ha ritenuto opportuno, ai fini della massima trasparenza ed obiettività dell'informazione, il coinvolgimento e l'ausilio dei Prefetti di tutte le Province interessate, con la richiesta di svolgere una funzione di coordinamento per le attività connesse alla partecipazione del pubblico. Ciò in considerazione sia dell'autorevolezza del ruolo istituzionale ricoperto che della «terzietà» implicita rispetto al ruolo svolto dalla direzione VIA e dalla struttura commissariale.

Infine, per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, si conferma la necessità di costruire i termovalorizzatori.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(25 marzo 2004)

SPECCHIA. – *Ai Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso:

che, secondo un articolo pubblicato sul settimanale "Senza colonne" di Brindisi nell'edizione del 30 gennaio 2004, la città di Brindisi dovrebbe ospitare depositi per alimentare navi e sommergibili a propulsione nucleare;

che, sempre secondo il settimanale in questione, i depositi dovrebbero essere ubicati nel porto, nella zona di Capo Bianco, in prossimità dell'area dove è prevista la realizzazione del rigassificatore della British Gas;

che la notizia sarebbe venuta da ambienti militari della NATO, anche se non viene confermata da fonti ufficiali;

che sarebbero interessate a quanto sopra le flotte militari di Stati Uniti e Francia;

rilevato:

che anche per la potenziale pericolosità della struttura in questione è necessario conoscere se quanto viene riportato da "Senza colonne" risponda al vero;

che quanto sopra fa emergere ancora una volta la necessità che il porto di Brindisi venga liberato da iniziative industriali, come quella della British Gas, e da ulteriori insediamenti di potenziale grave pericolo, come potrebbero essere i depositi per alimentare navi e sommergibili a propulsione nucleare,

si chiede di sapere se i fatti riportati rispondano al vero e quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo.

(4-06038)

(3 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento alle argomentazioni sviluppate in premessa dall'interrogante, si osserva preliminarmente che la realizzazione di un impianto di rigassificazione della British Gas nella zona industriale del porto di Brindisi si riferisce ad un terminale di Gas naturale liquefatto ritenuto di interesse strategico per la sicurezza energetica dal Governo e dall'Unione Europea ed oggetto di una delibera del CIPE del 21/12/2001.

Tale progetto è stato esaminato in sede di conferenza di servizi indetta dal Ministero delle attività produttive con lo scopo di valutare la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del terminale da parte della società interessata.

La valenza dell'opera in parola e la circostanza che l'area scelta per la realizzazione è attigua all'area designata per la realizzazione di un deposito di combustibili della Marina Militare hanno reso necessario l'interessamento di tutte le amministrazioni competenti per la valutazione della compatibilità dei due impianti.

In sede di conferenza di servizi, infatti, sono state esaminate con particolare attenzione tutte le possibili situazioni di incompatibilità a fronte delle esigenze operative dalla Marina Militare e all'evoluzione delle sue Unità nell'avanporto di Brindisi, col preciso obiettivo di rispondere ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza e tutela ambientale.

Le risultanze della conferenza di servizi hanno portato all'autorizzazione per la realizzazione del progetto in argomento, benché la stessa sia subordinata all'adempimento di una serie di prescrizioni, alcune delle quali poste a tutela degli interessi della Difesa.

A ciò si aggiunge che l'Ispettorato dei vigili del fuoco della Regione Puglia si esprimerà favorevolmente solo dopo aver valutato il rapporto di sicurezza definitivo supportato da uno studio concernente gli scenari incidentali e relative conseguenze, nonché dall'analisi del rischio per le operazioni di attracco al terminale della nave gasiera e di movimentazione del prodotto. Inoltre, le opere da realizzare saranno sottoposte a collaudo ai sensi del codice della navigazione ed il relativo esercizio sarà oggetto del rapporto di sicurezza portuale.

Ciò premesso, per quanto attiene all'impianto di degassificazione si osserva che nell'ambito del piano di sviluppo della città di Brindisi, nell'anno 2000 è stato siglato un accordo di programma fra la Marina Militare e il Comune della città secondo il quale:

viene ceduta alla Forza armata un'area adiacente all'Arsenale per realizzare i piani di razionalizzazione dello stabilimento;

viene consegnata all'autorità portuale brindisina l'area dell'ex deposito combustibili della Marina Militare;

viene realizzata a spese dell'Autorità portuale un nuovo deposito di combustibili con asservita banchina per l'ormeggio per unità navali di superficie della Marina Militare in località Capo Bianco.

In conclusione, premessa l'infondatezza delle notizie di stampa da cui ha tratto origine l'interrogazione, si può assicurare che le attività *in itinere* non comportano in alcun modo alcun fattore di rischio a carico della popolazione o del personale militare, né fanno emergere la necessità di intraprendere iniziative di qualsivoglia natura in merito.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(13 aprile 2004)

STIFFONI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno*. – Premesso che:

da fonte Unioncamere si apprende che, al 1º luglio 2003, su tutto il territorio nazionale, sono presenti 1104 «phone center», classificati presso le Camere di Commercio come Servizi di Segreteria telefonica;

di questi servizi, ben 631 sono gestiti da cittadini extracomunitari di origine araba, mediorientale, nordafricana e del sud-est asiatico;

questi «phone-center» sono frequentati dalla maggior parte degli stranieri residenti in Italia, in quanto le chiamate internazionali verso i paesi d'origine hanno tariffe estremamente convenienti;

sembrerebbe che una parte dei proventi derivanti dall'offerta di questi servizi di telefonia siano indirizzati verso organizzazioni che proteggono il terrorismo islamico ed internazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto esposto sia noto alle competenti autorità e se corrisponda al vero;

da quale società vengano gestite le chiamate internazionali effettuate dai «phone-center» prima dell'uscita dal nostro territorio nazionale e se siano gestite da operatori italiani;

se questi esercizi siano mai stati oggetto di indagini dell'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito dell'attività di repressione del terrorismo islamico ed internazionale.

(4-05214)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione – inizialmente attuata con decreto legislativo n. 103/95 e con decreto del Presidente della Repubblica 420/95 e successivamente con la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00 – ha reso possibile la diffusione di attività concernenti la messa a disposizione del pubblico di posti telefonici pubblici, i phone center, nonché di punti di accesso alla rete internet, gli internet point.

Il codice delle comunicazioni elettroniche – di cui al decreto legislativo n. 259/03 – ha abolito la citata normativa ed ha stabilito la possibilità di espletare i suddetti servizi attraverso la presentazione di una semplice dichiarazione.

Tali centri che, peraltro, sono costantemente monitorati e controllati delle forze dell'ordine, anche in collaborazione con personale specializzato della società Telecom per le necessarie verifiche tecniche, risultano gestiti in prevalenza da cittadini extracomunitari che costituiscono imprese individuali regolarmente iscritte alla Camera di commercio, che hanno come oggetto sociale le attività commerciali legate alla telefonia cui, spesso, vengono associati altri servizi quali invio e ricezione fax, fotocopiatura di documenti, commercializzazione di prodotti legati alla telefonia e, talvolta, il servizio di trasferimento e spedizione di denaro in Italia ed all'estero.

Quanto, infine, alla possibilità che il gestore di un esercizio commerciale di altra natura che, pertanto, non ha come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazione offra alla propria clientela tali servizi, si fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 102/03/CONS del 14 aprile 2003 ha stabilito di non considerare fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazione gli esercenti che mettono a disposizione dei propri clienti solo le apparecchature terminali di rete, esonerandoli pertanto dall'obbligo di presentazione delle dichiarazione cui sono tenuti i fornitori di servizi di telecomunicazioni.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 aprile 2004)

TOMASSINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la circolare emanata il 26 maggio 2003 dal Ministero dell'economia e delle finanze mira ad inibire l'uso dei distributori automatici di sigarette ai minori;

nella circolare in oggetto si stabiliscono, a partire dal 10 gennaio 2004, una serie di limitazioni a carattere funzionale delle macchine erogatrici;

in particolare è prevista una fascia oraria di chiusura, dalle 07,00 alle 23,00 dei distributori automatici di sigarette, orario nell'arco del quale, presumibilmente, i minori avrebbero un più facile accesso a tale dispositivi;

considerato che:

l'installazione dei distributori automatici ha contribuito alla riduzione del fenomeno del contrabbando delle sigarette, commercio abusivo di prodotti non controllati e molto più pericolosi per i ragazzi;

la mera inibizione dell'utilizzo dei distributori automatici non risolve il problema della tutela dei minori e causa, invece, significativi danni per i rivenditori dei generi di monopolio, con conseguente crisi del settore dell'importazione e commercializzazione dei distributori automatici,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario modificare la circolare del 26 maggio 2003 in modo che il distributore automatico possa essere attivato durante le ore diurne, esclusivamente mediante un accesso selezionato con un lettore multi carta;

anticipare l'orario di chiusura dei distributori alle ore 21.00, orario in cui i minori di 16 anni non dovrebbero essere soli in strada;

posticipare l'entrata in vigore della circolare stessa di almeno 12 mesi, per consentire l'adeguamento dei distributori già installati al fine di salvaguardare l'attività del settore della produzione e commercializzazione dei distributori automatici e dei rivenditori dei generi di monopolio. (4-05810)

(17 dicembre 2003)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante con l'interrogazione in esame mira alla revisione delle direttive impartite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con circolare n. 2003/25137 del 26 maggio 2003, in ordine alle modalità ed agli orari di funzionamento dei distributori automatici di sigarette.

Al riguardo, la predetta Amministrazione ha fatto presente che con la circolare in questione, adottata d'intesa con il Ministero della salute, si è voluto limitare l'utilizzo dei distributori automatici di prodotti da fumo ai minori di sedici anni disponendo, fra l'altro, la chiusura degli stessi dalle sette alle ventitré.

Con la circolare n. 2003/56933 del 24 dicembre 2003, attesa la necessità di contemperare esigenze articolate e diverse che caratterizzano la materia, sono state apportate talune modifiche alla disciplina di cui trattasi. In particolare è stato, tra l'altro, previsto che i distributori automatici di tabacchi lavorati dovranno essere disattivati dalle sette alle ventuno.

Relativamente, poi, alle modalità di attivazione dei distributori automatici di sigarette, si evidenzia che le problematiche rappresentate con l'interrogazione sono da tempo all'attenzione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della salute proprio al fine di individuare le misure più idonee per il corretto funzionamento di detti distributori, in modo da tutelare la salute dei minori ed avuto anche riguardo all'interesse degli operatori del settore del tabacco lavorato a che venga assicurata la piena operatività degli apparecchi di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
CONTENTO

(14 aprile 2004)

TURCI, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PASQUINI, CHIUSOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che la vicenda Parmalat ha assunto una dimensione di gravità tale da richiedere una verifica puntuale e rigorosa, non solo da parte della magistratura, di tutti i punti di *defaillance* del sistema, e che uno sforzo particolare va compiuto per ristabilire fiducia e credibilità tra i risparmiatori, salvaguardando per quanto possibile gli interessi dei risparmiatori coinvolti nel *crack* Parmalat, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per salvaguardare il patrimonio industriale rappresentato da Parmalat, il posto di lavoro delle migliaia di lavoratori impegnati negli stabilimenti e gli interessi dei produttori agricoli fornitori del gruppo stesso.

(4-05855)

(22 dicembre 2003)

RISPOSTA. – La Parmalat S.p.A. è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro delle attività produttive, conformemente a quanto previsto dal decreto-legge n. 347/03, in data 24 dicembre 2003.

In base alla suddetta disposizione sono state introdotte misure integrative e correttive alla vigente disciplina della procedura di amministrazione straordinaria (decreto legislativo 279/99), in modo da consentire l'immediata ammissione a tale procedura di imprese che presentino, congiuntamente, un numero di lavoratori subordinati non inferiore a mille, da almeno un anno, e debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un importo non inferiore ad un miliardo di euro.

Con successivi decreti la procedura è stata estesa ad altre 18 imprese, italiane ed estere, del gruppo.

Con l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, che ha precipue finalità conservative del patrimonio produttivo dell'impresa, è assicurata, in primo luogo, la continuazione delle attività ed il conseguente mantenimento dell'occupazione. A tale scopo l'azione del Commissario Straordinario è stata fino ad oggi volta a garantire la salvaguardia sul piano produttivo ed occupazionale, nelle more della predisposizione del programma di ristrutturazione del gruppo.

A norma del citato decreto-legge 347/03, infatti, il Commissario deve predisporre, entro 180 giorni dall'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, il piano di ristrutturazione delle società del gruppo, al fine di preservare i valori d'impresa ed al contempo rispondere alle aspettative dei creditori.

Con la stesura del predetto piano il Commissario dovrà pertanto fornire tutte le informazioni e le conseguenti indicazioni in ordine alle scelte strategiche ritenute necessarie ed opportune al fine di assicurare il massimo perseguimento delle finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(9 aprile 2004)

TURRONI, DONATI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Comune di Torino ha approvato un progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo sotto la secentesca Piazza San Carlo, il più delicato e prezioso salotto barocco del capoluogo piemontese e unanimemente riconosciuta come una delle piazze più belle d'Italia;

il progetto preliminare prevede un parcheggio interrato per un piano di circa 11.000 mq, per il ricovero di 370 auto, ed avrebbe ottenuto il nulla osta delle autorità preposte alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale nonostante la sua ancora sommaria definizione;

l'ambito urbano della piazza è oggetto di vincolo ai sensi della legge 1089/39 (attualmente decreto legislativo 490/99) in quanto rappresenta un complesso urbano unitario di alto valore ambientale, storico e artistico, contrassegnato dalla presenza di due chiese secentesche, dal monumento ottocentesco conosciuto come «Caval d'brons» in centro piazza e da numerosi palazzi nobiliari, unica memoria dell'impianto urbanistico originario del 1600;

il progetto, per il quale sono state già avviate le trivellazioni, al fine di individuare la presenza di eventuali preesistenze archeologiche, è stato presentato come la condizione per la pedonalizzazione della piazza, nonostante il fatto che tale iniziativa fosse stata legata, negli anni scorsi, dapprima alla costruzione del parcheggio sotto via Roma e poi a quella di

un nuovo parcheggio in Piazza Valdo Fusi, il cui cantiere è ancora aperto senza che la promessa pedonalizzazione abbia mai avuto luogo;

la realizzazione del parcheggio sotterraneo comporta la manomissione dell'impianto della piazza, della sua morfologia, della sua pavimentazione e della sua stessa fruizione. Fra l'altro in seguito al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, in materia di norme antincendio per le autorimesse, dovranno essere realizzate griglie di ventilazione di misura non inferiore ad un venticinquesimo della superficie del parcheggio (quindi pari ad oltre 400 mq), un sistema di sfiati per la ventilazione meccanica e torrette per la ventilazione naturale, uscite di sicurezza in numero adeguato e manufatti vari, con il conseguente danno dell'equilibrio architettonico ed ambientale della piazza;

Piazza San Carlo, anche dopo la realizzazione del parcheggio sottoerraneo, dovrebbe convivere comunque con una soluzione viabilistica caotica e poco razionale, che prevede un percorso di traffico tangente alla piazza ed una serie di nodi viari decisamente labirintici disegnati per aggirare la Chiesa, con l'effetto di rendere ancor più caotica e congestionata la circolazione automobilistica;

il progetto si inserisce in una strategia contraddittoria, più volte contestata dai residenti e dalle associazioni di tutela ambientale, che si esprime nella dichiarata volontà di liberare dalle automobili alcune aree storiche, portando contemporaneamente sempre più automobilisti in centro con il miraggio di trovare posto in parcheggi ricavati attraverso un uso improprio degli ambiti di pregio artistico ed architettonico;

anche a seguito delle numerose proteste e degli esposti presentati da cittadini ed associazioni come Italia Nostra, da dichiarazioni alla stampa risulterebbe che il progetto dovrebbe essere parzialmente modificato con l'eliminazione delle rampe di accesso inizialmente previste ai lati delle chiese e di fronte a Palazzo Bricherasio, confermando comunque la volontà di costruire il parcheggio proprio sotto Piazza San Carlo,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda assumere per bloccare la realizzazione di un progetto, intitolato beffardamente «riqualificazione ambientale di Piazza San Carlo», che si configura come una manomissione irreversibile di una delle più belle piazze italiane e del patrimonio monumentale della città di Torino;

se sia noto l'elementare fatto che il parcheggio è generatore di traffico e se conseguentemente sia compatibile la sua collocazione nel cuore del centro storico che invece necessiterebbe l'allontanamento del traffico motorizzato privato;

sulla base di quali valutazioni la Soprintendenza di Torino abbia potuto dare il nulla osta al progetto in questione, ancora in fase preliminare, che comporta pesanti interventi di modificazione dell'ambiente urbano palesemente incoerenti con il contesto architettonico e con la pretesa finalità di riqualificazione ambientale dell'area;

se siano state valutate le conseguenze delle possibili ulteriori prescrizioni che il parere obbligatorio dei Vigili del Fuoco previsto dal citato

decreto ministeriale 1º febbraio 1986 potrebbe comportare per i valori monumentali ed architettonici della Piazza, nonché se siano state valutate le conseguenze che la realizzazione del progetto potrebbe avere sui resti del bastione cinquecentesco adiacente;

quali iniziative siano state intraprese per garantire la salvaguardia del complesso urbanistico di Piazza San Carlo e del valore aggiunto che tale patrimonio culturale garantisce alla città nonché per evitare, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 490/99, che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili tutelate, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

se non si intenda assicurare la pedonalizzazione della Piazza e la realizzazione di una adeguata fascia di rispetto nella zona circostante senza la realizzazione di pesanti interventi di modificazione strutturale e di ulteriori parcheggi che hanno il solo effetto di attirare maggiore flusso di traffico in centro;

se risponda al vero che il Ministro interrogato si sia espresso in favore del parcheggio di Piazza San Carlo e se ne abbia assicurato la realizzazione;

in tal caso quali siano gli elementi tecnici a supporto di tali affermazioni;

se il Ministro sia informato dell'appello in difesa di Piazza San Carlo dall'intervento di manomissione, sottoscritto da centinaia di personalità del mondo accademico, della cultura, della scienza, della informazione, delle associazioni nonché da numerosi esponenti politici di diversa estrazione.

(4-04406)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, il Comune di Torino già da tempo ha progettato la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Piazza San Carlo, nell'ambito di una scelta di assetto urbanistico più ampia e finalizzata a limitare il traffico veicolare nel centro cittadino ed a liberare, al contempo, la superficie della piazza da un parcheggio a raso, ivi attualmente situato, che di fatto rende non godibile la Piazza stessa e le sue pregevoli quinte architettoniche.

Pertanto, nella prospettiva urbanistica del Comune, il parcheggio è un tassello di un piano di riordino a più largo respiro della intera viabilità centrale cittadina, piano destinato – nelle prospettive dell'Ente locale – a rendere pedonale anche un tratto di via Roma e a spostare alcune linee tranviarie in modo da rendere pedonali pure gli spazi prospicienti il complesso di Palazzo Carignano e del Museo Egizio.

Tanto rappresentato e chiarito che le scelte urbanistiche, in quanto attinenti al governo del territorio, sono di esclusiva pertinenza degli enti lo-

cali, questo Ministero non può non sottolineare che l'esteso sistema centrale pedonalizzato, ideato dal Comune di Torino, è suscettibile di riverberare benefici effetti anche sul sistema museale centrale, in particolare per la parte per la quale prevede di potenziare la accessibilità del Museo Egizio, oggi penalizzata da una linea tranviaria (anch'essa oggetto del futuro spostamento) che sfiora la porta di accesso del Museo.

La competente Soprintendenza, nell'esaminare l'ipotesi di intervento previsto dall'Amministrazione comunale in Piazza San Carlo, lo ha ritenuto assentibile ponendo alcune condizioni in ordine alle soluzioni progettuali da adottare per la sua realizzazione.

Anzitutto, la Soprintendenza ha richiesto che al garage sotterraneo si accedesse non attraverso rampe da creare *ex novo*, ma utilizzando allo scopo le rampe già esistenti del parcheggio sotterraneo di via Roma.

In tal modo, l'area della Piazza non verrà in alcun modo interessata da manufatti in rilievo di qualunque genere che siano in rapporto con il sottostante parcheggio.

Il Comune ha recepito la detta indicazione.

Altra condizione è che Piazza San Carlo, del cui originario assetto c'è traccia nei documenti di archivio, venisse risistemata secondo un accurato criterio storico-filologico sia per quello che riguarda la pavimentazione sia per quello che riguarda il dislivello (presente fra marciapiede e piano di calpestio della Piazza) che oggi rimarca la parte pedonale (portici) da quella al momento occupata dai veicoli.

In merito, si chiarisce che Piazza San Carlo, di origine seicentesca, ha subito nel tempo molte trasformazioni, sia per quanto riguarda i prospetti degli edifici su di essa prospicienti sia per quanto riguarda la pavimentazione (che ha subito trasformazioni varie: era infatti attraversata da una linea tranviaria poi eliminata), la quale, comunque, nell'attuale configurazione, risale ai primi decenni del Novecento.

Essa è composta essenzialmente da cubetti di porfido che verranno riproposti riutilizzando, ove possibile, gli stessi materiali di recupero.

Allo stesso modo si procederà per quanto riguarda il sistema illuminante.

Per quel che attiene al dislivello, come già detto ad oggi presente, ma che costituisce un'alterazione dell'assetto più antico, esso verrà eliminato e il ripristino della complanarità fra piazza e marciapiedi, tipica dell'assetto storico, tornerà utile anche per la eliminazione delle barriere architettoniche che attualmente sono presenti tra portici e piazza.

Al riguardo, si anticipa anche che verranno riproposte sul disegno della piazza le antiche «ruere» di pietra su cui in passato transitavano i carri.

Infine, l'altra condizione posta dalla Soprintendenza riguarda la problematica delle griglie di areazione del garage sotterraneo. In proposito, si comunica che, a seguito di studi approfonditi sulla tipologia delle griglie e dei materiali che le costituiscono, la scelta definitiva si sta orientando verso ghise o altri materiali di fusione, intervallati da elementi lapidei.

In adesione alla richiesta della Soprintendenza, il Comune di Torino provvederà anche ad ottenere una deroga rispetto agli standard vigenti in materia di areazione di garage sotterranei, al fine di praticare la ventilazione di detti garage anche con soluzioni di tipo diverso, in armonia con le vigenti normative europee, sulla scorta delle esperienze maturate nel settore da molte città estere.

Infine, va evidenziato che il Comune di Torino, sempre d'intesa con la Soprintendenza (che ha collaborato alle scelte estetiche ed ha effettuato l'alta sorveglianza sui lavori), ha recentemente realizzato cospicui interventi di riqualificazione delle piazze e delle vie storiche della città: essi hanno riguardato anche tutti i prospetti dei Palazzi che si affacciano su Piazza San Carlo, la quale, una volta liberata dal traffico e dal parcheggio all'aperto, sarà una delle più belle piazze di Torino.

Ovviamente è da rimarcare che lo sviluppo successivo del progetto sarà seguito costantemente dalla competente Soprintendenza, di pari passo con l'opera dell'Amministrazione comunale.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
BONO

(8 aprile 2004)

TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una strada extraurbana secondaria nella zona appenninica dei «gessi triassici», in un tratto interessante il corso del fiume Secchia, nel Comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia);

l'opera, costituita dalla realizzazione di una pista in alveo fluviale, comporta forti movimentazioni di terra, notevoli opere infrastrutturali ed oggettive, radicali modifiche dello stato dei luoghi, comprensive di interventi di modifica del regime idraulico del fiume Secchia;

più volte le associazioni ecologiste hanno richiesto alle competenti autorità lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale in quanto esso riguarda direttamente un'area appenninica di notevole interesse ambientale e paesaggistico tuttora ben conservata;

una segnalazione in questo senso da parte del gruppo consiliare dei Verdi al Comune di Reggio Emilia è stata inviata al Commissario europeo per l'ambiente in data 26/05/2000 ed è stata altresì segnalata, da ultimo in data 12 settembre 2003 con esposto al prefetto di Reggio Emilia, la presenza di rischi per la pubblica incolumità connessi al progetto in questione;

l'area in argomento è tutelata con vincolo paesaggistico, rientra nel proposto sito di importanza comunitaria «Gessi Triassici» e si trova all'interno del territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano;

il complessivo progetto stradale, che comporta interventi di modifica del regime idraulico del Fiume Secchia, non è stato oggetto di alcun procedimento di verifica preventiva né di valutazione di impatto ambientale precedentemente al rilascio delle autorizzazioni amministrative definitive, nonostante la possibilità che la realizzazione della pista possa generare voragini nell'alveo e nel perialveo fluviale;

non risulta disponibile la relazione sulla verifica tecnica in ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale dell'11 marzo 1998, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente;

i lavori per la realizzazione della nuova strada sono cominciati il giorno 2/9/2003 nonostante non risulti essere stata rilasciata alcuna concessione demaniale per l'uso del demanio idrico nel tratto in questione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto segnalato in merito ai rischi ambientali che il progetto comporta anche per quanto riguarda il possibile aggravamento delle situazioni di instabilità presenti, nonché se siano al corrente dell'avvio dei lavori in questione;

se il progetto in questione risponda ai prescritti criteri di geometria dell'asse stradale, con particolare riferimento al grave rischio per la pubblica incolumità che la realizzazione della pista comporterebbe;

quale sia l'incidenza della realizzazione della pista sul demanio necessario dello Stato;

se i Ministri interrogati ritengano legittimo il mancato esperimento della valutazione ambientale in applicazione delle direttive n. 97/11/CE e n. 85/337/CEE per la realizzazione della citata pista in alveo fluviale destinata all'utilizzo continuativo come viabilità ordinaria;

quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano inoltre assumere per assicurare la salvaguardia ambientale del fiume Secchia e dell'area del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano rispetto al rischio di alterazione della dinamica di alluvionamento del fondovalle, con conseguente possibile modificazione della circolazione carsica profonda;

quali iniziative intendano inoltre assumere per garantire la valutazione dei rischi di esondazione e della compatibilità ambientale degli interventi in oggetto, se necessario sospendendo la realizzazione della pista attualmente in corso.

(4-05230)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante richiede un intervento del responsabile del Dicastero al fine di garantire il rispetto da parte delle amministrazioni territorialmente competenti delle norme a cui sono sottoposti i Siti di Interesse Comunitario, relativamente all'intervento per la «costruzione di una strada extraurbana secondaria» nel territorio del Comune di Villa Minozzo (Emilia Romagna).

Al riguardo si riferisce che la direzione generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente, già a seguito di segnalazioni pervenute da Associazioni Ambientaliste, si è attivata presso gli enti territorialmente competenti, al fine di acquisire informazioni ed elementi di valutazione circa l'assoggettamento degli interventi alle procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 6 della Direttiva Habitat e del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003 di recepimento.

L'Amministrazione Provinciale ha rappresentato le motivazioni, l'iter procedurale seguito e le diverse autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti, in merito alla strada in oggetto. In particolare ha precisato che gli interventi in questione non consistono nella «costruzione di una strada extraurbana secondaria» ma nella manutenzione straordinaria di una pista esistente.

Tale pista, censita, per la prima volta, nel 1935, non è mai stata soppressa ed è attualmente esistente.

A seguito della riattivazione della frana (1996), la Commissione Grandi Rischi e la Prefettura sottolinearono l'esigenza di un percorso alternativo lungo il Secchia, evidenziando la necessità di una debita protezione dai pericoli di piena.

Dopo l'annullamento di una prima autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza, per un mero difetto di motivazione, la Provincia approvava un nuovo progetto preliminare e stipulava con il Comune di Villa Minozzo, concessionario dell'area di sedime della pista esistente, un accordo di programma per la realizzazione dell'intervento manutentivo.

Detto progetto veniva sottoposto a tutti gli enti o organi chiamati per legge ad esprimere un parere di competenza, che è stato espresso in senso positivo sulla qualità del progetto, sulla compatibilità dell'intervento con l'ambiente, sull'effetto migliorativo dello stato di fatto e complessivamente sulla piena fattibilità della risistemazione della pista preesistente. Alla luce di tutti questi pareri, la Soprintendenza competente si esprimeva sull'inesistenza delle condizioni per l'annullamento dell'autorizzazione ambientale. Il procedimento istruttorio si concludeva positivamente con la conferenza dei servizi del 25 novembre 2002, che dava un unanime assenso al progetto. Successivamente la Provincia ha approvato i progetti definitivo ed esecutivo e la Regione Emilia Romagna, con atto in data 9 settembre 2003, ha rilasciato concessione per l'esecuzione dei lavori, ribadendo il proprio parere in ordine all'oggettivo miglioramento conseguente alla esecuzione del progetto in esame, in relazione alla compatibilità idraulica, alla funzionalità e alla sicurezza del manufatto.

Gli elaborati del progetto contengono una Relazione d'Incidenza nonché la valutazione e individuazione di misure di mitigazione e compensazione nell'area SIC – Gessi Triassici – ove si affrontano tutte le tematiche ambientali connesse all'esistenza della pista in argomento individuando le modalità di compensazione e mitigazione idonee a mantenere inalterate le caratteristiche paesaggistiche e di habitat del sito, ripristinando quanto compromesso dagli interventi precedenti.

Tali studi hanno evidenziato che «il progetto non incide sull'esistente ecosistema del Sito di Importanza Comunitaria, non provoca alcun impatto negativo dell'habitat della flora e della fauna presenti in loco, non modifica in alcun modo le formazioni geologiche caratterizzanti il sito, non turba gli equilibri idraulici e idrogeologici né modifica le associazioni vegetali e forestali».

Pertanto, l'Amministrazione provinciale ha ritenuto di poter valutare favorevolmente la Valutazione d'incidenza presentata, riscontrando la sostanziale compatibilità del piano con le finalità conservative degli habitat e delle specie, presenti nel sito.

Quanto sopra chiarisce le contestazioni espresse ed, in particolare, mette in evidenza l'impegno delle amministrazioni competenti ad effettuare gli interventi in argomento, nel rispetto delle valenze naturalistiche e paesaggistiche e in riferimento alla presenza del SIC, e a garantire la tutela degli habitat e delle specie per i quali il sito stesso è stato individuato, come previsto dall'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 aprile 2004)

TURRONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

negli ultimi 5 anni le leggi finanziarie hanno imposto un progressivo taglio ai finanziamenti al Ministero per i beni e le attività culturali, riflessosi soprattutto sulle spese di funzionamento;

la legge finanziaria 2002 ha apportato un ulteriore pesantissimo taglio a tali finanziamenti, specie nel settore degli Archivi e delle Soprintendenze archivistiche, quantificabile in un 28%, sì da arrivare ad un taglio complessivo nell'arco dei 5 anni del 60% e oltre;

l'intera Amministrazione archivistica è ora in ginocchio e rischia la chiusura di tutti i suoi istituti a causa della mancanza di risorse per il pagamento di forniture essenziali quali luce, acqua, combustibile, utenze telefoniche, asporto dei rifiuti, pulizie, cancelleria, ecc.;

conservazione, tutela e valorizzazione della documentazione storica degli enti pubblici e di quella dei privati dichiarata di notevole interesse storico sono a rischio a causa di tale gravissima crisi del settore archivistico;

sicurezza dei luoghi di lavoro, ma ancor più sicurezza e conservazione dell'immenso patrimonio archivistico italiano – il più vasto del mondo – sono gravemente pregiudicati da tagli di spesa inconsulti e paradossali a fronte di ingenti risorse riservate verso altri settori, come l'informatizzazione (spese di investimento), che comunque verrebbe inficiata dalla mancanza di risorse per pagare la corrente elettrica e le utenze telefoniche (spese di funzionamento);

il Ministero dell'economia e delle finanze ha avocato a sé le somme derivanti dai proventi della «legge Ronchey», da sempre estrema risorsa per sopperire alla carenza di fondi per spese e alla carenza di fondi per spese di funzionamento;

gli Istituti, indipendentemente dalle disponibilità economiche, sono tenuti in base alla legge finanziaria a rivolgersi alla Consip per l'acquisto di beni e servizi con costi estremamente superiori (talvolta anche del 200%);

gli Archivisti di Stato sono una categoria in via di estinzione, visto che da 20 anni non si fanno assunzioni;

la ricerca storica e amministrativa risulterebbero gravemente pregiudicate dalla paralisi degli Istituti archivistici, con gravissime ripercussioni sull'immagine stessa del Ministero e dell'Italia più in generale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo si sia reso conto della situazione sopra esposta, a giudizio dell'interrogante gravissima e paradossale;

se siano già state intraprese iniziative adeguate per risolvere la crisi in atto in tempi strettissimi, onde evitare l'ormai certa chiusura degli Istituti;

se siano allo studio, o se siano già stati messi a punto, piani volti ad assicurare anche per i prossimi anni la conservazione, la tutela e la valorizzazione dell'immenso patrimonio archivistico del Paese, che non può essere messo a rischio da una miope politica del risparmio a tutti i costi;

se sia stato attivato insieme al Ministero dell'economia e delle finanze il riaccredito degli introiti indebitamente trattenuti provenienti da servizi aggiuntivi;

se sia stato messo a punto un programma di assunzioni di nuovi Archivisti di Stato, visto che l'età minima del personale in servizio è oramai di 45-46 anni, per cui se ne rischia l'estinzione.

(4-05439)

(23 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellata la Direzione generale per gli archivi, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, negli ultimi anni, le manovre per il contenimento della spesa pubblica hanno determinato una progressiva decurtazione degli stanziamenti di parte corrente per tutta la pubblica amministrazione.

Anche questo Dicastero ha risentito, in generale, di tale situazione, con riflessi particolarmente negativi per il centro di responsabilità «Archivi», i cui numerosi istituti sono diffusi sul territorio.

Si segnala, comunque, che la legge per l'assestamento del bilancio ha previsto l'assegnazione a questo centro di responsabilità di cinque milioni e 200.000 euro, mentre ulteriori fondi sono stati messi a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, attingendo al proprio fondo di riserva, per un importo pari a circa tre milioni di euro.

Per quanto concerne la riassegnazione dei proventi dei servizi aggiuntivi, si rende noto che è stato già formalizzato lo storno delle somme percepite negli ultimi due mesi dell'anno 2002 e che nell'anno 2003 sono stati riscossi proventi per l'ammontare di circa 433.000 euro.

Tali disposizioni consentiranno, ovviamente, di venire incontro alle esigenze finanziarie degli istituti archivistici di questo Ministero.

Si auspica, infine, l'opportunità di poter avviare un piano organico che preveda l'inserimento di nuovo personale tecnico, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 3, commi 53 e successivi, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
BONO

(8 aprile 2004)

ULIVI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il distretto industriale di Prato versa in una situazione di disagio a causa della mancata corresponsione, nei tempi previsti, dei rimborsi IVA alle imprese da parte dell'amministrazione finanziaria;

che il fenomeno, dovuto probabilmente a difficoltà di cassa dell'erario, ha assunto, negli ultimi tempi, dimensioni nazionali;

che le imprese pratesi, esportando il 60 per cento del proprio fatturato, risentono in modo particolare di tale situazione che, peraltro, appare sempre più critica considerato il prolungarsi del ritardo nella erogazione dei rimborsi;

che, ad oggi, le imprese pratesi vantano crediti d'imposta eseguibili complessivi (costituiti per la maggior parte da IVA) pari a 65 milioni di euro;

che la dotazione in arrivo in questi giorni a Prato ammonta a 2,6 milioni di euro, sufficiente a coprire i rimborsi eseguibili al 7 novembre 2002 e riferiti per lo più all'IVA del secondo trimestre e a rimanenze del primo trimestre di tale anno;

che tale ritardo appare inaccettabile per imprese già duramente provate dalla difficile situazione congiunturale che investe l'economia in generale ed il settore tessile in particolare;

che giova altresì evidenziare che le imprese, che già scontano un atteggiamento particolarmente cauto da parte del mondo bancario, si trovano a non poter disporre di risorse finanziarie che pure sono di loro spettanza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della mancata corresponsione dei rimborsi IVA alle imprese;

quali iniziative si intenda assumere per garantire, in tempi brevi, la suddetta corresponsione.

(4-04078)

(11 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha segnalato che la mancata corresponsione, nei tempi previsti, dei rimborsi IVA ha creato una situazione di disagio alle imprese del distretto industriale di Prato.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue:

le assegnazioni di fondi per i rimborsi IVA sono effettuate centralmente con pari scadenza per tutte le province, sulla base delle informazioni trasmesse telematicamente dai concessionari e tenuto conto dei fondi assegnati nella legge di bilancio;

nell'anno 2003 sono stati effettuati rimborsi, tramite procedura del conto fiscale, per un importo pari a 6.362 milioni di euro contro 5.878 milioni di euro rimborsati nel 2002, con un incremento di 484 milioni di euro pari all'8 per cento;

all'importo sopra indicato, di 6.362 milioni di euro, vanno aggiunte le compensazioni IVA esercitate dai contribuenti in sede di versamento unificato di imposte, tasse e contributi (decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), che nel periodo da gennaio a dicembre 2003 sono state pari a 12.423 milioni di euro contro 11.072 milioni di euro del 2002, con un incremento di 1.350 milioni di euro pari al 12 per cento;

nel periodo da gennaio a dicembre 2003 sono stati erogati nella provincia di Prato rimborsi in conto fiscale per 93 milioni di euro mentre le compensazioni IVA sono state pari a 134 milioni di euro.

L'Agenzia ha inoltre precisato che per l'anno 2004 è in corso di definizione una pianificazione dei rimborsi in conto fiscale che dovrebbe prevedere, a livello nazionale, l'erogazione di circa 6.600 milioni di euro contro i 6.362 milioni di euro del 2003 (238 milioni di euro in più, con un incremento pari al 4 per cento).

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(8 aprile 2004)

ULIVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la Casa circondariale di Pistoia ospita da tempo un numero doppio di reclusi rispetto a quello previsto, con ovvia conseguenza di condizioni di sovraffollamento che alterano negativamente le condizioni di vita dei detenuti;

la grande carenza di quasi il 30 per cento dell'organico degli agenti di polizia penitenziaria rende ancora più difficoltosa la gestione della suddetta Casa circondariale;

nonostante tali premesse, lo spirito di sacrificio e l'abnegazione di tutto il personale della Casa circondariale rende umano e civile il contesto complessivo in questione,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere per adeguare all'organico previsto il numero degli agenti di polizia penitenziaria operanti presso la Casa circondariale di Pistoia.

(4-05761)

(9 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Presso la casa circondariale di Pistoia sono istituiti tre circuiti penitenziari:

1) la sezione semilibertà – capienza 20 posti – detenuti semiliberi presenti 20;

2) la sezione collaboratori – capienza 10 posti – detenuti collaboratori presenti 11;

3) la sezione circondariale – capienza 88 posti – detenuti presenti in media 100 (questo dato può variare in relazione al numero degli arrestati e dei dimessi).

Va segnalato che le presenze nella sezione circondariale sono gestite dalla Direzione dell'istituto penitenziario senza alcun pregiudizio per l'ordine, la sicurezza e la disciplina.

Premesso ciò, per quanto concerne il personale, si comunica che presso il predetto istituto operano 63 unità di Polizia penitenziaria (su 79 posti previsti) di cui 3 ispettori, 4 sovrintendenti, 54 agenti ed assistenti e 2 agenti ausiliari.

L'eventuale incremento degli operatori presso la sede di Pistoia potrà essere oggetto di valutazione, compatibilmente con le esigenze operative delle altre strutture penitenziarie, a conclusione delle procedure di reclutamento già avviate.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(6 aprile 2004)